

298.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interrogazione a risposta orale:		Conti	4-21614 16716
Latronico	3-01675 16705	Conti	4-21615 16716
Interrogazioni a risposta scritta:		Conti	4-21616 16717
Gelpi	4-21596 16706	Conti	4-21617 16717
Taradash	4-21597 16706	Conti	4-21618 16718
Boghetta	4-21598 16707	Valensise	4-21619 16718
Boghetta	4-21599 16707	Matteja	4-21620 16718
Boghetta	4-21600 16708	Boato	4-21621 16719
Bergonzi	4-21601 16708	Pecoraro Scanio	4-21622 16719
Vendola	4-21602 16708	Bonomo	4-21623 16719
Gasparri	4-21603 16709	Bonomo	4-21624 16720
Strada	4-21604 16710	Pappalardo	4-21625 16723
Grasso	4-21605 16710	Viti	4-21626 16723
Aimone Prina	4-21606 16711	Viti	4-21627 16724
Petrini	4-21607 16712	Viti	4-21628 16724
Petrini	4-21608 16712	Viti	4-21629 16724
Cellai	4-21609 16712	Borghesio	4-21630 16725
Pecoraro Scanio	4-21610 16713	Bampo	4-21631 16725
Mattioli	4-21611 16713	Scalia	4-21632 16726
Conti	4-21612 16715		
Conti	4-21613 16715	Ritiro di documenti di sindacato ispet-	
		tivo	16727

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati prima dello scioglimento delle Camere, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1994

	PAG.		PAG.
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Marenco	4-07134 XXXV
Acciario	4-09118 III	Marenco	4-09295 XXXVI
Albertini Renato	4-16063 IV	Marenco	4-11870 XXXVII
Albertini Renato	4-17656 IV	Marenco	4-14665 XXXVIII
Albertini Renato	4-18949 VI	Marenco	4-14921 XXXVIII
Anghinoni	4-17737 VI	Marenco	4-16492 XXXIX
Aniasi	4-13312 VII	Marenco	4-17382 XL
Arrighini	4-11563 VIII	Margutti	4-14194 XLI
Asquini	4-17824 X	Margutti	4-14212 XLII
Bolognesi	4-12300 X	Margutti	4-15311 XLIII
Bottini	4-18362 X	Matteoli	4-08542 XLIII
Bottini	4-19066 XI	Matteoli	4-08954 XLIV
Buttitta	4-10827 XII	Matteoli	4-09451 XLVIII
Caccia	4-12538 XIII	Matteoli	4-14465 XLVIII
Castagnetti Guglielmo	4-19479 XIV	Matteoli	4-17816 XLIX
Caveri	4-20243 XIV	Matteoli	4-18135 L
Cicciomessere	4-08996 XV	Matteoli	4-17818 LI
Cicciomessere	4-16313 XVI	Matteoli	4-18134 LI
Cioni	4-14767 XVII	Mazzetto	4-16928 LII
Colucci Gaetano	4-13968 XVIII	Melilla	4-18738 LIII
Colucci Gaetano	4-13969 XVIII	Mengoli	4-12103 LIV
Colucci Gaetano	4-13970 XVIII	Mengoli	4-15385 LV
Colucci Gaetano	4-13971 XVIII	Metri	4-16661 LV
Colucci Gaetano	4-14270 XIX	Metri	4-18330 LVII
Colucci Gaetano	4-16573 XIX	Mita	4-12650 LVIII
Colucci Gaetano	4-14781 XIX	Mita	4-19321 LIX
Colucci Gaetano	4-14783 XX	Montecchi	4-08423 LXI
Colucci Gaetano	4-14884 XX	Mussolini	4-08154 LXI
Colucci Gaetano	4-16370 XX	Mussolini	4-14129 LXIII
Colucci Gaetano	4-16371 XXI	Nucara	4-18878 LXIV
Conte	4-17217 XXI	Nuccio	4-04448 LXIV
Conti	4-16955 XXII	Nuccio	4-19592 LXV
Corsi	4-18733 XXIII	Nuccio	4-19796 LXV
De Carolis	4-04842 XXIV	Olivo	4-03438 LXVI
De Simone	4-17967 XXIV	Orlando	4-17702 LXVII
Evangelisti	4-11931 XXV	Orlando	4-18793 LXVII
Folena	4-00730 XXVII	Paissan	4-05684 LXVIII
Folena	4-01234 XXVIII	Parlato	4-03659 LXX
Gasparri	4-14913 XXVIII	Parlato	4-07050 LXX
Gasparri	4-15205 XXVIII	Parlato	4-10320 LXXI
Gasparri	4-17984 XXIX	Parlato	4-11328 LXXI
Iannuzzi	4-18329 XXIX	Parlato	4-10344 LXXI
La Russa Angelo	4-18702 XXX	Parlato	4-11941 LXXII
Lauricella Angelo	4-19292 XXXI	Parlato	4-12812 LXXIII
Lettieri	4-15991 XXXII	Parlato	4-13250 LXXV
Maceratini	4-14379 XXXIII	Parlato	4-13517 LXXV
Mancini Gianmarco	4-17112 XXXIII	Parlato	4-14599 LXXVI
Mancini Gianmarco	4-18689 XXXIV	Parlato	4-14655 LXXVI
Marcucci	4-19359 XXXV	Parlato	4-14657 LXXVII
		Parlato	4-15721 LXXVII

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1994

		PAG.			PAG.
Parlato	4-15758	LXXX	Staniscia	4-17607	CXV
Parlato	4-16334	LXXXI	Strada	4-01171	CXVI
Parlato	4-16526	LXXXII	Taradash	4-09979	CXXVIII
Parlato	4-16610	LXXXV	Taradash	4-15625	CXX
Parlato	4-17887	LXXXV	Taradash	4-15953	CXX
Parlato	4-18171	LXXXVI	Taradash	4-19656	CXXI
Parlato	4-18893	LXXXVI	Tassi	4-00959	CXXII
Parlato	4-20552	LXXXVII	Tassi	4-02398	CXXIII
Pasetto	4-11572	LXXXVII	Tassi	4-05078	CXXIV
Pecoraro Scanio	4-08880	LXXXVIII	Tassi	4-09089	CXXIV
Pecoraro Scanio	4-17241	LXXXIX	Tassi	4-06893	CXXV
Pecoraro Scanio	4-17295	XC	Tassi	4-08563	CXXVII
Pecoraro Scanio	4-19601	XC I	Tassi	4-10281	CXXIX
Petrocelli	4-11558	XCIII	Tassi	4-17345	CXXX
Piro	4-15985	XCIV	Tassi	4-20447	CXXX
Piscitello	4-11130	XCIV	Tatarella	4-11520	CXXXI
Pizzinato	4-11499	XCVI	Tatarella	4-17188	CXXXII
Poli Bortone	4-17199	XCVIII	Thaler Ausserhofer	4-13856	CXXXIII
Poli Bortone	4-17767	XCVIII	Trabacchini	4-14447	CXXXIII
Poli Bortone	4-18583	C	Trantino	4-07507	CXXXIV
Poli Bortone	4-19950	C	Tremaglia	4-02030	CXXXV
Polli	4-06586	C	Tremaglia	4-04210	CXXXVII
Polli	4-15001	CI	Tremaglia	4-14417	CXXXVII
Pratesi	4-15392	CII	Tremaglia	4-17090	CXXXVII
Rapagnà	4-18833	CIII	Tremaglia	4-19082	CXXXVIII
Ronchi	4-05409	CIV	Tremaglia	4-20567	CXXXVIII
Ronchi	4-08818	CV	Tremaglia	4-20568	CXXXVIII
Rossi Luigi	4-05720	CVI	Tremaglia	4-20573	CXXXIX
Rossi Luigi	4-14796	CVII	Tremaglia	4-20576	CXXXIX
Russo Ivo	4-07288	CVII	Tripodi	4-19770	CXL
Sartori	4-09264	CVIII	Trupia Abate	4-08569	CXLI
Sbarbati Carletti	4-19513	CIX	Tuffi	4-07872	CXLII
Scalia	4-11561	CX	Turci	4-17380	CXLII
Scalia	4-19128	CXII	Valensise	4-19907	CXLIII
Servello	4-16766	CXIII	Vito	4-05937	CXLV
Sollazzo	4-20626	CXIV	Vito	4-19983	CXLVI
Soriero	4-17892	CXIV	Vito	4-20334	CXLVIII
Sospiri	4-13728	CXV	Zampieri	4-10854	CXLIX
			Zoppi	4-17852	CXLIX

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

LATRONICO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la strada provinciale n. 59 al chilometro 5+350 è chiusa al traffico a seguito di frana;

detta strada collega i paesi di Perinaldo e Soldano con la strada statale Aurelia;

l'unica alternativa asfaltata costringe tutti gli utenti (trasporto privato e pubblico di peso non superiore a 16 tonnellate)

a percorrere circa 50 chilometri anziché i 5 normalmente percorsi per la strada provinciale n. 59;

esiste un'ulteriore strada di montagna sterrata e parzialmente ingombra di smottamenti con carreggiata non superiore a metri 2,50 che costringe gli eventuali utenti ad un periplo di 25 chilometri;

i fenomeni franosi di ripetono periodicamente con danno alle popolazioni —:

se intenda intervenire nelle sedi opportune al fine di togliere dall'isolamento due paesi montani e le rispettive popolazioni;

se intenda interessare l'ANAS affinché prenda nel più breve tempo possibile tutti i provvedimenti necessari ad eliminare il rischio di movimenti franosi recidivanti.

(3-01675)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GELPI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei confronti della signora Sangaletti Giacomina, — nata a Stezzano (BG) il 10 giugno 1942 ed ivi residente in via Pellico, n. 8, — ausiliaria di ruolo presso la scuola media statale « F. Nullo » di Stezzano, viste le risultanze del collegio medico per accertamenti sanitari preposti alla verifica dell'inidoneità fisica a svolgere proficuo lavoro (collegio medico nominato dal comitato di gestione USL numero 29 di Bergamo con deliberazione n. 979 del 10 ottobre 1989), è stata disposta da parte del provveditorato agli studi di Bergamo la dispensa dal servizio per inidoneità fisica con decorrenza 27 febbraio 1993 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 —:

se risulti per quale motivo la USL n. 29 di Bergamo richieda, per la signora Sangaletti Giacomina, una ulteriore visita medica ai fini dell'esenzione del ticket sanitario per le prestazioni mediche e farmaceutiche e non ritenga invece valide le verifiche sanitarie già disposte ai fini della dispensa. (4-21596)

TARADASH, BONINO, CICCIONESERE, PANNELLA e VITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 18 marzo 1989, n. 108, fu indetto un concorso a 1000 posti per la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », di cui 340 posti riservati al precariato (sebbene fosse disponibile già un concorso a 70 posti) e 600 posti riservati anche alle idonee di concorsi prece-

denti (256 posti indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, espletato nel 1988; 4 posti con sede servizio « Valle d'Aosta » indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985; 12 posti con sede servizio « Vicenza » indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1986; 20 posti con sede servizio « Firenze-Sollicciano » indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1987, espletato nell'89 che furono tutti riuniti nella graduatoria unica nazionale 510);

in seguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, furono immesse in servizio altre persone risultate idonee in altri concorsi in sostituzione delle unità di personale che avevano precedentemente optato per il passaggio ai ruoli amministrativi ai sensi dell'articolo 27 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

l'articolo 14 della legge n. 321 del 1990, enuncia quanto segue « Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione Penitenziaria del personale di cui all'articolo 27 comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990 »;

le assunzioni di conseguenza dovevano essere suddivise in maniera omogenea tra i concorsi 340 - 70 - 256 - 20 - 4-12 mentre dai tabulati delle assunzioni risulterebbero essere state assunte:

- a) 104 unità dalla graduatoria unica nazionale;
- b) 2 dalla graduatoria « Aosta »;
- c) 251 dalla graduatoria del personale precario;
- d) 23 dalla graduatoria di Sollicciano;
- e) 12 dalla graduatoria di Vicenza;

f) 261 dalla graduatoria di 256 posti;

il totale di queste assunzioni è stato di 820 unità mentre era previsto un totale di 711 unità;

con decreto ministeriale 30 agosto 1993 furono previste 300 assunzioni di idonee a copertura organico, ripartite solo fra i concorsi riguardanti il precariato (340 e 70 posti) e quello da 256 posti del decreto ministeriale 3 ottobre 1988;

attualmente è prevista l'assunzione di 1220 unità di polizia penitenziaria (1000 uomini e 220 donne) —:

1) quali criteri siano stati adottati nelle assunzioni fatte in base all'articolo 14 della legge n. 321 del 1990, e se corrisponda al vero quanto sopra esposto e se in particolare si sia tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 75 della legge n. 395 del 1990;

2) per quale motivo nelle 300 assunzioni previste dal decreto ministeriale 30 agosto 1993, siano stati esclusi i concorsi locali da 20, 12 e 4 unità, visto che i carceri di Sollicciano e Aosta risultavano non avere il personale al completo;

3) se non si ritenga che prima di indire nuovi concorsi, viste oltretutto le incongruenze riscontrate precedentemente, sarebbe opportuno prorogare i termini di scadenza delle graduatorie dei concorsi da 20, 256, 4, 12, 340 e 70 posti fino ad esaurimento, tenendo conto all'atto dell'assunzione dei requisiti professionali richiesti per la qualifica professionale di « Vigilatrice penitenziaria » (decreto ministeriale 3 ottobre 1985);

4) se non ritenga che sul delicato problema della gestione degli istituti carcerari, nei quali molte volte la mancanza di personale competente ha pesato negativamente, vadano fatte le cose col massimo della trasparenza chiarendo i criteri attuati nelle assunzioni e facendo in modo che le vigilatrici che hanno operato in

questi anni in maniera efficiente all'interno degli istituti di pena vedano riconosciuta la loro professionalità. (4-21597)

BOGHETTA, MANISCO, RUSSO SPENA e BACCIARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 31 dicembre 1993, alla stazione di confine di Tarvisio, alle ore 13,30 circa il signor Michael Kothbauer, proveniente in treno di Vienna, è stato respinto con l'apparente motivazione di non aver denaro sufficiente;

sembra che la motivazione vera di tale provvedimento sia stato nell'aver trovato nel portafogli l'indirizzo di un amico italiano che viene descritto come un « criminale »;

il signor Kothbauer ed il cosiddetto criminale sono redattori di radio e giornali e dell'agenzia AIRA;

in ogni caso non risulterebbe da alcun verbale la motivazione del diniego di entrata in Italia;

il comportamento delle guardie di frontiera è inaccettabile ed immotivato: la conoscenza di cittadini italiani non può in nessun modo essere pretesto per ledere la libertà di chicchessia;

appare inquietante la limitazione della libertà di movimento tesa a colpire la libertà di stampa —:

cosa intenda fare il Ministro in riferimento al caso in questione. (4-21598)

BOGHETTA, SESTERO GIANOTTI, AZZOLINA, DOLINO e CAPRILI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la questione della valorizzazione delle aree non più utili ai fini del servizio e la relativa costituzione della società SpA Metropolis è oggetto di altre ed articolate interrogazioni —:

il ruolo svolto dalla SpA Metropolis nella utilizzazione o cessione a terzi di un'area FS di 85 mila metri quadrati circa limitrofa all'ex stabilimento Fiat Lingotto;

i termini e i motivi dell'operazione;

quanto sia stato ricavato dall'operazione e i costi per la ricollocazione di quanto ivi collocato. (4-21599)

BOGHETTA, BOLOGNESI, CALINI CANAVESI, AZZOLINA e RENATO ALBERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al Centro Servizi del Ministero delle finanze di Bologna è stato negato l'accesso a Virginio Pilò dipendente della Contec Servizi, ditta privata che a Bologna svolge la manutenzione tecnica;

il diniego sembra dovuto al fatto che l'Organo Centrale di Sicurezza ritenga il lavoratore in questione persona non gradita;

il Virginio Pilò oltre ad avere subito un grave infortunio svolgendo mansioni non di sua competenza ... gli manteneva il posto di lavoro, è anche attivista sindacale come delegato; e come delegato si è battuto affinché venissero rispettati i diritti dei lavoratori siglati dagli accordi sindacali del 31 luglio 1992 e del 3 luglio 1993;

l'attività sindacale sembra essere il motivo del diniego del Ministero nei confronti del Pilò visto che non è la scarsa produttività che è stata additata; né sembra esserci alcun addebito specifico;

se ciò fosse si configurerebbe da parte del Ministero un gravissimo atto di illegalità nei confronti delle libertà sindacali prerogativa inalienabile di ogni lavoratore e ancor più degli attivisti sindacali che i lavoratori eleggono in loro rappresentanza;

il Ministero non può trincerarsi dietro anacronistici « segreti di Stato » tanto più anacronistici se riguardanti questioni di lavoro —:

quali siano i motivi per cui si nega l'accesso al dipendente in questione;

se non si ritenga opportuno revocare il provvedimento in questione. (4-21600)

BERGONZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si ricava da articoli apparsi sulla stampa quotidiana che i seguenti istituti bancari: Banca di Roma, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Napoli, Istituto San Paolo di Torino, Banco di Lariano, Banca di Credito Agrario Bresciano, Banca popolare di Milano ed altre, applicavano un tasso debitore pari al *prime rate* maggiorato dello 0,50, cioè un tasso di particolare favore a coloro che si presentavano come aderenti alla Compagnia delle Opere, associazione senza scopo di lucro facente capo al Movimento popolare —:

se i fatti su esposti corrispondano al vero e se appaia congruo offrire tali agevolazioni o altre ancora quali libretti assegni gratuiti a persone che hanno come unico merito quello di aderire ad un movimento politico d'ispirazione cattolica oppure se non si ritenga da parte delle medesime banche di offrire tali condizioni vantaggiose anche ad altre associazioni o singoli imprenditori contribuendo all'abbattimento dei tassi d'interesse che stravolgono le predette aziende, favorendo così una ripresa del mercato non solo di quello cattolico. (4-21601)

VENDOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in giugno scorso la società Giovanni Putignano e Figli srl in Noci (Ba), dichia-

rava un esubero di 16 unità lavorative tra gli addetti alla costruzione ed alla gestione degli impianti di depurazione;

al fine di scongiurare la collocazione in mobilità di lavoratori in esubero, si rendeva necessario individuare strumenti alternativi;

in data 2 agosto 1993 veniva stipulato contratto di solidarietà fra la predetta società e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236;

conseguentemente n. 94 lavoratori prestano lavoro in regime di orario ridotto e corrispondente salario ridotto;

i suddetti lavoratori, a tutt'oggi, non percepiscono l'integrazione salariale prevista dall'articolo 5 della legge 236/93, con notevole disagio per gli stessi;

l'azienda si impegnava ad anticipare il trattamento previsto dal predetto articolo 5, dopo l'autorizzazione da parte degli organi competenti;

la liquidazione del suddetto trattamento salariale attende la sola autorizzazione del Ministero del lavoro, avendo l'ufficio provinciale del lavoro di Bari adempiuto a quanto di sua competenza —:

quali ostacoli si frappongano alla autorizzazione per l'erogazione dell'integrazione salariale prevista dall'articolo 5 della legge 223/93, da parte di codesto Ministero e quali provvedimenti si intendano adottare per giungere in tempi rapidissimi alla risoluzione del problema. (4-21602)

GASPARRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che da più di un indizio sembra emergere la volontà da parte del Governo di espropriare il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni del compito di vigilanza e controllo dello spettro radioelettrico, per affidarlo ai privati;

infatti, non sembra possa ritenersi casuale, a parere dell'interrogante, il susseguirsi dei seguenti avvenimenti:

1) nel testo del decreto-legge 390 del 30 settembre 1993, all'articolo 11, non compaiono più tra i compiti del futuro Ministero delle Poste, a differenza di quanto accadeva nella bozza preparatoria, la « vigilanza ed il controllo »; 2) allo stesso articolo 11 viene affidato al futuro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il compito di vigilanza, ma solo nei confronti dell'ente « Poste Italiane »; 3) l'organico del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene fissato ad un valore che non rende possibile continuare a gestire i centri addetti al controllo radioelettrico già esistenti alle dipendenze dei Circoli Costruzioni T.T;

4) il ministro Pagani, in una comunicazione dinanzi alla commissione VIII, dichiara che, nel campo radioelettrico, il controllo può essere svolto dall'organo tecnico della soc. Rai, che già in altre occasioni lo ha fatto per conto dell'amministrazione poste e telecomunicazioni;

che vi sono più atti che sembrano concorrere a creare le condizioni adatte perché, in modo palese od occulto, venga accettata l'idea di sottrarre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il compito di controllo che deve e può essere effettuato solo da un organismo che garantisca imparzialità;

che il tentativo appare tanto più pericoloso in quanto sembra emergere, accanto alla manovra palese, una più occulta, infatti il sottodimensionamento dell'organico potrebbe essere propedeutico ad una dimostrazione di incapacità, da parte del ministero, a svolgere i compiti di controllo, aprendo così la strada ad un ingresso successivo dei privati, nel caso non avesse successo il tentativo palese:

se sia intenzione del Governo affidare al futuro Ministero delle poste e delle telecomunicazioni i compiti di vigilanza e controllo sullo spettro radioelettrico che di fatto già ora effettua con risultati più che soddisfacenti, oppure intenda cedere tale attività ai privati;

in questo secondo caso, se il ministro interrogato sia a conoscenza del fallimento del tentativo messo in essere dal suo predecessore di affidare alla soc. Federal Trade Misure il compito di effettuare i controlli necessari all'elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990;

nel caso invece intenda conservare all'amministrazione pubblica i compiti di cui si tratta, come sia stato determinato l'organico di 1300 unità per il futuro Ministero e se non ritenga che lo stesso sia ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze;

se intenda fornire assicurazione che un tale organismo non sia stato volutamente sottodimensionato, con lo scopo di far apparire il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incapace di adempiere al proprio compito in modo da rendere giustificata la sua sostituzione, o la sua surrogazione, con il privato. (4-21603)

STRADA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i bambini che hanno un crescente bisogno del servizio di Telefono Azzurro trovano notevoli difficoltà nel ricordarne il lungo numero gratuito e, se lo cercano negli avanti elenchi telefonici, non lo trovano;

le società telefoniche nazionali e regionali di molti paesi della Comunità adottano politiche di sostegno e di promozione congiunta con quegli enti morali o quelle

associazioni che istituzionalmente svolgono servizi di assistenza telefonica per prevenire abusi e violenze ai minori;

da sei anni nel nostro Paese, Telefono Azzurro, ente morale legalmente riconosciuto svolge questo servizio con crescente efficacia e attenzione;

da diversi mesi Telefono Azzurro chiede con insistenza la collaborazione della SIP e delle altre società di telecomunicazione per ottenere un numero gratuito di quattro cifre per chi ha bisogno di Telefono Azzurro, inoltre chiede la possibilità che questo numero sia inserito tra i servizi telefonici che compaiono negli avanti elenchi telefonici e pubblicizzato nelle cabine telefoniche pubbliche —:

come intenda intervenire affinché l'intelligente richiesta di Telefono Azzurro di un numero telefonico di quattro cifre, più facile da comporre per i bambini, venga esaudita consentendo a tutti di poter accedere alla linea a loro riservata e chiedere aiuto per i loro problemi;

cosa intenda fare per consentire che il numero a quattro cifre venga attivato immediatamente. (4-21604)

GRASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da anni, la spiaggia di Capo d'Orlando (ME) subisce un progressivo fenomeno di erosione per effetto di sconsiderati interventi sul territorio, quali sistemazioni idrauliche di fiumi, e torrenti, strade costiere e barriere frangiflutto, che hanno alterato il naturale meccanismo di formazione delle spiagge;

il fenomeno ha assunto dimensioni di assoluta gravità in quanto, scomparsa buona parte della spiaggia, le onde attaccano le infrastrutture più prossime (lungomare, sede commissariato PS, scuola superiore, teatro comunale) e minacciano le abitazioni soprastanti;

sin dal 1991 l'Amministrazione provinciale di Messina ed il comune di Capo d'Orlando hanno approvato un progetto generale finalizzato al riequilibrio del litorale, progetto che ha ottenuto parere favorevole dal CTAR di Palermo (voto n. 19580) e di altri Enti preposti al controllo;

stante la situazione di grave pericolo e la interruzione della viabilità, già in data 18 maggio 1992, è stata emessa dall'ingegner Capo della provincia di Messina dichiarazione di somma urgenza n. 16847;

sulla base di tale dichiarazione, la provincia regionale di Messina ha finanziato ed approvato un progetto di somma urgenza dell'importo di lire 1.300 milioni redatto dal proprio Ufficio Tecnico, che prevedeva un immediato intervento di ricostruzione della spiaggia;

sulla base di tale progetto, è stata emessa dall'Ufficio del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile Ordinanza n. 2221 del 19 maggio 1992, che prevede, tra l'altro, lo stanziamento di lire 1.500 milioni per la ricostruzione della spiaggia di Capo d'Orlando, assegnando il finanziamento alla provincia regionale di Messina;

nel corso di una riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile ufficio Opere Pubbliche l'11 novembre 1993, si è stabilito, tra l'altro, di predisporre le approvazioni conseguenti per la cantierabilità delle opere attivando i competenti organi della regione Sicilia, per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge regionale n. 10 del 1991 che abbatta i tempi di acquisizione dei pareri;

che a tutt'oggi non si è registrato alcun avanzamento dell'iter amministrativo del progetto —;

attesa la gravissima situazione in atto, se non ritenga di attivare gli Organi della Protezione Civile per giungere alla

esecuzione dell'intervento progettato in tempi rapidissimi ed adeguati all'urgenza del caso;

se non ritenga di attivare una indagine per accertare se i motivi della inerzia amministrativa registrata nella vicenda siano da imputarsi soltanto ad incapacità degli apparati politico-burocratici, ovvero se hanno influito volontà ed interessi legati ai « comitati d'affari » che finora hanno gestito la spesa pubblica in Sicilia (dando vita ad un vero e proprio governo « occulto » del territorio). (4-21605)

AIMONE PRINA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Abruzzo con legge regionale n. 54 del 13 luglio 1989, ha istituito il Parco regionale « Velino-Sirente »;

la mappa topografica allegata a tale legge regionale è stata sostituita dopo poco tempo con una mappa diversa dalla precedente;

tale sostituzione parrebbe in palese violazione rispetto a quanto previsto dagli articoli 28, 22 comma 1 lettere a) e b), articolo 22 comma 5 della legge n. 394 del 1991, dall'articolo 15 punto 2 lett. b) della legge n. 142 del 1990, dall'articolo 10 comma 3 ed articolo 21 comma 1 lettera b) della legge n. 157 del 1992;

per affetto di tale nuova perimetrazione verrebbe sottratto all'esercizio della caccia un complesso territoriale che supera di gran lunga il limite del 30 per cento fissato dal 3° comma dell'articolo 10 legge n. 157 del 1992;

la nuova perimetrazione metterebbe in grave difficoltà le amministrazioni comunali dei centri che vedrebbero gran parte del loro territorio compreso nel Parco;

le zone comprese nella 1ª perimetrazione sono comunque già classificate come

aree protette, con tutti i vincoli naturalistici che ne conseguono e praticamente a costo zero per il contribuente —:

come i Ministri interrogati intendano intervenire per verificare l'iter alquanto strano della perimetrazione del Parco regionale « Velino-Sirente » alla luce di una ottimizzazione territoriale di quest'ultimo e della razionale spesa del denaro pubblico. (4-21606)

PETRINI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

le analisi commissionate da alcune Associazioni naturalistiche sulla discarica di Cori (PC) hanno evidenziato il grave inquinamento causato da una insufficiente impermeabilizzazione della discarica stessa al punto che, per la natura del liquame esaminato, il pozzetto di monitoraggio veniva in un primo momento scambiato per un pozzetto esterno di raccolta del percolato;

tali analisi sono state inviate agli organi giudiziari;

una revisione dell'iter di realizzazione della discarica evidenziava gravi errori, approssimazioni e manchevolezze progettuali —:

quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'ambiente per accertare la realtà dei fatti denunciati, la gravità del danno eventualmente realizzatosi e quali interventi conseguentemente operare. (4-21607)

PETRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Gruppo Cirio Bertolli De Rica è azienda leader nel settore agro-alimentare e nella sola area di Piacenza offre lavoro a 250 addetti e a 400 operai stagionali trasformando circa 700mila quintali di

pomodoro, pari al 50 per cento dell'intera quota CBD, la cui produzione occupa circa 200 aziende locali;

la privatizzazione del gruppo ha ingenerato perplessità per la situazione economica poco chiara della Finanziaria acquirente, FISVI;

si concreta il rischio che le quote di produzione vengano trasferite in altri siti arrecando grave danno ad un bacino di storica importanza agro-alimentare come quello di Parma e Piacenza e con ciò aggravando i problemi occupazionali delle suddette province —:

quali garanzie di copertura economica siano state fornite all'IRI in sede di definizione del contratto di cessione;

come si intendano tutelare i diritti alla produzione dei suddetti comprensori agro-alimentari;

se non sarebbe stato più conveniente per l'IRI privatizzare la CBD vendendo separatamente le diverse strutture produttive al miglior offerente considerando che la stessa operazione è stata effettuata dal FISVI con notevole maggiorazione dei prezzi di vendita rispetto a quelli d'acquisto;

se non si ritiene opportuna una iniziativa finalizzata al trasferimento delle quote di produzione dall'industria al territorio. (4-21608)

CELLAI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il farmaco Dorodamine, utilizzato come farmaco salvavita in funzione anti-tumorale, a seguito delle recenti disposizioni in materia è stato escluso dai farmaci soggetti ad assistenza, dovendo, conseguen-

temente, essere pagato per intero dall'utente —:

quali siano le motivazioni di tale scelta che sta causando gravi disagi per i cittadini bisognosi delle cure di tale farmaco;

se non si intenda porre urgentemente rimedio a tale situazione, inserendo tale farmaco nell'elenco dei medicinali soggetti ad assistenza del Servizio sanitario nazionale. (4-21609)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito del sisma del 23 novembre del 1980 molte abitazioni del comune di Cervinara (Av) sono state gravemente lesionate e tra queste quella della signora Marianna Cioffi Ardesi, attualmente domiciliata a Roma;

sono passati più di 13 anni da allora e la succitata signora non è ancora rientrata in possesso dell'abitazione, sita nel comune di Cervinara (Av), essendo i lavori di ristrutturazione ancora in corso mentre con gli stessi fondi per la ricostruzione sono state completate, *ex novo*, addirittura delle ville;

pur avendone pieno diritto, la ristrutturazione dell'appartamento della signora Cioffi Ardesi risulta pertanto essere incompleta —:

quali spiegazioni sia in grado di fornire il Governo circa l'episodio denunciato anche in relazione all'andamento generale delle spese per la ricostruzione. (4-21610)

MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 25 febbraio 1983, il Consorzio Provinciale per il Risanamento Idraulico del Nord-est Milanese indicava una gara d'appalto per i lavori di realizzazione del depuratore consortile localizzato a Cassano d'Adda;

l'importo stimato del progetto per il primo lotto sottoposto a gara d'appalto era di lire 1.186.414.000: tale importo era completamente coperto da finanziamenti precedentemente acquisiti dal Consorzio;

la commissione di aggiudicazione delle offerte pervenute termina i propri lavori solo il 2 settembre 1985, e poiché il progetto sottoposto a gara d'appalto era troppo vecchio e poco affidabile apporta delle modifiche tecniche per migliorarne la qualità, aumentando la previsione spesa iniziale: si passa a lire 3.095.976.000 per opera di contratto e a lire 4.500.000.000 come importo complessivo;

l'offerta vincitrice risulta quella del raggruppamento di imprese Degemont-Acqua (ora Emit) — Giavazzi, ma non è chiaro se tale offerta è riferita alla cifra iniziale di 1.186.414.000 o nel frattempo è stata rifatta la gara d'appalto con un nuovo progetto e il relativo costo economico;

il contratto di appalto non viene sottoscritto in quanto non c'è più la copertura economica;

il 24 giugno 1986, il Consorzio ottiene un mutuo di 4.500.000 dalla C.D. e P., viene firmato il contratto e l'affidamento lavori alla ditta vincitrice avviene il 12 novembre 1986;

il 1° giugno 1987, il Consorzio chiede la concessione edilizia al Comune di Cassano d'Adda, ma nel frattempo il Comune di Cassano propone una diversa localizzazione dell'impianto, in quanto quella originaria non è affidabile sul piano ambientale e della sicurezza degli impianti: si tratta infatti di un'area golenale sotto il livello del canale Muzza;

Il Consorzio suo malgrado accetta, anche se questo spostamento comporta, secondo le stime compiute, un'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni rispetto a quanto previsto;

il 4 maggio 1988, il Consorzio richiede un nuovo mutuo di lire 1.500 mi-

lioni. Inoltre la Regione Lombardia concede un contributo in conto capitale di lire 75 milioni. In definitiva l'opera è finanziabile, completamente coperta, con lire 6.075 milioni;

intanto il Comune di Cassano richiede ulteriori opere aggiuntive al progetto originario tese all'attenuazione dell'impatto ambientale: il 10 ottobre 1988, il Consorzio e il Comune di Cassano pervengono ad un accordo siglato in una convenzione che prevede nuove opere per un ammontare di lire 2.300 milioni;

il 19 dicembre 1989 (dopo un anno) il Consorzio approva il progetto delle opere per l'attenuazione dell'impatto ambientale per un ammontare di lire 2.300 milioni;

la concessione edilizia per l'inizio dei lavori viene rilasciata in due fasi, la prima solo per la recinzione dell'area nel gennaio del 1990, e quindi la seconda su tutto il progetto, comprensiva anche delle opere per l'attenuazione dell'impatto ambientale;

finalmente l'8 febbraio 1990, iniziano i lavori, anche se risulta che la parte di opere di 2.300 milioni non sia ancora stata finanziata; il tempo previsto dal contratto è di 320 giornate lavorative;

i lavori continuano fino al maggio 1991, quando il Consorzio decide di far chiudere il cantiere, in quanto tra le opere già realizzate e la revisione prezzi maturata dal lontano 1983, la cifra a disposizione (6.075 milioni di lire) è completamente esaurita;

nell'ottobre 1991, viene redatta la perizia per la revisione prezzi; non è assolutamente chiaro a quanto ammontano le opere già realizzate e a quanto la revisione prezzi, però il cantiere è fermo;

il Consorzio valuta in lire 5.600 milioni l'importo per portare a termine i lavoratori del 1° lotto, comprensivi delle opere di attenuazione dell'impatto ambien-

tale; non è però ancora redatto il progetto esecutivo e di conseguenza la richiesta di un opportuno finanziamento.

il Consorzio propone ai comuni del bacino di Cassano di accollarsi la quota di lire 2 milioni necessari per portare a termine i lavori del primo lotto con esclusione delle opere per l'impatto ambientale (dal che si deduce che tali opere passerebbero dai 2.300 milioni iniziali a 3.600 milioni), però il Comune di Cassano ha ribadito la necessità che vengano realizzate tali opere;

il Consorzio dopo aver redatto il progetto per un ammontare di lire 5.600 milioni approva il relativo piano finanziario il 13 luglio 1992, però solo dopo l'approvazione da parte dei Comuni del bacino di Cassano il Consorzio potrà redigere il progetto esecutivo;

i Comuni del bacino l'8 settembre 1992, hanno manifestato un accordo di massima ad accollarsi solo la spesa di 2 miliardi, con parecchie difficoltà evidenti, data la situazione finanziaria degli enti locali;

alla data odierna i lavori non sono ancora ripresi, né si può ragionevolmente ipotizzare una data precisa per tale ripresa. In questi mesi il cantiere ha subito numerosi furti, e quindi si presume che alla ripresa dei lavori la cifra preventiva non sarà sufficiente, a causa anche del deterioramento delle opere già realizzate. In data 15 gennaio 1993, il WWF - delegazione della Lombardia indirizzava un esposto alla Procura della Repubblica - Tribunale di Milano per verificare l'eventualità di illeciti amministrativi e penali a cui non è ancora pervenuta una risposta, né risultano essere iniziati provvedimenti giudiziari -;

se non intenda verificare la regolarità della composizione e della procedura adottata dalla Commissione giudicatrice dell'appalto;

se siano riscontrabili responsabilità e incapacità amministrativa del Consorzio che abbiano causato ritardi nella realizzazione delle opere con conseguenti aumenti dei costi preventivati, quali la nomina della commissione giudicatrice che ha prolungato i propri lavori per oltre due anni, le ripetute lungaggini tra un atto amministrativo e il successivo, la regolarità delle revisione prezzi, l'ammontare delle opere realizzate;

quali iniziative si intendano prendere nei confronti del Consorzio in relazione alle eventuali responsabilità sul piano amministrativo di cui al punto precedente;

se si ritenga il Consorzio responsabile anche del danno subito dall'ambiente e dal fiume Adda in particolare a causa del perdurare degli scarichi fognari;

se non si sia verificato un oggettivo favoreggiamento dell'impresa vincitrice in tutta questa vicenda;

quali iniziative ritengano adottare i Ministri competenti per risanare la situazione finanziaria;

quali interventi si prevede di adottare per portare a termine nel più breve tempo possibile i lavori del 1° lotto per permettere l'allacciamento al deputatore dei primi 45 mila abitanti equivalenti;

quali misure intendano proporre per la realizzazione definitiva di tutta l'opera.
(4-21611)

CONTI. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

molti Comuni della Provincia di Macerata, l'Amministrazione Provinciale di Macerata, la Regione Marche, la Camera di Commercio, ed altri Enti e presumibil-

mente altre Amministrazioni ed Enti Locali delle Marche indicano gare per forniture di prodotti di ufficio e di cancelleria e che vengono invitati, oltre ad aziende locali, anche quelle residenti nella Repubblica di San Marino;

negli ultimi tempi, con sempre maggior frequenza, sono proprio le Aziende della Repubblica di San Marino ad aggiudicarsi le forniture di merci da loro vendute per i migliori prezzi che praticano —:

se sia a conoscenza del fatto che i commercianti della Provincia di Macerata e della Regione Marche si trovano in condizione di grave disagio per questa concorrenza « straniera », che viene considerata sleale, perché i commercianti sammarinesi godono di particolari vantaggi che sono:

a) esenzione dell'IVA;

b) imposte dirette per Società pari al 24 per cento nella Repubblica di San Marino, oltre il doppio per l'Italia;

c) imposte indirette quasi inesistenti per la Repubblica di San Marino, mentre in Italia questo tipo di tassazione è pesantissimo (Tassa Salute, ICIAP, Tassa Occupazione Suolo Pubblico, Vidimazione Registri Societari, Tassa Insegne Pubblicitarie, Tasse Patrimonio eccetera);

se non si ritenga opportuno ed urgente sollecitare gli Enti Locali e Pubblici ad escludere dalle gare i fornitori della Repubblica di San Marino, per i troppi vantaggi dei quali godono ed anche perché la Repubblica di San Marino non fa parte della CEE.
(4-21612)

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'adozione del D.L. del 25-5-1993 n. 155 è stata disposta la cancellazione dal

Bilancio dello Stato, della somma di lire 209 miliardi destinata al finanziamento dell'Organizzazione Turistica Periferica (Aziende di Soggiorno e Aziende di Promozione Turistica);

l'eliminazione di tale finanziamento paralizza ogni attività degli Enti Turistici, di per sé scarsa insufficiente ed inadeguata, perché di natura clientelare;

quest'anno si è notato un notevole calo delle presenze nelle Stazioni Turistiche e Termali, soprattutto nell'Entroterra;

l'interrogante ritiene che il provvedimento adottato penalizzi ulteriormente la grave situazione di crisi del turismo —:

quali iniziative ritengano opportuno adottare per potenziare una efficace politica governativa a favore del Turismo, che è stato una delle poche vere « industrie » in attivo della ormai scassatissima « AZIENDA ITALIA », e per ripristinare i finanziamenti « tagliati » in nome di una politica del risparmio che in realtà sta diventando una cieca politica di eliminazione e di soppressione di ogni forma di investimento potenzialmente produttivo.

(4-21613)

CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la depressione è una malattia grave e che la cura della stessa è lunga e spesso si corre il rischio di una sua cronicizzazione; anche nei casi in cui si hanno dei sostanziali miglioramenti, grazie ai farmaci, c'è sempre il pericolo di una recidiva e quindi è opportuno instaurare una terapia di mantenimento che può durare molti anni o tutta la vita;

molte malattie possono associarsi alla depressione;

la psicoterapia è ormai considerata, dalla generalità degli studiosi e degli specialisti, una terapia di supporto e che il

paziente depresso deve iniziare la cura ricorrendo sempre al farmaco anti-depressivo;

tali tesi sono state ribadite anche recentemente, e ad alto livello scientifico, nel recente Convegno Internazionale di Studio tenutosi a Rodi su un farmaco antidepressivo (1st International Congress on Hormones, Brain, and Neuropsychopharmacology) —:

per quale motivo e con quale criterio scientifico e farmacologico le medicine antidepressive, considerate essenziali fino a pochi giorni or sono, nella nuova classificazione a fasce del Ministero della Sanità siano state declassate e non inserite nella fascia « A » come sarebbe stato invece giusto ed opportuno, oltre che scientificamente esatto.

(4-21614)

CONTI. — *Al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato di Gestione Vini della CEE, riunitosi a Bruxelles il 16 dicembre 1993 ha emanato un parere secondo il quale tutte le Nazioni della CEE dovrebbero procedere alla distillazione obbligatoria di 32 milioni di ettolitri di vini da tavola dei quali, oltre 20 milioni in Italia;

se attuato tale parere costringerebbe i produttori vitivinicoli italiani a far distillare obbligatoriamente oltre un terzo della produzione italiana della vendemmia dell'anno 1993;

altre Nazioni, come la Francia, con produzione quantitativamente analoga a quella italiana dovrebbero, invece, distillare obbligatoriamente solo 5 milioni di ettolitri di vino da tavola rispetto ai 20 milioni dell'Italia;

per la distillazione obbligatoria il prezzo lire/grado è di lire 1.270 quindi, con tale provvedimento, si potrebbe colpire a morte la vitivinicoltura italiana, specialmente quella della media e alta collina;

nel Nord-Europa, soprattutto, si continua a fare vino con il saccarosio e se questa pratica fosse proibita, dei venti a trenta ettolitri di vino potrebbero essere utilizzati per produrre Mosto Concentrato Rettificato (MCR), così risolvendo gran parte degli esuberi di produzione, e dell'Italia e dell'Europa —:

se non ritenga improcrastinabile una sostanziale modifica della quantità prevista di ettolitri di vino da tavola che l'Italia dovrebbe distillare obbligatoriamente;

se non ritenga necessario giusto ed urgente effettuare ogni sforzo per definire una organica politica, sia nella CEE che in Italia, affinché sia assicurato un futuro certo alla vitivinicoltura nazionale.

(4-21615)

CONTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 dicembre 1989 il Ministero dell'industria, con lettera, comunicò al Medio Credito delle Marche (via Menicucci 4/6 - Ancona) che in base alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, la Ditta GARM-SUD di Mercuri Antonio e C. s.n.c. con sede sociale in località Ragnola 19 - Frazione Porto d'Ascoli - San Benedetto del Tronto (AP) era stata ammessa al contributo c/capitale lire 22.125.000 Finanziamento agevolato lire 132 milioni;

in data 1° dicembre 1993, il Medio-credito Fondiario Centro Italia inviò una lettera alla Ditta GARM-SUD (oggetto: finanziamento 12172/O - legge n. 517 del 1975 e derivate) che sulla rata di scadenza datata 31 dicembre 1993 non sarebbe stata dedotta la quota di contributo dello Stato, in quanto, dopo quattro anni dall'accoglimento della pratica da parte del Ministero dell'industria non era stato ancora dato corso dallo stesso Ministero, alla liquidazione del contributo spettante al Mediocre-

dito Fondiario Centro Italia. La lettera aggiungeva inoltre che: « per le rate pregresse che avevano già goduto del tasso agevolato, si sarebbe proceduto ai conteggi di conguaglio ». Inoltre si aggiungeva che, se nel frattempo, il Ministero dell'industria avesse emanato il provvedimento di liquidazione, sarebbero state ripristinate le agevolazioni previste e restituite le differenze, non appena incassate —:

se non ritenga che un simile comportamento, indice comunque di una linea politico-economica errata e sprovveduta, provochi gravi danni alla stabilità economica di molte ditte e una crisi di fiducia nelle istituzioni;

se voglia ancora mantenere fede agli impegni assunti quattro anni or sono e quando è intenzionato a risolvere questa situazione.

(4-21616)

CONTI. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a suo tempo i modelli 740, 740-E ed i modelli ICI furono stampati e distribuiti a tutti gli Uffici provinciali delle poste e delle telecomunicazioni con gravi ritardi e solo negli ultimi giorni utili;

attualmente sono rientrati nei magazzini degli Uffici provinciali dalle sedi periferiche in grandissima quantità —:

quanti modelli 740 ed ICI furono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

a quanto ammonti il loro costo complessivo;

dove andranno a finire i modelli stampati in eccesso e quali ditte saranno prescelte per l'opera di macero degli stessi e a quali condizioni economiche;

se sia vero che in ogni sede provinciale delle Poste giacciono centinaia di quintali di modelli inutilizzati, così come è

il caso delle Marche quindi di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro?
(4-21617)

CONTI. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 novembre 1990 la JIBBER Manifatture s.r.l. con sede in Comunanza (AP) ottenne dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno un contributo in conto capitale di lire 388.712.000 con provvedimento n. 53480/00/01;

la predetta società ha già incassato lire 247.092.000 su una richiesta del 90 per cento dell'intera cifra —:

se l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno abbia deciso di consegnare all'Azienda la somma residua di lire 102.748.800 e se risulti quando vorrà farlo.
(4-21618)

VALENSISE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il comune di Vibo Valentia non ha ancora adottato le determinazioni della CCFL del 12 febbraio 1989 e del 15 maggio 1991 relative alla pianta organica;

tali determinazioni configurano per il comune di Vibo Valentia una pianta organica strutturata su 5 ripartizioni;

l'amministrazione comunale prima, ed il commissario prefettizio poi, hanno continuato a mantenere in vita 6 ripartizioni in luogo delle 5 approvate dalla CCFL, con conseguente aggravio di spesa per il comune;

il comune di Vibo Valentia ha disposto un generale avanzamento del personale per slittamento nelle qualifiche superiori,

comprese quelle apicali, nonostante le contestazioni rispetto alle succitate determinazioni;

il comune di Vibo Valentia ha rinviato tutte le fasi previste dal decreto legge n. 29 del 3 febbraio 1993 e non sono stati definiti i carichi funzionali indispensabili per il riordino dei servizi e per la rideterminazione della pianta organica, in conseguenza del mantenimento di posizioni di privilegio *contra legem*;

tali inadempienze mettono in forse il possibile inquadramento in ruolo dei dipendenti assunti con la legge 285, in un comune ad altissimo tasso di disoccupazione;

tale ultima ipotesi può dar luogo ad un nutrito contenzioso con eventuali responsabilità penali —:

quali misure intendano adottare per realizzare la definizione di tutte le fasi previste dal decreto-legge n. 29 del 3 febbraio 1993, in modo da consentire, almeno a larga parte del personale in soprannumero di essere sistemato nei ruoli del comune di Vibo Valentia.
(4-21619)

MATTEJA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Ferrovia Centrale Umbra (FCU), operante nel tratto tra Terni e S. Sepolcro, è una linea ferroviaria completamente elettrificata e sino al 1992 ha utilizzato motrici elettriche;

nel 1992, le motrici elettriche sono state sostituite da una cinquantina di motrici diesel, FIAT ALM 663;

le motrici elettriche dismesse risultano essere ancora in perfetta efficienza, e sono tuttora utilizzate per saltuari servizi;

le motrici diesel presentano inoltre problemi di inquinamento acustico ed ambientale non riscontrabili nelle loro consorelle elettriche. In inverno, inoltre, le motrici diesel devono essere avviate con

un'ora di anticipo rispetto ai normali orari di partenza, per permettere un adeguato preriscaldamento interno delle carrozze —:

la ragione per la quale sia stato deciso di adottare motrici diesel, nonostante la disponibilità sia delle motrici elettriche sia dell'elettrificazione della linea;

quanto siano costate queste nuove motrici diesel;

la differenza di costo di gestione tra le motrici elettriche e le motrici diesel.

(4-21620)

BOATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 gennaio 1994 ore 14,40 presso il Rifugio Malga Ritorto di Madonna di Campiglio (Trento), mentre gruppi di turisti e sportivi fruivano della quiete della natura incontaminata, un elicottero di grosse dimensioni dei Carabinieri tentava un atterraggio sul campo innevato retrostante al rifugio sollevando una nuvola che impediva ogni visibilità nel raggio di almeno 50 metri, passando a volo radente (circa 3 metri), seminando panico e apprensione, il tutto in un fragore assordante;

la manovra non riusciva presumibilmente per il declivio e la presenza di alcuni massi affioranti e veniva ripetuta dopo un giro, questa volta trovando posizione sulla strada di accesso a circa 50 metri dal rifugio;

dopo una sosta di mezz'ora, durante la quale l'equipaggio si è intrattenuto all'interno dei locali di ristoro, l'elicottero riprendeva il volo in direzione nord —:

se il ministro fosse a conoscenza del tipo di missione che si stava svolgendo e se fosse indispensabile e urgente l'utilizzo del mezzo aereo;

da chi fosse composto l'equipaggio ed eventualmente se fossero ospitate persone estranee alle forze dell'ordine;

se non si ritenga che la manovra svolta sia stata censurabile e abbia messo a repentaglio la sicurezza dei presenti.

(4-21621)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nonostante innumerevoli interventi da parte del ministro interrogato, perdura lo stato di agitazione degli avvocati penalisti napoletani;

tutto ciò arreca grave pregiudizio all'attività processuale ponendo a rischio, come si apprende da notizie di stampa, oltre cinquemila processi;

le pur giuste motivazioni relative alla rigorosa applicazione del nuovo codice di procedura penale non possono, tuttavia, giustificare la sostanziale paralisi dell'attività;

la stragrande maggioranza dell'avvocatura napoletana, da anni impegnata in modo corretto al servizio della giustizia, rischia di essere strumentalizzata da una minoranza di persone interessate alla paralisi delle attività giudiziarie e a bloccare, in particolare, alcuni processi legati alla malavita organizzata e alla corruzione —:

quali ulteriori iniziative intenda assumere per fare chiarezza in un settore delicatissimo, come quello dell'attuazione del nuovo codice di procedura penale, evitando che si realizzino conflitti tra magistratura ed avvocati quando l'obiettivo comune non può che essere la rigorosa e corretta applicazione della legge e del diritto di difesa.

(4-21622)

BONOMO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la risposta se esista un diritto alla procreazione e se questo è prevalente ri-

spetto ai diritti del bambino non è facile perché in Italia non è in vigore una legge che disciplini in modo chiaro la grave e complessa questione.

Il Ministro della Sanità ha emanato una circolare del 1° marzo 1985 che — nel fissare i limiti e le condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale — ha stabilito che, allo stato dell'attuale legislazione e per il rispetto del diritto del nascituro ad un normale inserimento familiare, può essere ammessa solo la inseminazione omologa e le tecniche similari da effettuarsi nei riguardi della coppia legittima, in costanza di matrimonio.

Così, la parte più delicata e lucrosa (quella della fecondazione con il seme del donatore) è stata lasciata ad un mercato non regolato, a persone e strutture che, a differenza degli ospedali pubblici, spesso non offrono le minime garanzie, e nei fatti diventano strumenti di sfruttamento psicologico, prima ancora che economico. Il diritto di dare la vita coinvolge, nell'ipotesi dell'inseminazione, individui diversi dai soli aspiranti genitori e cioè i donatori, gli operatori sanitari, il nascituro; questo diritto non può quindi considerarsi fondamentale, incondizionato, assoluto, quanto piuttosto un diritto relazionale che deve rapportarsi con le varie esigenze in gioco e non dovrebbe, in nessun caso, ledere gli interessi del nascituro.

Si chiede pertanto una legislazione che stabilisca una gerarchia di valori e che valuti se debba considerarsi prevalente l'interesse dell'individuo ad avere un figlio attraverso pratiche che gli consentono di procreare o non debba invece considerarsi prioritario e prevalente l'interesse del nascituro (non concepito a seguito di atti sessuali e procedimento naturale) ad avere una vita sana, riconosciuta giuridicamente e ad essere proiettato in una situazione giuridicamente e geneticamente ben chiara, come previsto dalla normativa internazionale e dalla Carta Costituzionale italiana. Né può eccepirsi che l'ordina-

mento giuridico tuteli solo il soggetto già nato mentre l'interesse a non esistere non trova tutela giuridica essendo un diritto senza soggetto —:

se non ritenga, vista la necessità e l'urgenza di questo problema così spinoso, di porre allo studio iniziative urgenti finalizzate a stabilire l'obbligo di una autorizzazione ministeriale per chi opera nel campo delle tecnologie della riproduzione; la revoca della circolare (sopra menzionata), consentendo così alle strutture ospedaliere di occuparsi dei casi particolarmente delicati; il divieto, sanzionato penalmente, di ogni forma di compenso, di intermediazione e di pubblicità per quanto riguarda la cessione da gameti ed embrioni o per prestazioni come quelle dell'« utero in affitto ».

(4-21623)

BONOMO, GUGLIELMO CASTAGNETTI e COLAIANNI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'apertura dell'ospedale San Paolo di Bari alla degenza è ancora lungi dall'essere esecutiva, malgrado a più riprese dichiarata imminente, e che il vecchio policlinico punta tutte le proprie *chances* di sviluppo sul progetto di Asclepios, di cui ancora non è stata posta la prima pietra. Con tali strutture, quando saranno attivate, Bari potrà disporre di un livello sanitario di primissimo piano in grado, finalmente, di rendere competitiva la qualità della chirurgia, anche a livello strutturale, nei confronti dei migliori centri mondiali. Purtroppo al momento attuale tali affermazioni corrispondono solo ad un programma per il futuro, mentre, così stando le cose, toccherà ancora una volta alla chirurgia barese pagare il fio di colpe organizzative che non riteniamo debbano ricadere solo su di essa. Vediamo di capire perché. È inutile dilungarsi ulteriormente sulla operazione San Paolo che è stata uno dei peggiori esempi di incapacità gestionale

della classe politica che ha governato questa città negli ultimi venti anni. Il progetto per il San Paolo nasce negli anni sessanta per dotare Bari di un presidio ospedaliero, architettato secondo i criteri di modernità dell'epoca, indispensabile per fronteggiare il problema salute di una città così grande, centro tra l'altro di un bacino di utenza sanitario molto esteso. A tutt'oggi l'ospedale rimane non funzionante, se non per un fatiscente pronto soccorso, dopo una lunga serie di riaperture e chiusure dei lavori che sono costati alla comunità una cifra di gran lunga superiore a quella inizialmente necessaria per far partire la struttura.

Anche il progetto Asclepios, sul quale sia la componente universitaria sia quella ospedaliera che gestiscono il policlinico hanno chiaramente puntato le speranze di rinascita della nostra sanità, rimane per il momento una cosa bellissima sulla cui planimetria ci si può estasiare, discutere appassionatamente, anche sognare. Non riteniamo che la classe politico-amministrativa, che in Puglia è la stessa o la diretta discendente di quella che ha gestito la cosa pubblica sino adesso, si mostri in grado di realizzare in tempi brevi questo ambizioso progetto, nonostante gli ammirevoli sforzi del preside della facoltà di medicina e dell'amministratore straordinario della USL BA/9.

A fronte di tutto ciò vanno sottolineate le vicende degli ultimi anni relative al settore chirurgico della città, in particolare quello universitario che dovrebbe — ed è — un polo di riferimento per tutta la regione ed oltre.

Agli inizi degli anni ottanta il blocco chirurgico universitario si avvaleva dell'utilizzo di tre diversi quartieri operatori cui facevano afferenza dieci tra istituti e reparti diversi. La situazione non era certo ottimale in quanto, se ci si riferisce alla disponibilità di letti operatori, erano in tutto quattro fissi più due letti aggiunti in una stessa sala, non sempre utilizzabili contemporaneamente e di cui almeno uno andava salvaguardato per l'eventuale

emergenza. In questo contesto tuttavia l'accorpamento in media di più di tre reparti per singola sala operatoria consentiva una attività appena adeguata alla potenziale richiesta chirurgica verso un settore che offriva la più alta qualità e specializzazione su tutto il territorio regionale. Nell'ottobre 1984 viene chiusa per esigenze di ammodernamento una di queste tre sale operatorie, quella dell'Istituto di patologia chirurgica, sita al II piano del padiglione chirurgico universitario. Tutta l'attività chirurgica viene accorpata quindi nei due quartieri rimanenti, con il conseguente squilibrio di una situazione già precaria. I lavori di riadattamento della sala operatoria, previsti per un periodo di pochi mesi si prolungano per ben sette anni.

Al momento in cui il settore può essere destinato nuovamente al suo uso istituzionale, vi è la necessità di espletare lavori nella I sala operatoria della clinica chirurgica, per adattarla agli *standards* previsti dalle leggi in vigore. Nuovamente l'attività chirurgica di tutto il blocco universitario viene ridistribuita su due sole sale operatorie, senza soluzione di continuo con il periodo precedente. Ultimati quindi i lavori di cui sopra con la messa in funzione di una sala operatoria rinnovata, ecco prospettarsi l'esigenza di chiudere la II sala operatoria della clinica chirurgica, quella destinata alle chirurgie specialistiche che aveva funzionato regolarmente fino a quel momento.

L'attività chirurgica del settore universitario viene nuovamente distribuita su due sole sale operatorie, ciascuna delle quali con due letti funzionanti, così com'è al momento attuale.

Nel corso di questo lungo periodo di cattività gli istituti o reparti facenti capo a questo sistema sono diventati dodici e vi è stato un aumento globale di personale medico strutturato, distribuito nei sopradetti reparti di 20 unità.

La conseguenza pratica di questi freddi dati numerici è chiara nella sua pesante evidenza: negli ultimi 10 anni, in un

periodo corrispondente alla formazione di ben due generazioni di chirurghi, l'attività chirurgica della struttura deputata istituzionalmente alla preparazione dei sanitari per la nostra regione e quelle limitrofe è stata strozzata. Istituti e reparti chirurgici con notevole potenzialità si sono visti ridotti ad una promiscuità operatoria che spesso, per l'alternarsi nella stessa giornata di due équipes completamente diverse sullo stesso tavolo, comportava problemi pesanti. Istituti universitari di grandi tradizioni costretti ad una sola seduta operatoria settimanale.

Liste di attesa lunghe per patologie importanti, che hanno costretto molti pazienti a ricorrere alla sanità privata o all'emigrazione in altre regioni (generalmente del Nord), quando non all'estero, quasi sempre per trattamenti che avrebbero tranquillamente potuto essere eseguiti nel policlinico, con alta professionalità; ovviamente tutto ciò ha determinato un aggravio di spesa da parte della Regione. In effetti se si volesse fare un conto delle risorse economiche impiegate in questi lunghi anni per pazienti ricoverati in case di cura, in ospedali di altre regioni o all'estero, siamo convinti che sarebbero stati più che sufficienti per costruire più di un Ospedale pubblico nuovo e ben funzionante nella nostra regione.

A questa situazione, già di per sé gravissima, va aggiunta un'altra conseguenza, per nulla secondaria, relativa alla carenza formativa dei giovani chirurghi. Questi ultimi, per ovvii motivi, sono risultati quelli maggiormente penalizzati dalla impossibilità di recepire un carico lavorativo congruo con le potenzialità assistenziali delle rispettive strutture di appartenenza. Se questa situazione viene mantenuta ulteriormente ai danni che sono già stati arrecati alla chirurgia barese, si aggiungerà quello, difficilmente recuperabile nel tempo, di un'intera classe chirurgica non adeguatamente preparata alle responsabilità che dovrà ineluttabilmente affrontare.

Per quanto riguarda il problema relativo al presente e al futuro della chirurgia

universitaria barese, ci sentiamo di affermare che non può, non deve passare un solo giorno superfluo per avere maggiori spazi operativi. Dodici tra istituti e reparti, con 92 medici ivi svolgenti la propria funzione, compresi in due sole sale operatorie non sono assolutamente in grado di consentire né un livello minimo assistenziale né una organica progressione formativa, né tantomeno possono rispondere adeguatamente alla domanda che, in ogni caso, viene loro richiesta. È assurdo che un Istituto universitario debba contare su una o al massimo due sedute operatorie settimanali. Questa situazione, se si vuole la giusta rinascita della chirurgia barese, deve cambiare e subito!

A fronte di questa esigenza non si può attendere, così come viene da più parti sollecitato e auspicato, l'operatività del progetto Asclepios a scapito di situazioni molto meno vistose ma sicuramente realizzabili in tempi di gran lunga inferiori e con spesa minima.

Una soluzione sicuramente valida è rappresentata dalla messa in opera e dalla rapida conclusione dei lavori di ristrutturazione della seconda sala operatoria della clinica chirurgica, al momento chiusa.

Non è possibile puntare tutto su una improvvisa operatività reale verso il progetto precedentemente descritto, sicuramente ambizioso ma anche complesso.

La presenza di una terza sala operatoria immediatamente attiva è determinante anche per risolvere il grave problema delle emergenze chirurgiche. Infatti l'esigenza assoluta di trattamenti urgenti spesso blocca in modo definitivo le sedute operatorie programmate, con una scarsa possibilità di smaltire quei pazienti che non presentano i caratteri di un'emergenza chirurgica, ma che pur sempre sono affetti da patologie per le quali si impone un trattamento non eccessivamente procrastinabile. Questo meccanismo ovviamente determina, nella migliore delle ipotesi, lunghe attese in regime di degenza con un inutile aggravio della spesa sanitaria per singolo paziente.

Non va trascurato inoltre il grave rischio al quale sono esposti i pazienti per un trattamento tardivo ed i medici perché colpevoli, senza responsabilità oggettive, di ritardato soccorso.

A causa di tutti questi motivi per la chirurgia universitaria di Bari attendere l'attuazione del progetto Asclepios, perdurando nella situazione attuale, rappresenta un vero suicidio.

Per tutto ciò si chiede al Ministro della sanità di porre in essere le forme di controllo previste dalla legge per vigilare sugli organismi preposti per l'avvio immediato dei predetti lavori, con la certezza che l'allargamento degli spazi operativi rappresenta, al momento attuale, l'obiettivo assolutamente prioritario per la chirurgia universitaria barese —:

quali iniziative intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa.

(4-21624)

PAPPALARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il professor Giuseppe Falcone, che secondo notizie pervenute all'interrogante sarebbe iscritto al Partito Democratico della Sinistra, da circa vent'anni ricopre la carica di Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti;

lo stesso percepirebbe, oltre allo stipendio per detta carica, anche quello di docente universitario, nonché il gettone di presenza presso una Scuola della Pubblica Amministrazione;

sarebbe stato recentemente nominato, altresì, Consigliere di Amministrazione della RAI —:

se quanto sopra risponda a verità;

in caso positivo:

se non si ritenga che ciò sia in contrasto con la normativa vigente per

altre categorie, alle quali viene concesso un solo stipendio, specie in un momento, qual è quello attuale, in cui si chiedono notevoli sacrifici economici ai cittadini, a causa della precaria situazione finanziaria del Paese;

quali iniziative siano state adottate per eliminare un simile trattamento;

quanti gettoni di presenza gli siano stati attribuiti o quali emolumenti forfetari gli sono stati assicurati, quale Consigliere di Amministrazione della RAI.

(4-21625)

VITI, PACIULLO, CECERE, LIA, CAFARELLI, BIAFORA, CAROLI, FARACE, GIOVANARDI, IODICE, LATTERI, LEONE, MENSORIO, ROJCH, LUIGI RINALDI, TANCREDI, VAIRO, ZAMPIERI, ZAMBON e ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la liberalizzazione degli indici di affollamento pubblicitario per la RAI provoca legittime reazioni e viola regole fondamentali dell'ordinamento giuridico;

una disposizione legislativa che ripristina condizioni di corretto funzionamento del sistema si rende urgente sicché la procedura di conversione del decreto per la RAI può costituire l'occasione per una sollecita integrazione normativa —:

quali urgenti iniziative si intendano assumere:

per fare fronte alla situazione che si è determinata;

per avviare un serio ripensamento delle regole generali dentro le quali possa essere attivato un rapporto fra servizio pubblico e privato, fra nazionale e locale nel modello di un equo temperamento che assalti il pluralismo, tuteli la libertà di opinione, garantisca i profili etici della comunicazione;

per collocare la riflessione sul sistema della comunicazione nell'ambito di

uno schema organizzativo efficace e in un tempo politico più prossimo alla legislatura che si apre, assumendo per interlocutore non di facciata il nuovo Parlamento della Repubblica. (4-21626)

VITI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

sta montando vibrata protesta e viva preoccupazione nella comunità di Lauria (PZ) per le notizie, sempre più insistenti, circa la soppressione degli uffici finanziari esistenti in quell'importante centro, sede di Comando Tenenza Guardia di Finanza, sede notarile, secondo Comune della provincia di Potenza per importanza commerciale e imprenditoriale di rilevante gettito finanziario;

i paventati provvedimenti costituirebbero spietate penalizzazioni nei confronti dell'intera zona del lagonegrese e un vero e proprio attentato al suo sviluppo —:

se rispondano al vero le notizie divulgate in questi ultimi giorni;

in caso affermativo, se non ritenga di verificare il progetto di riforma della organizzazione periferica finanziaria alla luce dei dati relativi al grado di interesse che la struttura in questione esercita nell'area di competenza, al carico di lavoro ad essa assegnato, ai risultati, in termini economici, che, di conseguenza, si registrano. (4-21627)

VITI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1993 veniva pubblicata la legge n. 4 recante « Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali », nota come « Legge Ronchey »;

ad un anno dalla pubblicazione, tale provvedimento legislativo, almeno per

quanto riguarda l'articolo 4, non è ancora operante, soprattutto in mancanza del relativo decreto attuativo;

la legge in questione ha suscitato vivo interesse nella opinione pubblica, negli organi di stampa, raccogliendo numerosi consensi anche tra le imprese del settore ed ha prospettato nuove possibilità di soluzione dei pressanti problemi che coinvolgono le nostre strutture culturali;

le stesse Sovrintendenze, seppure fra mille difficoltà, si sono impegnate a definire un possibile quadro applicativo —:

quali provvedimenti applicativi intenda adottare onde sia possibile rendere al più presto operante la legge di cui trattasi, favorendo così la normalizzazione del settore e la più ampia e ordinata fruizione dei beni culturali che costituiscono, fra l'altro, importante e consistente fonte di incentivazione economica. (4-21628)

VITI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

con circolare protocollo n. 2255 dell'8 ottobre 1993 codesto Ministero intratteneva gli Organi competenti delle ferrovie in concessione e in gestione governativa sulla questione del finanziamento delle spese di esercizio non coperte con l'apposito stanziamento del Cap. 1653;

al riguardo precisava, tra l'altro, che per far fronte al disavanzo 1993 in termini di cassa le Gestioni interessate avrebbero potuto accedere al credito bancario, in previsione anche della possibile erogazione dei fondi per il 1994 entro il corrente mese di gennaio;

infine, autorizzava ciascuna Gestione interessata al conseguente disavanzo di amministrazione e suggeriva di adottare, nel contempo, misure restrittive e di ridimensionamento dei servizi al fine di contenere l'ammontare di tale disavanzo;

il discorso sul rigore e sulle economie sviluppato nella citata circolare potrebbe trovare teoricamente riscontro nelle esigenze di alcune contingenti realtà, ma difficilmente può essere generalizzato ignorando le diverse situazioni ambientali e organizzative;

per quanto riguarda, ad esempio, in particolare, la provincia di Matera, fortemente penalizzata dalla mancata realizzazione degli auspicati collegamenti delle FF.SS. in presenza di crescenti necessità cui in qualche modo tentano di corrispondere le Ferrovie Apulo-Lucane, con mezzi antiquati, ormai obsoleti (per percorrere i 65 Km. della linea Matera-Bari si impiegano circa due ore!) e, peraltro, preoccupata per il fallimento — per mancanza di commesse — di un prestigioso stabilimento, la Società Ferrosud, produttrice di materiale rotabile, anacronistici appaiono i suggerimenti dettati al punto 8 della circolare sopracitata;

come, del pari, risultano qui irrealizzabili le riduzioni, i tagli, le esclusioni proposti da codesto Ministero;

infatti, il settore del « personale », nella Gestione delle Ferrovie Apulo-Lucane registra una situazione di « sottorganico ». Potrebbe essere disposta, semmai, una revisione dei ruoli e delle strutture dirigenziali che apparirebbero sovrabbondanti rispetto all'effettivo bisogno;

negli altri settori riguardanti lavoro straordinario, compensi, turni lavoro, eccetera, garantiti da trattamenti a volte al di sotto dei limiti consentiti, ovviamente v'è nulla da ritoccare;

in definitiva, il « preventivo » riguardante la Gestione F.A.L. allegato alla circolare predetta, non tiene conto della particolare situazione della provincia di Matera e vanifica ogni speranza di miglioramento del servizio di collegamento con la Puglia —:

se non intenda riesaminare, alla luce delle succinte considerazioni esposte in

premessa, il programma di sistemazione della situazione finanziaria relativo alla Gestione F.A.L. onde sia possibile prevedere tutti i possibili ammodernamenti e le incentivazioni dei servizi che le comunità, l'utenza interessate reclamano da tempo.
(4-21629)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i commercianti torinesi hanno indetto, per il prossimo 20 gennaio, una « serrata delle insegne luminose », che verranno spente in segno di protesta e di appello alle pubbliche autorità contro l'espansione geometrica della criminalità;

nello stesso centro della città di Torino, compresa la stessa centralissima Via Roma, i commercianti sono quotidianamente vittime di rapine, scippi ed atti di teppismo, contro i quali è diventato difficile assicurarsi —:

quali urgenti provvedimenti intendano attuare per assicurare adeguata protezione e tutela alla sicurezza delle attività dei commercianti torinesi, abbandonati a se stessi dal disinteresse e dalla latitanza dei pubblici poteri, a cominciare dalla Giunta del comune di Torino che, tradendo le promesse elettorali, non ha ancora istituito il servizio dei vigili di quartiere fondamentale per la prevenzione della microcriminalità.
(4-21630)

BAMPO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Comunità montana del Comelico e Sappada, al fine di migliorare le capacità operative delle imprese legate al settore boschivo, settore importante nell'economia locale, ha contribuito alla compilazione delle domande di finanziamento da inoltrare alla CEE, sulla base del Regolamento Comunitario n. 867 del 1990, per l'ammo-

dernamento e l'acquisto di specifici macchinari per un importo complessivo di lire 493.000.000;

da recenti notizie assunte presso il Dipartimento Regionale si è accertato che la Commissione STAR della CEE ha accolto integralmente il programma regionale che prevede una spesa complessiva di lire 6.800.000.000;

per rendere operativo tale programma, e quindi permettere alle imprese del settore di effettuare l'acquisto e l'ammodernamento dei macchinari, è necessaria l'adozione di un'apposita deliberazione del CIPE che impegni l'importo di lire 1.700 milioni come quota a carico dello Stato —:

quali misure intenda il Ministro competente assumere per garantire alle imprese della suddetta zona continuità ed adeguata competitività sul mercato;

se, a tal fine, non ritenga il Ministro opportuno intercedere presso il CIPE affinché l'iniziativa intrapresa possa avere positiva conclusione in tempi brevi. (4-21631)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito degli esposti del Comitato di Cancelliera e della Legambiente Lazio, la regione Lazio ha annullato per illegittimità tutte le concessioni rilasciate dal comune di Albano nell'area di Cancelliera;

sebbene sia stata inviata diffida al Sindaco del comune di Albano Laziale, con la quale si invitava l'amministrazione comunale ad emettere i provvedimenti di competenza quali la sospensione di lavori e la revoca delle concessioni, a tutt'oggi l'amministrazione in questione risulta inadempiente nell'esecuzione dei provvedi-

menti, come risulta dai lavori attualmente in corso presso i seguenti cantieri:

Lotus, concessione n. 21/90/B, annullata con decreto del Presidente della regione Lazio, n. 3204, notificato il 3 marzo 1993;

V.V. Valleranello, concessione n. 100/89, annullata con decreto del Presidente della regione Lazio, n. 3207, notificato il 3 marzo 1993;

la Legambiente Lazio, unitamente al Comitato dei cittadini di Cancelliera, aveva già diffidato il Sindaco di Albano, all'inizio dei lavori nei suddetti cantieri, a sospendere qualsiasi ulteriore edificazione nell'area di Cancelliera, anche in considerazione del fatto che la relazione ispettiva del settore vigilanza dell'Assessorato all'urbanistica della regione Lazio del 24 aprile 1992, ufficio 2°, sezione 2ª, aveva accertato e reiteratamente comunicato al Comune l'illegittimità di tutte le concessioni;

il TAR del Lazio ha già annullato due delle concessioni rilasciate dal Comune (n. 46/88 e 64/87/B);

ciononostante, il Sindaco di Albano, geometra Maurizio Sannibale, non è in alcun modo intervenuto per sospendere i lavori nei cantieri, che tuttora proseguono a ritmi elevati;

sulla base di queste premesse la Legambiente Lazio ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Velletri in data 30 marzo 1993 al fine di ottenere un intervento volto ad accertare eventuali responsabilità penali a carico degli amministratori del comune di Albano, dei membri della commissione edilizia, dei dipendenti comunali e dei costruttori dei capannoni, dell'area di Cancelliera, in ordine al rilascio ed alla mancata revoca di tutte le concessioni edilizie rilasciate negli ultimi 5 anni, riconosciute illegittime ed annullate

dalla regione Lazio; detto esposto chiedeva inoltre il sequestro dei cantieri;

tuttavia il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione dell'esposto di cui sopra —:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover disporre un'indagine volta ad accertare i motivi dell'archiviazione dell'esposto da parte della magistratura, tenuto conto della rilevanza della gravità dei fatti accertati e della rilevanza della questione sul piano delle responsabilità penali. (4-21632)

**Ritiro di documenti
di sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione con risposta scritta Parlato e Cellai n. 4-21124 dell'11 gennaio 1994;

interrogazione con risposta scritta Napoli n. 4-21226 dell'11 gennaio 1994.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

di recente la direzione generale della RAI ha intrapreso un'azione al fine di ridimensionare le strutture di produzione televisiva che erano di competenza delle regioni a statuto speciale;

tale iniziativa colpisce fra le regioni suddette la Sardegna e la Sicilia in quanto non garantite in merito da trattati di carattere internazionale che ne tutelano la loro specificità etnico-linguistica —:

se sia opportuno e lecito privare la regione Sardegna della possibilità di poter disporre di programmi e proposte televisive di produzione locale, visto che le realtà sociali e culturali dell'isola vengono considerate obbiettivamente come caratteristiche peculiari della minoranza etnica sarda e come tali devono essere preservate e tutelate in ogni loro espressione;

se non si ritenga che una decisione come quella che si va delineando non penalizzi ulteriormente la nazione sarda, visto che essa costituisce un insormontabile ostacolo per tutte quelle iniziative regionali mirate ad una più specifica conoscenza delle caratteristiche storiche, sociali, economiche e dunque culturali e di costume che hanno mantenuto nei secoli la loro integrità, dovuta soprattutto all'ovvio fattore dell'isolamento geografico, al quale non deve corrispondere un ingiustificabile isolamento culturale, come quello che si potrebbe ipotizzare valutando attentamente le iniziative da più parti intraprese, tra queste quella della chiusura dei centri di produzione locale della RAI;

se non si ritenga che una simile decisione, considerando soprattutto i ri-

flessi negativi che questa comporterebbe nella discussione e conoscenza della lingua, vadano in qualche modo a contrapporgli a quelle che sono le enunciazioni dell'articolo 6 della Costituzione italiana che ne prevede la salvaguardia e la tutela;

se non si ritenga opportuno un intervento in virtù delle considerazioni dall'interrogante esposte, ma soprattutto in considerazione delle recenti rivalutazioni culturali che hanno interessato sotto vari aspetti lingua e culture locali in genere alle quali si sono però contrapposte un depauperamento delle conoscenze in materia dovute certamente, non ad un disinteresse sulla questione, ma alla creazione di barriere che ne hanno ostacolato la piena e corretta divulgazione. (4-09118)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della Società.*

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che in data 31 luglio 1992 è stata approvata una ipotesi di lavoro finalizzata a valorizzare il ruolo della sede regionale potenziando l'informazione radiofonica e televisiva: ciò in quanto i dati di ascolto confermano un crescente interesse per gli appuntamenti informativi ed una costante flessione per i programmi a carattere locale.

Pertanto, al fine di dare concreta attuazione alla citata iniziativa, a decorrere dal 1° gennaio 1993 sono stati soppressi tutti i residui programmi radiofonici regionali (45 minuti di trasmissioni in onda media) mentre il personale prima applicato in tali attività verrà assegnato ai compiti di approfondimento informativo, secondo l'ipotesi di

lavoro menzionata, in base alle verifiche effettuate sede per sede.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

RENATO ALBERTINI e BERGONZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 5 della legge 249 del 1968 stabilisce che « le istanze rivolte ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, sono trasmesse d'ufficio agli organi competenti »;

analoga disposizione è contenuta nella legge 241 del 1990;

con circolare n. 7 del 18 luglio 1988 la Direzione generale del contenzioso obbliga invece gli uffici a non trasmettere all'organo competente le istanze prodotte;

tale fatto comporta la decadenza o la inammissibilità per decadenza dei termini per ricorrere in giudizio (ci si rivolge per esempio all'intendenza di finanza invece che al centro dei servizi; si indirizza il ricorso alla commissione tributaria di II grado anziché alla segreteria della commissione di I ecc.) comportando per il cittadino la perdita dei propri diritti —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché la Direzione generale sul contenzioso predisponga il ritiro della suddetta circolare che comporta la perdita dei diritti dei cittadini per favorire invece un rapporto corretto tra cittadino e amministrazione. (4-16063)

RISPOSTA. — *Come è noto la legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 5 dispone che le istanze e i ricorsi rivolti ad organi diversi da quello competente, ma appartenente alla stessa amministrazione centrale, qualora siano stati presentati entro il termine prescritto dalla legge, debbano essere da questi trasmessi agli organi competenti, facendo comunque salvi i termini di presentazione.*

La fattispecie cui fa riferimento la circolare 18 luglio 1988 della ex Direzione Generale del Contenzioso di questo Ministero riguarda, invece, una problematica regolata da una normativa diversa da quella sopra indicata.

Infatti, con la predetta circolare si è fatto presente alle segreterie delle Commissioni Tributarie, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nelle ipotesi di ricorsi per i quali non sussiste la competenza della Commissione adita non vi è alcun obbligo o facoltà delle segreterie di trasmettere direttamente detti gravami all'organo ritenuto competente.

Invero, tale fattispecie risulta regolata, mediante il rinvio contenuto nell'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 636, dalle norme del libro primo del codice di procedura civile.

Dal combinato disposto degli articoli 44, 45, 49 e 50 c.p.c. si desume, inequivocabilmente, che il difetto di competenza deve essere accertato e dichiarato esclusivamente dalla commissione tributaria adita, con pronuncia formale, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto n. 636 del 1972. La stessa pronuncia deve altresì recare la designazione del giudice competente per il caso concreto (cosiddetta translatio iudicii).

Da quanto esposto si può agevolmente rilevare come la citata circolare ministeriale, nel precisare l'ambito delle competenze proprie delle segreterie delle Commissioni Tributarie in relazione ad un atto introduttivo del processo tributario irrualmente presentato, non abbia assolutamente inteso disattendere la normativa introdotta dalla legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

RENATO ALBERTINI e BERGONZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il provveditore agli studi di Parma in applicazione del DM 288 del 9 agosto 1993 sul « taglio delle classi » ha ritenuto di non procedere ad alcuna nomina di supplenti annuali specializzati su posti di sostegno nella scuola media inferiore;

il provveditore ha in tal modo espresso la propria indisponibilità a tener conto di margini di flessibilità consentiti dalla circolare applicativa 261 del 13 agosto 1993;

tale mancata nomina determina un arretramento nella qualità del servizio e nell'integrazione degli alunni con *handicap*;

l'abbinamento di due o più alunni con *handicap* nella stessa classe è in palese violazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 della legge n. 104 del 1992;

la formazione di una classe con 29 alunni e un portatore di *handicap* è una evidente violazione della legge n. 517 del 1977;

l'abbinamento di due classi di seconda media, oltretutto disomogenee, è in palese violazione del D.I. 14 gennaio 1993;

tale situazione ha spinto i sindacati confederali della scuola, le organizzazioni dei genitori e degli alunni disabili a mobilitarsi contro questa decisione —:

quali misure intenda adottare per non disattendere la rigorosa applicazione delle leggi vigenti e per tutelare i diritti degli alunni disabili non svendendo né svilendo il servizio scolastico. (4-17656)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti, in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non risulta che il Provveditore agli Studi di Parma abbia proceduto alla rideterminazione dei rapporti alunni-classi, in applicazione del decreto-legge n. 288 del 1993, senza tenere conto delle specifiche esigenze degli alunni portatori di handicap.*

A tale riguardo, il citato Provveditore ha precisato che, in presenza di n. 150 alunni disabili delle scuole medie, è stata prevista, per il corrente anno scolastico, l'istituzione negli organici di diritto delle stesse scuole di n. 75 posti di sostegno.

Tale situazione, determinata in deroga al rapporto medio di un docente di sostegno per ogni quattro alunni disabili — fissato in via generale dall'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 — ha comportato un rapporto medio

di un insegnante per ogni due allievi portatori di handicap, un rapporto, cioè, che è stato ritenuto sufficiente ed adeguato ad assicurare, secondo quanto comunicato dal succitato dirigente, l'integrazione scolastica dei soggetti interessati.

*Certo, il Ministero non ignora i vantaggi che, nel caso segnalato, potrebbero essere conseguiti ove fosse possibile disporre di un più consistente numero di docenti di sostegno in modo da soddisfare totalmente le richieste (di complessivi n. 125 posti) formulate dal gruppo di lavoro, costituito presso il Provveditorato agli Studi di Parma ai sensi dell'articolo 15 della legge quadro sull'*handicap*, n. 104 del 5.2.1992.*

Al riguardo, a prescindere da ogni pur valida considerazione di merito, si ritiene di dovere tuttavia osservare che nessuno degli articoli della citata legge quadro, ai quali si fa specifico riferimento nell'interrogazione, contiene disposizioni che vietino esplicitamente l'inserimento nella stessa classe di due alunni in situazione di handicap.

*Posto, peraltro, che tale legge ha lo scopo precipuo di assicurare che agli alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado sia, comunque, assicurata la piena integrazione attraverso adeguate forme di sostegno, si osserva che la presenza, in ogni singola classe, di un solo alunno portatore di handicap può essere consentita — così come in non pochi casi avviene — non certo in modo aprioristico ed indiscriminato, ma solo in relazione alla particolare gravità dell'*handicap* di ciascun allievo, quale risulta dalla diagnosi funzionale compiuta dai competenti organismi.*

Per quanto concerne in particolare il caso segnalato, il Provveditore agli Studi di Parma ha comunque precisato che non risulta a quell'ufficio l'abbinamento di due classi di seconda media disomogenee, mentre l'abbinamento di due alunni disabili nella medesima classe si è verificato solo in una prima classe di scuola media.

Lo stesso Provveditore ha inoltre precisato che non gli risulta che, nell'ambito delle dipendenti istituzioni scolastiche, sarebbe stata costituita una classe con n. 29 alunni, di cui uno portatore di handicap riconosciuto come tale; siffatta circostanza, peral-

tro, sarebbe in contrasto con le disposizioni previste dal decreto interministeriale del 18.1.1993, le quali, relativamente alla scuola secondaria di 1° grado, prevedono che il limite massimo di alunni per classe è ridotto da 28 a 20 in presenza di alunni portatori di handicap.

Si desidera, conclusivamente, assicurare che il Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, è costantemente impegnato a vigilare affinché siano integralmente e correttamente applicate le disposizioni normative poste a tutela dell'integrazione scolastica degli alunni disabili.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RENATO ALBERTINI e BOGHETTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso che:

sin dal 1990 la Società Interporto Bologna S.p.A. — che annovera tra i servizi offerti gli uffici Doganali, gli impianti intermodali delle Ferrovie dello Stato e i Magazzini Generali — ha chiesto alla Direzione provinciale delle Poste e Telecomunicazioni di Bologna di attrezzare un ufficio postale abilitato a compiere tutte le operazioni, comprese quelle in denaro, mettendo a disposizione dell'Amministrazione stessa il relativo locale al canone stabilito congruo dall'UTE competente;

dal 1989 opera uno sportello avanzato denominato « 40010 Interporto Bologna » che ha una limitata operatività in quanto non svolge le funzioni di cassa previste da un ufficio postale;

a tutt'oggi nonostante siano stati compiuti tutti gli adempimenti amministrativi necessari e la Direzione Compartimentale, nonché la Direzione provinciale, abbiano recentemente confermato il superamento di tutte le procedure necessarie, manca l'assenso definitivo all'istituzione dell'ufficio postale da parte del ministero competente —:

quali misure intenda assumere affinché l'esigenza di qualificazione dei servizi espressa dalla Società Interporto S.p.A. e

la cui mancata soluzione condiziona negativamente anche le imprese che in esso operano, possa trovare immediata rispondenza presso l'Amministrazione Postale.

(4-18949)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la competente direzione centrale uffici locali, visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico amministrativo compartimentale, ha autorizzato, con provvedimento del 26 ottobre 1993, l'istituzione di un ufficio postale presso l'interporto di Bologna.

Tale ufficio — classificato di minore entità — sarà dotato di tutti i servizi, compresi quelli di bancoposta e sarà attivato entro i tempi tecnici strettamente necessari all'espletamento dei relativi adempimenti.

Si deve, infatti, procedere alla sistemazione dell'ufficio nei locali messi a disposizione dalla società Interporto ed alla dotazione dei materiali postali, dei bolli e del frazionario, nonché delle apparecchiature elettroniche da utilizzare per l'espletamento dei servizi di bancoposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

ANGHINONI e ARRIGHINI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Camera del Lavoro di Mantova (CGIL) ha comunicato ad un cittadino che la pratica per l'evasione della pensione era stata evasa grazie all'interessamento della stessa organizzazione sindacale anticipando per altro l'istituto di Previdenza competente;

nessun interessamento è stato richiesto al suddetto sindacato;

un bollettino postale di contributo alla CGIL è stato allegato alla lettera suddetta di cui si riporta integralmente il testo:

« Oggetto: richiesta contributo.

Cara/o pensionato, anche con l'impegno che la nostra Organizzazione sindacale ha

dedicato alla sua pratica, l'INPS di Mantova ha provveduto a liquidare la prestazione pensionistica da Lei attesa.

L'impegno delle strutture della CGIL, nel seguire e definire la sua richiesta, hanno comportato delle spese, che gravano sull'intera organizzazione, per cui la Camera del Lavoro le rivolge un caloroso appello affinché valuti la possibilità di devolvere un volontario contributo finanziario, per assicurarle i mezzi necessari a continuare e ad intensificare la propria attività a sostegno di tutti i lavoratori e pensionati.

Certi di poterla annoverare fra i nostri sostenitori, mentre ci dichiariamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità, ringraziamo anticipatamente e salutiamo cordialmente.

La Segreteria Provinciale
della Camera del Lavoro di
Mantova.

N.B. Per l'invio di un suo eventuale contributo potrà servirsi dell'allegato bollettino di c/c postale, o rivolgersi direttamente ai nostri uffici presso le Camere del Lavoro di zona.

Qualora avesse già provveduto, non tenga conto della presente. » —;

se il percepimento alla pensione continua ad essere un inviolabile diritto di ogni lavoratore senza alcun bisogno di « protezioni »;

se non si sommi una eccessiva ingerenza del sindacato nella vita di cittadini non più appartenenti al mondo del lavoro;

se non si ravvisi il tentativo di truffare il cittadino da parte della CGIL oltre che una operazione di scarso clientelismo;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere. (4-17737)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato quanto segue.*

Presso gli sportelli dell'istituto nessun soggetto, anche se operatore di un Ente di patronato o di un sindacato, può intervenire

per seguire pratiche previdenziali se non è in possesso di un atto di delega rilasciato dall'interessato, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

Non è pertanto possibile che sindacati o enti di patronato possano curare l'evasione di pratiche di pensione senza essere forniti di delega, tenuto anche conto che la stessa deve essere acquisita agli atti.

Si evidenzia infine che il DLCP 29 luglio 1947, n. 804 nel demandare agli istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori dispone all'articolo 3, ultimo comma, che detta attività deve essere prestata gratuitamente.

L'assicurato pertanto non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo o rimborso a favore dell'Ente cui si sia eventualmente rivolto per farsi assistere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

ANIASI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 67 dell'11 marzo 1989, articolo 8 comma 33, inserisce il concetto di tariffa agevolata per il servizio di ristorazione gestito in appalto;

i settori di riferimento però sono solo mense aziendali, interaziendali e scolastiche di ogni ordine e grado e non viene nominato il settore della sanità, creando una sostanziale sperequazione di trattamento;

la legge n. 418 del 30 dicembre 1991 riprende il concetto esposto (estendendolo anche ai buoni pasto) ma non inserisce il settore sanità;

ospedali e Case di riposo sono anch'essi consumatori finali e quindi l'IVA non essendo deducibile grava interamente come costo aggiuntivo sul bilancio dell'azienda sanitaria;

in particolare si richiama l'attenzione su questi dati particolarmente interessanti:

pasto degenti U.S.S.L. IVA 19 per cento;

pasto per anziani in casa di riposo IVA 19 per cento;

pasto ristorante IVA 9 per cento;

pasto mensa aziendale IVA 4 per cento;

pasto mensa scolastica IVA 4 per cento;

pasto dipendenti U.S.S.L. IVA 4 per cento —:

se non ritenga opportuno provvedere urgentemente, in considerazione della iniqua disparità di trattamento e della grave situazione deficitaria in cui versano le strutture sanitarie pubbliche da un punto di vista finanziario e che il costo in definitiva grava sul servizio sanitario nazionale, ad una riduzione dell'aliquota IVA agli stessi livelli previsti per le mense aziendali. (4-13312)

RISPOSTA. — Come è noto le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali e nelle scuole di ogni ordine e grado nonché i servizi sostitutivi di mense (buoni pasto) scontano una aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

Di contro, le somministrazioni di pasti effettuate nei confronti dei degenti delle Unità Sanitarie Locali e degli anziani ricoverati presso case di riposo sono assoggettate all'aliquota I.V.A. del 19 per cento.

La S.V. Onorevole ha chiesto di sapere, in considerazione della iniqua disparità di trattamento e della situazione deficitaria in cui versano le strutture sanitarie pubbliche, se il Governo non ritenga opportuno estendere l'aliquota I.V.A. agevolata del 4 per cento anche a queste ultime prestazioni di servizi.

A tale riguardo, pur riconoscendo la correttezza delle argomentazioni e la opportunità in via di principio di una iniziativa legislativa nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole, deve rilevare che, l'accoglimento

di tale richiesta determinerebbe una rilevante perdita di gettito per l'erario aprendo per di più la via ad analoghe richieste da parte di altri settori. Pertanto, allo stato, l'attuale andamento della finanza pubblica non consente di sottoporre le prestazioni di servizio in questione all'aliquota I.V.A. agevolata del 4 per cento.

Tuttavia il problema sarà senz'altro riesaminato nell'ambito della generale revisione che le aliquote I.V.A. dovranno subire in attuazione della legislazione comunitaria, sempre avendo riguardo al futuro quadro di bilancio che si auspica, in conseguenza dei provvedimenti in materia finanziaria finora posti in essere dal Governo, migliore di quello attuale.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

ARRIGHINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che a cittadini italiani residenti nella regione Lombardia non abbonati al canone radio-televisivo e non in possesso di radio o televisore vengono ripetutamente inviate circolari della Rai-Radiotelevisione italiana (Gestione acquisizione abbonamenti sede regionale per la Lombardia) in cui non soltanto li si invita a pagare il canone di abbonamento (che in quelle condizioni essi non devono pagare), ma in cui pure si affermano cose del tutto false; la circolare, rivolgendosi al cittadino, in particolare riporta la seguente frase: « a seguito del censimento svolto nel Suo comune è risultato che Lei detiene un apparecchio televisivo »: ciò che in moltissimi casi non risponde a realtà, specie per quello che riguarda giovani coppie o anziani pensionati;

se sia consapevole dell'irritazione e del disagio che queste circolari possono indurre in molti cittadini, specialmente se poco istruiti e timorosi di essere ingiustamente chiamati a pagare l'abbonamento per un servizio che essi non utilizzano e che non possono utilizzare;

quali decisioni urgenti valuti opportuno intraprendere per porre rimedio a questa situazione vergognosa e con quali gesti concreti intende modificare il comportamento dei burocrati Rai nei confronti della cittadinanza;

quali provvedimenti disciplinari e quali iniziative giudiziarie intenda avviare per tutelare l'immagine dell'ente pubblico radiotelevisivo dinanzi al comportamento increscioso di alcuni suoi dirigenti e per punire i funzionari responsabili di questa circolare, che con tale atto hanno dato dimostrazione, oltre che di incapacità, anche di arroganza nei confronti dei cittadini al cui servizio dovrebbero lavorare;

se non paia che questo comportamento dei funzionari Rai abbassi l'ente pubblico, e quindi anche lo Stato, al livello di certi piazzisti volgari, spregiudicati e senza scrupoli. (4-11563)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 1 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 — espressamente richiamato nell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 — stabilisce che « chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricettore ».

Il presupposto per l'insorgere dell'obbligo di corresponsione del canone di abbonamento è, pertanto, individuato dalla legge nella mera detenzione di uno o più apparecchi radiotelevisivi, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli stessi.

Per assicurare l'assolvimento dell'obbligo tributario del pagamento del canone da parte dei detentori di uno o più apparecchi radiotelevisivi lo Stato ha ritenuto opportuno

avvalersi della collaborazione della RAI ponendo alla medesima alcuni obblighi, stabiliti da precise disposizioni normative.

In particolare si ricordano l'articolo 18 della citata legge n. 103/1975 e la convenzione tra la RAI ed il Ministero delle finanze del 23 dicembre 1988 in base alla quale sono « stabiliti gli adempimenti della società per la riscossione ordinaria degli abbonamenti alla radiodiffusione, nonché le prestazioni che la medesima deve fornire all'URAR-TV di Torino per l'azione di recupero delle somme dovute dagli abbonati morosi per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1996 ».

Ciò premesso, si significa che la concessionaria reperisce i nominativi degli utenti attraverso i registri di carico e scarico mod. 101/bis tenuti dai rivenditori per apparecchi televisivi ed i registri mod. 101 tenuti dai costruttori e dagli importatori.

Tali nominativi, insieme a quelli ottenuti dai riparatori dei medesimi apparecchi e dai centri di assistenza ed a quelli reperiti attraverso richieste avanzate ai comuni (cittadini residenti, nuclei di nuova costituzione, capi famiglia), vengono inseriti in una procedura automatizzata per la trattazione delle informazioni la quale provvede anche all'invio di avvisi e di solleciti di pagamento del canone nei confronti di coloro che non siano catalogati come già abbonati.

Dopo un certo periodo di tempo i nominativi di tutti gli utenti che risultino non ancora in regola, vengono segnalati ai competenti organi di controllo (guardia di finanza) preposti all'accertamento delle violazioni in materia di abbonamento alle radiodiffusioni.

È comunque da escludere — ha assicurato la concessionaria RAI — che le comunicazioni inviate secondo la procedura descritta possano essere considerate minacciose in quanto si tratta di messaggi informativi o di inviti alla regolarizzazione delle singole posizioni, né sembra che possa ritenersi intimidatorio il richiamo alle possibili sanzioni (pena pecuniaria sino a 6 volte il canone evaso) che la legge prevede nei casi di mancata regolarizzazione.

Naturalmente coloro che, pur se raggiunti da siffatti avvisi, siano in regola, possono contattare la ripetuta RAI fornendo le relative precisazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

ASQUINI e MARCO SARTORI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Busto Arsizio le commissioni tributarie sono afflitte da lavoro in sovraccarico;

numerose categorie produttive e ordini professionali sollecitano un più rapido disbrigo delle pratiche —:

se i suddetti Ministeri intendano istituire, nella città di Busto Arsizio, ulteriori sezioni decentrate della commissione tributaria. (4-17824)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dalla S.V. Onorevole, si fa presente che l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, come da ultimo modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) non prevede l'istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, così come auspicato nella presente interrogazione.*

La predetta norma prevede, tuttavia, la possibilità della ubicazione, ove occorra e sino al 31 dicembre 1993, di sezioni delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le sedi delle attuali Commissioni di primo e di secondo grado.

Alla individuazione di dette sezioni, che costituiscono, peraltro, « mera articolazione interna » degli organi del contenzioso tributario « non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali », si procederà entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione

alle esigenze di reperimento dei locali, per le quali sono in corso le opportune indagini conoscitive.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

BOLOGNESI. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:*

quali motivi ostino a che il signor Lagomarsino Giorgio, nato a Borzonasca il 28 marzo 1946, e residente in Mezzanego (Ge), loc. San Siro Foce 73, attualmente dipendente del comune di Chiavari, possa avere definita la pratica che riguarda la sua domanda di riscatto per i periodi che lo stesso ha versato nella gestione CD/CM sia come lavoratore in settore privato, tenendo conto che l'INPS ha già provveduto a inviare il relativo tabulato al Ministero del tesoro;

quanto tempo debba trascorrere ancora prima che il signor Lagomarsino Giorgio possa conoscere l'esito della pratica. (4-12300)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che non può dare corso, per il momento, alla ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 dei contributi versati all'I.N.P.S. a nome del signor Giorgio Lagomarsino, in quanto è in attesa del Mod. TRC dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Genova e che, non appena in possesso di tale documento, provvederà alla definizione della pratica suddetta.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

BOTTINI. — *Al Ministro per gli affari sociali. — Per sapere quali siano il numero di insegnanti di sostegno previsti per il comune di Bergamo e la provincia di Bergamo e quanti ne abbia impiegati il Provveditorato di Bergamo per l'inserimento scolastico di portatori di handicap e sordomuti.* (4-18362)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prevalente competenza, si comunica quanto richiesto dalla S.V. Onorevole.

Il numero degli insegnanti di sostegno in servizio nel comune e nella provincia di Bergamo ed il numero degli alunni portatori di handicap, con particolare riguardo ai sordomuti, è riportato nel sottostante prospetto:

SOSTEGNO AGLI HANDICAPPATI NELLE SCUOLE DI BERGAMO E PROVINCIA — 1993/1994

Nell'intera provincia

Scuole materne:

Totale handicappati: 94, di cui sordomuti: 9;

Totale insegnanti a sostegno: 43, di cui per sordomuti: 1.

Scuole elementari:

Totale handicappati: 610, di cui sordomuti: 40;

Totale insegnanti a sostegno: 230, di cui per sordomuti: 11.

Scuole medie:

Totale handicappati: 390, di cui sordomuti: 23;

Totale insegnanti a sostegno: 160, di cui per sordomuti: 2.

Scuole superiori:

Totale handicappati: 93, di cui sordomuti: 11;

Totale insegnanti a sostegno: 47, di cui per sordomuti: 0.

Totale:

Totale handicappati: 1.187, di cui sordomuti: 83;

Totale insegnanti a sostegno: 480, di cui per sordomuti: 14.

Nel solo comune di Bergamo

Scuole materne:

Totale handicappati: 20, di cui sordomuti: 0;

Totale insegnanti a sostegno: 8, di cui per sordomuti: 0.

Scuole elementari:

Totale handicappati: 67, di cui sordomuti: 2;

Totale insegnanti a sostegno: 22, di cui per sordomuti: 1.

Scuole medie:

Totale handicappati: 44, di cui sordomuti: 4;

Totale insegnanti a sostegno: 17, di cui per sordomuti: 2.

Scuole superiori:

Totale handicappati: 47, di cui sordomuti: 6;

Totale insegnanti a sostegno: 38, di cui per sordomuti: 0.

Totale:

Totale handicappati: 178, di cui sordomuti: 12;

Totale insegnanti a sostegno: 85, di cui per sordomuti: 3.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BOTTINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il 19 novembre 1992, è stato inaugurato dal Provveditore agli Studi di Roma presso l'Istituto Statale dei sordomuti in

Via Nomentana, un « Centro di Informazione e Documentazione sui problemi della Sordità »;

il centro ha funzionato molto bene grazie al personale assegnato dal Provveditorato: due insegnanti hanno svolto attività presso il Centro per metà del loro orario scolastico. Il materiale: libri, riviste, rapporti e videocassette è stato messo a disposizione dall'Istituto di Psicologia del CNR e poteva venire consultato ed utilizzato da tutti gli utenti: insegnanti, genitori ed operatori;

il Centro inoltre si è occupato di organizzare seminari informativi con cadenza mensile che hanno visto una folta partecipazione di persone sorde, insegnanti, genitori, logopedisti, psicologi e docenti dei corsi di specializzazione;

quest'anno non sono stati ancora assegnati nominativi di professori che potrebbero attraverso l'articolo 14 occuparsi del suddetto Centro;

è impensabile che tante energie, a costo zero per lo Stato, siano state sprecate e un'iniziativa degna di tutta la stima sia destinata a scomparire —

quali siano gli impedimenti che non permettono l'operatività del centro.

(4-19066)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, ritenendo senz'altro meritoria l'attività svolta dal « Centro di Informazione e Documentazione sui problemi della Sordità », non ha mancato di interessare al caso il Provveditore agli Studi di Roma, ai fini delle possibili determinazioni.*

Infatti, il suddetto Centro ha svolto la propria attività sulla base di una intesa, che risulta essere stata stipulata il 18 aprile 1988 tra l'Istituto statale dei Sordomuti di Roma — presso il quale il Centro ha funzionato nello scorso anno — tra il C.N.R. ed il provveditorato agli Studi di Roma.

Quest'ultimo, in conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della succitata intesa,

si impegnava, tra l'altro, a destinare una unità di personale docente perché collaborasse a tempo parziale, e compatibilmente con gli impegni di lavoro, a far fronte alle esigenze di una apposita unità operativa funzionante presso il Centro medesimo.

In effetti, nel decorso anno scolastico, furono impegnati nel suddetto ruolo due docenti, particolarmente esperti nei problemi della sordità, i quali conseguirono risultati giudicati unanimemente positivi.

Nel corrente anno scolastico, invece, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 12.2.1993 che, com'è noto, ha limitato la possibilità di utilizzazione del personale docente in compiti diversi da quelli di istituto, il suindicato Provveditore agli Studi ha fatto presente di non essere stato sinora in grado di aderire alle aspettative del Centro, in ordine alla richiesta di docenti esperti nel settore.

Lo stesso Provveditore si è, ad ogni modo, impegnato a riesaminare con attenzione la situazione, ai fini di una soddisfacente soluzione da individuare ovviamente nell'osservanza della normativa vigente.

In tal senso questo Ministero non mancherà di adoperarsi presso il dirigente dell'Ufficio scolastico di Roma.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

BUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nel comune di Valderice, dove si stanno sviluppando manovre dirette a realizzare gravi episodi di speculazione edilizia;

la maggioranza che in atto governa detto comune ha approntato un piano regolatore, per fortuna ancora non approvato dalla regione siciliana, che provocherebbe danni irreparabili all'assetto urbanistico del territorio, al solo scopo di salvaguardare gli interessi di gruppi ben individuati di speculatori;

per essersi opposto a queste manovre il dottor Nino Croce e i suoi familiari

hanno subito gravi atti di intimidazione, denunciati alla locale caserma dei Carabinieri;

contro amministratori e dipendenti del comune sono state emesse diverse decine di avvisi di garanzia, ad alcuni dei quali sono seguite condanne penali;

un componente dell'attuale giunta è stato condannato a sei mesi di reclusione per falso in atto pubblico;

il sindaco è stato per due volte rinviato a giudizio per abuso di ufficio e falso ideologico —

se non ritenga l'onorevole Ministro, tenuto anche conto che otto consiglieri comunali si sono dimessi, valutare l'opportunità di procedere allo scioglimento del consiglio, al fine di avviare le necessarie procedure per restituire al comune di Valderice una amministrazione ordinata e trasparente. (4-10827)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente che:*

a carico di amministratori e funzionari del comune di Valderice sono stati, effettivamente, avviati numerosi procedimenti penali, a seguito di accertamenti condotti dall'A.G., anche sulla base di esposti denunciati inefficienze e carenze nella gestione dell'Ente;

un componente della Giunta è stato condannato a 6 mesi di reclusione per falso in atto pubblico, mentre, nel novembre 1992, il GIP di Trapani ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio del Sindaco, Grammatico Cristoforo, per i reati di cui agli articoli 81-323-479 c.p.;

il piano regolatore del comune di Valderice è stato esaminato, in data 1° aprile 1993, dal C.R.U. il quale si è espresso per una totale rielaborazione dello stesso;

il comune è stato oggetto di ispezioni disposte dalla Prefettura di Trapani e dalla

regione Siciliana; le risultanze della ispezione prefettizia sono state portate a conoscenza dell'A.G.;

per quanto concerne, infine, gli atti intimidatori che sarebbero stati posti in essere nei confronti del Presidente dell'I.A.C.P., risulta che lo stesso ha presentato, nel 1992, tre denunce, gli accertamenti relativi alle quali competono all'A.G.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

CACCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora Maria Grazia Missimi, nata il 19 settembre 1944, e residente a Gorla Maggiore in vicolo Terzaghi n. 5, ha presentato domanda di ricongiunzione in base alla legge n. 29 del 1979, ed in data 28 giugno 1992, ha ricevuto dal Ministero del tesoro lettera di riconoscimento;

è però in corso di riesame il periodo dal 1974 al 1977 per i contributi versati alla sede INPS di Milano, pur essendo della stessa ditta;

la posizione CPDEL è la n. 8318436;

quale azione sia stata intrapresa ai fini di una soluzione definitiva della ricongiunzione. (4-12538)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P. ha fatto presente che non può dare corso per il momento alla ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, dei periodi assicurativi in favore della signora Maria Grazia Missimi, in quanto è in attesa del Mod. TRC richiesto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Milano in data 13.10.1993 e che, non appena in possesso di tale documento, provvederà alla definizione della pratica suddetta.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le recenti piogge e la conseguente ondata di piena ha distrutto 60 metri circa di argine della sponda sinistra del fiume Oglio a Darfo Boario Terme — Località Arca Nuova, ingoiando una vasta porzione della strada comunale in Località Via San Crisoforo per una porzione di terreno di circa 4/5 metri di larghezza —:

quali interventi intenda garantire per il ripristino della sicurezza e della viabilità oggi radicalmente compromesse.

(4-19479)

RISPOSTA. — *Considerata l'eccezionalità degli eventi e dei danni alluvionali che hanno interessato alcune regioni settentrionali del Paese nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, si è ravvisata la necessità di emanare il decreto-legge n. 504, del 6 dicembre 1993, al fine di adottare le opportune misure di intervento, nonché di prestare gli ausili finanziari a titolo di contributo straordinario dello Stato ad integrazione dei bilanci degli enti territoriali interessati.*

Il citato decreto-legge assegna, in particolare, alla regione Lombardia un contributo straordinario di 4 miliardi per provvedere, tra l'altro, alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie conseguenti all'ultima ondata di maltempo abbattutasi sulla Regione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile): Riggio.

CAVERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli Studi di Trieste in base ad una particolare disposizione della legge 417/89 in data 7 luglio 1993 ha bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, a posti d'insegnamento nelle scuole elementari con lingua d'insegnamento slo-

vena, in quanto la relativa graduatoria del precedente concorso è stata esaurita;

analogo concorso è stato indetto dal Sovrintendente Scolastico per le scuole di lingua tedesca nella provincia di Bolzano in data 7 ottobre 1992 e lo stesso si è regolarmente espletato;

detto concorso per le scuole slovene di Trieste è stato revocato da parte del Ministero della pubblica istruzione appena otto giorni prima della prova scritta stabilita per il giorno 16 novembre 1993, con la motivazione che secondo la legge 243/93 tutti i concorsi per il personale della scuola sono sospesi per un anno —:

se tale drastico provvedimento sia stato preso unicamente per l'inderogabile dovere d'ufficio, senza vagliare la possibilità per fare espletare detto concorso con riserva;

quali misure idonee intenda prendere per assicurare quanto prima la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle scuole elementari slovene di Trieste. (4-20243)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero ha invitato il Provveditore agli Studi di Trieste a sospendere il concorso per titoli ed esami a posti d'insegnante di scuola elementare di lingua slovena, bandito con D.P. n. 10183 del 7.7.1993, tenuto conto che il concorso stesso risultava bandito dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute in materia dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 155/93 convertito in legge n. 243/93, che, com'è noto rinviano di un anno l'indizione dei concorsi del personale della scuola indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.*

Per quanto riguarda l'analogo concorso bandito dal Sovrintendente Scolastico di Bolzano per il personale docente di lingua tedesca va rilevato che il bando è stato emanato prima D.L. n. 155/93 sulla base di una situazione normativa che all'epoca legittimava pienamente tale adempimento.

Quanto, infine, alla copertura dei relativi posti vacanti, si fa presente che su tali posti

devono essere nominati da parte del citato Provveditore agli Studi, come prevedono disposizioni vigenti in materia, altrettanti supplenti annuali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

le condizioni di salute del detenuto Emanuele Macchi Di Cellere, attualmente ristretto presso la casa Circondariale di Rebibbia, sono particolarmente gravi e la permanenza in carcere comprometterebbe in maniera irreversibile la sua condizione psico-fisica;

nella perizia medico-legale disposta dalla Corte d'appello di Roma risulta che il detenuto Macchi Di Cellere « è attualmente affetto da: a) gravissimo scadimento delle condizioni generali (dimagrimento, ipotrofia muscolare generalizzata, distrofia cutanea); b) vasculopatia cerebrale (insufficienza vertebro-basilare), già accertata con esame Doppler, eseguito in regime di detenzione; c) ernia iatale e lesione ulcerativa duodenale (accertata con esame endoscopico durante il regime detentivo); epatopatia cronica (con alterazione dei valori ematochimici relativi alla funzionalità ed agli enzimi epatici); d) ipotensione marcata con frequenti crisi lipotimiche; e) esiti di frattura esposta della gamba sinistra consistenti in accorciamento, dismorfismo in varo ed intrarotazione, osteomielite con fistola secernente; esiti di frattura del calcagno destro; esiti di frattura della spalla destra; f) gravi disturbi dispeptici consistenti in vomito abituale; g) grave stato depressivo di anoressia psicogena a ansia generalizzata manifestatesi anche attraverso tic facciali complessi »;

in considerazione di questo drammatico quadro psicofisico, la relazione peritale conclude che « non si ritiene ipotizzabile allo stato attuale, un sostanziale e duraturo miglioramento dello stato di salute del periziando, che è nel suo com-

plesso, lo ripetiamo, gravemente scaduto. Ciò in particolare riferimento alle condizioni psichiche che abbisognerebbero oltre che di terapie psicofarmacologiche, soprattutto di una integrazione psicoterapeutica, la quale non può essere sviluppata concretamente in ambiente intramurario, anche per la natura parzialmente reattiva della patologia psichica in diagnosi. Pertanto, si ritiene di poter rispondere al quesito proposto dalla Eccellentissima Corte nei termini seguenti: le attuali condizioni psicofisiche del periziando Emanuele Macchi Di Cellere, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia, risultano per la loro gravità, non compatibili con il regime carcerario » —:

se risulti al Governo per quali ragioni, nonostante le gravissime condizioni di salute del detenuto Emanuele Macchi Di Cellere e gli esiti incontrovertibili della perizia medico-legale disposta dalla Corte d'appello di Roma, ancora non è stata adottata una decisione sulla sua richiesta di concessione degli arresti domiciliari.

(4-08996)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Emanuele Macchi di Cellere, già condannato, in 1° grado dal Tribunale di Roma e da quello di Rieti, in sede di appello avanti la Corte distrettuale, è stato ritenuto colpevole di violazione della legge sulle armi (revolver cobra, pistola mitragliatrice con matricola abrasa, 297 detonatori per innesco di esplosione costituenti congegno micidiale, micce, pistole Mauser, cartucce), e di ricettazione per fatti avvenuti tra il 7 e 8 marzo 1991.

Per tali reati l'imputato in data 21 settembre 1992, è stato condannato con la recidiva specifica reiterata, alla pena di anni 7, mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa, oltre alle altre statuizioni di rito.

In relazione all'istanza di remissione in libertà per motivi di salute, si è ritenuto in sentenza che occorresse una perizia di natura specialistica, come evidenziato dallo stesso consulente.

Con ordinanza 1° dicembre 1992 emessa in Camera di Consiglio, la Corte romana,

rilevato che la perizia aveva concluso per l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, chiedeva ulteriore relazione alla Direzione sanitaria dell'istituto di pena, essendo stato il Macchi assegnato ad un reparto specialistico.

Con provvedimento del 22 dicembre 1992, la stessa Corte in Camera di Consiglio, atteso il parere negativo del P.G. alla concessione anche degli arresti domiciliari ed esaminata la relazione del medico del carcere, dalla quale risultava che le condizioni di salute del prevenuto non erano incompatibili con il regime carcerario, rigettava le istanze di revoca e/o di sostituzione della misura cautelare in atto, anche sotto il profilo della permanenza delle condizioni che la legittimavano.

In particolare è stato affermato dal sanitario del Carcere di Rebibbia che « la patologia di carattere neuropsichiatrico di cui è sofferente il paziente, non sembra di gravità tale da richiedere l'isolamento in P.O., tantomeno si ravvisa la necessità di richiedere il ricovero in C.O.T. ».

Il provvedimento della Corte d'Appello di Roma è stato confermato dal Tribunale per la libertà in data 29 gennaio 1993, con il rilievo che non sussisteva la necessità di un ricovero, per il quale comunque, l'istanza doveva essere proposta al giudice di sorveglianza.

Nel merito la Cassazione in data 19 marzo 1993 ha dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato Bernabei ed ha rigettato quello del Macchi.

Al momento il Macchi è in stato di detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia, ove è adeguatamente assistito, trattandosi di un istituto fornito di attrezzata infermeria e di servizi medici specialistici.

Le sue condizioni di salute risultano essere discrete ed, in particolare, sono state definite « soddisfacenti » dal sanitario del carcere ove il medesimo Macchi è ristretto.

Si aggiunge, infine, che dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna spetta all'Autorità giudiziaria di sorveglianza ogni valutazione e determinazione in ordine alla eventuale concessione al detenuto degli

arresti domiciliari e alla compatibilità o meno delle sue condizioni di salute con il regime penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

CICCIOMESSERE, BONINO, TARADASH, PANNELLA, VITO e RAPAGNÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

i programmi per l'estero della RAI prevedono l'emissione radiofonica quotidiana di un'ora di trasmissione in lingua somala in due fasce orarie (mattina e sera);

questa « trasmissione » dura da almeno 20 anni e si avvale della collaborazione di tre *speakers* somali;

il programma è concepito in modo da trasmettere notizie e cronache italiane;

il DE (Direzione Servizi Giornalistici e Programmi per l'estero) è alle dipendenze della Presidenza del Consiglio;

l'importanza del mezzo radiofonico per una popolazione che ha tradizioni di cultura quasi esclusivamente « orali »;

il mezzo radiofonico è, di fatto, l'unico strumento di informazione a disposizione della popolazione che lo segue con grande interesse;

emittenti di altre nazioni come la BBC inglese, The voice of America, Radio Mosca, Radio Cairo, Radio Kenya, etc., fanno un uso efficace dello strumento tanto da avere, ad ogni emissione, indici di ascolto altissimi perché, oltre a riferire costantemente notizie e commenti riguardanti la Somalia, hanno il pregio di rivolgersi direttamente alla popolazione;

l'utilizzo intelligente della « radio » può, forse più di ogni altro mezzo, favorire il processo di pacificazione;

l'attualità della drammatica situazione somala e la partecipazione di forze italiane all'UNISOM II —

a) perché non si è ritenuto di fare un uso efficace ed adeguato del prezioso

mezzo radiofonico a disposizione, oggi impiegato solo per programmi privi di qualsiasi interesse per la martoriata popolazione somala;

b) se non si ritenga necessario, alla luce di quanto esposto, provvedere immediatamente ad un uso efficace dei programmi Rai diretti alla Somalia al fine di informare la popolazione sulle finalità della missione umanitaria delle Nazioni Unite e dando voce alle personalità democratiche somale residenti in Italia.

(4-16313)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i programmi RAI diretti alla Somalia, si fa presente quanto segue.*

I programmi RAI predisposti per gli ascoltatori residenti all'estero hanno lo scopo di diffondere la lingua e la cultura italiana e di mantenere i legami tra l'Italia ed i connazionali emigrati oltre il confine.

Il Comitato Misto Programmi Informativi per l'Estero della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato sempre pienamente disponibile verso ogni possibile forma di miglioramento ed aggiornamento delle trasmissioni quotidiane in lingua italiana irradiata in onde corte in Somalia ed in tutta l'Africa dell'est, comprensive di notiziari, sport, programmi culturali e ricreativi, in base alle esigenze manifestate dagli stessi ascoltatori con i quali si svolge una continua corrispondenza.

Quanto alla situazione somala ed alla presenza di forze italiane all'UNISOM II, si segnala l'iniziativa parallela alle trasmissioni in onde corte sopra descritte, consistente nell'irradiazione in onde medie di programmi delle reti nazionali RAI, richiesta dal contingente militare italiano.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Rapporto con il Parlamento): Maccanico.

CIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'esplosione della bomba « stragista » che ha così duramente colpito

la città di Firenze, l'interrogante ritiene necessario che il Governo adotti con urgenza provvedimenti atti a ripristinare le normali condizioni di vita dei cittadini colpiti dal tragico evento —:

se il Governo, qualora non abbia già provveduto in tal senso, non intenda assumere le opportune iniziative al fine di consentire che i cittadini colpiti nelle proprie abitazioni, attività economiche e produttive siano esentati per il 1993 dal pagamento delle tasse. (4-14767)

RISPOSTA. — *In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole si osserva che, a seguito dei noti fatti di terrorismo verificatisi nella città di Firenze il 27 maggio 1993, con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, è stata disposta la proroga al 20 dicembre 1993 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale per i soggetti colpiti da tali eventi.*

Successivamente, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1993, sono stati individuati i destinatari dei benefici appena citati. Tali agevolazioni sono state estese anche ai coniugi dichiaranti relativamente all'imposta per la quale sussiste l'obbligo della dichiarazione congiunta ed ai soci di società di persone con riguardo ai redditi ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Da ultimo, il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, al fine di evitare che, alla scadenza del 20 dicembre 1993, venissero a concentrarsi nei confronti dei contribuenti interessati tutti i versamenti non effettuati (per effetto della proroga concessa), ha previsto un sistema di rateizzazione dei suddetti pagamenti. Questi, infatti, dovranno essere eseguiti a decorrere dal mese di gennaio 1994 e senza la corresponsione degli interessi.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Anna Poianella nata a Portogruaro (Venezia) il 15 settembre 1946 e residente a Vanzaghello (Milano) in via Torino 16.

L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Milano e di quelli di Venezia e Varese, la richiesta è stata effettuata in data 14 marzo 1986. Su richiesta di codesto Ministero (Dir. Gen. Ist. di Previdenza - cassa CPDEL) la signora Poianella in data 7 maggio 1992, inviava tutti i documenti richiesti; è pertanto in attesa del relativo decreto (posizione 7319947). (4-13968)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato di aver provveduto all'emissione di un decreto, in favore della signora Maria Anna Poianella, con il quale sono stati ammessi a ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, anni 6 e mesi 11 senza determinazione di alcun onere a carico dell'interessata.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Angiolino Liguori nato il 1° luglio 1954 e residente a Busto Arsizio in via Q. Sella 122/7.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 luglio 1985; da tale data il signor Liguori è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto (posizione 7666029). (4-13969)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P.*

ha comunicato che la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, in favore del signor Angiolino Liguori, è stata definita mediante l'emissione di un provvedimento con il quale sono stati ammessi a ricongiunzione anni 10, mesi 7 e giorni 17 senza determinazione di alcun onere a carico dell'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Ezia Romanò nata il 20 maggio 1950 e residente in Busto Arsizio via Carducci 6.

L'interessata è dipendente del coniuge di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Milano, la richiesta è stata effettuata in data 29 luglio 1983; da circa dieci anni, la signora Enza Romanò è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto (posizione 8391733). (4-13970)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato che la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 in favore della signora Ezia Romano, è stata definita mediante l'emissione di un provvedimento con il quale sono stati ammessi a ricongiunzione anni 14, mesi 10 e giorni 1 senza determinazione di alcun onere a carico dell'interessata.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a

Nunzia Tene nata a Napoli il 13 novembre 1945 e residente in Busto Arsizio via Pallanza 19-bis.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 26 marzo 1986; da tale data la signora Nunzia Tene, è in attesa del relativo decreto. (4-13971)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato che non può dar corso, per il momento, alla definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, in favore della signora Nunzia Tene, in quanto è in attesa del Mod. TRC richiesto all'INPS di Varese in data 19.10.1993 e che, non appena ricevuto tale documento provvederà alla definizione della pratica suddetta e alla emissione del relativo decreto.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il dottor Gerbasio Pasquale, nato il 2 agosto 1928 (posizione assicurativa n. 5174023), in servizio presso l'USL 53 di Salerno, in data 14 ottobre 1987, inoltra domanda per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e la determinazione dell'onere del riscatto ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, per il servizio pregresso prestato dal 1° giugno 1963 al 1° dicembre 1968 presso l'ENPALS Sede compartimentale di Napoli;

a tutt'oggi — a distanza di ben sei anni — il Gerbasio è ancora in attesa della definizione della pratica —:

quali siano i motivi dell'enorme ritardo con cui viene evasa la pratica e se non intenda procedere con sollecitudine alla definizione della medesima. (4-14270)

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi che ostino alla definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi come da domanda del dottor Pasquale Gerbasio del 14 ottobre 1987 — posizione assicurativa n. 5174023 — più compiutamente identificata nel precedente atto di sindacato ispettivo del sottoscritto interrogante del 19 maggio 1993 n. 4-14270. (4-16573)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni presentate dalla S.V. onorevole, l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato che non può dare corso, per il momento, alla ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, dei periodi assicurativi in favore del dottor Pasquale Gerbasio, in quanto è tuttora in attesa della documentazione richiesta all'INPS di Napoli e che non appena avrà acquisito i documenti richiesti provvederà alla definizione della pratica in argomento.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Gabriele Facchini, nato a Molfetta (BA) il 20 settembre 1941, e residente in Busto Arsizio via Meda 41/bis.

L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese;

la richiesta è stata effettuata in data 18 maggio 1983 e da dieci anni il signor Facchini è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto. (4-14781)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato di aver provveduto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 in favore del signor Gabriele Facchini, mediante l'emissione di un provvedimento con il quale sono stati ammessi a ricongiunzione anni 6, mesi 5 e giorni 7 con la determinazione del relativo onere, a carico*

dell'interessato, di lire 1.090.860 da pagare in unica soluzione ovvero in forma rateale di lire 10.375 mensili per 13 anni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trovi l'iter della pratica intestata a Giovanna Chiriatti, nata a Lecce il 10 luglio 1943, e residente in Busto Arsizio, via Massari 1.

L'interessata è dipendente dell'azienda municipalizzata AGESP di Busto Arsizio, e in data 10 agosto 1992, in occasione del ricevimento del decreto e dell'accettazione del pagamento, faceva presente che dai tabulati di Cremona e di Varese, risultavano da ricongiungere anni 11 e mesi 7 e non anni 9 e mesi 7, come da decreto.

La signora Chiriatti è pertanto in attesa di una revisione (pos. 8308681). (4-14783)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato di aver provveduto al riesame del decreto n. 244192 del 18.5.1992 mediante l'emissione di un nuovo decreto con il quale, in favore della signora Giovanna Chiriatti, è stato ammesso a ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/79, il periodo di anni 11, mesi 3 e giorni 28 con la determinazione del relativo onere, a carico dell'interessata, di lire 106.425 da pagare in unica soluzione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Schiavone Mario, nato a Salerno il 8 settembre 1934, attualmente ivi residente in località Matierno — via degli Etruschi M. 20, posizione assicurativa n. 7725925, prima di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione comunale di Salerno, aveva prestato altri servizi utili ai fini pensionistici con posizione assicurativa INPS;

avendo prodotto domanda di ricongiungimento del servizio pregresso ed in assenza di riscontro, chieste informazioni al competente ufficio del comune di Salerno, è venuto a conoscenza che la Direzione Generale dell'Istituto di Previdenza del Ministero del Tesoro — Div. IX — con nota del 13 luglio 1992, avrebbe già trasmesso al medesimo, indirizzandolo alla sua residenza precaria di via Generale Clark n. 65 — successivamente abbandonata a seguito dell'assegnazione in qualità di terremotato di un prefabbricato —, il decreto n. 041701 — Domanda n. 602781 — di ricongiunzione di anni 14, mesi 10, giorni 8 di servizio reso precedentemente all'assunzione presso il comune, con un onere rateizzabile di lire 5.609.960;

detto decreto, per un disguido presumibilmente imputabile al cambiamento di residenza dello Schiavone, non gli è mai stato recapitato —:

se non si intenda procedere, anche in considerazione di un urgente interesse alla definizione della pratica da parte dell'interessato, alla ritrasmissione del decreto stesso al nuovo domicilio, innanzi indicato, dello Schiavone ovvero direttamente presso la Casa comunale di Salerno per la notifica ai sensi di legge. (4-14884)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato che con nota del 6.10.1993 ha provveduto a trasmettere il decreto di ricongiunzione, emesso a favore del signor Schiavone Mario, all'amministrazione comunale di Salerno con l'invito a notificarlo all'interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Ferrara Giuseppe nato a Gela (CL) il 5 settembre 1944

e residente a Busto Arsizio in via Asmara 12. L'interessato è dipendente dell'U.S.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del nuovo tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese che integra quello emesso il 6 maggio 1987 e che recupera il trimestre relativo all'anno 1974;

la richiesta è stata effettuata in data 31 gennaio 1984, il nuovo tabulato reca la data del 23 novembre 1990; si spera che con i nuovi dati, il signor Ferrara possa entrare in tempi brevi, in possesso del decreto (posizione n. 7905096). (4-16370)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'I.N.P.D.A.P. ha comunicato di aver provveduto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, in favore del signor Giuseppe Ferrara mediante l'emissione di un provvedimento con il quale sono stati ammessi a ricongiunzione anni 17, mesi 9 e giorni 22 e che nessun onere è stato determinato a carico dell'interessato.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Anna Antonia Barletta nata a San Michele Salentino (BR) il 13 giugno 1945 e residente a Castellanza in via Lombardia 98. L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso dei tabulati dell'INPS di Brindisi, Milano e Varese, la richiesta è stata effettuata in data 10 luglio 1979; dal canto suo, Unità socio sanitaria n. 8, in data 25 marzo 1991 ha già fornito tutti i dati richiesti; la signora Barletta, da oltre tredici anni, è in attesa di una risposta e con essa del decreto. (4-16371)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole, l'I.N.P.D.A.P.*

ha comunicato di aver provveduto alla ricongiunzione, in favore della signora Anna Antonia Barletta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79 di un periodo di anni 8, mesi 8 e giorni 17 senza alcun onere a carico della interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CONTE, VAIRO, D'AMATO, CALDORO, DEL MESE, DEL BASSO DE CARO, BABBINI, MARZO, MASTRANTUONO, CAPRIA, INTINI, DE SIMONE, PIRO, GHEZZI, DEMITRY, BIONDI, MUNDO, OLIVO, CIAMPAGLIA, GIUSEPPE ALBERTINI e IOSSA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso:

che da notizie di stampa non smentite risulta che il Ministro per la funzione pubblica intende inserire nella manovra per il riordino del pubblico impiego la chiusura delle sedi di Bologna, Caserta, Reggio Calabria ed Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), affidando al FORMEZ la formazione del personale pubblico non dirigenziale su tutto il territorio nazionale;

che il FORMEZ, il quale ha sovente in passato finanziato ricerche condotte o guidate dallo stesso Ministro per la funzione pubblica, svolge la propria attività a costi di esercizio di gran lunga superiori rispetto a quelli sostenuti dalla SSPA;

che il preteso risparmio derivante dalla chiusura delle sedi anzidette è in realtà irrilevante, in quanto tutte le sedi (eccetto una) sono ubicate in stabili demaniali o concessi in uso gratuito, mentre le spese di funzionamento e di personale resterebbero comunque a carico della Pubblica Amministrazione;

che considerando i costi di smantellamento delle sedi della SSPA, a fronte dei superiori costi di esercizio praticati dal FORMEZ, l'operazione sarebbe in netta perdita per l'erario dello Stato;

che siffatta ipotesi di immotivata demolizione dell'organizzazione logistica e

funzionale di una istituzione preposta dallo Stato alla crescita professionale del personale direttivo e dirigenziale della Pubblica Amministrazione comporterebbe comunque negative conseguenze sul piano culturale (perdita di *know how*), nonché sul piano delle relazioni politiche e istituzionali (radicamento sul territorio attraverso convenzioni già stipulate ed operanti con Università, Enti locali ecc.) di rilievo per le realtà in cui le sedi operano;

che il suddetto intendimento è in palese contrasto con il decreto legislativo 29/1993, il quale prevede una riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione connessa all'affidamento alla stessa di ulteriori impegnativi compiti (selezione e formazione del 30 per cento dei dirigenti pubblici attraverso un corso quadriennale con intensa attività di ricerca) che ne postulano l'espansione quantitativa e qualitativa —:

se non si ritenga di procedere ad un potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, le cui risorse sono del tutto insufficienti rispetto al ruolo centrale nell'azione di rinnovamento che ad essa affida la legge di riforma del pubblico impiego. (4-17217)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, presentata dalla S.V. onorevole, si fa presente che né il disegno di legge governativo avente ad oggetto « interventi correttivi di finanza pubblica » né altre iniziative di legge contengono disposizioni volte a ridimensionare l'attività e la struttura della Scuola Superiore della Pubblica amministrazione.*

Corrisponde, invece, al vero il fatto che il Dipartimento della funzione pubblica ha allo studio il riordino della Scuola stessa, imposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.

Tale articolo rimette, infatti, ad un successivo regolamento — da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 — la disciplina dell'attività di tale organismo.

Si precisa al riguardo che detto riordino non potrà che ispirarsi a criteri di razionalizzazione, come indicato dalle norme in vigore.

Il Ministro per la funzione pubblica: Cassese.

CONTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la signora Patrizia Valisi, dipendente dal primo gennaio 1989 del catasto di Treviso in qualità di operatore tributario — V livello — è attualmente in astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per assistenza alla figlia minore di anni 3 (legge n. 1204 del 1971) affetta da patologia neurologica (come da certificati medici della USL 24 delle Marche);

la Valisi ha presentato domanda di invio in missione, senza indennità di missione presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Ascoli Piceno per aiutare la sua famiglia —:

se non ritenga opportuno sollecitare la Divisione Generale del Catasto — Ufficio del Personale — affinché conceda alla richiedente l'invio in missione senza indennità di missione, considerato che tale accettazione non comporta nessun aggravio di spesa per le casse dello Stato, anzi permetterebbe il recupero di una unità lavorativa per l'UTE di Ascoli Piceno, sempre in carenza di personale, ed inoltre risolverebbe un delicato problema sociale, come è quello di permettere ad una madre di assistere la figlia affetta da una malattia neurologica. (4-16955)

RISPOSTA. — *Occorre anzitutto premettere che, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, tra l'altro espressamente menzionato nelle premesse del bando di concorso a 150 posti di assistente del quale la signor Valisi è risultata vincitrice, vige il divieto di trasferimento o di distacco ad altro ufficio diverso da quello assegnato, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di immisione in servizio.*

Nel caso in questione, la signora Patrizia Valisi risulta assunta in servizio il 2 giugno 1989 presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Treviso con la qualifica di operatore tributario (5^a qualifica funzionale).

In data 6 maggio 1993 la signor Valisi ha inoltrato domanda per ottenere l'invio in missione, senza indennità, presso l'Ufficio Tecnico erariale di Ascoli Piceno, sua città di residenza.

Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione, pur considerando degne della massima attenzione le ragioni addotte dall'impiegata, è nell'impossibilità di accogliere la predetta istanza sia a causa della grave carenza di personale dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso sia per il menzionato divieto di legge.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

CORSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Siena ha collocato a riposo, con atto del 31 agosto 1993, a decorrenza dal 1° settembre 1993 il professor Nicola Giuliani, in ruolo ordinario presso l'ITC « Bandini » in discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso AO 25);

lo stesso Provveditorato, sulla base di una discutibile disposizione ministeriale che ha abrogato il sopra numero (n. 21116 del 31 agosto 1993), ha revocato il provvedimento di collocamento a riposo con ciò determinando il richiamo in servizio del professor Giuliani che, però, paradossalmente ha così perso tutte le ore nella scuola di titolarità e viene utilizzato come supplente in provincia, dopo venti anni di effettivo servizio —:

se non ritenga di riconsiderare l'intera questione in modo da evitare un danno irreparabile ed ingiusto al professor Giuliani che appare gravemente leso nelle proprie aspettative che lo stesso Provveditorato aveva legittimamente riconosciuto con il provvedimento di collocamento a riposo. (4-18733)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta la revoca, da parte del Provveditore agli Studi di Siena, del collocamento a riposo del professore Nicola Giuliani, che lo aveva chiesto ed ottenuto, con effetto dal 1° 9.1993, ai sensi dell'articolo 5 — comma 1-bis — della legge n. 243 del 19.7.1993,*

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che tale legge — in deroga al blocco sui pensionamenti per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1993 — ha consentito l'attribuzione del trattamento di quiescenza (nel caso di collocamento a riposo anticipato) a decorrere dal 1° 9.1993, soltanto nei confronti di quei docenti che, avendone fatta richiesta nei termini prescritti, si fossero venuti a trovare in posizione di soprannumero nel ruolo di appartenenza o relativamente alla materia di insegnamento per uno dei motivi previsti dal succitato articolo 5.

Per quanto concerne la materia di insegnamento (classe di concorso A025) della quale il suddetto docente risultava titolare presso l'istituto Tecnico « Bandini » di Siena, si era, in un primo tempo, erroneamente ritenuto che vi fosse, presso l'istituto medesimo, un posto in soprannumero e, quindi, la possibilità di disporre un collocamento a riposo anticipato, quello cioè del professore Giuliani.

Senonché, alla luce di un successivo riesame della situazione, compiuto attraverso l'esatta determinazione del numero dei posti accantonati per i vincitori dei concorsi a cattedra, questo Ministero ha dovuto disporre la cancellazione del citato posto in esubero, in relazione anche all'esigenza di destinare prioritariamente i posti disponibili sugli organici di fatto al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, a livello provinciale, dei docenti di ruolo perdenti posto a seguito della contrazione del numero delle classi.

La cancellazione del posto in questione ha fatto, quindi, venir meno i presupposti necessari per il collocamento a riposo del professore Giuliani e ha indotto il Provveditore agli Studi di Siena a disporre il conseguente annullamento sulla base della co-

municazione di servizio n. 21116 inviata da questo Ministero allo stesso Provveditore in data 31.8.1993.

Quanto, infine, all'utilizzazione del professore Giuliani presso l'Istituto Commerciale « Roncalli » di Poggibonsi, essa si è resa necessaria dal momento che il Predetto docente — a seguito della diminuzione del numero di classi registrati nell'organico di fatto dell'Istituto di titolarità nell'anno scolastico in corso — era stato individuato come perdente posto.

Tale utilizzazione — disposta a norma dell'articolo 3 dell'O.M. n. 93 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni (concernente la disciplina del personale docente di ruolo avente effetto limitato ad un solo anno scolastico) — avrebbe dovuto essere comunque disposta, indipendentemente dall'inconveniente segnalato — ed in ordine al quale si esprime vivo rincrescimento — attesa la posizione di soprannumero in cui lo stesso era venuto a trovarsi presso la scuola di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

DE CAROLIS. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel centro storico del comune di Fumone (FR) sono state collocate, nel passato più o meno recente, una lunga serie di attrezzature per il sistema radio-televisivo pubblico e privato;

ad introdurre tale procedura è stata la RAI, con l'installazione di un ripetitore di enormi dimensioni;

tale ripetitore, oltre a deturpare uno dei più bei paesaggi della Ciociaria, arreca notevoli danni alla popolazione con l'emissione di sostanze radioattive;

negli ultimi tempi, proprio nel comune di Fumone, sono aumentati i casi di neoplasie, come risulta anche da un'indagine effettuata dalla stessa amministrazione comunale —:

quali misure saranno adottate per un urgente rimozione di tutte le antenne radiotelevisive, alla luce anche delle recenti disposizioni in materia sanitaria. (4-04842)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che in mancanza di una organica disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l'emittenza privata si è sviluppata in maniera spontanea ed incontrollata.

Allo scopo di ricondurre tale fenomeno entro precise regole, è intervenuta la legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha autorizzato i privati che ne avevano fatto domanda, a proseguire nell'esercizio degli impianti fino al rilascio delle relative concessioni, subordinato all'emanazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze.

Allo stato attuale il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 223, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha disposto che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa dovrà essere revisionato il piano di assegnazione delle frequenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992: in tale occasione sarà determinato il numero delle emittenti, nonché la postazione dalla quale ciascuna di esse potrà irradiare i propri programmi.

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il ripetitore dei programmi RAI di Fiuggi, installato sul monte Fumone, la concessionaria ha precisato che l'impianto in parola è stato realizzato in modo conforme al progetto radioelettrico ed alla normativa vigente.

In merito ai presunti danni che il ripetitore medesimo potrebbe arrecare alla popolazione a causa dell'emissione di sostanze radioattive, si significa che il centro controllo emissioni radioelettriche del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma, non ha riscontrato, nell'ambito di Fumone, il superamento dei valori limite di esposizione ai C.E.M. (campi elettromagnetici) fissati dalla normativa regionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

DE SIMONE. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

i cittadini del Golfo di Policastro hanno sottoscritto una petizione con la

quale rilevano che il « Progetto di riqualificazione e risanamento ambientale del tratto di costa da Sapri al Canale di Mezzanotte » (Legge 64/86 Interventi Straordinari nel Mezzogiorno), considerata la rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi interessati, tra i più suggestivi ed incontaminati di tutto il territorio nazionale, chiedono di verificare la compatibilità degli interventi previsti con gli elementi sottoelencati, affinché non si comprometta definitivamente la fisionomia della zona interessata:

a) i luoghi conservano ricchi resti archeologici di giacimenti di età preistorica (« riparo Smaldone » e « Grotta di Mezzanotte » vedi Gazzettino di Scienze Preistoriche n. 31/1981 pp. 313 e seg.);

b) la morfologia della zona è di rilevante interesse geologico (spiagge e rocce calcaree, spiagge fossili risalenti al Tirreniano);

c) nel luogo è sita la « Sorgente Ruotolo », di natura carsica, attualmente funzionante al servizio di un vasto bacino di utenza (i lavori di captazione delle acque sono costati 40 miliardi);

d) la mancanza di urbanizzazione, essendo la zona soggetta a vincoli paesaggistici (decreto ministeriale 20 luglio 1966 Gazzetta Ufficiale n. 111 del 3 maggio 1967), ha favorito il mantenimento di un ecosistema che è tra i pochi residui di macchia mediterranea lungo la costa da Policastro a Maratea;

il progetto esecutivo manca di una relazione sull'impatto ambientale, visivo, zoologico, botanico, geologico ed archeologico;

prevede una serie di accessi al mare da realizzare *ex novo* sulla scogliera, intervento che potrebbe sconvolgere l'attuale conformazione delle rocce;

essendo previste aree di « discesa a mare » vi è assenza di relazione sulla ricettività turistica e sull'impatto che essa potrebbe avere sull'equilibrio complessivo della zona —;

quali iniziative, nelle rispettive competenze, intendano assumere in merito ai problemi sollevati. (4-17967)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quanto di competenza di questo Ministero.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1990 questa amministrazione ha annullato, ai sensi della legge n. 431 del 1985, il decreto n. 2/90 del 9 aprile 1990 con il quale il Sindaco del comune di Sapri aveva concesso il nulla osta per un intervento di riqualificazione e risanamento ambientale della fascia costiera compresa tra Sapri e Canale di Mezzanotte. La zona interessata da tale intervento, infatti, si presenta come una delle poche aree incontaminate del golfo, la cui morfologia presenta rilevante interesse geologico, archeologico e paesaggistico; queste peculiarità sarebbero state fortemente alterate dal progetto in questione.

Successivamente il comune di Sapri trasmetteva alla competente Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno una seconda istanza, corredata di autorizzazione sindacale n. 1/92 del 20 gennaio 1992, avente ad oggetto una nuova progettazione riguardante il medesimo intervento. La predetta Soprintendenza, esaminata la pratica, in data 7 aprile 1992 comunicava al comune il proprio parere favorevole, a condizione che non venissero realizzati l'impianto idrico ed elettrico, la piazzetta belvedere e il pontile stagionale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

EVANGELISTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Massa-Carrara ha proposto la soppressione del 1° Circolo didattico del comune di Massa e del 6° Circolo del comune di Carrara motivando la propria iniziativa con la

considerazione che fino all'anno scolastico 1993/94 tutti i Circoli didattici della provincia risponderanno ai parametri previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 323 del 6 agosto 1988, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, mentre invece dall'anno scolastico 1994/95 « ... alcuni Circoli didattici si troveranno ad essere sottodimensionati ... » ed evidenziando inoltre che nell'ambito del Distretto vi sono ben quattro Circoli senza direttore titolare;

il 1° Circolo didattico del comune di Massa, provincia di Massa-Carrara, costituito al momento dell'unificazione del Regno d'Italia, ha un proprio direttore titolare;

come numero di alunni delle scuole elementari e d'infanzia il 1° Circolo, con 687 alunni, è al secondo posto nell'ambito del comune di Massa; è invece al terzo posto come numero totale di insegnanti (59);

al punto 4 del verbale della riunione del Consiglio scolastico provinciale di Massa-Carrara dell'11 dicembre 1992 (la seduta precedente risaliva al maggio 1992), relativamente alla ristrutturazione dei Circoli didattici proposta dal Provveditorato, si legge testualmente: « Il Presidente e numerosi consiglieri rimarcano le deficienze e la disorganizzazione del Provveditorato agli studi che non ha messo in condizioni la Giunta esecutiva ed il consiglio di poter esprimere un parere motivato. Alla Giunta non è stato fornito nessun materiale illustrativo delle proposte ed ai Consiglieri è stata inviata una documentazione errata. »; più avanti ancora si legge: « — il Consigliere ... evidenzia come il CSP non si possa esprimere in mancanza di dati statistici del triennio 93/94, 94/95 e 95/96; — il Consigliere ... rimarca il mancato coinvolgimento sull'argomento, da parte dell'Amministrazione, del distretto scolastico n. 2, dei Consigli di circolo, dei Collegi dei docenti e delle amministrazioni comunali, contravvenendo a quanto prescrive l'OM n. 271/90. »;

il Provveditorato si è così giustificato a verbale: « ... i tempi erano ristretti. »;

mentre erano già sette mesi che non si riuniva il CSP e mentre il problema dibattuto avrà rilevanza, se la avrà, a partire dall'anno scolastico 1994/95;

la soppressione del 1° Circolo didattico del comune di Massa è stata decisa e giustificata sulla base dell'applicazione dei tre criteri qui indicati: spazialità, numero dei posti, previsione di diminuzione dei posti nel prossimo triennio; l'esame della collocazione geografica dell'attuale giurisdizione del 1° Circolo rispetto all'abitato della città di Massa, il numero di alunni e/o di insegnanti che lo costituiscono e l'assenza di dati statistici affidabili per il prossimo triennio smentiscono tale scelta;

la votazione sul mantenimento dei sei Circoli didattici del comune di Massa è stata « bocciata » per 16 voti, contro 5 voti favorevoli e 3 astenuti; vi erano inoltre 5 assenti giustificati, 7 assenti non giustificati e alcuni componenti non nominati, cioè più di 12 voti che avrebbero potuto benissimo capovolgere il risultato della votazione;

lo stesso problema della soppressione di un Circolo didattico nel comune di Carrara, veniva risolto nella medesima seduta del CSP con l'approvazione di una proposta scaturita dalla competente Sezione orizzontale ma, questa volta, in contrasto con quanto voluto dal Provveditorato, per cui il medesimo Provveditorato comunicava al Ministero della pubblica istruzione che quella votata è una « ... proposta che sconvolge l'assetto territoriale di tutti i Circoli didattici del comune di Carrara e che quest'Ufficio non può accettare. » —;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover respingere quanto proposto dal Provveditorato agli studi di Massa-Carrara, in attesa di una nuova verifica, anche a livello ministeriale, che stabilisca l'esistenza delle condizioni per la soppressione di ben due Circoli didattici nell'ambito del distretto, compreso il più antico e baricentrico Circolo didattico del comune di Massa. (4-11931)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Massa Carrara, per l'anno scolastico 1993/94 il Provveditore agli Studi aveva proposto la soppressione dei circoli didattici di Carrara (6° circolo) e di Massa (1° circolo) al fine di dare un migliore assetto ai n. 18 circoli didattici della provincia.*

Infatti, n. 4 avrebbero funzionato, nel corrente anno scolastico, con un numero di classi al di sotto dei parametri minimi previsti dalle vigenti disposizioni (legge n. 426 del 1988).

Peraltro n. 4 circoli risultavano anche privi di titolare.

Le proposte avanzate dal Provveditore agli Studi sono state valutate da questo Ministero che ha ritenuto di dover procedere soltanto alla soppressione del 1° circolo di Massa.

Ciò in quanto nel comune di Massa funzionavano ben n. 6 circoli didattici e la soppressione di detto circolo avrebbe consentito, così come è avvenuto, di ristrutturare adeguatamente gli altri n. 5 circoli didattici.

In merito alla soppressione del 1° circolo di Massa era intervenuto anche il parere favorevole del Consiglio Scolastico provinciale.

Questo Ministero non ha ritenuto, invece, di accogliere la proposta di soppressione del 6° circolo di Carrara in quanto sussistevano in proposito divergenze tra il Provveditore agli Studi e il Consiglio Scolastico provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

FOLENA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 aprile 1992 è stato inviato al soggiorno obbligato nel comune di Gangi (Palermo) il noto esponente mafioso Ruggero Vernengo;

nello stesso comune è dal 1991 al soggiorno obbligato l'esponente mafioso Pietro Pipitone;

si è costituito un comitato cittadino contro l'invio di questi esponenti mafiosi e nel comune vi è da giorni un permanente stato di agitazione;

tutti i consiglieri comunali hanno sottoscritto un documento di dimissioni dal consiglio comunale;

nel comune di Gangi operano gruppi mafiosi contro i quali una parte delle forze politiche e sociali da molti anni è scesa in campo;

nella requisitoria del pubblico ministero di rinvio a giudizio dei più noti esponenti della mafia delle Madonie si sottolinea la pericolosità del « mandamento » mafioso di cui è capo Giuseppe Farinella e nel cui territorio c'è il comune di Gangi;

nel comune di Gangi risiede Cataldo Farinella, titolare di un'impresa a quanto risulta all'interrogante in « odore di mafia » che in collegamento con Siino e con altri, secondo una recente inchiesta dei Carabinieri, dominava il mercato degli appalti in una parte della Sicilia;

Gangi è un centro scolastico in cui ogni giorno giungono studenti da tutti i comuni della zona e secondo molte segnalazioni nei mesi più recenti si avverte la presenza di spaccio di eroina —:

con quali criteri sia stato scelto detto comune come luogo di soggiorno obbligato di mafiosi del calibro di Pipitone e di Ruggero Vernengo;

se non ritengano necessario revocare immediatamente i predetti provvedimenti in considerazione della particolare situazione che si è determinata a Gangi e del rischio di un collegamento tra i soggiornanti e la mafia locale;

quali iniziative siano in programma per abrogare una norma antiquata e inutile come quella del soggiorno obbligato e per modificare la legge n. 203 del 1991.

(4-00730)

FOLENA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio del comune di Gangi in data 14 maggio 1992, ignoti hanno compiuto un grave attentato dinamitardo contro la villa del professor Patti, responsabile del comitato popolare unitario contro la mafia che si è costituito in tale comune al momento della decisione di procedere all'invio al soggiorno obbligato del noto esponente mafioso Ruggero Vernengo;

l'interrogante ha già rivolto una prima interrogazione sulla situazione di Gangi chiedendo l'immediata revoca del provvedimento di invio al soggiorno obbligato;

la pericolosità dei gruppi criminali locali è drammaticamente confermata dall'attentato del 14 maggio 1992 —:

se risulti quali iniziative siano state assunte per revocare il provvedimento in questione e per garantire la sicurezza della comunità di Gangi. (4-01234)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministero di Grazia e Giustizia.*

L'istituto del soggiorno obbligato è stato modificato con legge 24 luglio 1993, n. 256.

Ruggero Vernengo è quindi tornato nel comune di residenza; Pietro Pipitone è attualmente ristretto in carcere e Giuseppe Barreca sta finendo di scontare la misura di prevenzione a Gangi perché è il suo comune di residenza.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

GASPARRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

quali chiarimenti urgenti intenda fornire sulla sconcertante vicenda degli sperperi attuati dalla RAI in occasione delle Colombiadi di Genova;

se risponda al vero che la RAI attraverso la sua società Nuova Eri abbia acquistato tre caravelle in occasione delle

celebrazioni svoltesi nella città ligure e divenute occasione per scandali di ogni tipo;

se risponda al vero che la RAI abbia addirittura acquistato della sabbia dal Salvador per rendere, a spese del cittadino, più realistico il proprio stand dedicato alla scoperta dell'America;

se non condivida l'opinione che, se confermati, questi episodi costituirebbero l'ulteriore prova della gestione allucinante dell'ente radiotelevisivo di Stato, sommerso da debiti ma capace di imprese finanziarie incredibili. (4-14913)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha confermato la partecipazione della società Nuova Eri alle Colombiadi di Genova con un proprio stand.*

La medesima concessionaria ha precisato altresì che la suddetta società non ha acquistato alcuna caravella, ma ha utilizzato tre modelli cinematografici di caravelle presi in prestito dalla seconda rete televisiva che, a suo tempo, li aveva realizzati per lo sceneggiato « Cristoforo Colombo ».

Nessun acquisto di sabbia del Salvador, infine, è stato effettuato per l'allestimento del padiglione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

chi abbia finanziato il convegno che si è svolto nel Trentino-Alto Adige in occasione del quale il consigliere provinciale della Sudtiroler Volkspartei, Franz Pahl, ha sostenuto che bisogna costituire la « regione europea del Tirolo »;

se ritenga compatibili le affermazioni fatte dal Pahl con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, una e indivisibile, effettuato dallo stesso nella sua qualità di consigliere provinciale e regionale;

se ritenga altresì compatibili con il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana le affermazioni favorevoli al progetto di regione europea del Tirolo fatte dal presidente del Consiglio regionale altoatesino, Andreolli. (4-15205)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie Amministrazioni, si fa presente quanto segue.*

Il Convegno di Studio sul tema « da un conflitto internazionale ad un comune impegno europeo a cinquant'anni dall'accordo De Gasperi-Gruber » è stato finanziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Come in ogni altra analoga manifestazione ciascuno dei relatori ha esplicitato le proprie opinioni fondate sui personali convincimenti politici.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

GASPARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che recentemente è crollato, a causa di un temporale, il tetto dell'asilo nido di Via dei Berio di Roma, causando grave pericolo per i sessanta bambini che erano all'interno dello stabile al momento del crollo;

che la struttura è stata costruita soltanto sei anni fa;

che a causa dei danni subiti dalla struttura per il crollo, le classi della scuola di Via Berio sono state trasferite in due altri nidi, situati in quartieri diversi da quello dell'ubicazione originaria;

che è previsto che tale situazione di disagio si protragga, nella migliore delle ipotesi, fino al gennaio del 1994 —:

quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere allo scopo di avviare quanto prima i lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di Via dei Berio, affinché i

bambini non debbano pagare gli errori di una cattiva gestione della quale non sono responsabili. (4-17984)

RISPOSTA. — *In riferimento alla problematica alla quale si riferisce la S.V. onorevole questa amministrazione, nonostante ogni migliore determinazione, non può fornire elementi di riscontro atteso che la gestione degli asili nido, ai sensi della normativa vigente (legge n. 1044 del 6.12.1971), è di esclusiva competenza degli Enti Locali.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

IANNUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che a Bacoli (NA), cittadina nel cuore della zona Flegrea, è attiva da svariati anni una succursale del liceo scientifico statale « Ettore Majorana » la cui sede centrale è ubicata a Pozzuoli (NA);

che, nonostante siano poco meno di una decina i chilometri che separano Pozzuoli da Bacoli, la succursale ha sempre avuto un discreto successo quanto a numero di iscrizioni;

che l'utenza ha trovato nell'apertura della sede del Liceo a Bacoli la possibilità di frequentare un tipo di istituto, che per materie, programmi e preparazione, è tradizionalmente considerato un corso di studi ottimale per fornire cultura generale ampia e tale da permettere un approccio meno complesso e problematico con gli studi universitari;

che attualmente la succursale conta 330 iscritti, suddivisi in 13 classi;

che la maggior parte degli allievi è residente nei comuni di Bacoli, Monte di Procida e loro frazioni;

che a tutt'oggi la sezione C non sta frequentando per completa mancanza del corpo docente, le sezioni A e B osservano

orari ridotti a causa della mancanza di docenti delle principali materie —:

quali siano i provvedimenti che ritiene necessari affinché si ponga termine alla situazione di sbando nella quale versano gli allievi, costretti a giornate d'aula spezzettate ed a lezioni frammentarie e disordinate, nonostante siano stati chiamati alla frequenza dal 20 settembre scorso;

quali siano i provvedimenti che, con urgenza, intende adottare affinché la succursale di Bacoli (NA) del liceo « E. Majorana », non sia aperta solo formalmente ma anche sostanzialmente. (4-18329)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Napoli ha fatto presente che le difficoltà alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole, determinatesi agli inizi del corrente anno scolastico presso la sezione staccata di Bacoli del liceo scientifico « Majorana », così come presso altre scuole della provincia, sono state causate dal protrarsi delle operazioni relative alle autorizzazioni al funzionamento delle classi.*

Tali operazioni sono state concluse alla fine del mese di settembre e da allora è stato possibile procedere alla fase relativa alla utilizzazione dei docenti soprannumerari.

Nel contempo le istituzioni scolastiche sono state autorizzate a nominare supplenti in attesa della conclusione di tutte le operazioni relative all'assegnazione dei docenti.

In particolare, presso la scuola in parola tali operazioni sono iniziate in data 4.10.1993 e si sono concluse il 20.10.1993 e da quella data tutte le classi hanno funzionato a pieno regime con la presenza di tutti i docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ANGELO LA RUSSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

Linosa, piccola isola dalle Pelagie, ha avuto fino ora un corso completo delle

scuole elementari, indipendentemente dal numero degli alunni per singola classe;

la situazione attuale, a causa della contrazione delle nascite, vede le classi ridotte di numero;

le nuove disposizioni ministeriali sul numero minimo di 31 alunni per classi non possono ignorare situazioni di particolare isolamento come Linosa —:

se non ritenga di disporre una deroga per l'isola di Linosa per consentire che si formino, come per gli anni passati, classi delle elementari con qualsiasi numero;

tanto si rappresenta per riportare serenità tra i genitori degli alunni che protestano da settimane facendo astenere i figli dalle lezioni. (4-18702)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Agrigento ha fatto presente che presso la scuola elementare di Linosa sono iscritti complessivamente n. 25 allievi di cui n. 3 nella prima classe, n. 5 nella seconda classe, n. 4 nella terza classe, n. 7 nella quarta classe e n. 6 nella quinta classe.*

Tenuto conto che la C.M. n. 328 del 30.10.1984 la quale in via permanente disciplina la formazione degli organici delle scuole elementari stabilisce che per la formazione di n. 4 classi è necessaria la presenza di almeno n. 31 allievi, il medesimo Provveditore ha autorizzato n. 3 classi (una classe autonoma e due pluriclassi).

Ciò ha provocato le proteste dei genitori che non hanno consentito ai propri figli di frequentare le lezioni.

Il Provveditore agli Studi di Agrigento non ha mancato di fornire i necessari chiarimenti ai genitori facendo presente che la realtà delle pluriclassi è un fenomeno che non interessa soltanto le scuole elementari di Linosa ma i numerosi comuni o frazioni con un esiguo numero di allievi, ed inoltre che non è da ritenere antididattico l'insegnamento impartito da un solo docente ad allievi appartenenti a più classi.

A seguito di tale intervento i genitori hanno ridimensionato la loro richiesta chiedendo lo sdoppiamento di una sola pluri-classe.

Secondo le notizie fornite dal medesimo Provveditore attualmente gli allievi hanno ripreso a frequentare le lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ANGELO LAURICELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

una interrogazione parlamentare, pubblicata con grande risalto da tutta la stampa nazionale, ha reso noto il metodo « discutibile » adottato dalla direzione del Circolo didattico Siculiana Montallegro (AG) nella composizione delle classi scolastiche;

gli alunni vengono inseriti nelle varie classi, privilegiando non il criterio territoriale, comunemente usato, ma quello della omogeneità della classe sociale;

non a caso la stampa ha parlato di ghettizzazione e di Apartheid italiana;

in questi giorni una nuova denuncia ripropone il comportamento della suddetta direzione didattica: in un comunicato la sezione di Siculiana del P.D.S. denuncia che nella composizione delle liste per le elezioni nel Consiglio di Circolo la direzione gioca pesante, componendo le liste a proprio piacimento e rifiutando di accettare le liste sgradite;

se ciò rispondesse a verità ci troveremo di fronte ad una gravissima violazione delle regole democratiche della scuola che non può passare inosservata —:

se intende inviare una ispezione ministeriale presso il Circolo didattico Montallegro Siculiana;

qualora rispondessero a verità le affermazioni contenute nella sucitata interrogazione parlamentare e nel citato comu-

nicato del P.D.S. di Siculiana, se intenda prendere provvedimenti disciplinari.

(4-19292)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che l'atto parlamentare, cui ha fatto generico riferimento la S.V. Onorevole, dovrebbe essere l'interrogazione n. 4-18165, presentata dall'onorevole deputato Gaspare Nuccio per sapere se rispondessero al vero le notizie riportate dal quotidiano La Sicilia in data 29.9.1993, a proposito di presunti criteri di selezione socio-culturale, che sarebbero stati seguiti per la costituzione delle classi presso il circolo didattico di Siculiana, in provincia di Agrigento.*

Si fa presente, al riguardo, che alla citata interrogazione è stato dato riscontro con la nota di questo Ministero n. 003628 del 26.11.1993 (pubblicata nell'Allegato B del 14 dicembre 1993) con la quale è stato chiarito, sulla base degli elementi acquisiti, che a ciascuna delle 2 prime classi — costituite nell'organico della scuola elementare di Realmonte, dipendente dal predetto Circolo — sono stati assegnati alunni provenienti dai vari ceti sociali, indipendentemente dall'attività e dalle professioni esercitate dai rispettivi genitori.

D'altra parte, il fatto che le 2 prime classi in questione siano inserite nello stesso modulo e si avvalgano dei medesimi insegnanti è, di per sé, circostanza sufficiente ad escludere le ipotizzate discriminazioni.

Dalla documentazione in materia acquisita è risultato, peraltro, che la direttrice didattica, dottoressa Enna Ierna, ha operato nel pieno rispetto dei criteri di eterogenità fissati dal competente organo collegiale.

Né risulta che la predetta direttrice avrebbe posto in essere interferenze o pressioni in occasione delle operazioni a suo tempo espletate per l'elezione del Consiglio di Circolo.

Evenienze del genere non hanno trovato alcun riscontro obiettivo alla luce degli accertamenti compiuti dal Provveditore agli Studi di Agrigento il quale, nel precisare che dallo svolgimento delle suddette operazioni sono ormai trascorsi circa otto mesi, ha aggiunto che né a quell'ufficio scolastico né alla competente commissione elettorale pro-

vinciale risultano essere pervenuti reclami o segnalazioni circa presunte irregolarità.

In relazione a quanto sopra non si ravvisano, pertanto, i presupposti per l'adozione, da parte di questo Ministero, di eventuali provvedimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

LETTIERI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

lo sviluppo della rete telefonica in Basilicata è assai lento;

la mancata autonomia della SIP Lucana e la dipendenza da Napoli incidono negativamente sulla realtà economico-sociale della Basilicata oltre che sull'attuazione puntuale dei programmi di estensione delle reti;

le nuove esigenze poste dai vari settori produttivi (industria, artigianato, agricoltura e turismo) non vengono adeguatamente soddisfatte dalla SIP;

ciò incide anche sui livelli occupazionali delle Società realizzatrici delle reti;

recentemente la SIRT I, a causa della riduzione dei lavori, ha deciso il trasferimento a Roma e a Napoli di 85 unità attualmente occupate in Basilicata;

urge una revisione complessiva dei programmi di investimento della SIP, nonché dei criteri dalla stessa seguiti per l'affidamento degli appalti e delle forniture che quasi sempre non coinvolgono le imprese lucane —:

se non intenda intervenire in merito ai problemi esposti ed in particolare verificare nella vicenda SIP-SIRT I la possibilità di garantire in Basilicata il prosieguo dei lavori per poter ampliare l'occupazione in questo momento di grave crisi occupazionale e consentire alle citate 85 unità lavorative di lavorare ancora in Basilicata.

(4-15991)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che la concessionaria SIP, interessata al ri-

guardo, ha premesso che i lavori di rete commissionati dalla SIRT I, nel territorio della regione Basilicata (UTR Ufficio Tecnico Regionale di Potenza), che ammontano a circa 7.300 milioni di lire per il 1993, hanno registrato una contrazione del 36 per cento circa rispetto agli importi definiti per l'anno precedente. A livello di direzione regionale (comprendente anche le UTR di Napoli e Salerno), la riduzione degli investimenti per lavori di rete affidati alla SIRT I è stata per il 1993 di circa il 12 per cento.

La Concessionaria ha precisato, poi, a questo riguardo che i programmi di investimento dell'ultimo quinquennio, articolati con l'obiettivo di potenziare impianti e rinnovare tecnologie, hanno dovuto subire una contrazione nell'ultimo biennio, a causa della ridotta domanda di nuovi allacciamenti alla rete telefonica, che si è manifestata in misura superiore alle previsioni, e peraltro distribuita in modo diseguale sul territorio nazionale.

In Basilicata, la compressione della domanda di nuovi allacciamenti telefonici, verificatasi nell'anno in corso rispetto al 1992, risulta dell'ordine del 25 per cento circa, portando di conseguenza la SIP a riconsiderare i suoi programmi ed a ridurre le commesse di lavoro sullo stesso territorio (cui risultano legati, presumibilmente, gli interventi di mobilità segnalati dalla S.V. onorevole).

Peraltro, il ridimensionamento dei livelli di investimento programmati per il 1993 realizza una tendenza generale dell'intera economia nazionale, tuttora impegnata a fronteggiare una fase di forte recessione ed a riconsiderare i programmi pluriennali già definiti sulla base di criteri di economicità ed efficienza aziendale.

D'altra parte, per quanto concerne la qualità del servizio reso nel territorio della Basilicata, con particolare riferimento alle attività produttive ivi ubicate, la SIP ha assicurato una costante attenzione allo sviluppo tecnologico delle infrastrutture impiegate e al loro continuo adeguamento alle nuove esigenze di comunicazione; ciò risulta verificabile attraverso l'esame di alcuni indicatori tecnici rilevati per l'area in esame (come ad esempio il livello percentuale di

numerizzazione, gli investimenti per la posa di cavi in fibra ottica, etc.) che risultano perfettamente allineati e, in alcuni casi, addirittura superiori, rispetto ad analoghi indici riscontrati in Campania e sull'intero territorio nazionale.

Si ritiene, pertanto, che la gestione unificata del servizio telefonico, a livello di Direzione regionale, per i bacini d'utenza di Campania e Basilicata non sia in alcun modo pregiudizievole per la clientela ivi ubicata.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MACERATINI e GASPARRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se risponda a verità che gli organi direttivi della Rai, ampiamente scaduti e che, in relazione al regime precario nel quale attualmente si trovano, hanno sospeso la firma di tutti i contratti di appalto verso l'esterno, così compromettendo gravemente il lavoro e l'attività di molte case di produzione cinematografiche, abbiano invece in questi giorni sottoscritto contratti di produzione cinematografica per l'importo di svariati miliardi di lire a beneficio della « Italiana produzione », casa cinematografica notoriamente facente capo alla signorina Craxi, figlia del noto esponente socialista;

se il fatto citato risponde a verità, quali siano stati i criteri che hanno consentito un'operazione che appare ispirata solo da chiaro « favoritismo ». (4-14379)

RISPOSTA. — *Al riguardo nel far presente che il nuovo Consiglio di amministrazione della concessionaria RAI è stato nominato con deliberazione del 29 giugno 1993 dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si comunica che fino al 31 ottobre 1993 risulta stipulato un solo contratto fra la concessionaria RAI e le società « La italiana produzioni S.p.A. » — tra i cui soci compare la Signorina Stefania*

Craxi — per uno studio di fattibilità richiesto dalla 3^a rete TV, per un importo di lire 14 milioni + IVA.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

GIANMARCO MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditorato agli studi di Livorno ha deciso di chiudere per esaurimento la scuola elementare di Quercianella;

la decisione è stata presa in difformità dalle procedure di partecipazione di cui alla legge 241/90;

non ricorrono le concrete motivazioni previste dalle norme per adottare un simile grave provvedimento;

la quantità di alunni in frequenza è ben superiore ai limiti minimi previsti dalle norme;

le variazioni organizzative conseguenti la chiusura della scuola avrebbero un costo superiore alla situazione pregressa;

la chiusura della scuola sembrerebbe essere funzionale ad obiettivi per ora non evidenti che potrebbero essere la vera motivazione per cui sono state forzate le procedure di rito —:

se non voglia disporre un'indagine per approfondire la veridicità delle motivazioni descritte nella presente premessa;

se non voglia disporre tempestivamente l'abolizione della deliberazione di chiusura della scuola elementare di Quercianella decisa dal Provveditorato.

(4-17112)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Livorno non ha potuto autorizzare la prima classe elementare della scuola di Quercianella, in quanto tale plesso è stato dichiarato dal-

l'1.9.92 « ad esaurimento » poiché sono state presentate soltanto 4 iscrizioni.

In seguito, comunque, il TAR della Toscana, in data 7.5.93, ha respinto con sentenza n. 1168/247/93 la richiesta di sospensione contenuta nel ricorso avanzato dai genitori ed il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con ordinanza n. 5277/93 ha poi respinto l'ulteriore ricorso contro la mancata concessione della predetta sospensione.

La questione si è, comunque, risolta positivamente poiché l'amministrazione comunale ha predisposto per i 4 alunni suddetti il servizio di trasporto alla scuola elementare di Castiglioncello.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

GIANMARCO MANCINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la chiesa del Suffragio di Lucca, costruita nel 1634 ed importante esempio di stile barocco, con pubblico contratto il 15 dicembre 1992 è stata ceduta dalla Curia al comune di Lucca che l'avrebbe utilizzata come auditorium per l'annesso Istituto Musicale Boccherini;

nel mese di settembre c'è stato il trasferimento dell'Istituto Musicale Boccherini dalla vecchia sede alla nuova sita in Palazzo Lippi;

la stampa ha scoperto che la chiesa era stata letteralmente sventrata con l'asportazione di altare, balaustra, acquasantiere ed altro;

lo stato in cui si trovava faceva pensare più ad un intervento di barbari che ad un'opera concordata fra Curia e comune con il beneplacito della Soprintendenza ai Beni Culturali;

l'autorità giudiziaria ha emesso atto di sequestro della chiesa ed ha avviato indagini per individuare eventuali responsabilità —;

se non ritenga opportuno nominare una Commissione d'Indagine per appurare chi

tra Soprintendenza, Curia Arcivescovile e Amministrazione comunale ha favorito o anche solo tollerato questo scempio e se nell'incuria manifestata da tutti in questa vicenda possono configurarsi anche illeciti amministrativi — oltre che penali — da perseguire al fine di una miglior tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. (4-18689)

RISPOSTA. — *In vista del passaggio della chiesa in questione dalla Diocesi al comune di Lucca, interessato ad adibire questo immobile ad Auditorium dell'adiacente Istituto Musicale Boccherini, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, su richiesta della Curia, in data 6 aprile 1992, concesse l'autorizzazione allo spostamento degli oggetti d'arte mobili, tra i quali un importante nucleo di dipinti (XVI e XVII sec.) da ospitare nell'edificando Museo Diocesano. Tali operazioni di trasferimento si svolsero correttamente sotto il controllo di personale della Soprintendenza.*

Quest'ultima concesse inoltre l'autorizzazione alla rimozione di un altare maggiore del 1945, di nessuna rilevanza storico-artistica e pertanto non soggetto a tutela, di una balaustra e due acquasantiere di marmo, rispettando per questi oggetti sacri la volontà della Curia che desiderava non fossero lasciati in un luogo destinato ad uso profano.

Tali operazioni vennero eseguite da una ditta specializzata in restauro edile ben nota alla Soprintendenza.

La Soprintendenza diede al contrario parere negativo in merito al trasporto in altra sede, suggerito dalla Curia, dei confessionali parzialmente incassati nei muri perimetrali e del pulpito in legno in quanto la rimozione avrebbe danneggiato sia gli oggetti stessi che l'immobile.

La chiesa, assai degradata perché chiusa al culto da molti decenni e utilizzata dalla Curia come deposito, ha assunto negli anni sempre più l'aspetto di magazzino e se lo stato attuale non è certo ottimale sicuramente ciò non è dipeso dalle operazioni di trasferimento per le quali la Soprintendenza è stata chiamata in causa.

La predetta Soprintendenza ha comunque provveduto a trasmettere, già da tempo, la

documentazione in suo possesso alla magistratura perché sia fatta piena luce su tutta la vicenda.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MARCUCCI. — Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile. — Per conoscere:

le ragioni che abbiano indotto alla soppressione della stazione ferroviaria Fosciandora-Ceserana in provincia di Lucca penalizzando gravemente un ampio bacino di utenza di media montagna con comunicazioni non agevoli e se non si ritenga opportuno rivedere tale soppressione.

(4-19359)

RISPOSTA. — Le ferrovie dello Stato riferiscono quanto segue.

La programmazione dei servizi ferroviari persegue una linea di razionalizzazione tesa a conciliare le esigenze di economicità con quelle di una maggiore aderenza dell'offerta alle prevalenti caratteristiche della domanda.

In questo quadro si colloca anche la velocizzazione dei treni che corrisponde alla richiesta, molto diffusa nella clientela, di assicurare minori tempi di viaggio ed in funzione della quale si selezionano le fermate intermedie in relazione alla frequentazione dei singoli treni ed alla possibilità per i clienti di raggiungere stazioni contigue dove i treni mantengono le fermate.

L'applicazione di questo indirizzo nella programmazione dei servizi sulla linea Lucca-Aulla ha portato alla soppressione di fermate per treni che registravano solo sporadicamente la presenza di alcune unità di viaggiatori in partenza ed in arrivo nonché nelle località nelle quali gli abbonati risultano assenti od in numero irrilevante.

È questo il caso della stazione di Fosciandora-Cese che, dai dati rilevati nel mese di novembre 92, ha fatto registrare una media di 2 (due) viaggiatori tra saliti e discesi sui 13 treni che avevano fermata nell'orario invernale 92-93. L'orario attualmente in vigore prevede pertanto la fermata di due treni:

6833 alle ore 6,51 da Aulla per Lucca;

6844 alle ore 14,21 da Lucca per Aulla.

Tale provvedimento terminerà con l'orario estivo 94 poiché nei programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.A. è prevista la chiusura di questa stazione che è localizzata a 3 Km. da Castelnuovo di Garfagnana, a 4 Km. da Castelvecchio Pascoli ed a 7 Km. da Berga Gallicano.

Gli enti Locali ed Istituzionali interessati — comune, provincia, prefettura — sono già stati posti a conoscenza dei programmi delle ferrovie dello Stato allo scopo di esaminare i servizi di trasporto pubblico fra Lucca ed Aulla nel contesto di un articolato ed integrato piano di bacino.

Si fa inoltre presente che il nuovo assetto degli orari ha consentito di migliorare l'interscambio fra i treni della linea Lucca-Aulla e quelli della linea Pontremolese ad Aulla e quelli della linea Firenze-Viareggio a Lucca.

Si sottolinea infine che l'esigenza di assicurare l'offerta di trasporto anche in tutte le località minori che originano flussi esigui e discontinui di mobilità, non può gravare sulla sola modalità ferroviaria, ma esige il riordino ed il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico su strada, per il quale si sono ripetutamente sollecitate le province interessate.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

MARENCO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la nuova scenografia dell'« Edicola del Tg 3 » inaugurata il 1° novembre sulla Terza rete della Rai, evidenzia in modo rilevante ed esclusivo alle spalle del conduttore le seguenti testate di quotidiani di partito: *Il Popolo*, *l'Unità*, *l'Avanti!*, *la Voce repubblicana*;

tale rubrica televisiva non sembra dedicata all'analisi della sala stampa di partito;

risultano esistere altre testate giornalistiche di proprietà di partiti e movimenti politici oltre a quelle evidenziate dall'« Edicola del Tg3 »;

non risultano ben chiare le motivazioni per cui sono state selezionate tali testate —;

se si giudichi corretta la concessione di pubblicità gratuita alle testate giornalistiche sopraindicate;

se esistano dei criteri oggettivi di scelta delle testate giornalistiche da esporre nelle scenografie delle trasmissioni della Rai;

se sia prevista una turnazione nell'esposizione delle testate giornalistiche di partito. (4-07134)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.*

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975 n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la Concessionaria RAI la quale ha comunicato che il tipo di scenografia con le testate di alcuni quotidiani di partito che appariva nella rubrica « Edicola del TG3 » è stata modificata.

Le varie testate di quotidiani di partito — compreso Il secolo d'Italia — attualmente vengono citate nel corso della trasmissione « Edicola di mezzanotte ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARENCO e PARLATO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, per la funzione pubblica e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

sul problema dell'assetto organizzativo dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici è stata precedentemente presentata interrogazione dal primo dei due presunti interroganti;

è stata disposta in data 29 dicembre 1992 la soppressione dell'ASST ed il passaggio della struttura e dei servizi alla IRITEL spa;

il personale ASST rimane nell'ambito del pubblico impiego per un anno, con la possibilità — entro il 30 giugno 1993 — di optare per la permanenza nell'ambito del pubblico impiego, previa la redazione delle liste di mobilità del personale, per amministrazione e per livello, in ciascuna provincia (ex articolo 4, legge n. 58 del 1992) —;

se non si reputi necessario procedere al più presto alla pubblicazione delle liste di mobilità dei vari Ministeri, in considerazione della volontà dei lavoratori interessati a mantenere la propria permanenza nell'ambito del pubblico impiego e alla difesa dei diritti acquisiti. (4-09295)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che un contingente di personale della soppressa A.S.S.T. pari a 400 unità è stato trasferito ai sensi dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Si tratta del personale che alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1993, n. 58, risultava applicato presso i seguenti uffici:

Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Segreteria del consiglio di amministrazione delle poste;

Direzione centrale per il controllo delle concessioni e corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona.

Al restante personale la legge riconosce la facoltà di optare per la permanenza nell'impiego pubblico entro 6 mesi dalla delibera del CIPE e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Tale facoltà viene esercitata attraverso il vigente istituto della mobilità che è stato integrato e parzialmente corretto prevedendo per il personale in questione la possibilità di essere destinato in sedi di lavoro ubicate nell'ambito della provincia in cui risultava applicato al momento del passaggio alle dipendenze della concessionaria.

Con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 7 agosto 1993 sono stati individuati 15.000 posti vacanti delle pubbliche amministrazioni che possono essere coperti con il personale che ha scelto di permanere nell'amministrazione pubblica.

I soggetti interessati che hanno avanzato domanda di trasferimento alle amministrazioni pubbliche sono n. 2.645; tutti gli altri dipendenti della soppressa ASST — esclusi quelli transitati all'amministrazione p.t. con il citato articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 — troveranno sistemazione nell'ambito delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARENCO. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente della USL XVIII — Tigullio Orientale-Chiavari (Genova), signor Andrea Chiappe, inviava in data 26 novembre 1983, alla signora Dell'Amico Laura, infermiera professionale presso l'ex Ospedale di Chiavari e Lavagna, prospetto riportante « i servizi risultanti dal fascicolo personale », « in previsione dell'applicazione articolo 54 "Norme di primo inquadramento" del decreto del Presidente

della Repubblica in oggetto » (« Oggetto: Inquadramento economico - decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983 »);

alla signora Dell'Amico non è stato riconosciuto ai fini pensionistici il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1967, in quanto sarebbe risultata non di ruolo;

la medesima aveva, però, richiesto il riscatto del servizio prestato in qualità di giornaliera dal 1° marzo 1959 al 31 dicembre 1959 (« Riesame riscatto servizi o periodi legge 125 dell'8 marzo 1968 »), in quanto dallo stato di servizio rilasciato dagli Ospedali Riuniti V. Leonardi-E. Riboli di Lavagna (Genova), risultava di ruolo a decorrere dal 1° gennaio 1960 (Delib. ex « Riboli » n. 9/11 del 25 settembre 1967);

per tali motivi la signora Dell'Amico ha richiesto in data 10 agosto 1992 all'INADEL-Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali il riscatto dell'ulteriore periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1967, con il conseguente riesame del primo riscatto alla data del 9 luglio 1976 e il successivo decreto di pagamento, e che altresì chiesto alla USL n. 18 di Chiavari (Genova), con medesima lettera, la verifica della dimostrazione del posto d'organico vacante per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1967, in quanto dagli atti deliberativi risultano i presupposti per tale dimostrazione (nel qual caso il riscatto richiesto viene limitato al periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961);

pur avendo impiegato invio postale raccomandato, la signora Dell'Amico non ha ancora ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta —:

per quale motivo il periodo di servizio prestato dalla signora Dell'Amico dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1967 non sia stato riconosciuto ai fini pensionistici;

se risulti perché non abbia ancora ricevuto risposta alle sue richieste di chiarimento a INADEL e USL n. 18. (4-11870)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

Alla signora Laura D'Amico, collocata a riposo in data 1.9.92, è stata corrisposta una prima liquidazione in data 20.11.92, comprensiva della valutazione del servizio prestato in qualità di giornaliera dall'1.3.59 al 31.12.59 e dalla stessa riscattato ai sensi della legge 152/68.

Per quanto riguarda il periodo 1.1.1960-30.6.1967, la Sede INADEL di Genova, ottenuta la necessaria documentazione probante la copertura da parte dell'interessata di un posto d'organico vacante di titolare, considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, ha provveduto a ricalcolare l'indennità premio di Servizio spettante alla signora D'Amico comprendendo nel computo anche il servizio precedentemente valutato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

MARENCO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

si lamentano disfunzioni a carico della concessionaria di servizio postale Agenzia recapito espressi n. 2 srl, in particolare nella zona di Genova-Sestri;

parrebbe che gli addetti avrebbero in più casi lasciato l'avviso per il ritiro della corrispondenza presso la sede dell'agenzia concessionaria — ad una distanza notevole dal quartiere genovese di Sestri — senza prima preoccuparsi di verificare la presenza del destinatario nella propria abitazione, forse per concludere più velocemente le consegne o solo per non salire qualche rampa di scale, magari dovendo consegnare un plico troppo pesante —:

se i responsabili dell'amministrazione delle PPTT siano a conoscenza di queste disfunzioni e quali provvedimenti intendano assumere in merito. (4-14665)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che i lamentati disservizi non sembrano riguardare il recapito degli espressi postali in quanto per tali invii — qualora non dovessero essere consegnati al destinatario — non è prevista giacenza presso l'Agenzia recapiti espressi, concessionaria di tale servizio, ma la restituzione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvede alla consegna agli interessati attraverso i portalettere.*

D'altra parte gli accertamenti ispettivi cui regolarmente vengono sottoposti i servizi svolti in concessione non hanno evidenziato irregolarità sull'operato della suddetta agenzia, peraltro unica esistente a Genova.

Si ritiene, pertanto, che le anomalie segnalate dalla S.V. onorevole riguardino le corrispondenze ordinarie affidate alla ripetuta agenzia di recapito direttamente dai mittenti, senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:*

martedì 1° giugno 1993, poco dopo le ore 17,30, a Genova, nel canale di calma, lo specchio acqueo che si affaccia davanti alle acciaierie e all'ILVA, si è formata una macchia rossastra, oleosa e maleodorante, lunga circa un chilometro e mezzo, dalla foce del torrente Polcevera — tra Sampierdarena e Cornigliano — e che giungeva fino alla foce del torrente Chiaravagna, cioè a Sestri Ponente;

sono stati verificati dai Vigili del fuoco e dai tecnici della USL competente danni all'ambiente, con una notevole moria di pesci, pur non essendosi ancora determinata la sostanza che ha causato l'inquinamento, né la sua provenienza;

si avanzano tuttavia sospetti circa il processo di produzione del vicino com-

plesso siderurgico, ma già un anno fa circa, analogamente a quanto accaduto il giorno 1° giugno 1993, sempre il riversamento in mare di un liquido rossastro, proveniente dal torrente Polcevera, fu poi addebitato alle molte aziende della Valpolcevera che scaricano abusivamente le scorie dei processi di produzione, trasformando il torrente Polcevera in una sorta di discarica industriale —:

quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di verificare i fatti descritti e la loro causa, così come per scongiurare o limitare i danni arrecati all'ambiente, vegetale e animale, e affinché — intervenendo sulle cause — certi episodi — peraltro già avvenuti in forme molto simili, a breve distanza di tempo — non abbiano più a ripetersi. (4-14921)

RISPOSTA. — *In relazione ai fatti esposti dall'interrogante sono state assunte informazioni dalla Prefettura di Genova che, in data 15.11. u.s., ha precisato quanto qui di seguito di esponde.*

Il 1.6.93 alle ore 17.40 perveniva all'Ufficio Igiene Pubblica della IX unità sanitaria locale una richiesta telefonica dei Vigili del Fuoco per interventi di competenza in merito alla esistenza di una chiazza rossastra, di rilevanti dimensioni, con presenza di pesci morti nello specchio di mare del canale di calma — tratto foce Polcevera — al termine della pista dell'aeroporto C. Colombo.

Alle ore 18.00 circa gli Ispettori di Igiene procedevano al sopralluogo, confermando l'esistenza del fenomeno denunciato. Effettuarono, pertanto, sia un prelievo di campione d'acqua di mare, successivamente recapitato al Laboratorio Chimico del PMP, sia un prelievo di pesci morti, successivamente recapitato all'Istituto Zooprofilattico di Genova.

In data 2.6.93 i tecnici del Laboratorio Chimico del PMP e del Servizio Igiene effettuavano un ulteriore sopralluogo prelevando campioni di fanghi presso la ditta ILVA — ICMI di via Pionieri Aviatori d'Italia, 8.

Gli esiti dei campioni analizzati dal Laboratorio Chimico del PMP di Genova,

hanno accertato che gli stessi elementi chimici dei fanghi erano presenti anche nel campione di acqua di mare e nei campioni prelevati presso l'insediamento ILVA.

Inoltre, l'Istituto Zooprofilattico di Genova dopo aver esaminato il campione di pesci ed effettuato gli esami batteriologici inviava, per gli esami chimici, una parte del campione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta — via Bologna 48 — Torino.

Dagli esami è risultato che gli stessi elementi (ferro, cromo, zinco) sono stati riscontrati nel campione di acqua di mare, nel campione di fanghi e nei pesci.

Il Servizio tutela ambientale della regione Liguria ha fatto presente che a seguito degli accertamenti esperiti, sono stati individuati elementi che dovrebbero consentire di intervenire sulle cause che hanno provocato il danno, così da scongiurare, per il futuro, il ripetersi di episodi analoghi.

In data 3.6.93 veniva trasmessa notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. La questione è, quindi, al vaglio della Magistratura e sarà cura di questo Ministero informare l'interrogante sugli sviluppi della situazione non appena ne verrà notizia.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

MARENCO. — *Ai Ministri dei trasporti, per i problemi delle aree urbane, dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il servizio « Revisione e Collaudo Autoveicoli » della Motorizzazione Civile di Genova viene ora svolto per tutta la provincia in una unica sede, in via Dino Col, a Genova-Sampierdarena, mentre precedentemente era decentrato in varie sedi (Arenzano, Busalla, Chiavari, Sestri Levante, Valfontanabuona, ecc.);

le ragioni di tale decentramento parevano al buon senso risiedere nella duplice necessità di evitare lunghe e dispendiose trasferte ai cittadini utenti del servizio residenti nelle zone più periferiche della provincia sia di evitare il concentra-

mento, con un troppo pesante impatto ambientale, di numerosi autoveicoli, tra i quali anche grandi autotreni e autocarri, in una zona abitata e di intenso passaggio come quella di Genova-Sampierdarena, attingua allo svincolo autostradale;

entrambe le ragioni di questo disagio si verificano attualmente ogni mattina presso la sede genovese dei collaudi, tra l'altro col blocco di una corsia della via Cantore che permette — insieme all'accesso del servizio sito in via Dino Col — l'imbocco del suddetto ingresso autostradale, con disagi per i veicoli di passaggio che, talvolta, ritenendo l'accodamento per il servizio « Revisioni e Collaudi » quello per l'autostrada si fermano inutilmente in attesa fino a rendersi conto del facile errore, per la quale situazione si sono già verificati alcuni incidenti;

ulteriore disagio è provocato ai possessori di veicoli di piccola cilindrata che provengono dalla periferia della provincia e che per recarsi alla unica sede del servizio in questione, essendo a tali mezzi proibito l'uso dell'autostrada, devono sobbarcarsi lunghi tragitti per le strade ordinarie;

inoltre tra breve verrà inaugurato nella stessa strada un albergo di prima categoria i cui ospiti avranno il benvenuto nel capoluogo ligure costituito da una asfissiante emissione di gas di scarico proprio innanzi le proprie finestre —

se non intendano valutare, sia per ragioni di salubrità che di praticità, il ripristino del decentramento del servizio « Revisione e Collaudo Autoveicoli » della Motorizzazione Civile della provincia di Genova. (4-16492)

RISPOSTA. — Con riferimento alla prospettata esigenza di decentramento del servizio revisioni autoveicoli si fa purtroppo presente che allo stato attuale, per ragioni di opportunità amministrativa, non risulta possibile adottare soluzioni nel senso prospettato.

Al riguardo si precisa che alcune sedute di revisione di veicoli a motore, organizzate dall'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Genova,

sono state oggetto di indagini di P.G., le cui risultanze sono attualmente al vaglio della Magistratura in quanto nel corso delle stesse sono stati sottoposti a controllo alcuni veicoli immatricolati in altre provincie.

A fronte di tali circostanze il Direttore dell'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Genova ha ravvisato l'opportunità, condivisa peraltro dal Direttore generale della competente M.C.T.C., di sospendere, in attesa dell'esito dell'inchiesta in corso, le operazioni di revisione dei veicoli a motore sin'ora effettuate presso sedi esterne.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

MARENCO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

viene trasmessa sulla emittente televisiva « Telecittà » una rubrica denominata « Non solo pensioni », sui problemi pensionistici e previdenziali, della durata di circa 10 minuti, della sede INPS di Genova —

se il Ministero vigilante possa accertare presso la sede INPS di Genova quali criteri siano stati utilizzati per la scelta delle emittenti; chi abbia sottoscritto il contratto; per quale importo e a quali condizioni sia stato stipulato detto contratto;

se risulti al Governo presso quali altre emittenti televisive private venga trasmessa tale rubrica. (4-17382)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato quanto segue.

L'istituto al fine di assicurare un elevato livello della qualità dei servizi resi all'utenza, promuove o partecipa a trasmissioni televisive che hanno per oggetto informazioni e comunicazioni agli utenti nel campo previdenziale a tal fine avvalendosi di spazi che le reti televisive mettono a disposizione gratuitamente, in considerazione dell'interesse pubblico per i problemi pensionistici e del rilievo sociale che assumono le trasmissioni curate da questo Ente.

Per quanto riguarda, in particolare, la rubrica citata nell'interrogazione l'emittente televisiva « Telecittà » si è dichiarata disponibile ad offrire gratuitamente uno spazio all'INPS il quale lo ha utilizzato nella consapevolezza di poter così migliorare la qualità del servizio reso, attraverso comunicazioni e notizie previdenziali, sia di carattere generale che locale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

MARGUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, — legge-quadro sulle aree protette — emerse l'esigenza prioritaria di ubicare le sedi degli enti preposti a tale protezione negli ambiti territoriali interessati, per un più diretto rapporto con il territorio, con gli enti locali e le popolazioni residenti;

nelle sedute del 27 e 28 aprile 1993 la consulta tecnica per le aree naturali protette, nell'esprimere parere in ordine all'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, inteso ad adeguare la disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della citata legge-quadro n. 394 del 1991, avrebbe proposto per tale decreto uno schema che all'articolo 1, comma 1 reciterebbe: « l'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, istituito con regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, e ricostituito con legge 21 ottobre 1950, n. 991, ha la sede centrale in Roma e un ufficio operativo in Pescasseroli (L'Aquila)... »;

tale formulazione, se corrispondente a vero, appare improponibile poiché in contrasto assoluto con il disposto dell'articolo 9 della citata legge quadro n. 394 del 1991, che prevede testualmente: « l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente... » —;

quali iniziative di competenza intendano adottare per scongiurare tale surrettizia elusione della legge che mortifica i residenti e le istituzioni del Parco, contrasta con i criteri di economicità e sana gestione delle istituzioni pubbliche, ghetizza un ente che trova la sua più alta espressione nel coinvolgimento delle popolazioni degli enti interessati. (4-14194)

RISPOSTA. — *In relazione al quesito posto dall'interrogante relativo alla scelta della sede legale e amministrativa dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, si fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 26/11/93, su proposta del Ministro dell'ambiente, all'articolo 1, comma 1, così dispone: « l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, istituito con RDL 11/1/1923 n. 257 e ricostituito con legge 21/10/1950 n. 991, ha la sede in Roma e un ufficio operativo centrale in Pescasseroli (L'Aquila) ». È previsto altresì che la sede di Roma possa essere utilizzata, in attuazione di apposite convenzioni, quale sede di rappresentanza dagli altri enti parco, con priorità per quelli il cui territorio ricade nella regione Abruzzo. Detto provvedimento è all'esame dei competenti organi di controllo.*

Numerose sono le ragioni e le motivazioni che hanno determinato tale scelta. Va innanzitutto precisato che la stessa legge quadro n. 394/1991, nella normativa transitoria di cui all'articolo 35, ha previsto la possibilità per i parchi storici (Abruzzo e Gran Paradiso) di mantenimento delle sedi legali e la Consulta Tecnica per le Aree protette si è espressa in tal senso per la sede di Roma.

Sono pervenute precise indicazioni in favore del mantenimento della sede dell'Ente a Roma da parte della regione Lazio, dei comuni di Scanno, Opi, Lecce dei Marsi, Barrea, Villavallelarga, Pizzone e Scapoli, oltreché da Associazioni Ambientaliste quali il WWF, Italia Nostra, il Nibbio, dal Comitato Parchi nazionali e riserve analoghe. È univoco il giudizio sulla necessità di conservare la sede in Roma (come per il Gran Paradiso a Torino) per ragioni di opportunità storica, di organizzazione, di funzionalità e di economicità.

Basti pensare alle possibilità di contatto frequente con organi di informazione e Associazioni Ambientaliste, nonché con organizzazioni scolastiche ed aziendali, agenzie di viaggio e turismo, per far convergere sul parco adeguati e qualificati flussi di visitatori da ogni parte d'Italia, d'Europa e del mondo. Grazie a questa promozione, che è alla base del moderno « ecoturismo » sviluppato dal parco, è stato possibile ottenere gli indubbi risultati di grande rilievo e successo degli anni trascorsi.

Né va dimenticato che il parco interessa non solo la regione Abruzzo ma anche le regioni Lazio e Molise e che la sede di Roma non può che facilitare gli incontri tra gli esponenti delle tre regioni, delle tre province, delle sei comunità montane e dei ventidue comuni interessati, come pure ogni altra forma di attività legale (dalle notificazioni alle convocazioni).

Va infine evidenziata l'azione del personale dell'ente, organizzato da tempo sulla base di un preciso organigramma e che non accetterebbe di vedere rimessa in discussione una già collaudata struttura operativa.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

MARGUTTI. — *Ai Ministri delle finanze, per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso:*

che, nell'aprile 1992, le zone rivierasche delle regioni Abruzzo, Marche e Molise furono colpite da eccezionale evento calamitoso caratterizzato da allagamenti, inondazioni alluvioni che danneggiarono particolarmente attrezzature e attività imprenditoriali, come fu subito fatto rilevare dalle competenti autorità;

che la Giunta della regione Abruzzo, con atto del 6 giugno 1992, protocollo 2636, informò la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento protezione civile — circa gli ambiti territoriali colpiti, evidenziando fra essi i comuni di Città Sant'Angelo e di Montesilvano del bacino « Fiume Salina »;

che, conseguentemente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza n. 2261 del 30 aprile 1992, a seguito dalla situazione di emergenza venutasi a creare, dispose la sospensione di taluni termini di natura contributiva e fiscale in favore dei soggetti colpiti dai predetti eccezionali eventi e residenti nel comune di San Benedetto del Tronto;

che lo stesso ministro, con ordinanza n. 2285 del 17 giugno 1992, estese detti benefici anche alle località abruzzesi dove si erano riscontrate situazioni analoghe a quelle ritenute meritevoli di intervento, con esclusione però dei comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo, compresi in detto ambito;

che, a seguito della protesta delle categorie interessate, per tale improvvida esclusione, la regione Abruzzo, con atto dell'11 maggio 1993, protocollo n. 1878, ha chiesto di rivedere la predetta ordinanza per integrarla con i comuni di Montesilvano e di Città Sant'Angelo;

l'interrogante sottolinea la discriminazione penalizzante cui si trovano esposti gli operatori residenti nelle anzidette località —:

se non intenda disporre con ogni opportuna, cortese urgenza l'integrazione della richiamata ordinanza con estensione dei benefici ivi contemplati ai predetti comuni di Montesilvano e di Città Sant'Angelo. (4-14212)

RISPOSTA. — *Nei giorni 9, 10 ed 11 aprile 1992, violente piogge a carattere torrenziale investirono vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise causando rilevantissimi danni.*

Considerata la situazione di emergenza venutasi a creare, si provvide ad emanare l'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, con cui si dispose la sospensione di taluni termini in favore di soggetti colpiti dagli eventi di cui all'oggetto nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli.

Successivamente, richieste di estendere i citati benefici furono inoltrate dalle prefet-

ture di Teramo, Pescara, Chieti, nonché dalla giunta regionale dell'Abruzzo.

Questo dipartimento, al fine di consentire la fruizione degli stessi benefici a fronte di analoghe situazioni, ravvisò l'opportunità di estendere gli stessi alle altre località o frazioni di comuni colpiti dagli eventi alluvionali.

Fu, pertanto, emanata l'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992.

Per quanto attiene ai comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo questo dipartimento non ritenendo, allo stato attuale, che sussistessero i requisiti di legge per l'adozione di un provvedimento extra-ordinem, ha interessato il Ministro delle finanze perché valuti la possibilità di intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a soddisfare le aspettative dei cittadini dei predetti comuni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

MARGUTTI. — Ai Ministri delle finanze, per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali. — Per sapere premesso che:

in data 18 maggio 1993, ha rivolto una interrogazione a risposta scritta agli onorevoli Ministri delle finanze, per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, commercio e artigianato (4-14212);

tale interrogazione era stata sollecitata dalla regione Abruzzo con atto 11 maggio 1993, fotocopia n. 1878;

a tutt'oggi l'interrogazione non ha ricevuto riscontro; ciò premesso —:

se intendano provvedere con ogni urgenza alla integrazione dell'ordinanza n. 2285 del 17 giugno 1992, con inclusione dei comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo, esclusi improvvidamente dai benefici di natura contributiva e fiscale in

favore dei soggetti colpiti dalle calamità atmosferiche dell'aprile 1992. (4-15311)

RISPOSTA. — Nei giorni 9, 10 ed 11 aprile 1992, violente piogge a carattere torrenziale investirono vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise causando rilevantissimi danni.

Considerata la situazione di emergenza venutasi a creare, si provide ad emanare l'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, con cui si dispose la sospensione di taluni termini in favore di soggetti colpiti dagli eventi di cui all'oggetto nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli.

Successivamente, richieste di estendere i citati benefici furono inoltrate dalle prefetture di Teramo, Pescara, Chieti, nonché dalla giunta regionale dell'Abruzzo.

Questo dipartimento, al fine di consentire la fruizione degli stessi benefici a fronte di analoghe situazioni, ravvisò l'opportunità di estendere gli stessi alle altre località o frazioni di comuni colpiti dagli eventi alluvionali.

Fu, pertanto, emanata l'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992.

Per quanto attiene ai comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo questo dipartimento non ritenendo, allo stato attuale, che sussistessero i requisiti di legge per l'adozione di un provvedimento extra-ordinem, ha interessato il Ministro delle finanze perché valuti la possibilità di intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a soddisfare le aspettative dei cittadini dei predetti comuni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

MATTEOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ritiene inspiegabili i motivi per cui il Governo non ha incluso anche i lavoratori marittimi tra le categorie elencate nella legge di delega al Governo, articolo 3 (previdenza), punto 1, lettera b, di recente approvazione, per la

conservazione dei loro attuali limiti di età a conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, attualmente stabiliti dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, agli articoli 29 e 31 e che li fissa in 60 anni di età per la generalità di essi ed in 55 anni per le particolari categorie ad usura del personale di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, avendo il contemporaneo requisito di almeno 20 di contribuzione per servizi in dette categorie;

la particolare idoneità psico-fisica richiesta ai lavoratori marittimi come da disposto del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1723, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, è presupposto certo per l'esercizio di una attività lavorativa richiedente delle prestazioni di alto livello, nella loro pienezza, e certamente inconciliabili con la paventata elevazione del limite di età attuale per permettere loro il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Non può sfuggire che detti lavoratori, tra l'altro, sono impiegati anche nel portare in giro per gli oceani del mondo dei carichi ad alto rischio ecologico con impianti sofisticati al massimo, ad ormeggiare traghetti nei fatiscenti scali delle isole minori italiane, in mezzo agli scogli, anche in condizioni meteo avverse, con solo la loro capacità psico-fisica, oltre che professionale, già ridotta in molti casi dallo stressante impiego giornaliero, che spesso raggiunge le 16 ore consecutive per ben sette giorni alla settimana —:

quali iniziative ritenga di dover urgentemente porre allo studio ai fini dell'equiparazione agli autoferrotranvieri ai fini previdenziali e per quanto già previsto nella legge-delega soprarichiamata.

(4-08542)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. si fa presente quanto segue.*

Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 attuativo della delega prevista dall'articolo 3 comma 1, lettera f) della legge 23 ottobre 1992, n. 241 ha incluso tra le attività particolarmente usuranti quella svolta dai

lavoratori marittimi ai fini della possibilità di usufruire del pensionamento anticipato rispetto ai limiti di età stabiliti dal decreto legislativo n. 503/1992.

I soggetti, pertanto, ricompresi in detta categoria, saranno ammessi al beneficio della anticipazione di 2 mesi per ogni anno di occupazione nell'attività in questione sulla base delle mansioni particolarmente usuranti che all'interno della categoria saranno individuate con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3 della normativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

MATTEOLI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il capitolo di bilancio n. 00740 della regione Toscana è relativo a « Spese per atti ed iniziative a tutela dei diritti e degli interessi regionali » sostanziandosi nell'attività di patrocinio nelle cause promosse o subite dalla regione Toscana;

nella gestione del 1992, tale voce di bilancio raggiunge la stupefacente cifra di lire 2.311.656.674 di cui lire 1.800 milioni di competenze e lire 511.656.674 aggiuntivi in qualità di precedenti residui;

la regione Toscana spende qualcosa come 7 milioni al giorno al fine di tutelarsi, pur in presenza di un ufficio legale che comprende oggi 11 avvocati e che è stato ridotto rispetto alle precedenti 13 unità con l'evidente risultato di un notevole ampliamento degli incarichi esterni —:

se non ritengano di essere in presenza di un contenzioso annuale di enormi entità sul quale pesa, lo afferma una recente sentenza della Corte di Cassazione, anche la "temerarietà" di alcuni ricorsi della regione Toscana;

se risponda al vero che la Corte costituzionale ha recentemente respinto un

ricorso della giunta regionale della Toscana in merito al diniego della C.C.A.R. di autorizzare incarichi esterni rispetto all'ufficio legale della giunta regionale stessa senza alcun motivo espresso circa la necessità di tale evenienza;

a quanto ammontino annualmente i giudizi, di qualsiasi tipo, cui partecipa la regione Toscana e quanti di essi siano delegati ad incarichi esterni rispetto all'ufficio legale della giunta regionale Toscana;

le ragioni di una evidente sottovalutazione dell'ufficio legale della giunta regionale Toscana, tenuto conto che esso è stato ulteriormente ridotto di due unità ultimamente;

se non reputino necessario intervenire al fine che l'alta litigiosità e temerarietà della giunta regionale Toscana, che spende 7 milioni al giorno per difendersi, sia ridotta, per evidenti ragioni di buon senso ed economicità, considerato che risultano innumerevoli le condanne e le sconfitte giudiziarie patite dalla stessa regione Toscana;

il numero esatto dei giudizi favorevoli ottenuti dalla regione Toscana nell'anno 1992;

i criteri che ispirino la giunta regionale della Toscana nel conferimento degli incarichi esterni, considerato che a fronte di una cifra di lire 2.311.656.674 per il 1992 i professionisti incaricati risultano gli stessi da anni e che in particolare: l'avvocato Predieri ha avuto liquidate per il 1991 notule per lire 432.000.051 e per il 1992 notule per lire 433.500.823; l'avvocato Naresse ha avuto liquidate per il 1991 notule per lire 288.606.339 e per il 1992 per lire 276.751.394; lo studio legale associato dell'avvocato Barile ha avuto liquidate per il 1991 notule per lire 184.016.640 e per il 1992 per lire 146.383.640;

a quanto ammontino, attualmente, l'entità delle consulenze esterne della regione Toscana;

se non ritengano opportuno avviare ispezioni ministeriali, ciascuno per quanto

di competenza, atte ad acclarare il comportamento della regione Toscana in merito di conferimento di incarichi esterni dato che l'impressione è quella di trovarsi in presenza di un "orticello" creato ed amorevolmente curato dalla giunta regionale della Toscana. (4-08954)

RISPOSTA. — In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, in seguito ad un esposto di un dipendente regionale, ha avviato un'indagine sull'affidamento, da parte della regione Toscana, del patrocinio in giudizio degli interessi regionali a legali esterni.

Quanto al contenzioso di cui è cenno nell'interrogazione, viene fatto presente che la regione ebbe a sollevare conflitto di attribuzione riguardo alle decisioni di annullamento assunte dalla Commissione di Controllo relativamente alle deliberazioni regionali di incarico a legali esterni; conflitto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 473 del 10-24 novembre 1992, ha ritenuto inammissibile.

Avverso le stesse decisioni della Commissione di Controllo (nn. 999, 1000, 1001 e 935 del 29.1.1992 e n. 1086 del 6.2.1992), la regione ha presentato ricorso per annullamento al TAR della Toscana.

Peraltro, la Commissione di Controllo, anche richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale, ha annullato le deliberazioni della Giunta regionale nn. 571/93, 572/93, 581/93 e 669/93 relative allo stesso argomento.

Quanto al ricorso che ha dato luogo all'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione 7 giugno 1991, di cui è pure cenno nell'atto ispettivo, viene fatto presente che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 799 del 18 novembre 1989, dichiarò la illegittimità delle procedure seguite nelle selezioni per l'accesso alla II qualifica dirigenziale, per la mancata acquisizione delle valutazioni bien-

nali del personale. La Giunta regionale, al fine di evitare l'azzeramento delle procedure, predispose un disegno di legge (l'attuale legge regionale 26 novembre 1990, n. 67) che interpretava autenticamente, escludendo le cosiddette « valutazioni biennali » dalle norme che disciplinavano la selezione per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali.

Al fine di evitare, nelle more dell'entrata in vigore delle citate norme regionali, che la sentenza del Consiglio di Stato passasse in giudicato, la Giunta — sulla scorta di un esame congiunto della questione effettuato dal Dip.to Affari Giuridici, dal Dip.to Personale e dai Legali incaricati — promosse ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 362 c.p.c. e 111 della Costituzione, pur non ignorando la eventualità di un possibile esito negativo del medesimo.

Nell'allegato prospetto — elaborato dalla regione — sono indicati, con riferimento al periodo 1982-1992, i giudizi ai quali l'Ente ha partecipato, con la specificazione dei casi in cui si è fatto ricorso a legali esterni e della spesa sopportata dall'amministrazione regionale.

Nel corso del 1992, si sono avute n. 213 sentenze, a seguito di procedimenti attivati da terzi avverso la regione. Di questi: 142 sono stati respinti; per 2 è stata dichiarata cessata la materia del contendere; 3 ricorsi sono stati rinunciati. Le sentenze interlocutorie ammontano a 14. Sono stati invece accolti 52 ricorsi.

Complessivamente, la soccombenza della regione è stata del 24,4 per cento.

Nello stesso anno sono state pubblicate 31 sentenze, in seguito a procedimenti attivati dalla regione Toscana e precisamente:

12 appelli al Consiglio di Stato, di cui 9 favorevoli per l'amministrazione e 3 respinti;

5 impugnative di atti di controllo della Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, di cui 2 accolte e 3 respinte;

14 sentenze della Corte Costituzionale, delle quali 5 hanno accolto i ricorsi, 6 li hanno respinti e 3 li hanno dichiarati inammissibili.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1994

ALLEGATO.

REGIONE TOSCANA

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ANNO	CAUSE NOTIFICATE AVVERSO O DA R.T.	COSTITUZIONE MEDIANTE LEG. ESTERNI	COSTITUZIONE MEDIANTE LEG. INTERNI	COSTITUZIONE MEDIANTE AVVOC. STATO	TOTALE COSTITUZIONI	RICHIESTA EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	SPESA
1982	-	445	8	-	453	219.177.000	
1983	-	570	21	-	591	246.572.000	
1984	-	496	75	-	571	668.263.000	
1985	-	440	44	94	578	918.527.000	
1986	-	293	210	84 *	587	807.564.000	
1987	632	333	102	30 *	465	671.667.000	
1988	598	264	94	32 *	390	1.084.959.000	
1989	685	285	146	54	485	1.147.648.000	
1990	767	321	90	21	432	694.067.000	
1991	758	274	115	29	418	2.360.281.616	
1992	807	331	71	17	419	1.610.749.861	

ai dati suindicati devono essere aggiunte n. 195 pratiche gestite dall'Avv. Distrettuale e n. 107 pratiche gestite dall'Avv. Generale dello Stato relative a controversie in materia di adeguamento costi dei laboratori privati di analisi.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali:
Paladin.

MATTEOLI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Nevol Querci, ex parlamentare eletto nelle liste del PSI, ex commissario straordinario dell'INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali) coinvolto nello scandalo relativo alla vendita e all'acquisto degli immobili di proprietà dello stesso Inadel, interrogato dal giudice Di Pietro ha tra l'altro dichiarato: « Desidero, altresì, fare presente che vi erano anche imprenditori che venivano sponsorizzati dalla D.C. in via esclusiva o unitamente al PSI. Per gli acquisti effettuati a Bergamo, Livorno, Pesaro, Brindisi, gli imprenditori di riferimento sono stati segnalati dalla Segreteria Nazionale della DC »;

l'INADEL, come gli altri enti di previdenza, ha l'obbligo di reinvestire il proprio denaro in acquisti di immobili —:

quali siano state le operazioni legate alla vendita e all'acquisto di immobili da parte dell'INADEL nella provincia di Livorno;

se e quali Agenzie immobiliari si sono occupate delle vendite di cui sopra.

(4-09451)

RISPOSTA. — *Secondo accertamenti, disposti in merito a quanto segnalato dalla S.V. onorevole, risulta che il patrimonio dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali — I.N.A.D.E.L. — nella provincia di Livorno è composto attualmente da tre unità immobiliari, acquistate in tempi diversi.*

Un immobile, ubicato in Corso Mazzini n. 167, sede dell'istituto, con una superficie di circa 800 mq., è stato acquisito nel 1970.

Nella compravendita l'Ente era rappresentato dal suo legale pro-tempore, signor Omero Perulli, in qualità di vice presidente, e la parte venditrice dal signor Ovidio Giorgio Cerrai, locale imprenditore edile.

Un secondo edificio, ubicato in Corso Mazzini n. 15, sede dell'U.L.S.S. n. 13, di circa 1.200 mq., è stato acquistato nel 1988

dall'onorevole Nevol Querci nella sua qualità di Commissario e legale rappresentate dell'istituto.

La parte venditrice, l'« Immobiliare del Corso Srl », era rappresentata dall'Amministratore unico signor Flavio Enrico Trusendi.

Il terzo immobile, infine, ubicato in Via della Venezia n. 13, sede della Conservatoria dei Registri immobiliari ed avente una superficie di circa 1.150 mq., è stato acquistato, infine nel 1992 dallo stesso onorevole Querci dalla « Trusendi Libero Srl », rappresentata nella circostanza, in virtù di procura speciale, dal signor Flavio Enrico Trusendi.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

attualmente a Pisa gli automezzi delle poste e telecomunicazioni hanno accesso solo nella zona a traffico limitato mentre in strade strategiche quali, per esempio, Borgo Stretto e via Carducci tale accesso è vietato così da costringere gli addetti al recapito a lunghi tragitti in strade ad alta densità di circolazione per raggiungere gli utenti;

i suddetti mezzi, inoltre, non possono usufruire delle corsie preferenziali per cui, specie quelli addetti alla vuotatura delle cassette di impostazione, debbono effettuare lunghe file con grandi perdite di tempo e logorio degli stessi mezzi;

il tutto si ripercuote in aumento dei tempi previsti per i servizi con un notevole aggravio economico per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e, quindi, della comunità;

nelle città limitrofe, quali Livorno, Lucca e Firenze, il comportamento delle amministrazioni comunali nei confronti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni è; completamente diverso infatti i mezzi delle poste e telecomunicazioni sono considerati a tutti gli effetti « mezzi pubblici » e quindi è loro concesso

il transito nelle corsie preferenziali e l'accesso nelle zone sia di traffico limitato che pedonali;

i servizi della amministrazione delle poste e telecomunicazioni vengono considerati, a norma dell'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, « servizio pubblico essenziale »;

con circolare n. 6490/67 il ministero dei lavori pubblici chiedeva ai comuni di consentire il transito dei mezzi delle poste e telecomunicazioni nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e comunque di agevolare il servizio postale e telegrafico —:

quali iniziative ritengano giusto ed opportuno dover assumere affinché anche il comune di Pisa attui le disposizioni atte ad agevolare il lavoro dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni della stessa città. (4-14465)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la circolare 6490/67 contemplava unicamente la fermata e la sosta degli autoveicoli del servizio postale senza alcun riferimento alla percorribilità delle corsie preferenziali.*

D'altra parte il combinato disposto degli articoli 6 e 7 del codice della strada conferisce ai comuni la potestà, da esercitare con ordinanza del Sindaco, di prevedere divieti alla circolazione o di istituire corsie riservate ad alcune categorie di veicoli, in base alle particolari situazioni locali.

Quanto al caso specifico si precisa che questa Amministrazione, considerati gli effetti positivi che deriverebbero al servizio postale dall'autorizzazione al transito dei propri automezzi nelle corsie preferenziali riservate ai bus ed ai taxi, già in data 22 aprile 1991 ha avanzato al comune di Pisa una precisa richiesta in tal senso.

Il 17 dicembre 1992 la competente direzione p.t., non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla precedente istanza, ha presentato una nuova richiesta motivata, inviata per conoscenza alla Prefettura, al Ministero dei lavori pubblici ed al CO.RE.CO; la stessa richiesta è stata rinnovata il successivo 23 marzo 1993.

Il 12 giugno 1993, il comune ha trasmesso una copia dell'ordinanza n. 195 del 3 aprile 1993 che estende l'accesso alle zone a traffico limitato senza specifica autorizzazione e senza limitazione di orario ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione postale di peso non superiore a 35 q.li quando operano il collegamento tra i vari uffici cittadini, negando, così, implicitamente il transito ai mezzi postali nelle corsie riservate ai bus ed ai taxi.

In data 29 ottobre 1993, infine, la prefettura di Pisa, sensibilizzata al problema in questione, ha riferito che l'amministrazione comunale ha ribadito l'impossibilità di aderire alla richiesta più volte sollecitata dall'organo postale periferico.

In particolare, il sindaco ha fatto osservare che l'istituzione delle corsie preferenziali nelle strade di maggiore scorrimento è stata originata dalla imprescindibile necessità di migliorare la viabilità urbana. Su dette corsie possono transitare unicamente i mezzi dell'A.P.T. e i taxi, con la sola eccezione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, i quali non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione (articolo 177 decreto legislativo 285/92). Derogare ulteriormente dalla norma, a parere dell'Autorità comunale, vanificherebbe, in pratica, l'applicazione della normativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

la città di Carrara rappresenta la capitale mondiale del marmo, il secondo polo fieristico della Toscana, l'ottavo porto industriale nazionale ed ha una delle due accademie di belle arti presenti nella regione Toscana;

a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, il comitato per la difesa della stazione FF.SS. di Carrara, costituitosi dopo i tagli dell'orario estivo, ha inviato una lettera, oltre che al ministro

dei trasporti, al presidente dell'Ente ferrovie e al direttore compartimentale di Firenze, formulando vivaci proteste per le notevoli penalizzazioni subite ed elencando anche gli interventi necessari ed urgenti al fine di non vedere ulteriormente penalizzata la città di Carrara;

la soluzione migliore potrebbe essere l'ubicazione di una stazione unica, in zona industriale, a metà strada tra la città di Carrara e quella di Massa —:

se nel frattempo, per non dequalificare la città di Carrara, non reputi giusto ed opportuno che i convogli tagliati vengano reinseriti nel nuovo orario ferroviario della stazione di Carrara, prevedendo anche un aumento di posti a sedere sui treni pendolari per Pisa;

se, nell'immediato, non ritenga opportuno andare alla costruzione di un parcheggio, per i cicli e i motocicli dei tanti pendolari che utilizzano il servizio ferroviario, nelle immediate adiacenze della stazione di Carrara. (4-17816)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

la città di Carrara rappresenta la capitale mondiale del marmo, il secondo polo fieristico della Toscana, l'ottavo porto industriale nazionale ed ha una delle due accademie di belle arti presenti nella regione Toscana;

a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, il comitato per la difesa della stazione ferroviaria di Carrara, costituitosi dopo i tagli dell'orario estivo, ha inviato una lettera oltre che al ministro dei trasporti, al presidente dell'Ente Ferrovie e al direttore compartimentale di Firenze, formulando vivaci proteste per le notevoli penalizzazioni subite ed elencando anche gli interventi necessari ed urgenti al fine di non vedere ulteriormente penalizzata la città di Carrara;

la soluzione migliore potrebbe essere l'ubicazione di una stazione unica, in zona industriale, a metà strada tra la città di Carrara e quella di Massa —:

se nel frattempo, per non dequalificare la città di Carrara, non reputi giusto ed opportuno che i convogli tagliati vengano reiseriti nel nuovo orario ferroviario della stazione di Carrara, prevedendo anche un aumento di posti a sedere sui treni pendolari per Pisa;

se, nell'immediato, non ritenga opportuno andare alla costruzione di un parcheggio, per i cicli e i motocicli dei tanti pendolari che utilizzano il servizio ferroviario, nelle immediate adiacenze della stazione di Carrara. (4-18135)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato S.p.A. fanno presente che tra gli obiettivi societari si pone quello di razionalizzare i servizi ferroviari, conciliando le esigenze di economicità con quelle di una maggiore aderenza dell'offerta ferroviaria alle caratteristiche della domanda e quindi anche ai flussi di traffico.*

In questo quadro si collocano sia il ridimensionamento dei servizi scarsamente utilizzati, sia una più accentuata specializzazione di quelli programmati ed in particolare la « velocizzazione » di una quota di treni, mediante la selezione delle fermate intermedie.

Attualmente nella stazione di Carrara fermano 21 treni dispari (dei quali 9 interregionali, 8 regionali, 4 diretti più due corse di pullmans fra Sarzana e Massa) e 22 treni pari (dei quali 9 interregionali, 11 regionali, 2 diretti più una corsa di pullmans fra Massa e Sarzana).

Dai più recenti dati in possesso delle Ferrovie dello Stato sulla frequentazione, risulta che il valore medio settimanale complessivo di viaggiatori discesi a Carrara è di 3984 persone e quello dei saliti è di 4267 persone, con punte massime (media giornaliera) di 847 persone salite e di 866 discese.

Per quanto riguarda il rapporto fra posti offerti e posti occupati nella maggior parte dei casi emergono indici di occupazione abbondantemente inferiori a 50 unità per treno. Pertanto la Società ferrovie dello Stato ritiene che l'attuale offerta di servizi sia ampiamente proporzionata rispetto alla domanda.

Le Ferrovie dello Stato rendono noto, inoltre, che nei programmi 1994 è previsto l'attrezzaggio di un parcheggio per cicli e motocicli nell'area adiacente al fabbricato viaggiatori.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

da parte dell'Ente Ferrovie pare ci sia la volontà di andare ad una riduzione del servizio ferroviario sulla linea Lucca-Aulla;

ulteriori decurtazioni di servizi pubblici si ripercuoterebbero negativamente sulla qualità della vita delle popolazioni della Garfagnana (LU) e della Media Valle del Serchio (LU), che con grande disagio e difficoltà, ma anche con grande attaccamento alla loro terra, continuano ad impegnarsi in attività lavorative seppur consapevoli di operare in zone disagiate e marginali rispetto alle aree forti;

la Garfagnana e la Valle del Serchio hanno pregi ambientali invidiabili che per poter essere salvaguardati hanno però bisogno che le popolazioni possano continuare a viverci quale presidio umano e sociale, condizione questa impossibile in presenza di una politica governativa orientata ad una continua riduzione dei servizi —;

se, trattandosi oltre che di aree di notevole interesse geografico-paesaggistico anche di zone con collegamenti stradali difficoltosi e considerate ad alto rischio sismico, non reputi necessario intervenire al fine di respingere ogni tentativo dell'Ente Ferrovie teso a ridurre il servizio ferroviario sulla linea Lucca-Aulla.

(4-17818)

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

da parte dell'ente Ferrovie pare ci sia la volontà di andare ad una riduzione del servizio ferroviario sulla linea Lucca-Aulla;

ulteriori decurtazioni di servizi pubblici si ripercuoterebbero negativamente sulla qualità della vita delle popolazioni della Garfagnana (Lucca) e della Media Valle del Serchio (Lucca), che con grande disagio e difficoltà, ma anche con grande attaccamento alla loro terra, continuano ad impegnarsi in attività lavorative seppur consapevoli di operare in zone disagiate e marginali rispetto alle aree forti;

la Garfagnana e la Valle del Serchio hanno pregi ambientali invidiabili che per poter essere salvaguardati hanno però bisogno che le popolazioni possano continuare a viverci quale presidio umano e sociale, condizione questa impossibile in presenza di una politica governativa orientata ad una continua riduzione dei servizi —;

se, trattandosi oltre che di aree di notevole interesse geografico-paesaggistico anche di zone con collegamenti stradali difficoltosi e considerate ad alto rischio sismico, non reputi necessario intervenire al fine di respingere ogni tentativo dell'ente Ferrovie teso a ridurre il servizio ferroviario sulla linea Lucca-Aulla.

(4-18134)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato informano che la programmazione dei servizi ferroviari persegue una linea di razionalizzazione tesa a conciliare le esigenze di economicità con quelle di una maggiore aderenza dell'offerta alle prevalenti caratteristiche della domanda.*

In questo quadro si colloca sia il ridimensionamento, peraltro modesto, dei servizi scarsamente utilizzati, sia una più accentuata specializzazione dei servizi programmati.

In particolare sulla linea Aulla-Lucca l'offerta attuale (orario invernale 1993/94) prevede 18 treni regionali nel senso pari e 19 treni regionali nel senso dispari.

Di questi, fra giorni lavorativi e festivi, 14 soddisfano la relazione Lucca-Aulla, 12 la relazione Piazza al Serchio-Aulla ed infine 11 la relazione Lucca-Piazza al Serchio.

Il totale giornaliero dei treni chilometro è di circa 1800 e l'offerta complessiva di 4500 posti.

Da un esame dei dati in possesso delle Ferrovie dello Stato relativi alla frequentazione, se si escludono le stazioni di Lucca ed Aulla, emergono cifre nel complesso assai modeste che si attestano mediamente intorno a valori massimi compresi fra 200/300 persone (valori medi giornalieri saliti-discesi) delle stazioni di Piazza al Serchio e Castelnuovo Garfagnana e valori giornalieri medi anche sensibilmente inferiori alle 100 persone nelle altre stazioni della tratta in questione.

La Società ferrovie dello Stato ritiene pertanto che l'attuale volume di offerta dei servizi ferroviari sulla linea Lucca-Aulla sia largamente proporzionata alla domanda tenuto anche conto del coefficiente di occupazione che non supera il 30 per cento medio. Inoltre le ferrovie dello Stato comunicano di aver accolto alcune richieste di ripristino di fermate per taluni treni, ancorché relative a movimenti di viaggiatori saltuari e di numero assai esiguo, proprio in considerazione delle motivazioni addotte dall'onorevole interrogante.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

MAZZETTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

in data 12 luglio 1993 la suscritta ha presentato un'interrogazione, alla quale non ha fatto seguito alcuna risposta: si chiedeva l'accertamento della legittimità dell'« assenteismo anomalo ricorrente » (Cass. civ., ser. lav. 18 marzo 1986, n. 1876) verificatosi in occasione degli esami di maturità a seguito di presentazione di certificazione medica;

tale giustificazione documentata, anche se reiterata e diffusa, non ha mai dato luogo ad alcuna iniziativa da parte del Ministero per verificarne l'effettiva veridicità soprattutto in occasione dei passaggi più rilevanti nel corso dell'anno scolastico;

il provveditore agli studi della provincia di Pescara ha formalmente richiesto alla Procura competente l'apertura di un'inchiesta allo scopo di accertare la

corrispondenza al vero dei certificati pervenuti in occasione degli ultimi esami di maturità il cui numero elevato ha generato significative « disfunzioni didattiche » (T.A.R. Abruzzi sez. Pescara, 9 novembre 1984, n. 310);

tale fenomeno si è altresì verificato in misura particolarmente consistente nella stessa Milano ove dei 1908 insegnati comandati nelle diverse sedi per gli esami di maturità circa 1000 hanno presentato certificato medico attestante la temporanea indisponibilità a ricoprire l'incarico nei giorni 21 e 22 giugno scorsi;

la ricorrenza di tale gravissimo fenomeno induce a dubitare della buona fede del comportamento degli insegnanti incaricati, della loro diligenza, fedeltà all'impiego e correttezza e che tali anomalie precludono il perseguimento dell'interesse pubblicistico ad arginare l'antisociale fenomeno dell'assenteismo (Cass. civ. sez. lav., 2 aprile 1986, n. 2259) —;

se non ritenga opportuno intervenire presso gli organismi competenti per sollecitare la verifica dell'operato dei medici firmatari dei certificati e delle U.U.S.S.L. di provenienza degli stessi;

se non ritenga opportuno avviare un'analisi di monitoraggio e controllo, su tutto il territorio nazionale, delle assenze dei commissari incaricati agli esami di maturità, anche allo scopo di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico;

se non ritenga altresì opportuno porre allo studio una riforma organica dell'esame di maturità che contempra, tra l'altro, l'ipotesi che i membri delle Commissioni d'esame siano solo interni, circostanza che consentirebbe un contenimento della spesa, un servizio più celere ed accurato evitando anche ai servizi pubblici collaterali l'inutile spreco di risorse nella difficile gestione dei Commissari d'esame fuori sede. (4-16928)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale

si allega copia, si ritiene opportuno far presente che i docenti nominati nelle commissioni di esami di maturità che non possono espletare le funzioni loro assegnate devono darne tempestiva comunicazione supportando con idonee certificazioni i motivi del loro impedimento.

I capi di istituto effettuano controlli fiscali nei confronti dei docenti e, ove non vengono giustificate le ragioni dell'assenza si provvede con sanzioni di carattere disciplinare.

Non sembra che tali procedure siano disattese tant'è che, proprio in provincia di Milano, negli ultimi anni scolastici sono stati attivati procedimenti disciplinari a carico di docenti rinunciatari ed inviati due rapporti alla procura della Repubblica, essendo, in sede di verifica dei motivi, risultata la pretestuosità degli stessi.

Il Provveditore agli Studi di Milano ha tuttavia, precisato che nell'ultima sessione d'esami, per quanto molti siano stati i rinunciatari, non si è verificato alcun caso di assenze non legittime e ove i motivi addotti dai rinunciatari, se pur legittimi non erano tali da determinare un impedimento, i commissari sono stati utilizzati su autorizzazione di questo Ministero presso commissioni operanti nella provincia.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la provincia di Pescara ove il Provveditore agli Studi in presenza di n. 53 docenti rinunciatari, dopo aver acquisito le motivazioni delle rinunce (concentrate prevalentemente nei giorni 21 e 22 giugno di avvio dei lavori delle commissioni) e gli esiti delle visite medico fiscali disposte al riguardo, ha ritenuto di trasmettere tutti gli atti alla locale procura della Repubblica non tanto nell'intento di colpevolizzare i docenti quanto per richiamare l'attenzione sul fenomeno.

Ed invero, il problema delle numerose assenze dei commissari d'esame, nonostante vengano effettuati tutti i controlli necessari, è ben presente all'attenzione di questo Ministero ove sono allo studio interventi per ridurre il fenomeno.

In merito, infine, alle osservazioni espresse nell'ultima parte dell'interrogazione parlamentare in parola, si fa presente che

questo Ministero già dal 19.4.93 ha presentato al Parlamento (atto Senato n. 1153) un apposito disegno di legge di riforma degli esami di maturità, secondo le linee indicate dalla S.V. Onorevole, sul quale si attende, ora che si pronuncino le assemblee parlamentari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.

— Al Ministro dei trasporti e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:

imbarcazioni provenienti da altre Marinerie stanno « invadendo » il mare Adriatico praticando una pesca dissennata usando tecniche non consentite che provocano gravi danni alla riproduzione di varie specie ittiche (alici, sarde, sgombri);

la Marineria locale dell'Adriatico, e in particolare quella abruzzese ha protestato chiedendo l'intervento urgente delle autorità preposte alla vigilanza e alla repressione di tali manifestazioni di saccheggio del mare —:

se non intenda intervenire:

1) per stroncare tali metodi pirateschi (si sospetta l'uso di fari sommersi, l'utilizzo di cariche esplosive per poi raccogliere il pesce morto con le reti, il non rispetto del limite delle 3 miglia dalla costa) che danneggiano la pescosità del mare Adriatico;

2) per definire gli ambiti territoriali delle acque di pesca. (4-18738)

RISPOSTA. — Si risponde a seguito del trasferimento di competenze operato dal decreto-legge 4/8/1993, n. 272 e dalla legge 4/12/1993 n. 491.

Si premette anzitutto che, in genere, l'attività di pesca nel mare Adriatico non è soggetta ad alcuna limitazione compartimentale, fatta salva quella dei molluschi bivalvi.

Per quanto riguarda la situazione denunciata dalle SS.LL. On.li, risulta che nel porto di Pescara hanno fatto sosta per circa venti giorni alcune unità iscritte nei Comparti-

menti marittimi siciliani, le quali, tuttavia, come è emerso a seguito di regolare e costante pattugliamento delle unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia, non hanno dato luogo alle infrazioni del genere segnalato. Analogo pattugliamento è stato effettuato nella zona di Termoli, dove peraltro non risultano lamentele né denunce da parte della locale marineria.

Si evidenzia comunque che, allo stato, gli ambiti territoriali della pesca non possono essere definiti se non in caso di gravi crisi nella consistenza delle specie e in determinati tratti di mare.

Si segnala, infine, che con apposito accordo sottoscritto dai rappresentanti delle marinerie interessate e delle Associazioni nazionali è stato ribadito il principio che l'attività di pesca, esercitata da pescatori provenienti da altri Compartimenti, va svolta nel rispetto degli usi e delle consuetudini locali.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali: Diana.

MENGOLI e LUIGI RINALDI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con legge 29 gennaio 1992, n. 58 « Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni » in vigore dal 20 febbraio 1992, si stabilisce tra l'altro (articolo 4) che: « Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso...omissis... la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli Ispettorati di zona è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni... »;

le sezioni presso gli Ispettorati di zona sono state trasferite con effetto immediato in data 27 gennaio 1993, sulla base di un telex (n. 347) a firma Veschi, alle dipendenze funzionali del Circolo Costruzioni TT sopprimendo contestualmente

il Reparto II, retto da un funzionario con qualifica di Primo Dirigente;

il trasferimento delle sezioni del controllo concessioni e la illecita soppressione del Reparto II non accompagnata dalla definizione del relativo personale e delle opportune istruzioni ha creato grande turbativa presso gli Organi periferici dell'amministrazione poste e telecomunicazioni e la forte riduzione dell'efficienza del servizio di controllo concessioni;

gran parte del personale trasferito non ha svolto finora funzioni di controllo delle concessioni, essendo stato applicato ad altre mansioni, e ciò sarà causa di momentanee ulteriori difficoltà nell'espletamento del servizio;

il personale dipendente si è fatto promotore di un'opera di sensibilizzazione di tutte le forze politiche e sindacali, per una soluzione rapida e positiva del caos organizzativo che si è venuto a creare, confermando con ciò la maturità ed il senso dello Stato che lo contraddistingue, in un momento politico di grande rilevanza istituzionale, in cui la stessa pubblica amministrazione è severamente coinvolta in noti fatti di malcostume —:

i motivi per cui:

sia stato soppresso il Reparto II « Controllo concessioni », eliminando l'indispensabile funzione di coordinamento delle 4 sezioni componenti (funzione dirigenziale);

si proceda con modalità e strumenti che sembrano inibire di fatto ogni funzione di controllo amministrativo e tecnico sulle concessionarie, con evidente danno per l'utenza;

si ritardi nella definitiva organizzazione delle funzioni di programmazione e controllo nell'ambito di un rinnovato Ispettorato Generale delle telecomunicazioni. (4-12103)

RISPOSTA. — Al riguardo non può che confermarsi quanto già fatto presente con la nota protocollo n. GM/74843/938/4-12104/

INT/BP, pubblicata nell'Allegato B al Resoconto stenografico della seduta del 23 novembre 1993, riguardante una analoga interrogazione presentata dalla S.V. onorevole.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MENGOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

gli abitanti di Mercatale frazione del comune di Ozzano Emilia (BO) ricevono « a singhiozzo » i programmi della televisione di Stato, da anni;

dapprima « interferenze » impediscono la ricezione del terzo canale televisivo;

successivamente la situazione è peggiorata, e ad oggi la ricezione di Raiuno e Raidue è un'impresa;

sembra che un « cono d'ombra » sull'area in cui si trova la frazione impedisca una regolare ricezione;

solo l'installazione di un « ripetitore » — da anni auspicato — potrebbe ovviare all'inconveniente;

gli abitanti di Mercatale pur non potendo fruire del servizio radiotelevisivo di Stato sono costretti a pagare regolarmente il canone annuale alla RAI —:

quali iniziative intenda assumere per far sì che i cittadini di Mercatale, frazione di Ozzano Emilia (Bologna), possano fruire del servizio radiotelevisivo RAI visto che sono costretti a pagare il canone annuale. (4-15385)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la vigente convenzione Stato-RAI fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la 1^a rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti e di assicurare il servizio, per la 3^a rete TV,*

ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione.

In proposito, nel far presente che tali obiettivi sono stati raggiunti nella regione Emilia, la concessionaria RAI ha comunicato che la frazione Mercatale del comune di Ozzano Emilia è, in effetti, precaria in quanto i segnali emessi dal trasmettitore di Monte Venda, posto a notevole distanza, risentono di una difficile propagazione.

Considerata la scarsa densità demografica della frazione, la soluzione del problema rappresentato potrebbe essere raggiunta solo attraverso la realizzazione di un impianto che, esulando dagli obblighi convenzionali, dovrebbe essere totalmente prefinanziato da parte di enti e soggetti locali interessati.

La sede regionale RAI per l'Emilia ha avanzato in merito una proposta alla quale, al momento, il comune di Ozzano non ha dato seguito.

Quanto, infine, al pagamento del canone di abbonamento si rammenta che a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, esso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei programmi che si riesce a captare.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale dell'11 marzo 1988 che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

METRI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:*

in località Porto S. Elpidio (AP), in riva al mare, in pieno centro abitato, esiste un edificio, un tempo adibito a fabbrica di concimi chimici (ex fabbrica F.I.M.);

detta fabbrica è disattivata da almeno dieci anni;

il terreno antistante il fabbricato, come pure lo spazio interno, si è rigonfiato, probabilmente per reazione chimica, e trasuda liquidi di color giallo (cromo?) e color ruggine (ferro);

dopo le piogge detti liquidi defluiscono verso il mare e scendono nelle falde acquifere;

l'edificio interrompe fisicamente il lungomare e diminuisce il valore esteriore della zona con la sua immagine tetra;

la struttura in oggetto, fonte di inquinamento da molti anni, ora rappresenta, oltre che un periodo ambientale, anche un danno economico per la cittadina di Porto S. Elpidio che vive prevalentemente di turismo;

ben poco è stato fatto dalle autorità locali per risolvere il problema —:

cosa si intenda fare per disinquinare l'area ed eliminare l'inutile, dannoso ed antiestetico edificio. (4-16661)

RISPOSTA. — Sul problema del grave inquinamento dell'area circostante lo stabilimento della ex FIM di Porto Sant'Elpidio, causato da rifiuti industriali tossico nocivi, si ritiene opportuno, per chiarezza di trattazione, riassumere brevemente i fatti salienti e le iniziative assunte dalle autorità interessate, secondo quanto riferito dalla prefettura di Ascoli Piceno e dal comune di Porto Sant'Elpidio.

Come è noto lo stabilimento della fabbrica interconsorziale marchigiana di concimi e prodotti chimici del comune di Porto Sant'Elpidio ha cessato definitivamente la propria attività nel 1987 ed è stato posto sotto sequestro con ordinanza sindacale del 19 febbraio 1993 ai sensi dell'articolo 38 della legge 142/90 a tutela della salute e della pubblica incolumità.

A seguito delle indagini condotte dal servizio multizonale di sanità pubblica dal 28 luglio al 6 settembre 1989 che rivelarono la presenza di rifiuti tossico-nocivi di origine industriale ad elevato contenuto di piombo, interrati esternamente al perimetro dello stabilimento, il sindaco del comune di Porto

Sant'Elpidio chiese l'intervento degli organi competenti per l'adozione del piano di bonifica, interessando particolarmente la regione Marche e la commissione nazionale grandi rischi.

La giunta regionale con delibera del 21 dicembre 1989 affidava alla società Aquater l'incarico di redigere un piano di bonifica dell'area in questione. La suddetta società presentava vari possibili progetti con costi che oscillano tra i 20 miliardi e i 38 miliardi.

Successivamente, con delibera regionale del 22 luglio 1991, venivano assegnati 200 milioni al comune di Porto Sant'Elpidio per l'esecuzione di opere di bonifica nell'area suddetta.

Riguardo al problema sopra esposto, fermo restando l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili, è previsto di norma un intervento della regione. Questa, d'altro canto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 441/87 avrebbe dovuto elaborare un piano di bonifica per le aree contaminate che non è stato però mai presentato al Ministero dell'ambiente; per la realizzazione di tale piano la regione Marche ha, invece, ricevuto in data 19 marzo 1992 da parte del ministero stesso un contributo iniziale di lire 234,6 milioni ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Si fa inoltre presente che in base al decreto ministeriale 31 dicembre 1990, relativo all'ammissione al finanziamento di progetti di bonifica, la regione Marche ha richiesto ed ottenuto dal ministero un finanziamento di lire 2,012 miliardi per la bonifica della discarica di Colle Giliani e Fabriano (Ancona), i cui lavori risultano sospesi dal 20 agosto 1992.

Tuttavia, pur rilevando la necessità di una rapida soluzione del problema, tenuto conto sia dell'esigenza espressa dalle amministrazioni locali di realizzare a breve termine gli interventi in questione, sia delle risultanze dei sopralluoghi effettuati, si deve precisare che il Ministero dell'ambiente non ha tra i suoi compiti l'intervento diretto per la bonifica di siti inquinati e non esiste, al momento, la disponibilità di fondi a favore degli enti competenti a promuovere azioni di bonifica al di là di quelli già stanziati in

attuazione dell'articolo 5 della legge 441/87, dell'articolo 9-ter della legge 475/88 e della legge 305/89.

Inoltre si fa presente che eventuali interventi urgenti in materia di bonifica sono posti in essere attraverso ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Si sottolinea inoltre che il caso in oggetto rientra in una fattispecie purtroppo diffusa che richiede, pertanto, particolare attenzione nel contesto del processo di innovazione della normativa vigente.

In particolare mancano, a livello nazionale, disposizioni specifiche sul modo di realizzare interventi in caso di bonifica di aree industriali o private.

A tal proposito giova segnalare che già vari testi di legge proposti per la riforma della normativa rifiuti prevedono, nel caso di non esecuzione della bonifica da parte del soggetto ad essa obbligato, in intervento d'ufficio dei comuni o delle regioni che possono avvalersi di eventuali finanziamenti disponibili, salvo poi recuperare le spese sostenute (ad esempio articolo 45 del disegno di legge 2195 Cerutti-Galli del 2 febbraio 1993).

A livello regionale è interessante il caso della regione Toscana che, con apposita legge del 12 maggio 1993, n. 29, prevede tra l'altro l'istituzione di un « fondo di rotazione » a cui la giunta regionale possa attingere per gli interventi urgenti di bonifica in caso di inadempienza dei soggetti ad essa obbligati nonché l'addebito agli stessi delle relative spese.

Per le somme anticipate tramite il suddetto « Fondo di rotazione » è previsto dalla stessa legge regionale il recupero con le procedure stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Data l'urgenza di coprire almeno la situazione « emergenze » è all'esame di questa amministrazione una normativa analoga a quella della regione Toscana da emanare eventualmente a livello nazionale.

Si fa presente che il Ministero dell'ambiente si è costituito parte civile nel procedimento penale instaurato, presso la pretura di Porto Sant'Elpidio, su denuncia del comune, nei confronti del legale rappresentante

della FIM; con sentenza del 4 dicembre 1990 lo stesso veniva condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore oltretutto del comune di Porto Sant'Elpidio e della lega ambiente anche del Ministero dell'ambiente. La sentenza è passata in giudicato. Il Ministero sta provvedendo alla quantificazione del danno per poter iniziare l'azione di risarcimento in sede civile.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

METRI, FRAGASSI, POLLI e BAMPO.
— Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Bologna, da quando si è insediato il nuovo soprintendente per i Beni artistici e ambientali, dottor Elio Garzillo, il disbrigo delle pratiche di competenza dell'ente ha raggiunto tempi talmente lunghi da poter essere definiti « storici »;

questa lentezza si riflette inevitabilmente sui lavori di restauro, produce disagi logistici ed economici a privati ed operatori del settore, limita la vitalità dello specifico comparto e lo sviluppo economico in genere —:

quali iniziative si intendano prendere per risolvere il problema in questione.

(4-18330)

RISPOSTA. — Con riferimento all'attività della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna si comunica che il disbrigo delle pratiche di competenza, ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, avviene nel termine perentorio previsto da tale normativa (60 gg.). Nessuna pratica (circa 4.000 l'anno) supera tali tempi.

Per quanto attiene l'esame delle numerose pratiche di soggetti privati e pubblici ai sensi della legge 1089/39 (circa 5000 l'anno), i tempi per l'esame sono spesso anche più brevi.

Nel caso di soggetti privati, diversi sono, in alcuni casi, i tempi per l'approvazione visto che, non di rado, le richieste per interventi su edifici di interesse artistico e

storico sono del tutto inammissibili perché in contrasto con i caratteri monumentali dei beni.

A volte le proposte di intervento su edifici di rilevante valore prevedono infatti vistosi tagli o complete eliminazioni di strutture portanti, variazioni di quota degli orizzontamenti (per ricavare piani in più), aperture di decine di nuove o diverse finestre sulle facciate (specie interne), e numerosissimi nuovi abbaini, lucernari, terrazzi in falda sulle coperture. Spesso appartamenti nobiliari vengono trasformati, nelle proposte, in miniappartamenti, con inserimento di solai interpiano, scalette interne ecc. A volte, si propone di demolire, a livello fondale, completamente le strutture portanti per sostituirle con pilastrature in acciaio o cemento armato e ricavarne garages. Altre volte si propongono complete demolizioni delle murature a piano terra per realizzare gallerie commerciali (in edifici anche antichissimi), con l'inserimento di superfici completamente vetrate.

In tutti questi casi, certo, la procedura diventa lunga e macchinosa perché il progetto viene, sempre con motivazione, respinto e spesso, anche dinanzi ad una seconda stesura, il privato è renitente ad adottare le prescrizioni date e vi è sistematico tentativo di eludere, in parte o in toto, quanto dettagliatamente prescritto. In queste condizioni, e solo in queste (in casi, cioè, di evidente mancato rispetto delle carte del restauro e dei principi della conservazione), i tempi di approvazione si allungano anche notevolmente. Certamente in tali casi possono verificarsi disagi economici ad operatori del settore, ma ciò è dovuto esclusivamente alla necessità di intervenire su preziosi edifici nella maniera più corretta possibile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

MITA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la popolazione di Ceglie Messapica (BR) attende da diversi anni l'istituzione di un secondo ufficio postale, necessario a causa del soddisfacimento delle accresciute

esigenze dell'utenza, e dell'espansione della città;

si fa sempre più difficoltosa la fruizione di fondamentali servizi: la riscossione di stipendi e pensioni;

negli ultimi mesi i disagi dei cittadini sono aumentati sino a configurare una situazione di malessere diffuso, in particolare negli strati più deboli, come gli anziani, costretti nell'ufficio a soste lunghissime, mortificanti e, a volte, anche inutili;

il personale dell'ufficio postale di Ceglie Messapica lavora in condizioni di estrema difficoltà; il suddetto ufficio attualmente ha in servizio un organico inferiore a quello previsto da assegnazione dello stesso Ministero —:

se il personale della Direzione provinciale di Brindisi viene gestito adeguatamente, e se sussistono sperequazioni tra un ufficio e l'altro, con relativo danno per qualche comune;

perché la pratica di appalto del servizio di recapito pacchi e stampe superiori ai 500 grammi, relativa all'ufficio postale di Ceglie Messapica, completata dalla Direzione provinciale di Brindisi alcuni anni addietro, giace ancora presso la Direzione Compartimentale di Puglia in attesa di essere approvata dal Comitato Tecnico Compartimentale, per poi procedere con la gara di appalto;

quali siano gli impedimenti di natura tecnica, burocratica e finanziaria, da parte del Ministero delle poste, per dare corso all'apertura di un altro ufficio postale (una succursale) a Ceglie Messapica. (4-12650)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 10 dicembre 1984, uno dei criteri per poter procedere all'istituzione di un nuovo ufficio postale è che la distanza fra la sede dell'istituendo ufficio e quella di altri uffici già esistenti, non sia inferiore ai 3 chilometri.

Poiché dagli accertamenti effettuati nella località di Ceglie Messapica, al fine di valutare la possibilità di istituire un nuovo

ufficio succursale, è risultato che i locali proposti di volta in volta dal comune non potevano essere presi in considerazione data la loro vicinanza con la sede dell'ufficio già esistente, non è stato possibile accogliere tale richiesta che, peraltro, non risulta in linea con l'indirizzo generale di contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi la competente direzione provinciale, al fine di evitare il formarsi di code agli sportelli, ha provveduto ad informare il provveditore agli studi di Brindisi ed il preside di un locale istituto scolastico, circa la possibilità offerta al personale di delegare un proprio rappresentante per la riscossione delle spettanze o di chiedere l'accreditamento dello stipendio su conto corrente postale.

Relativamente al pagamento delle pensioni si fa presente che lo stesso è stato dilazionato in più giorni nel mese suddividendo gli utenti secondo le lettere alfabetiche mentre l'orario di apertura del relativo sportello è stato prolungato sino alle ore 17,30 di ogni giornata (sabato 8,30/13,00).

Quanto alla gestione del personale nell'ambito della provincia in esame si assicura che la locale dirigenza, pur in presenza di una carenza di organico, cerca di utilizzare al meglio i dipendenti disponibili in relazione alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda in particolare l'ufficio di Ceglie Messapica si è provveduto, quando si sono verificate deficienze in conseguenza di trasferimenti o di lunghe assenze per malattia o maternità, alla sostituzione delle unità mancanti con l'invio di dipendenti in missione ovvero tramite distacchi temporanei.

In merito, infine, al servizio di recapito dei pacchi e delle stampe superiori a 500 gr. la pratica per l'affidamento dell'appalto è in corso di definizione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MITA e DORIGO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 22 aprile 1993 il Ministro Jervolino indicava un

concorso per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per l'insegnamento nella scuola secondaria. Per tutte le classi di concorso si richiedevano (articolo 2) i seguenti requisiti:

a) l'aver ottenuto in un precedente concorso una abilitazione,

b) 360 giorni effettivi in qualsiasi classe di concorso corrispondente alla laurea conseguita;

nello stesso decreto ministeriale si consentiva di accedere alla classe di concorso per insegnante tecnico pratico (gruppo C) prescindendo dall'aver conseguito una abilitazione e consentendo dunque ai possessori di diploma di maturità di partecipare a tale concorso purché i concorrenti avessero il diploma di maturità e avessero svolto 360 giorni di servizio per qualsiasi insegnamento impartito nelle scuole; in particolare la classe « C520 Esercitazioni di pratica professionale » sarebbe stata aperta ai possessori di qualsiasi diploma di maturità. Una volta espletate le prove concorsuali, in data 17 settembre 1993 con circolare ministeriale 277 e quindi in data di molto successiva al bando di concorso, il ministro stabiliva che quanti (diplomati con laurea) si erano iscritti in quella graduatoria alla quale si accedeva con il solo diploma di maturità avrebbero conseguito una precedenza assoluta conferita d'ufficio in modo tale che gli iscritti a questa graduatoria C520 otterrebbero il beneficio di poter aver diritto comunque ad una nomina anche in graduatorie diverse dalla C520;

quanti si sono iscritti a tale graduatoria C520 il cui titolo di accesso era il diploma di maturità potrebbero ottenere un incarico in un'altra disciplina nonostante che abbiano un punteggio talvolta assai esiguo, infatti il diritto di precedenza consentirebbe di « sorpassare » tutti coloro che pur avendo un punteggio di gran lunga superiore nella graduatoria di pertinenza

del titolo di laurea non hanno presentato domanda per la graduatoria C520 —:

1) se non ritenga che il provvedimento espresso dalla circolare ministeriale del 17 settembre 1993 sia illegittimo: sia sotto il profilo costituzionale, sia per quanto concerne l'aspetto propriamente normativo, soprattutto tenendo conto che i diritti dei vincitori del concorso sono stati stabiliti dopo il suo espletamento con la citata circolare n. 277;

2) se non ritenga i diritti concessi ai diplomati presenti nella graduatoria C520 in aperto contrasto con i diritti del personale laureato con maggiore anzianità di servizio, già regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali per aspiranti incarichi di supplenza per gli anni 1992/93 — 1994/95;

3) perché non sia stata data ampia diffusione e pubblicità da parte delle autorità scolastiche competenti sui meccanismi di un concorso, che, bandito il 22 aprile 1993, ha assunto nuove caratteristiche solo nel settembre 1993, dopo essere stato espletato. (4-19321)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si conviene in effetti che il decreto ministeriale del 22.4.1993, di cui è cenno nell'interrogazione medesima, ha consentito che, ai fini dell'accesso alle classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico-pratici (di cui alla tab. C) fosse sufficiente il solo requisito dei 360 giorni di servizio effettivo, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione ottenuta attraverso un precedente concorso.*

Tale possibilità, tuttavia, non è stata certo prevista sulla base di valutazioni discrezionali di questa amministrazione, ma ha trovato fondamento giuridico nella legge del 6.8.1991, n. 244, la quale, all'articolo 1-bis — 5° comma — ha espressamente stabilito che « per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed

esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico ».

Ad una precisa disposizione legislativa è, inoltre, da attribuire anche la previsione contenuta nella circolare ministeriale n. 217 del 17.9.1993, circa la precedenza assoluta spettante nell'attribuzione delle supplenze a tutti i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli, ivi compresi quelli in possesso del solo diploma di maturità ed iscritti nella graduatoria relativa alla classe di concorso C-520.

La citata circolare, infatti, è stata emanata in attuazione dell'articolo 8 — comma 3 — del decreto-legge 6.11.1989, n. 357, convertito e modificato con la legge 27.12.1989, n. 417, laddove viene esplicitamente stabilito che « coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza ».

Si ricorda peraltro che, anche prima dell'emanazione dell'anzidetta circolare, al citato articolo 8 è stata data puntuale applicazione con le direttive precedentemente impartite, le quali hanno infatti previsto che l'inclusione in una graduatoria concorsuale per soli titoli comporta l'attribuzione della precedenza non soltanto nella corrispondente graduatoria di supplenza ma anche nelle altre in cui eventualmente figurì l'aspirante, nell'ambito, tuttavia, di ciascuna distinta tipologia scolastica (scuola materna, scuola elementare, scuola secondaria).

Ovviamente il Ministero non ignora come i privilegi accordati ai docenti di cui trattasi dal sopra richiamato articolo 8 della legge n. 417 del 1989 — volta a favorire, nel conseguimento per le supplenze anche per diverse classi di concorso, gli aspiranti aventi titolo ad ottenere l'immissione in ruolo — possa condurre, in taluni casi — quali quelli segnalati — ad effetti non del tutto condivisibili.

Su tali effetti, comunque, l'amministrazione si ripromette di porre ogni attenzione e valutazione in occasione della revisione delle norme dell'ordinanza, che disciplineranno il

prossimo triennio di vigenza delle nomine di supplenza al personale docente.

Assicurazioni in tal senso sono state fornite alla Commissione Cultura del Senato nella seduta del 17.12.1993, in occasione della discussione di interrogazioni di analogo contenuto.

Per quanto riguarda, infine, la classe di concorso C/520, si fa presente che la ridefinizione delle attuali classi di concorso, ivi compresa la predetta, costituisce oggetto degli adempimenti attualmente in corso, in applicazione dell'articolo 7 - 5° comma - del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MONTECCHI e TURCI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che:

la stampa locale si è ripetutamente interessata dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia;

in numerosi articoli si è fatto riferimento alle minacce di morte ricevute e denunciate alla polizia dall'ingegner Giovanni Bonfiglio, reggente dell'UTE reggiano, a presunte irregolarità di conduzione di taluni uffici e ad azioni disciplinari intraprese dall'ingegner Bonfiglio nei confronti di due dipendenti -:

quali iniziative abbia avviato o intenda avviare il Ministro per garantire un sereno ed efficace funzionamento dell'UTE di Reggio Emilia. (4-08423)

RISPOSTA. — In ordine alla questione sollevata dalle SS.LL. onorevoli, concernente le minacce ricevute dal dottor ingegner Giovanni Bonfiglio, reggente dell'Ufficio Tecnico Erariale di Reggio Emilia, si fa presente che sono in corso le opportune indagini giudiziarie.

Per quanto concerne le azioni disciplinari promosse a carico di due dipendenti del predetto ufficio, si comunica che nei confronti dell'operatore tributario Giovanna Biz-zocchi, in conformità al parere espresso dalla Commissione di disciplina in data 20 maggio 1993, è stata disposta la riduzione di un

decimo dello stipendio per la durata di cinque mesi; nei confronti del dottor ingegner Gregorio Fiozzo è stata, invece, irrogata la sanzione disciplinare della censura per inosservanza dei doveri di pubblico impiegato.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MUSSOLINI. — Ai Ministri delle finanze, per il coordinamento della protezione civile, per i problemi delle aree urbane, dell'interno e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere - premesso che:

per effetto dei fenomeni bradisismici degli anni 1983-1984 furono evacuati l'intero centro storico di Pozzuoli e le aree urbanizzate limitrofe;

in ottemperanza all'OM n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984, emanata in forza della legge n. 748 del 23 dicembre 1983, il comune di Pozzuoli approvò un piano di recupero del centro antico-storico redatto sotto la consulenza dell'università di Napoli;

detto piano prevede, fra l'altro, la demolizione di varie migliaia di vani (pari al 28 per cento di quelli esistenti), per gli obiettivi di decongestionamento imposti dalla Commissione nazionale Alti Rischi, ed il recupero dei rimanenti edifici fra cui l'intero accorpamento storico, e doveva avere inizio entro 30 mesi dall'approvazione, secondo i termini prestabiliti dalla citata ordinanza;

non essendo stata data comunque attuazione per mancanza di fonti di finanziamento, dopo circa quattro anni dalla data di attuazione il TAR, con decisione inopinata e tardiva, dichiarava illegittimo il Piano perché redatto in assenza di PRG regolarmente approvato, non tenendo in alcun conto l'articolo 1 della precitata Ordinanza ove si stabilisce che i Piani di Recupero del patrimonio edilizio della città « sono elaborati ed approvati in deroga a tutte le vigenti disposizioni » e che la loro approvazione equivale a dichiara-

zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essi previste;

il Consiglio di Stato ha successivamente rigettato la richiesta di sospensiva della sentenza del TAR presentata dal comune, non ravvisandovi necessità ed urgenza;

ingentissimi sono intanto i danni direttamente arrecati sia ai proprietari degli immobili da recuperare, allo stato inagibili, che a quelli degli immobili da demolire per la mancata corresponsione dell'equo indennizzo, e ancor più gravi quelli che si riflettono sull'economia dell'intera città, per la quale l'attuazione dei Piani di Recupero con il conseguente risanamento urbano ed ambientale rappresenta lo strumento primario per dare sfogo alla montante richiesta di lavoro, ristabilire normali condizioni di vivibilità e innescare un processo di sviluppo economico fondato sul terziario, l'artigianato e il turismo;

estremamente preoccupanti sono, inoltre, le condizioni di sicurezza per la privata e pubblica incolumità, e quelle della sicurezza sociale compromesse da una moltitudine di extracomunitari allo sbando, di elementi della micro-criminalità e di veri o presunti senza tetto che trovano ricetto nei fabbricati sgomberati e inagibili: fenomeno di estrema gravità che se si diffonde rischia di diventare irreversibile —:

quali provvedimenti od interventi i Ministri interpellati, per quanto di competenza, vogliono predisporre o abbiano già disposto:

a) per stabilire l'esenzione totale dal pagamento dell'ISI e dell'ICI per le unità immobiliari ricadenti nel territorio del comune di Pozzuoli sgombrate a seguito dei fenomeni bradisismici e tutt'ora inagibili, trattandosi di imposte che nella fattispecie hanno i caratteri della assoluta iniquità poiché ricadrebbero su fabbricati danneggiati da una calamità naturale e privi di reddito da molti anni;

b) affinché sia immediatamente riattivato lo strumento urbanistico per il

recupero del centro antico-storico della città e quello finanziario per la sua attuazione, in ottemperanza alla citata Ordinanza n. 338 FPC/ZA del 5 settembre 1984, e in caso contrario, quali altri strumenti e meccanismi finanziari alternativi rapidi e funzionali si intende attivare perché la città di Pozzuoli, da anni alla deriva per l'insipienza della amministrazione locale e la palese e cinica indifferenza di quella centrale, possa risollevarsi dalla disastrosa situazione in cui si ritrova;

c) affinché, intanto, sia salvaguardata la privata e pubblica incolumità, nonché la sicurezza sociale gravemente compromessa dal fenomeno delle intromissioni esterne innanzi descritto. (4-08154)

RISPOSTA. — *In relazione al problema sollevato dalla S.V. onorevole riguardante, tra l'altro, il trattamento tributario dei fabbricati, siti nel comune di Pozzuoli, danneggiati dal fenomeno del bradisismo, si osserva che, relativamente all'imposta straordinaria immobiliare (I.S.I.), l'amministrazione finanziaria ha già avuto modo di precisare che tale imposta non si rende applicabile soltanto nel caso in cui i danni riportati siano tali da rendere permanentemente non abitabili gli immobili e se la condizione di inagibilità sussisteva alla data dell'11 luglio 1992 (articolo 7 decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).*

Va altresì osservato che le disposizioni normative in materia di imposta straordinaria immobiliare e di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevedono la riduzione al cinquanta per cento dell'imposta relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (articolo 7 del suindicato decreto-legge n. 333 del 1992, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Tali agevolazioni possono trovare applicazione in tutti i casi in cui il fabbricato sia stato dichiarato inagibile o inabitabile per qualsiasi causa, ivi compreso il fenomeno del bradisismo.

In ordine alle altre questioni poste nell'interrogazione, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato che tutta la problematica relativa ai piani di recupero del centro storico del comune di Pozzuoli è stata disciplinata con apposite ordinanze dello stesso Dipartimento e che i rapporti con l'amministrazione comunale relativi a tali provvedimenti sono stati regolati con apposito atto di convenzione.

In forza di tale atto e delle ordinanze emesse sono state demandate integralmente all'amministrazione comunale di Pozzuoli la progettazione, l'approvazione nonché l'esecuzione dei predetti piani di recupero.

Il controllo relativo all'attività menzionata è stato esercitato dal Dipartimento della Protezione Civile, il quale ha fatto, altresì, presente di conoscere la situazione prospettata nell'interrogazione e che, comunque, della complessa problematica sono state interessate la prefettura di Napoli, la regione Campania, la procura della Repubblica presso il Tribunale e la procura circondariale di Napoli, alle quali è stata segnalata innanzitutto la mancanza di un piano regolatore per il predetto comune. A tali organi è stata, altresì, rappresentata la necessità di completare il recupero del centro storico nonché di attuare ogni utile provvedimento per evitare il perpetuarsi dell'abusivismo edilizio.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MUSSOLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'emanazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante « Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 » stabilisce, tra l'altro, l'immissione nei ruoli della polizia penitenziaria esclusivamente mediante concorso pubblico e previa frequenza di un corso di istruzione della durata di dodici mesi;

inoltre, l'articolo 4 della citata legge n. 395 del 1990 stabilisce l'assunzione da parte del Corpo di polizia penitenziaria,

entro l'anno 1995, dei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati, attualmente disimpegnati dall'Arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato mediante l'impiego di circa 7.000 unità;

in merito, si ha ragione di ritenere che, attese le già esigue disponibilità di organico della polizia penitenziaria, i tempi previsti per le procedure relative ai concorsi di cui si è detto aggravano la situazione del Corpo stesso che richiede, invece, l'immediata immissione in organico di contingenti aggiuntivi, di fatto, numericamente previsti dalla medesima legge n. 395 del 1990;

ciò renderebbe ancor più grave la situazione stante la scarsa disponibilità di infrastrutture idonee all'addestramento;

peraltro, risulterebbero giacenti presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria oltre 20.000 domande di arruolamento alle quali non si potrebbe dar corso per la sopravvenuta modifica nelle procedure di reclutamento, e che in passato invece consentivano l'immediato avvio ai corsi di formazione, esclusivamente mediante le selezioni attitudinali e mediche degli aspiranti al servizio nel Corpo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover prendere sollecite iniziative tendenti a fornire gli idonei chiarimenti in merito, al fine di cancellare le legittime preoccupazioni sorte dall'insorgere di questa situazione tra gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria. (4-14129)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si rappresenta che con il decreto-legge 28 maggio 1993 n. 163, recante « Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria e per la copertura di posti vacanti », convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1993 n. 254, è stato disposto, oltre l'aumento dell'organico per complessive mille unità, che per la copertura dei posti disponibili nel ruolo di agenti ed assistenti di polizia penitenziaria si provvede mediante l'assunzione di coloro che avevano già presentato do-*

manda di assunzione o di reclutamento nel Corpo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di riforma n. 395 del 15 dicembre 1990.

La citata legge di conversione n. 254/93 ha, tuttavia, espressamente previsto che tali procedure possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 e che per la copertura dei posti vacanti in organico per gli anni 1994 e 1995 si procede mediante concorsi pubblici, da bandirsi rispettivamente entro il 30 settembre 1994.

Ai sensi della suddetta normativa, comunque, per il personale assunto mediante le procedure in vigore prima della legge di riforma n. 395/90, il corso di formazione e qualificazione professionale, previsto dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, ha la durata complessiva di mesi sei, anziché dodici.

Per completezza di informazione, si rappresenta, altresì, che il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta per ultimare, mediante le cennate procedure, la totale copertura dell'organico previsto per il Corpo di polizia penitenziaria a tutto il 1993. Rimane, infatti, da perfezionare a tal fine l'arruolamento di n. 749 unità, che potranno essere immesse in ruolo e divenire operative a brevissima scadenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

NUCARA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

recentemente presso l'Istituto professionale industria e artigianato di Fuscaldo, è stata soppressa la IV classe con indirizzo « Operatrice di moda »;

la classe con tale specifico indirizzo è l'unica attiva in provincia di Cosenza;

numerosi atti e manifestazioni di protesta presso le autorità competenti sono stati svolti da rappresentanti istituzionali, alunni e genitori;

nessuna ispezione è stata effettuata presso il Provveditorato agli studi e presso l'Istituto professionale citato per accertare eventuali irregolarità —:

quali direttive si intendano adottare e quali iniziative si intendano intraprendere al fine di un immediato ripristino delle attività scolastiche relative alla soppressa IV classe « Operatrice di moda ». (4-18878)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il Provveditore agli Studi di Cosenza, al riguardo interessato, ha informato di aver proceduto, previa visita ispettiva, a riconsiderare le ragioni che lo avevano, in un primo tempo, indotto a sopprimere la IV classe, con indirizzo « operatore di moda », presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Fuscaldo.

Infatti, sulla base delle risultanze ispettive, il funzionamento della suddetta classe è stato autorizzato con decreto dello stesso Provveditore n. 11617 del 22.10.1993.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

NUCCIO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il 24 aprile 1992 in seguito al diffondersi della notizia dell'invio a Ganci del soggiornante Ruggero Vernengo, che si aggiungeva ai soggiornanti Pietro Pipitone e Giuseppe Barreca si costituiva un comitato di cittadini spontaneo, il quale con un documento rendeva noto alle autorità competenti il proprio dissenso;

in occasione della seduta del Consiglio Comunale in data 27 aprile 1992, con la presenza del Prefetto e della cittadinanza, questa ha manifestato il proprio disappunto e chiesto al Prefetto di provvedere;

in seguito alle dimostranze sopracitate si è costituito un coordinamento spontaneo di artigiani e commercianti, dopo tale costituzione si è verificato un atto

intimidatorio ai danni del professor Nicola Patti, membro del coordinamento stesso (in data 14 maggio 1992 veniva incendiata la villa di campagna) —:

se non ritiene di dover mettere allo studio una pronta revisione della legge 03/91;

se non ritiene urgente l'immediata revoca delle disposizioni di soggiorno nei confronti di Ruggero Vernengo e Pietro Pipitone. (4-04448)

RISPOSTA. — *Il problema, sollevato dalla S.V. onorevole, può considerarsi risolto.*

Infatti, la legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha introdotto modifiche all'istituto del soggiorno obbligato, prevede l'applicazione della misura di prevenzione solo nei comuni di residenza.

Ruggero Vernengo è quindi tornato nel comune di Palermo; Pietro Pipitone è attualmente ristretto in carcere, e Giuseppe Barreca sta finendo di scontare la misura di prevenzione a Gangi perché è il suo comune di residenza.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

NUCCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 30/09/93 è stata presentata l'interrogazione n. 4-18165, con la quale si chiedeva di accertare la veridicità di quanto riportato dal quotidiano « *La Sicilia* » il 29/9 scorso circa una presunta selezione di tipo « socio-culturale » operata nella formazione di due classi prime nella scuola elementare di Realmonte (AG) dipendente dal circolo didattico di Siculiana e quali provvedimenti intendesse adottare qualora la notizia fosse risultata fondata;

il quotidiano *La Sicilia* riporta in data 8/10/93 la notizia di una successiva protesta di diciotto genitori di alunni della scuola materna di Siculiana, dipendente dal circolo diretto sempre dalla direttrice Ierna, con la quale si lamenta che discriminazioni analoghe a quelle ipotizzate per

la scuola elementare di Realmonte sono state realizzate nella formazione delle sezioni di scuola materna a Siculiana —:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Provveditore agli Studi di Agrigento nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dalla legge sulle scuole della provincia per dirimere le controversie in corso;

se non ritenga doveroso disporre un'accurata ispezione negli uffici scolastici della Direzione didattica di Siculiana e del Provveditorato agli Studi di Agrigento per conoscere con esattezza e in dettaglio le motivazioni del ripetersi di tali episodi di contestazione da parte dei cittadini sulle azioni svolte o mancate delle menzionate autorità scolastiche.

(4-19592)

NUCCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 settembre 1993 è stata presentata l'interrogazione n. 4-18165, con la quale si chiedeva di accertare la veridicità di quanto riportato dal quotidiano *La Sicilia* il 29 settembre 1993 circa una presunta selezione di tipo « socio-culturale » operata nella formazione di due classi prime nella scuola elementare di Realmonte (AG) dipendente dal circolo didattico di Siculiana e quali provvedimenti intendesse adottare qualora la notizia fosse risultata fondata;

il quotidiano *La Sicilia* riporta in data 8 ottobre 1993 la notizia di una successiva protesta di diciotto genitori di alunni della scuola materna di Siculiana, dipendente dal circolo diretto sempre dalla direttrice Ierna, con la quale si lamenta che discriminazioni analoghe a quelle ipotizzate per la scuola elementare di Realmonte sono state realizzate nella formazione delle sezioni di scuola materna a Siculiana —:

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare il Provveditore agli Studi di Agrigento nell'ambito del potere di

vigilanza attribuitogli dalla legge sulle scuole della provincia per dirimere le controversie in corso;

se non ritenga doveroso disporre un'accurata ispezione negli uffici scolastici della Direzione didattica di Siculiana e del Provveditorato agli Studi di Agrigento per conoscere con esattezza e in dettaglio le motivazioni del ripetersi di tali episodi di contestazione da parte dei cittadini sulle azioni svolte o mancate delle menzionate autorità scolastiche. (4-19796)

RISPOSTA. — *Con le due interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, di identico contenuto, la S.V. Onorevole ha riproposto la questione già segnalata con la precedente interrogazione, n. 4-18165, a proposito di presunte selezioni di tipo socio-culturale, che sarebbero state operate nella composizione delle prime classi della scuola elementare di Realmonte, dipendente dal Circolo didattico di Siculiana.*

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che all'interrogazione sopra richiamata è stata già data risposta con nota ministeriale n. 003628 del 26.11.1993 (pubblicata nell'Allegato B del 14 dicembre 1993), con la quale, sulla base degli elementi e della documentazione acquisiti, è stato fatto presente, tra l'altro, che le suddette classi sono state, a suo tempo, formate nel sostanziale rispetto dei criteri di eterogeneità fissati dal competente organo collegiale.

Né hanno trovato obiettivo riscontro le notizie pubblicate dall'organo di stampa cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, circa analoghe discriminazioni che sarebbero state compiute nella formazione delle due nuove sezioni di scuola materna del suindicato Circolo didattico.

Assicurazioni in tal senso sono state fornite al quotidiano in questione — oltre che alle principali organizzazioni sindacali scolastiche di Agrigento — direttamente dal Presidente del Circolo didattico di Siculiana, in una nota datata 6.10.1993, nella quale è stato precisato che le due succitate sezioni sono state composte con bambini provenienti da diverse fasce sociali, in attuazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo

nella seduta del 28.5.1993, come si rileva dalla documentazione acquisita agli atti.

Nella stessa nota si forniscono altresì assicurazioni sulla correttezza dell'operato della direttrice didattica, che risulta essere stato condiviso ed apprezzato dalla grande maggioranza dei genitori, i quali in n. di 78, su un totale di 96, si sono rifiutati di firmare l'esposto diffuso a mezzo stampa e di cui è cenno nelle interrogazioni in esame.

Conclusivamente, alla luce degli elementi acquisiti e serenamente valutati, si ha motivo di ritenere che talune rimostranze, manifestate negli ambienti locali avverso i responsabili del suindicato Circolo, siano da attribuire più che altro a vicende personali, del tutto avulse dal corretto funzionamento delle scuole dipendenti dallo stesso circolo.

Quanto, infine, all'azione di vigilanza svolta dal Provveditore agli Studi di Agrigento, nel settore di cui trattasi, nessun motivo di intervento è stato in merito ravvisato dalla competente Direzione Generale per l'istruzione elementare di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

OLIVO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei ripetuti, gravissimi episodi di intolleranza di cui è stata oggetto la radio privata denominata « Martin Luther King » operante a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, più volte danneggiata e saccheggiata nel tentativo di impedirne il funzionamento e l'attività rivolta alla crescita civile, sociale e spirituale delle popolazioni del comprensorio circostante;

se sia a conoscenza delle minacce e delle intimidazioni cui è stato sottoposto sin dall'apertura della struttura il responsabile della radio sopradetta come risulta dalle denunce inoltrate alle forze dell'ordine;

se non ritenga tutto ciò un grave attentato alla libertà di informazione perpetrato in un'area aggredita dall'attacco

mafioso che necessita pertanto della massima espansione di iniziative di promozione umana e spirituale volte alla formazione di libere coscienze;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per garantire la prosecuzione di un impegno ricco di profondi significati. (4-03438)

RISPOSTA. — *Il 28 giugno dello scorso anno, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova interveniva nella locale Sezione di Rifondazione comunista, ubicata in via Gradisca, a seguito della denuncia per furto sporta da un responsabile della Sede.*

Nel corso del sopralluogo gli Agenti accertavano che il furto aveva interessato anche l'emittente radiofonica « Martin Luther King » sita nel medesimo stabile con sottrazione di attrezzature varie.

Il titolare dell'emittente precisava nella circostanza, di avere ricevuto in passato telefonate minatorie, e di aver notato nei pressi della propria abitazione, autovetture sospette, delle quali venivano descritte le caratteristiche.

Le indagini, tempestivamente attivate anche in tale direzione, non fornivano esito positivo.

La dinamica dei fatti, così come emersa dagli accertamenti e riferita dagli Organi di Polizia, induce, peraltro, verosimilmente ad escludere moventi diversi dall'ipotesi del furto.

La sede della radio privata è stata, comunque, inserita tra gli obiettivi sensibili, e sottoposta a particolare vigilanza.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

ORLANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che la frazione di Ficuzza ricade nel territorio del comune di Corleone, territorio particolarmente soggetto all'aggressione ed al controllo della criminalità mafiosa e particolarmente bisognevole della presenza dei servizi pubblici;

che l'abitato di Ficuzza è sorto attorno ad un pregevolissimo complesso immobiliare nell'epoca borbonica adibito a fattoria e a residenza di campagna della famiglia reale ed oggi meta di turisti e scolaresche;

che sembra vi sia intenzione di chiudere l'ufficio postale, nonché la stazione dei Carabinieri e la Parrocchia —:

se risponda a verità la notizia della chiusura dell'Ufficio postale di Ficuzza-Corleone e se non si ritenga di recedere da tale orientamento per le evidenti ragioni sopra richiamate. (4-17702)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che nessuna iniziativa è stata intrapresa da parte di questo Ministero in ordine alla chiusura dell'Ufficio delle poste e delle telecomunicazioni di Ficuzza, frazione del comune di Corleone.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

ORLANDO e GIUNTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

fino all'anno scolastico 92/93 nell'isola di Linosa c'è stato un corso completo delle elementari, dalla prima alla quinta classe;

quest'anno le prime quattro classi dell'isola hanno un numero complessivo di 20 alunni, di conseguenza il provveditorato ha ordinato l'accorpamento delle classi, così alunni della prima e della seconda e della terza e della quarta classe sono insieme con conseguenze disastrose per la didattica;

i genitori, ormai da giorni, non mandano i figli a scuola per protesta contro l'accorpamento —:

se il Ministro, vista la particolarità della situazione, intenda intervenire con urgenza per il ripristino delle 5 classi, per l'invio di sussidi scolastici di cui la scuola di Linosa non ha mai avuto possesso, per

assicurare una giusta istruzione ai bambini della piccola isola siciliana. (4-18793)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Agrigento ha fatto presente che presso la scuola elementare di Linosa sono iscritti complessivamente n. 25 allievi di cui n. 3 nella prima classe, n. 5 nella seconda classe, n. 4 nella terza classe, n. 7 nella quarta classe e n. 6 nella quinta classe.*

Tenuto conto che la C.M. n. 328 del 30.10.1984, la quale in via permanente disciplina la formazione degli organici delle scuole elementari, stabilisce che per la formazione di n. 4 classi è necessaria la presenza di almeno n. 31 allievi, il medesimo Provveditore ha autorizzato n. 3 classi (una classe autonoma e due pluriclassi).

Ciò ha provocato le proteste dei genitori che non hanno consentito ai propri figli di frequentare le lezioni.

Il Provveditore agli Studi di Agrigento non ha mancato di fornire i necessari chiarimenti ai genitori facendo presente che la realtà delle pluriclassi è un fenomeno che non interessa soltanto le scuole elementari di Linosa ma i numerosi comuni o frazioni con un esiguo numero di allievi, ed inoltre che non è da ritenere antididattico l'insegnamento impartito da un solo docente ad allievi appartenenti a più classi.

A seguito di tale intervento i genitori hanno ridimensionato la loro richiesta chiedendo lo sdoppiamento di una sola pluriclassi.

Secondo le notizie fornite dal medesimo Provveditore attualmente gli allievi hanno ripreso a frequentare le lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PAISSAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

diversi detenuti di nazionalità turca, ristretti nella Casa di reclusione di Massa, hanno prestatato istanza di trasferimento nel paese di origine;

questi detenuti si trovano nelle condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta dal nostro Governo a Bruxelles il 25 maggio 1987, che permette loro di espriare il residuo della pena nel loro paese;

da contatti intercorsi con i rappresentanti diplomatici dell'Ambasciata di Turchia i detenuti hanno appreso che esistono circa ben settecento domande di trasferimento inevase a causa di lentezze burocratiche dovute al nostro Governo ed in particolare al suo Ministero —:

se corrisponda al vero quanto affermato dai rappresentanti diplomatici dell'Ambasciata di Turchia;

quali siano le ragioni di questo ritardo;

che cosa intenda fare per porre rimedio a questa paradossale situazione.

(4-05684)

RISPOSTA. — *Sono state presentate al Ministero di Grazia e Giustizia fino al 15.9.1993, 60 istanze di trasferimento nella Repubblica di Turchia da parte di cittadini turchi detenuti in Italia, in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21.3.1983.*

La Convenzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale nel paese d'origine di persone condannate a detenzione al di fuori di esso, consentendo a tali persone di scontare nello Stato cui appartengono parte delle pene loro inflitte con sentenze definitive pronunciate in altri Stati.

Oltre che al reinserimento sociale delle persone condannate, la Convenzione ha altresì lo scopo di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale al fine di favorire una buona amministrazione della giustizia.

In conseguenza delle istanze presentate dai detenuti di cittadinanza turca, sono state avviate altrettante procedure delle quali 40 già definite.

Nessuna delle procedure definite si è conclusa con il trasferimento del detenuto di cittadinanza turca.

Ciò è da ascrivere all'orientamento assunto da questo Ministero in conseguenza dell'entrata in vigore della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 in data 12.4.1991, recante norme per la lotta contro il terrorismo, la quale all'articolo provvisorio n. 1, parte V, norme transitorie, prevede la liberazione, senza condizioni, di coloro che, condannati alla pena dell'ergastolo, abbiano scontato otto anni di pena, e di coloro che, condannati a pena detentiva limitata nel tempo, abbiano scontato un quinto della pena, in relazione a reati commessi fino alla data dell'8.4.1991.

Quasi la totalità delle istanze di trasferimento presentate da cittadini turchi detenuti in Italia si riferiscono, infatti, ad autori di reati commessi anteriormente alla data dell'8.4.1991, concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e, di frequente, l'associazione per delinquere ad esso finalizzata. Le condanne riportate da tali detenuti superano, nella maggior parte dei casi, i dieci anni e variano da sei ad oltre venti anni di reclusione.

Le istanze di trasferimento vengono, di regola, inoltrate allorché i cittadini turchi detenuti si trovano nella condizione di poter usufruire del beneficio di cui al citato articolo provvisorio n. 1 della richiamata legge della Repubblica di Turchia e quindi all'accoglimento della domanda conseguirebbe l'immediata liberazione del detenuto non appena trasferito in patria.

In considerazione di quanto sopra il Ministero di Grazia e Giustizia ha assunto l'orientamento di negare il consenso dello Stato italiano al trasferimento dei cittadini turchi detenuti in Italia nei casi in cui essi possano beneficiare del condono generalizzato previsto dall'articolo provvisorio n. 1 della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 del 12.4.1991.

A tal proposito va precisato che il trasferimento previsto dalla Convenzione di Strasburgo non è automatica conseguenza dell'istanza dell'interessato ma risulta condizionato comunque al consenso degli Stati coinvolti nella relativa procedura (Stato di condanna e Stato di esecuzione).

Il diniego del consenso al trasferimento da parte dello Stato di condanna, ovvero

dello Stato di esecuzione è dunque perfettamente legittimo e conforme al dettato della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 di cui si è detto.

La linea di condotta seguita da questa Amministrazione nei confronti dei detenuti di cittadinanza turca appare poi giustificata proprio dall'esigenza di buona amministrazione della giustizia, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, nonché da considerazioni generali di politica criminale. Si è tenuto conto in particolare della natura dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, per i quali quasi tutti i detenuti turchi sono stati condannati, e si è rilevato che la cessazione, prima della espiazione, della pena comminata a tali soggetti, si porrebbe in palese contrasto con la politica di particolare rigore adottata dallo Stato italiano nella repressione dei delitti relativi al traffico degli stupefacenti e nella lotta alle organizzazioni criminali a tale traffico dedite.

Il rigetto dell'istanza di trasferimento non preclude, comunque, al detenuto la possibilità di presentare una nuova istanza dopo un congruo periodo di tempo dal rigetto della precedente e dopo aver scontato una buona parte della pena inflitta, e le nuove domande eventualmente presentate, saranno oggetto di attenta valutazione caso per caso.

Si aggiunge che la posizione assunta da questo Dicastero è stata da tempo comunicata ed illustrata al Ministero degli Affari Esteri, al fine di renderne edotte, se ritenuto utile ed opportuno, le Autorità turche.

Saranno, invece, favorite le espulsioni dei cittadini turchi detenuti in Italia, che ne facciano richiesta, qualora ricorrano i requisiti previsti dal decreto-legge 14/6/1993 n. 187, convertito con modificazioni nella legge 12.8.1993 n. 296.

Va, infine, precisato che il restrittivo orientamento seguito in materia ha la finalità di evitare che soggetti detenuti per gravi reati e che debbono ancora espriamere lunghi periodi di detenzione, conseguendo, in virtù della Convenzione di Strasburgo la liberazione immediata una volta rientrati nei loro paesi ed anche l'estinzione della pretesa punitiva dall'Autorità Italiana, possano

avere un trattamento di maggior favore rispetto a coloro per i quali è consentita la espulsione dall'Italia ai sensi della citata normativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARLATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il giovane Pierluigi Castaldo nato a Mogadiscio (Somalia) il 22 ottobre 1970 risulta iscritto da oltre un anno in qualità di profugo con la qualifica di impiegato d'ordine, nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (area III, settore I, coll. obbl. prot. 5270, dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli);

i profughi, come è noto, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, quanti invalidi civili di guerra e/o profughi siano stati assunti dal 1° gennaio 1991 alla data della risposta al presente atto ispettivo, al fine della legge n. 482, nell'ambito dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli da uffici pubblici e privati tenuti all'osservanza di detto obbligo —:

se vi siano inadempienti; perché a tutt'oggi il signor Pierluigi Castaldo non sia stato ancora chiamato al lavoro pur essendo in possesso della qualifica di profugo. (4-03659)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. onorevole si chiedono chiarimenti circa il mancato avviamento al lavoro del signor Castaldo Pierluigi, nato a Mogadiscio il 22.10.1970 iscritto, dal 2.10.1992, negli elenchi di cui all'articolo 19 della L. 482/68 in qualità di profugo.*

A tale proposito si fa presente che il signor Castaldo è stato inserito al 50° posto della graduatoria approvata, il 30.9.1993, dalla Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Alla data odierna sono stati convocati 44 profughi per l'avviamento al lavoro presso enti pubblici ed aziende private.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

le recenti ispezioni in materia di assenteismo operate dai carabinieri presso l'Ospedale Maresca dell'USL 32 di Torre del Greco hanno drammaticamente evidenziato il totale caos nel quale versa l'amministrazione di quell'ospedale;

personale denunciato per assenteismo forse erroneamente perché la loro assenza « giustificata » non sarebbe stata registrata in quanto... assente per ferie il capo ufficio al personale, non sostituito;

assenti in cucina il capocuoco e due suoi aiutanti, oltre a indicibili carenze igieniche;

vi sono stati esposti-denunce del primario dottor Schettino per affermare le « ... connivenze ed i ricatti... » operati nell'ospedale nella USL 32 dove, come nei casi di cui è stato investito il TAR ed il CORECO della Campania, si sono pagati stipendi da primario a personale medico col ruolo di aiuto;

tutto quanto ha formato oggetto di un dossier inviato alla Magistratura da parte dei Carabinieri del gruppo Napoli II;

per quali motivi non sia stato possibile dare risposte sinora a precedenti atti ispettivi dell'interrogante giacenti da anni;

per quali ragioni il Ministro della sanità non abbia mai disposto una visita ispettiva ministeriale —:

quali provvedimenti urgenti si vogliono adottare per l'auspicabile buon governo dell'USL 32;

se risulti quali atti siano stati assunti dalla magistratura napoletana in seguito

alle denunce contenute nel dossier redatto dai Carabinieri. (4-07050)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

non risulta che, in occasione dei ripetuti controlli operati dai Carabinieri presso il presidio ospedaliero A. Maresca di Torre del Greco, sia stata rilevata la situazione denunciata nell'atto ispettivo.

Gli eventuali disagi negli accertamenti sulle ragioni addotte dagli interessati in ordine alle assenze dal servizio sono da riconnettersi ai tempi di gestione di 850 dipendenti, che lavorano con turni diversi di servizio.

Pertanto, la mancata o ritardata registrazione di talune assenze giustificate non può essere attribuita all'assenza, per ferie, del Capo dell'Ufficio del Personale ed alla sua mancata sostituzione; del resto la registrazione del personale in congedo ordinario non rientra tra i compiti del suddetto dirigente.

Quanto alle lamentate carenze igieniche nei locali di cucina, viene fatto notare che si tratta di condizioni mai rilevate dai NAS, nelle frequenti ispezioni effettuate.

Viene altresì sottolineato che si è provveduto ad eliminare gli inconvenienti denunciati dal Primario della Divisione di Chirurgia, e che, dal luglio 1992, è stato rideterminato il trattamento economico di un sanitario con la qualifica di Aiuto Dirigente.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladin.

PARLATO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere a che punto sia l'iter per l'istituzione del parco naturale del Matese, un'esigenza sempre più avvertita dalle popolazioni locali e dagli ecologisti e resa più che giustificata dalla necessità di salvaguardare da ulteriori assalti una zona di grande interesse ambientale e naturali-

stico, già oggetto di numerosi attentati di cementificazione selvaggia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21468 del 25 settembre 1990.

(4-10320)

PARLATO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere a che punto sia l'iter per l'istituzione del parco naturale del Matese, un'esigenza sempre più avvertita dalle popolazioni locali e dagli ecologisti e resa più che giustificata dalla necessità di salvaguardare da ulteriori assalti una zona di grande interesse ambientale e naturalistico, già oggetto di numerosi attentati di cementificazione selvaggia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21468 del 25 settembre 1990.

(4-11328)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto riguardanti l'istituzione del Parco Naturale del Matese, si comunica che l'area in questione rientra nelle aree di reperimento, la cui possibile trasformazione in Parco verrà esaminata dal comitato interministeriale, sentito il parere della Consulta, dopo aver preso visione delle ipotesi progettuali in corso di realizzazione e dopo aver ottemperato agli adempimenti per i nuovi Parchi, di cui all'articolo 34 della legge 394/91.*

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la interrogazione n. 4-00093 del 23 aprile 1992, che riproduceva quella n. 4-31325 del 12 febbraio, priva di riscontro, ha avuto una risposta il 7 gennaio 1993, formulata in « burocratese » stretto perché non è del tutto chiaro se il Ministero dell'interno sia davvero favorevole alla ipotesi che le aziende municipalizzate e consortili ATAN e CTP riassumano i biglietti per controllare per davvero — es-

sendosi rivelati inutili gli sporadici controlli — quella consistente parte di utenza che fa a meno, con danno per miliardi, di acquistare il biglietto di viaggio o ne acquista di contraffatti comunque quanti siano i passeggeri/anno trasportati dalle due società;

quale sia il costo medio del biglietto;

quali siano i ricavi reali e quelli che, avuto riguardo al predetto numero dei trasportati, avrebbe dovuto essere raggiunto e ciò a valere per entrambe le aziende e per gli ultimi tre anni;

visto il fallimento delle obliteratrici, le falsificazioni dei titoli di viaggio ed i limitati effetti delle verifiche (di cui si chiede di conoscere quale percentuale di passeggeri controllati sia stata rilevata priva del titolo di viaggio) se sulla base dei dati richiesti, ed anche nel quadro dei tentativi di riequilibrio del bilancio delle due aziende — al quale un contributo rilevante potrebbe evidentemente derivare dagli introiti derivanti dall'utenza — ritenga o no, e per quali motivi, di suggerire o comunque di esprimere favorevole avviso, alla ipotesi della introduzione degli agenti bigliettai, con collaterali, benefici effetti sulla gravissima crisi occupazionale locale oltre che sui bilanci delle due aziende, come richiede anche la CISNAL.

(4-10344)

RISPOSTA. — I quesiti, formulati dalla S.V. Onorevole, ripropongono una questione sulla quale questo Ministero è già intervenuto con nota n. 116/187/57 del 7 gennaio di quest'anno, pubblicata nell'Allegato B al Resoconto stenografico della seduta del 15 febbraio 1993, sulla quale non ritiene di aver nulla da aggiungere.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

PARLATO e MARENCO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:*

se risultino esatte le notizie di stampa circa l'esposizione del PSI in vari Istituti di Credito per una cifra superiore ai cento miliardi;

se risulti esatto che di questi cento miliardi cinquantacinque sarebbero dovuti alla Banca di Roma;

se risulti al ministro ed alla Banca d'Italia che il PSI avrebbe ottenuto dalla Banca di Roma un fido di quarantuno miliardi e se ciò è avvenuto, a fronte di quali garanzie;

se, ancora, risponda al vero la notizia di stampa che vorrebbe il direttore generale della Banca di Roma Geronzi come firmatario della concessione di esuberi dal fido dai quarantuno miliardi concordati ai cinquantacinque concessi;

quali risulti che siano le concrete possibilità della Banca di Roma di farsi reintegrare dalla segreteria amministrativa del PSI la cifra erogata;

se il ministro non ritenga richiedere urgentemente alla Banca d'Italia un intervento ispettivo sulle erogazioni di credito della Banca di Roma;

se, infine, al ministro sia noto che tutti i ventiquattromila dipendenti della Banca di Roma, se muniti di piccoli affidamenti tra i cinque ed i dieci milioni, vengono prontamente chiamati dall'azienda a coprire gli esborsi non appena superino anche di poche centinaia di migliaia di lire le cifre per le quali sono affidati.

(4-11941)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'esposizione del Partito Socialista Italiano nei confronti del sistema creditizio, con particolare riferimento alla Banca di Roma S.p.A.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che le decisioni in materia di concessione di finanziamenti sono rimesse all'autonoma valutazione ed alla conseguente responsabilità dei competenti organi aziendali ai quali spetta l'apprezzamento del merito creditizio della clientela.

L'Organo di Vigilanza ha, comunque, provveduto ad interessare la citata banca, la quale ha riferito di aver concesso al P.S.I. linee di credito a titolo di anticipazione sulla contribuzione dello Stato all'attività del par-

tito, sulle quote associative annuali dei tesserati, sulle sottoscrizioni per l'autofinanziamento del partito, nonché sui crediti vantati per le vendite di spazi pubblicitari.

Le garanzie ottenute in relazione alle suddette concessioni di credito sono rappresentate dalle fideiussioni prestate da quattro società proprietarie di numerose unità immobiliari di valore adeguato.

La Banca di Roma ha, infine, soggiunto che da tempo sono in corso contatti con gli organi amministrativi del partito per il ripianamento delle esposizioni, che sono state trasferite a sofferenza.

È stato, comunque, dato incarico ai legali di avviare ogni opportuna iniziativa per il recupero del credito anche nei confronti delle società garanti.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO, POLI BORTONE e MARENCO. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere:

se risulti, da indagini che la Banca d'Italia abbia effettuato nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, rispondere al vero la esistenza di particolari rapporti tra la Banca di Roma - Gruppo Cassa di Risparmio, la Confederazione UIL ed il sindacato di categoria UIB-UIL;

segnatamente se la Cassa di Risparmio di Roma nel 1989, poco prima dell'incorporazione del Banco di Santo Spirito abbia concesso alla Confederazione UIL un fido di cinque miliardi su di un conto corrente e quali garanzie in tal caso abbia chiesto ed ottenuto;

se inoltre in quello stesso periodo la Cassa di Risparmio di Roma abbia concordato con la UIL una convenzione che sarebbe risultata assai vantaggiosa per gli iscritti a quella confederazione sindacale cui sarebbero state infatti accordate le stesse agevolazioni dei dipendenti della banca;

se risulti risponda al vero che tale convenzione sia stata edita in un elegante

opuscolo in carta patinata dalla Cassa di Risparmio e divulgata in migliaia di copie presso gli sportelli aziendali;

se risulti al Governo che sia rispondente al vero che, sempre alla vigilia della prima fusione con il Banco di Santo Spirito, il leader aziendale della UIB-UIL dottor Nicola Ceccarossi, rientrato al lavoro dopo un decennio di distacco sindacale, sia stato dopo pochi mesi promosso per due volte dalla Cassa di Risparmio di Roma;

se consti al Governo che nello stesso periodo altri esponenti della UIB-UIL abbiano ottenuto promozioni in CRR;

se risponda ancora a verità che al momento della trattativa per l'accordo di fusione Cassa di Risparmio-Banco di Santo Spirito la delegazione della UIB-UIL, guidata dal Ceccarossi abbia espresso consenso alla « accettazione » della perdita per i 4.500 dipendenti la CRR del contratto di lavoro ACRI e la accettazione del contratto Assicredito per loro peggiorativo;

se a norma delle leggi vigenti quell'accordo fosse legittimo;

se nel febbraio del 1991, alla vigilia della fusione tra Banco di Santo Spirito e Banco di Roma, il fido sul conto della UIL sia stato elevato da cinque a sette miliardi ed in base a quali garanzie chieste od ottenute;

se sia vero che nell'accordo di fusione tra Banco di Santo Spirito e Banco di Roma la delegazione della UIB-UIL, guidata da Elio Porino, abbia espresso consenso alla sottoscrizione di condizioni assai vantaggiose per l'azienda con cui i lavoratori dell'ex Banco di Roma impiegheranno quattro anni per adeguare i propri salari a quelli dei loro colleghi dell'ex Banco di Santo Spirito;

se risulti al Governo, da ispezioni che siano state effettuate in proposito dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, che sia stato ancora concesso dalla Banca di Roma nel febbraio del 1993 un ulteriore scoperto di conto corrente di 1 miliardo alla confederazione UIL a fronte

di future entrate per il CAAF e con quali garanzie chieste ed ottenute;

se il ministro del tesoro non ravveda l'opportunità di richiedere un urgente intervento della Banca d'Italia per verificare l'erogazione di credito della Banca di Roma;

se il ministro del lavoro non ritenga di intervenire individuando nel ruolo della UIB-UIL nella Banca di Roma una violazione della legge n. 300 del 1970, che proibisce i sindacati di comodo. (4-12812)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione di affidamenti a favore del sindacato confederale UIL e un presunto trattamento privilegiato riservato ad un esponente di detta organizzazione da parte della Banca di Roma.

Al riguardo, si premette che le scelte in materia di erogazione del credito e di gestione del personale sono rimesse all'autonomia determinazione dei competenti organi aziendali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Organo di vigilanza ha, comunque, provveduto ad interessare la Banca di Roma, la quale ha riferito che il comitato esecutivo della Cassa di Risparmio di Roma con delibera del 7 aprile 1986 concesse alla U.I.L. un fido in c/c assistito da fidejussione.

Tale affidamento, dopo gli accertamenti da cui risultava che la U.I.L. era intestataria di adeguato patrimonio immobiliare, è stato in seguito aumentato.

Successivamente, dopo la fusione tra Banco di Santo Spirito e Cassa di Risparmio di Roma, non vi è stata alcuna delibera di incremento della linea di credito, ma soltanto rinnovo dell'affidamento.

Per quanto concerne la concessione di un ulteriore scoperto di conto corrente alla menzionata confederazione a fronte di future entrate per il CAAF, la Banca di Roma ha precisato che la U.I.L. ha rilasciato lettera di patronage a favore del CAAF in relazione ad un fido in c/c concesso al citato Centro.

Con riferimento, poi, alla convenzione stipulata in data 21 novembre 1988 tra la Cassa di Risparmio di Roma e la U.I.L.,

l'Istituto di credito ha riferito che tale accordo riservava agli iscritti particolari condizioni, peraltro, in linea con quelle previste dalle convenzioni all'epoca esistenti con altri organismi o categorie.

Le condizioni erano nel complesso meno favorevoli di quelle riservate ai dipendenti della Cassa.

Successivamente, vennero, poi, stipulate convenzioni a livello provinciale e nazionale con altre organizzazioni sindacali alla cui diffusione si è provveduto con la stampa di un opuscolo che rispondeva adeguatamente all'esigenza di informazione.

In merito, poi, alla promozione del dottor Ceccaroni, la Banca di Roma ha riferito che lo stesso rivestiva la qualifica di impiegato nel 1978 presso la Cassa di Risparmio di Roma.

Il dipendente di cui trattasi è stato, quindi, inquadrato, nel 1989, nella categoria dei funzionari di 3° grado, unitamente ad altri impiegati, a seguito della delibera del comitato esecutivo, assunta ai sensi dell'articolo 95 del CCNL in vigore per le Casse di Risparmio, il quale prevede che tali avanzamenti siano concessi soltanto sulla base di valutazioni di merito e di capacità professionale degli interessati.

Va, altresì, precisato che i rappresentanti sindacali, nello svolgimento della loro attività sindacale, usufruiscono dei permessi previsti dalla Convenzione del 18 giugno 1970 e dall'accordo del 21 dicembre 1984.

Per quanto riguarda poi la mancata applicazione del contratto ACRI ai lavoratori della Cassa di Risparmio di Roma, si informa che a seguito del conferimento dell'azienda bancaria della Cassa nel Banco di Santo Spirito, attuato ai sensi della legge n. 218 del 1990, al personale in questione è stato applicato il CCNL Assicredito riservato ai propri dipendenti dall'Azienda di credito conferitaria.

A seguito di tale processo di concentrazione bancaria e di quello successivo tra il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma, sono stati stipulati tra le Aziende di credito e tutte le Organizzazioni Sindacali più rappresentative, UIB-UIL, FIBA-CISL, della FISAC-CGIL e della FALCRI, specifici accordi

per regolamentare il trattamento economico e normativo applicato dai tre istituti di credito.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

l'industria dolciaria Volino operante a Lauro (AV) fu sequestrata perché la sua attività si svolgeva in contrasto con le norme antinquinamento;

il servizio SCIA della USL 44 di Napoli dettò i criteri da seguire per l'eliminazione dei carichi inquinanti l'atmosfera;

venne nominato un perito tecnico giudiziario, il professor Volpicelli, il quale, in ordine ai quesiti rivoltigli relativamente alla permanenza, alla sussistenza ed alla consistenza delle polveri e dei fumi maleodoranti prodotti nonché alla loro tossicità, ha risposto che sia pure con l'adozione degli accorgimenti suggeriti dallo SCIA, non verranno eliminate del tutto le emissioni inquinanti mentre non si è pronunciato in ordine alla tossicità dei fumi;

l'attività è stata nel frattempo ripresa e, come previsto, pur nello avvenuto abbattimento delle emissioni esse permangono mentre in giornate di bassa pressione si avvertono diffusi e maleodoranti miasmi;

il comune di Lauro non è ancora intervenuto per fermare i fenomeni inquinanti, mentre il titolare dell'industria olearia è stato rinviato a giudizio —:

quale sia ad oggi la situazione relativa alle responsabilità degli inquinamenti, alla loro permanenza, anche in termini di tossicità, lo stato dei procedimenti giudiziari, delle prescrizioni antinquinanti dettate, del controllo dell'avvenuta loro esecuzione, e da parte del comune di Lauro, e da parte della competente USL e dello SCIA, ai fini di verificare che l'industria in parola abbia cessato del tutto o cessi in termini immediati di inquinare l'ambiente di Lauro.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-17509 del 19 dicembre 1989. (4-13250)

RISPOSTA. — *Poiché i fatti esposti dall'interrogante sono di stretta competenza delle locali autorità sono state da queste assunte notizie ed il commissariato di governo della regione Campania ha precisato quanto segue.*

A seguito di indagini condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Baiano è stato accertato che il sansificio « Volino Carmine », sito nel comune di Lauro, è stato chiuso in data 3 marzo 1990, su ordinanza del sindaco e non ha più ripreso l'attività.

Dello stesso stabilimento è rimasta unicamente la struttura che versa in stato di totale abbandono, mentre le attrezzature meccaniche sono state smantellate e rottamate.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

lungo tutto il percorso da Calvizzano a Qualiano nell'area circostante l'attuale « alveo dei Camaldoli », oggi fetida cloaca a cielo aperto, veicolo di infezioni di ogni genere ed intensamente popolata da eserciti agguerriti di topi giganteschi, esisteva una plurisecolare e storica pineta che contribuiva alla ora perduta salubrità della zona e frequentata, come raccontano le cronache, da personaggi passati alla storia come i duchi Pescara, Margherita Cornero, l'ammiraglio Caracciolo, il generale Armando Diaz, ecc.;

anni fa la pineta fu irresponsabilmente abbattuta contribuendo alla desolazione della zona, ed al suo grave degrado ambientale —:

se non ritengano, ciascuno per le competenze del dicastero di pertinenza, di promuovere iniziative volte alla riforesta-

zione dell'area in parola come auspicato dalla associazione ambientalista « Azione ecologica » in una recente manifestazione, in uno alla repressione dei continui, abusivi sversamenti inquinanti nell'alveo sopra descritto.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-17104 del 28 novembre 1989.

(4-13517)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie fornite dal competente coordinamento del Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, a seguito dello stato di degrado esistente nella zona denominata « Alveo dei Camaldoli », gli Organi locali hanno ritenuto necessario intervenire mediante consistenti opere di risanamento idraulico-forestale.

Dette opere sono state debitamente autorizzate dal Ministero dei beni culturali e ambientali, ai sensi della legge n. 431/85, e vengono realizzate nel rispetto delle normative forestali vigenti.

Gli Uffici forestali locali hanno assicurato che i lavori vengono attentamente seguiti al fine di limitare i danni alla vegetazione esistente.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Diana.

PARLATO. — Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per conoscere:

facendo seguito alla interrogazione n. 4-13953 dell'11 maggio 1993 relativa all'illegittimo bando di concorso della regione Campania presso l'USL 40 ad un posto di primario di Ostetricia e Ginecologia « non obietto », se risponda al vero che nelle more degli accertamenti già promessi e promossi dal Ministro della Sanità, siano stati sorteggiati alla chetichella i nomi dei commissari di esame del detto discriminatorio concorso e che — guarda caso! — quelli estratti siano tutti noti « non obiettori »;

in ogni caso chi abbia organizzato e dove e quando la « bonafficiata » della estrazione dei commissari di esame, e con quali garanzie, e chi siano, infine, gli « eletti » e gli « esclusi ». (4-14599)

RISPOSTA. — In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie Amministrazioni, si fa presente quanto segue:

la USL n. 40 della Regione Campania ha provveduto alla riapertura dei termini del bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di Primario di Ostetricia e Ginecologia, eliminando dal testo del bando le parole « non obietto ».

Della riapertura dei termini, e della relativa modifica, è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 1993. Si è, nel contempo, provveduto all'effettuazione dei sorteggi dei componenti della Commissione, a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

PARLATO. — Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

se risponda al vero che nell'ambito del piano regionale di sviluppo della regione Campania sia stato approvato un progetto nel settore di intervento e recupero dei beni storico culturali relativo al completamento della « Floridiana », per l'importo di lire 500 milioni, designando quale ente attuatore la soprintendenza ai beni artistici e storici;

se consti che la gara di appalto sia stata già bandita e con quale procedura, chi vi abbia partecipato, chi l'abbia vinta e per quali ragioni comparative alle offerte pervenute, se i lavori siano già iniziati, quando se ne preveda la conclusione e chi

sia stato nominato e con quali criteri per il collaudo, sia in corso d'opera che finale. (4-14655)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

il progetto relativo al completamento della « Floridiana » è stato incluso nella proposta di aggiornamemto del Piano regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale della Campania con deliberazione n. 6/6 del 22 gennaio 1993.

Tale deliberazione, con l'annesso programma degli interventi, è ancora in attesa di approvazione da parte del CIPE.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:*

se risponda al vero che nell'ambito del piano regionale di sviluppo della regione Campania sia stato approvato un progetto nel settore di intervento e recupero dei beni storico culturali relativo all'anfiteatro flavio di Pozzuoli, per l'importo di lire 5 miliardi, designando quale ente attuatore la sovrintendenza ai beni archeologici di Napoli;

se consti che la gara di appalto sia stata già bandita e con quale procedura, chi vi abbia partecipato, chi l'abbia vinta e per quali ragioni comparative alle offerte pervenute, se i lavori siano già iniziati, quando se ne preveda la conclusione e chi sia stato nominato e con quali criteri per il collaudo, sia in corso d'opera che finale. (4-14657)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli*

elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

la Soprintendenza Archeologica delle province di Napoli e Caserta ha ricevuto comunicazione dell'assegnazione, da parte della regione Campania, di un finanziamento di cinque miliardi, sui fondi previsti dalla legge regionale 80/84, destinato ad un intervento di restauro e valorizzazione dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, proposto dalla Soprintendenza stessa.

Peraltro, affinché tale finanziamento diventi operativo, è necessario acquisire la previa approvazione del CIPE del programma di interventi approntato dalla regione Campania.

In attesa del suddetto provvedimento la Soprintendenza, avvalendosi della collaborazione da anni instaurata con la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, ha predisposto uno studio per il restauro ed il consolidamento del monumento.

Il relativo progetto, non appena ultimato, sarà sortoposto all'esame del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

nel corso del dibattito che portò alla legge 64/86 fu determinante il voto dell'interrogante e quello del suo gruppo, per la approvazione dell'articolo 8 della medesima legge; l'articolo in questione era mirato ad evitare divari nell'applicazione dei tassi di interesse da parte delle banche nei confronti della utenza a seconda se essa risiedeva a Nord o a Sud;

più e più volte l'interrogante ha dovuto lamentare con atti ispettivi rivolti al Governo la mancata applicazione dell'articolo 8 della legge 64/86 ottenendo dall'esecutivo l'assicurazione di analisi in corso per realizzarne l'attuazione e comunque

dell'imminente varo di un codice di autoregolamentazione da parte delle banche;

successivamente alla adozione di tale codice sono state effettuate centinaia di violazioni da parte delle banche; giorni di valuta tardiva, inspiegabili altalene di tassi, accrediti scomparsi, addebiti per costi delle operazioni bancarie assolutamente iugulatori, senza che alcuna sanzione fosse applicata agli istituti colpevoli, protetti da una rete di complicità alla quale non è certo estranea la stessa Banca d'Italia;

ma c'è di più: l'operazione di pura facciata della costituzione di un organismo a presunta tutela dell'utenza bancaria, largamente influenzato dalle banche (e più esattamente dalla Banca d'Italia che ne indica il presidente e dall'ABI che indica due dei cinque componenti da cui è complessivamente costituito l'organismo);

l'ADUSBEF, l'associazione che difende gli utenti dei servizi bancari, ha contestato la parzialità dell'organismo ed in effetti non c'è in Italia chi non abbia sperimentato su di sé l'arroganza e le prevaricazioni del sistema bancario e ciò — stante la qualificata provenienza professionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, sicuramente — ritiene l'interrogante — spingerà il Governo ad intervenire in difesa degli interessi bancari —:

se il Governo ritenga di dover quindi richiamare, nelle forme opportune, gli istituti bancari a compiere sino in fondo e con modalità trasparenti ed eque, il loro dovere nei confronti della utenza, senza discriminazioni e privilegi, con lealtà e correttezza, nel quadro di una funzione pubblica e costituzionale loro affidata quale la tutela degli interessi dei risparmiatori in particolare di quelli che intrattengono conti correnti dato che su di essi si concentra oltre la metà dell'innegabile contenzioso esistente. (4-15721)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente, tra l'altro, la mancata applicazione dell'articolo 8 della

legge n. 64 del 1986 e la costituzione di un organismo deputato a ricevere i reclami della clientela, denominato « Ombudsman bancario », promossa dall'Associazione Bancaria Italiana.

Al riguardo, si fa presente che il citato articolo 8 deve ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta « Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ».

Quest'ultimo provvedimento legislativo ha determinato, inoltre, il superamento del codice di autoregolamentazione delle banche, promosso a suo tempo dall'ABI.

La legge in questione — le cui disposizioni sono recentemente confluite nel d.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) — ha, infatti, introdotto, a carico delle banche e degli intermediari finanziari, obblighi di pubblicità delle condizioni economiche praticate nei confronti della clientela e regole generali circa la forma, il contenuto minimo e l'integrazione dei singoli contratti.

In particolare, l'articolo 9 della legge n. 154 del 1992 ha demandato alla Banca d'Italia compiti generali di verifica dell'osservanza di tali disposizioni ed ha previsto sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

La Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha comunicato che dopo aver sensibilizzato, in più occasioni, le banche alla scrupolosa osservanza delle predette disposizioni, ha avviato una fase di verifica sullo stato di attuazione della normativa, anche sotto il profilo delle misure organizzative assunte dalle banche medesime.

Dei risultati di tale indagine si terrà conto in occasione del riesame della normativa emanata in attuazione della legge n. 154 del 1992, conseguente all'entrata in vigore del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La Banca d'Italia ha infine soggiunto che, per quel che concerne l'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela e dell'« Ombudsman bancario », ha provveduto a interessare l'ABI, la quale ha precisato che con tale « Accordo » si è inteso offrire alla clientela strumenti agili ed effi-

caci ad integrazione di quello tradizionale, costituito dal ricorso all'Autorità giudiziaria, in modo da pervenire ad una rapida soluzione di controversie originate dalla gestione di rapporti bancari.

A questo fine, l'« Accordo » ha previsto l'impegno di ogni ente creditizio a costituire, con decorrenza 15 aprile 1993, un Ufficio Reclami e ad aderire ad un organismo collegiale, denominato ombudsman bancario, entrambi competenti, sia pure con varie distinzioni, a risolvere questioni sorte fra banca e clientela, derivanti dalla effettuazione di operazioni e dalla prestazione di servizi posti in essere successivamente al 1° gennaio 1993.

Le principali caratteristiche dell'« Accordo » sono:

Ufficio Reclami. È istituito presso ogni ente creditizio ed è competente a gestire i reclami presentati da tutta la clientela, per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con l'ente medesimo ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui l'ente stesso abbia gestito operazioni o servizi. Per gli enti creditizi aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell'Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore della banca e l'Ufficio è costituito presso la relativa segreteria.

I reclami debbono essere inviati all'ente creditizio per iscritto, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna allo sportello, presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L'Ufficio deve decidere entro sessanta giorni dal ricevimento; ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell'ente creditizio devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali l'ente stesso si impegna a dare soluzione alle questioni sollevate.

Tale procedura si applica anche ai reclami aventi ad oggetto servizi di intermediazione in valori mobiliari, per i quali peraltro rimane fermo il disposto degli articoli 19, 22 e 2° del « Regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare », approvato dalla CONSOB con deliberazione del 2 luglio 1991.

Ombudsman bancario. È un organismo collegiale avente sede in Roma, costituito da cinque membri, scelti fra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materie economico-creditizia o giuridica.

Il Presidente viene nominato dal Governatore della Banca d'Italia, due membri sono nominati dal Presidente dell'ABI e gli altri due, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti. I componenti così nominati durano in carica un triennio e possono essere riconfermati nell'ufficio per una sola volta.

Detto organismo è assistito da una segreteria tecnica, coordinata da un segretario, con il compito di istruire le pratiche da sottoporre all'esame dell'organismo collegiale. Il Presidente dell'ombudsman predispone una relazione semestrale sull'attività svolta e la trasmette al Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, che ne informa il comitato esecutivo.

All'ombudsman possono rivolgersi esclusivamente i soggetti che rivestono la qualifica di consumatori (ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), per controversie relative a rapporti, aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con gli enti creditizi per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, purché tali controversie:

a) non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria o non sia stato reso lodo arbitrale;

b) siano quantificabili per un valore non superiore a cinque milioni di lire;

c) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame dell'Ufficio reclami ma:

l'ente creditizio non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni;

la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;

all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati dall'ente creditizio.

Il giudizio deve essere reso dall'ombudsman entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta scritta (inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ed esso vincola esclusivamente l'ente creditizio; l'ombudsman, inoltre, qualora venga a conoscenza che l'ente creditizio non ha aderito al giudizio reso, assegna all'ente un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese dell'ente stesso.

I componenti dell'ombudsman, il segretario e gli addetti alla segreteria tecnica sono tenuti al segreto d'ufficio.

L'Associazione Bancaria Italiana fornisce all'ombudsman ogni assistenza di carattere amministrativo mettendo a disposizione dello stesso sia i locali per la sede, sia il personale per la segreteria tecnica.

Fra le « disposizioni varie » contenute nel Regolamento è stabilito che ogni ente creditizio aderente deve dare idonea pubblicità sia all'adesione all'Accordo sia al contenuto dello stesso ed in particolare rendere nota alla clientela l'istituzione del proprio Ufficio reclami e l'indirizzo dell'ombudsman. Le relative procedure, eccetto le spese concernenti la corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'ombudsman, sono gratuite per il cliente ed il ricorso ad esse non lo privano del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria ovvero, ove abbia facoltà, il collegio arbitrale.

Si soggiunge, infine, che l'adesione del settore all'accordo è stata particolarmente alta fin dall'inizio. Al 31 agosto scorso hanno aderito 304 enti creditizi su 331 e 580 casse rurali ed artigiane su 682, per un totale di circa 20.000 sportelli bancari sui circa 21.000 dell'intero sistema.

L'iniziativa ha incontrato particolare favore anche presso la clientela bancaria tenuto conto che alla data del 15 settembre scorso all'ombudsman bancario sono pervenuti oltre 350 reclami.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e della difesa. — Per conoscere — premesso quanto ha già for-

mato oggetto della interrogazione n. 4-20918 del 12 marzo 1987 che restò senza risposta e che, nel rispondere l'8 luglio 1986 all'interrogazione n. 4-09775 dell'11 giugno 1985 con la quale l'interrogante chiedeva di conoscere quali seri motivi ostassero al recupero ed alla valorizzazione quale museo dell'edificio borbonico di Torre Annunziata utilizzato a suo tempo quale « Real Manifattura » di armi bianche e da fuoco, il ministro per i beni culturali ed ambientali precisava come gli ambienti fossero tuttora utilizzati come sede dello stabilimento militare « Spollette » e che « in relazione quindi alla attuale particolare destinazione della infrastruttura, che comporta anche esigenze di sicurezza, non appare, al momento, possibile valorizzare, dal punto di vista storico-artistico, l'immobile, fermo restando che questa amministrazione continuerà a tener presente il problema al fine di risolverlo non appena possibile in modo complessivo »;

il 20 febbraio 1987 sul settimanale *La voce della provincia* edito a Torre Annunziata, in un articolo a firma di Aldo Agrillo, si affermava che l'allora ministro per i beni ambientali, intervenuto alla presentazione della rivista *Il Coltello di Delfo* che tratta appunto di archeologia industriale, si era dichiarato entusiasta della prospettiva di un impegno nel comparto, dopo che il direttore della rivista, Bruno Corti, lo aveva sollecitato ad assumere iniziative volte a conservare ed a valorizzare le testimonianze di antiche attività industriali tra le quali proprio quella relativa alla « Real Manifattura » delle armi di Torre Annunziata —

se siano maturati nuovi e responsabili convincimenti in termini concreti ed operativi dopo la mera « attenzione » assicurata alla questione nel luglio 1986 e non tradottasi ancora in conseguenti e specifiche scelte in ordine al recupero ed alla valorizzazione del complesso di cui al già citato atto ispettivo.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06292 dell'11 maggio 1988. (4-15758)

RISPOSTA. — Nonostante la competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli abbia avuto in più occasioni contatti con l'amministrazione comunale e con la Direzione dello stabilimento militare « Spolite », non si è ancora giunti a concordare una ristrutturazione che tenga conto nella destinazione d'uso delle esigenze dello Spolificio e degli interessi collettivi locali.

La predetta Soprintendenza ha, comunque, espresso parere favorevole nel settembre 1992 in merito a lavori di consolidamento alle strutture portanti lignee della copertura dell'edificio in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:

da qualche tempo è invalso in Italia, con la compiacenza di irresponsabili amministrazioni comunali, il vezzo di tenere manifestazioni spettacolari di massa, nel cuore dei centri storici urbani, abusando letteralmente di città dove l'equilibrio tra vivibilità urbana, circolazione e traffico, rispetto della memoria storica e culturale, è assolutamente precario: il più clamoroso esempio è stato certamente quello del megaconcerto dei « Pink Floyd » a Venezia, che tante giustificate polemiche oltre ad ingiusti danni ha procurato, ed a seguito del quale il Ministero per i beni culturali e ambientali aveva assicurato — senza che si facesse seguito all'impegno — una rigida regolamentazione dell'« uso » della città per simili manifestazioni; meno noto ma egualmente grave in proporzione è stato quanto si è verificato a Napoli martedì 20 giugno e il 22 settembre 1989 e ancora in Napoli, in piazza del Plebiscito, con una spettacolare « Festa in piazza » organizzata dalla RAI;

per comprendere bene quale sia la natura dei problemi insorti a Napoli è bene riepilogare brevemente appunto quanto accaduto il 20 giugno: in tale data l'amministrazione comunale ha dato del tutto irresponsabilmente la autorizzazione alla organizzazione del cosiddetto « Festivalbar » a tenere una manifestazione canora nella villa comunale di Napoli, un « parco pubblico » molto frequentato da bambini e posto tra la celeberrima Via Caracciolo e la Riviera di Chiaia, dove si allineano decine di edifici e risiedono migliaia di abitanti;

gli effetti di tale autorizzazione sono stati devastanti: duecentomila cittadini sono stati bloccati per ore nel traffico impazzito, gli abitanti dei fabbricati latitanti la villa comunale hanno dovuto subire fino all'alba schiamazzi notturni, stonati concerti acustici e vapori inquinanti provenienti dalle auto paralizzate nel traffico, mentre la città è stata completamente devastata; siringhe usate da non pochi dei cinquantamila spettatori tra le aiuole, alberi e piante sradicate, rifiuti di ogni genere dappertutto, etc., con la presenza di trentacinque (diconsi trentacinque) vigili urbani — dinanzi alle migliaia che costituiscono l'organico del corpo — ovviamente impotenti dinanzi alla marea travolgente degli spettatori e delle migliaia e migliaia di auto bloccate non solo nelle strade adiacenti la manifestazione, ma anche, con effetto a catena, in quelle più lontane;

il pretore di Napoli ha anche avviato un procedimento penale in danno degli amministratori comunali che non hanno sentito — come del resto è accaduto a Venezia — la necessità di decentrare la manifestazione e di assicurare in ogni caso che la stessa non avesse così gravi conseguenze al patrimonio comunale ed alla vivibilità non solo della zona ma della intera città —:

quali responsabilità degli amministratori comunali di Napoli siano state individuate in sede amministrativa e giudiziaria relativamente alle conseguenze de-

rivanti al patrimonio comunale ed alla vivibilità urbana dal rilascio dell'autorizzazione a tenere nella villa comunale la manifestazione denominata « Festivalbar » e poi la « Festa in Piazza » della RAI;

come e quanto siano stati valutati i danni al patrimonio comunale derivati dalla manifestazione e se nei confronti della organizzazione della stessa — che ovviamente era coperta da assicurazione — siano stati chiesti risarcimenti (anche per i danni a persone che hanno coinvolto quaranta spettatori) e comprendendo nei danni stessi anche l'eccezionale lavoro al quale hanno dovuto sottoporsi netturbini e giardinieri comunali;

cosa si intende fare per evitare in futuro di danneggiare per giorni e giorni la città di Napoli il cui « ritorno di immagine » appare del tutto inadeguato alla sofferenza che dovrà subire, considerato che il decentramento delle manifestazioni in altre più adatte località farebbe conseguire ugualmente — ove mai davvero esistenti — i medesimi effetti positivi « di immagine » di cui si assume godrebbe Napoli;

quali interventi, in prospettiva di breve termine, il Governo intenda assumere perché la si smetta di « abusare » della città che, per conformazione urbanistica, valenza ambientale, viabilità e vivibilità urbana, non è evidentemente in condizioni di poter sopportare analoghe violenze.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-15410 del 13 settembre 1989.

(4-16334)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quanto di competenza di questo Ministero.*

Dopo i gravi episodi a Napoli del 20 giugno e del 22 settembre 1989 è stata esercitata una costante sorveglianza per evitare il ripetersi di analoghe situazioni.

Il più recente provvedimento a protezione degli spazi urbani del centro storico è stato

il sequestro delle piazze più significative, attuato dalla Magistratura con precise indicazioni della competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli che ha provveduto a definire i perimetri di pedonalizzazione, concordando gli interventi più immediati e seguendone sul posto l'attuazione.

Sono state riguadagnate ad una corretta fruibilità le seguenti piazze: Piazza S. Domenico Maggiore, L.go S. Martino, il Sagrato di S. Chiara, P.zza S. Gaetano, Piazza S. Giovanni Maggiore, L.go Giusso, P.zza Banchi Nuovi, P.zza Teodoro Monticelli, P.zza Gerolomini, P.zza Donna Regina.

Si prevede di estendere gradatamente tale azione a tutti gli spazi urbani del centro storico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere: — premesso che in allegato a comunicazioni bancarie alla clientela da parte del Banco di Napoli, è giunto un « modulo di prenotazione della carta servizi anni di argento » come definita nel mandato conferito alla S.INT. Srl dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri —:

di cosa effettivamente si tratti giacché il « modulo » richiede il preventivo pagamento di lire 60 mila, rimandando al rilascio della carta il contestuale invio di una « guida esplicativa »;

da chi sia costituita la S.INT. e come possa dare sufficienti garanzie considerato che trattasi di Srl;

quale sia il contenuto del mandato conferito dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio e come e perché esso sia stato rilasciato, e sulla base di quale gara, alla S.INT. Srl.

(4-16526)

RISPOSTA. — *In occasione dell'Anno Europeo dell'Anziano e della Solidarietà fra le generazioni, tra le varie iniziative assunte dal Dipartimento per gli affari sociali, c'è stata*

anche la realizzazione della « Carta servizi Anni d'Argento », su progetto della S.I.N.T. S.r.l. di Torino.

La S.I.N.T. è una società a responsabilità limitata, cui partecipano per il 51 per cento la SOFINSER s.r.l. di Milano, per il 15,7 per cento la DON MINZONI s.p.a. di Torino e per il 33,3 per cento il signor Filiberto ANGELINO di Torino, amministratore delegato.

La S.I.N.T. è portatrice di una vasta e provata esperienza nel campo della gestione organizzativa dei servizi e da ciò è scaturito il progetto di intervento in favore della terza età, presentato al Dipartimento per gli affari sociali. Tale progetto, presentato direttamente dalla S.I.N.T., ancora nel 1992, si rivelava di notevole validità, soprattutto perché — come di seguito meglio illustrato — vi si prevedeva la destinazione ai comuni di una quota pari al 20 per cento del prezzo intero della tessera, per interventi nel campo sociale.

Pertanto, come segno di concreto interesse nei confronti della terza età e nella certezza che la realizzazione del progetto potesse costituire uno strumento utile sia per venire incontro alle emergenze che possono verificarsi nella quotidianità soprattutto a carico di coloro che non godono più di completa autosufficienza, sia per favorire la migliore godibilità del tempo libero degli anziani autonomi, dopo aver verificato la sussistenza delle necessarie garanzie circa la serietà e solidità della società stessa, il Dipartimento in data 21 marzo 1993, conferiva il mandato, di durata certa, senza ricorso a gara, in quanto gli interventi progettati dalla S.I.N.T. non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato né utilizzo di fondi CEE, né gestioni fuori bilancio e perché, a quanto mi consta, non ci furono altre proposte analoghe.

I contenuti del mandato conferito dal Dipartimento per gli affari sociali alla S.I.N.T. per la realizzazione della « Carta servizi Anni d'Argento » possono riassumersi come segue.

Quanto alle caratteristiche della tessera, la stessa è prodotta e messa in vendita ad un prezzo non superiore a lire 60.000 (sessantamila), rideterminabile ogni anno d'intesa tra le parti e sulla base di riscontri oggettivi.

La stessa è gestita dal sistema SELECARD della società S.I.N.T. con il coinvolgimento di vari operatori specializzati. Ha una validità di 12 mesi da quello del rilascio ed è offerta in libero acquisto a privati ed enti.

Ai comuni che intendono assegnarla gratuitamente ad anziani bisognosi, la stessa tessera è messa a disposizione al prezzo agevolato di lire 12.000 (dodicimila). Allo stesso prezzo agevolato la tessera può essere ceduta anche ai patronati, alle case di riposo, ai centri per anziani ed alle organizzazioni di volontariato che intendano acquistarla, anche tramite la promozione di sottoscrizioni volontarie per assegnarla gratuitamente agli anziani più bisognosi. A tali fini, i predetti enti ed associazioni debbono presentare al Dipartimento per gli affari sociali una domanda corredata di idonea documentazione, da cui risulti che svolgono attività in favore degli anziani ed indicando altresì il numero presunto delle tessere che si intendono assegnare. Il Dipartimento, esaminata la documentazione, può autorizzare l'agevolazione, dandone comunicazione anche alla S.I.N.T. S.r.l. che è tenuta a conformarsi alla decisione.

La tessera costituisce il diritto alla fruizione di vari servizi, in forza di idonee convenzioni stipulate direttamente dalla S.I.N.T. S.r.l. con enti, società e fornitori specializzati, senza alcuna commissione di intermediazione. È responsabilità della S.I.N.T. accertare che i contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione.

Alla tessera deve essere allegato un Vademecum a stampa, realizzato a cura della società, contenente le istruzioni necessarie per accedere ai servizi. In nessun caso è ammissibile un differente trattamento per i possessori dei due distinti tipi di tessera (a prezzo intero ovvero a prezzo agevolato).

Nel prezzo di ogni tessera venduta a privati ed enti è compresa una quota di lire 12.000 (dodicimila) destinata direttamente ai comuni — assessorati ai servizi sociali. I criteri e le modalità per la diretta destinazione ai comuni sono stabiliti da una apposita Commissione di garanti, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali,

composta dalla dottoressa Marta di Gennaro, Dirigente generale del Dipartimento per gli affari sociali, Presidente; dal professore Pietro Quattrocchi, del Dipartimento per gli affari sociali; dal cons. Mario Semprini, Consigliere di Stato; dalla signora Paola Del Dosso, CARITAS italiana; dalla dottoressa Silvana Amadori, Dirigente generale, I.G.F.O.R. Ministero del tesoro; dal dottor Lamberto Baccini, funzionario dell'A.N.C.I.

Per la utilizzazione della quota la S.I.N.T. può stipulare apposito accordo con il Forum degli Assessori comunali e provinciali ai Servizi sociali - Roma. Le quote serviranno come contributo alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

integrazione di eventuali fondi comunali per l'assegnazione della tessera alla fascia sociale di cui sopra;

finanziamento di iniziative di volontariato anziani o per l'assistenza agli anziani, con particolare riguardo agli anziani soli;

finanziamento di attività culturali e di socializzazione per anziani.

La S.I.N.T. S.r.l. ha l'obbligo di tenere carico contabile delle tessere emesse e di quelle vendute; le relative evidenze sono riepilogate in una relazione trimestrale da inviare al Dipartimento per gli affari sociali, al quale è comunque attribuita la facoltà di prendere visione delle scritture e dei repertori relativi alle operazioni predette. Inoltre, la sopracitata Commissione ha il compito di verificare il corretto adempimento di tutto quanto previsto nel mandato.

Per quanto riguarda il Dipartimento per gli affari sociali, lo stesso ha assicurato l'appoggio e la collaborazione per favorire l'attivazione di amministrazioni e delle varie parti sociali, oltre che la messa a disposizione (per quanto possibile in utilizzo congiunto con le altre iniziative del Dipartimento) dei programmi di comunicazione nel campo sociale. I programmi per la diffusione finalizzata, messi in atto dalla S.I.N.T. S.r.l., sono autonomamente finanziati dalla società medesima previa comunicazione al Dipartimento per gli affari sociali ai fini del necessario coordinamento.

Il mandato ha durata triennale a partire dal 30 marzo 1993, rinnovabile, anche annualmente, con il consenso delle parti.

A completamento di quanto sin qui illustrato, si elencano i principali servizi a tutt'oggi collegati alla « Carta Anni d'Argento »:

Centrale Selecard, funzionante 24 ore su 24, collegata ad un « numero verde », che svolge funzioni di assistenza ai tesserati nella utilizzazione dei vantaggi e servizi offerti dalla tessera; fornire informazioni, in collaborazione con gli assessorati ai servizi sociali, sulle iniziative promosse localmente (cultura, spettacoli, tempo libero, volontariato, servizi di assistenza, ecc.);

soccorso a domicilio, collegato ad un « numero verde », per: invio di artigiani per le piccole ed urgenti riparazioni (servizio gratuito fino all'importo di lire 200.000); medici (servizio gratuito); trasferimento urgente in ambulanza (servizio gratuito); assistenza a domicilio (servizio gratuito per i primi due giorni e comunque fino a un importo di lire 200.000); spesa a domicilio, per un periodo di due giorni ed in caso di infortunio o malattia improvvisa (servizio gratuito fino ad importo di lire 200.000); assistenza agli animali domestici (servizio gratuito per i primi due giorni e comunque fino ad un importo di lire 200.000);

soccorso telefonico, collegato ad un « numero verde », per: consulti medici, recapito messaggi urgenti; consulenza legale, linea diretta con l'ospedale. Il servizio funziona 24 ore su 24 ed è totalmente gratuito;

prenotazione alberghiera telefonica centralizzata e prezzi convenzionati;

viaggi e vacanze: tariffe preferenziali;

autonoleggio a tariffe convenzionate;

club ginnici: tariffe preferenziali e sconti sugli abbonamenti a palestre;

tariffe preferenziali per l'abbonamento a vari quotidiani e periodici.

Il Ministro per gli affari sociali:
Contri.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1972 gli abitanti del rione « Fico » a Casalnuovo (Napoli) lamentano l'inquinamento atmosferico della zona causato dalle attività della fonderia Lattieri che ricicla materiali ferrei intesando l'aria di polveri ed anidride solforosa;

comitati civici di protesta, esposti alle unità sanitarie locali 27 e 44, denunce varie non sono bastate a salvaguardare la salute di migliaia di cittadini e le autorità preposte non hanno mai ritenuto che le attività della su citata azienda fossero nocive per l'incolumità pubblica tanto che il sindaco di Casalnuovo si è limitato ad ordinare temporanee chiusure di essa per poi favorirne — senza che venissero adottate contemporanee misure antinquinamento — la riapertura e la ripresa delle attività; lo stesso rione « Fico » è carente nei servizi pubblici, nella rete fognaria e nel servizio di nettezza urbana con un elevato degrado civico ed ambientale causato dall'abbandono da parte degli amministratori cittadini —:

quali provvedimenti di competenza intendano assumere al riguardo per garantire l'incolumità e la sanità pubblica nel rione citato ed individuare le inadempienze e responsabilità nel degrado ambientale dei luoghi.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-15280 del 13 settembre 1989.

(4-16610)

RISPOSTA. — *Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo, sono di stretta competenza delle autorità locali, sono state, da queste, assunte notizie e in data 22 novembre 1993 è stato comunicato quanto segue.*

Il Capo Servizio Ecologia della unità sanitaria locale n. 27 di Pomigliano d'Arco, ha precisato che lo stabilimento « Fonderia Lattieri » causa dell'inquinamento atmosferico

del rione « Fico » a Casalnuovo, non è più funzionante da diversi anni ed è stato completamente abbandonato.

Le iniziative che l'interrogante chiede di assumere per assicurare l'incolumità e la salute pubblica, sono di competenza delle locali autorità.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la stampa ha riportato la drammatica vicenda del rag. Camillo Vicinanza il quale, licenziato per un clamoroso errore nel 1991 dalla BNL presso la quale lavorava, è letteralmente alla fame insieme alla moglie ed ai tre figli che non ha potuto nemmeno iscriverne all'attuale anno scolastico;

dopo sentenza, emessa dal pretore del lavoro di Roma che ha omesso di verificare il fondamento dell'asserito (dalla resistente BNL) numero delle assenze per grave malattia del Vicinanza, questi è stato ricevuto, pendendo ancora l'appello presso il Tribunale di Roma, dallo stesso Ministro di grazia e giustizia che ha dimostrato non comune sensibilità civica ed istituzionale, incontrando nel suo cammino il Vicinanza ed invitandolo ad esporre meglio il suo drammatico caso;

tale incontro ha avuto luogo quasi un mese fa ed al momento non sembra che alcun sviluppo si sia registrato al fine della immediata conclusione del procedimento civile sopra richiamato, nonostante quello in questione sia davvero un caso disperato perché solo alla sua rapidissima definizione il Vicinanza, che si dice vittima di un clamoroso errore giudiziario della Pretura del Lavoro, può legare, disoccupato com'è e con moglie e figli a carico, la possibilità di sopravvivenza sua e della famiglia. Va notato come in questo caso i tempi lentissimi del procedimento di primo grado e quelli che sta prendendo il secondo, confermino inequivocabilmente ancora una volta che lo spirito della riforma del processo del lavoro, tra l'altro

legato alle obiettive necessità ed urgenza di tempi celeri per evitare che la parte più debole, qualora vanti reali diritti, soccomba di fatto prima della sentenza, è purtroppo violato dalle circostanze nelle quali si opera, sicché nella fattispecie altro non si intende richiedere, che la sentenza (sola auspicabilmente di riforma dell'avventato ed affrettato giudizio di primo grado) sia emessa nei tempi che lo stesso legislatore auspicava, anche per salvare, prima che sia troppo tardi, una famiglia totalmente allo sbando. (4-17887)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la discussione del procedimento d'appello nella controversia di lavoro promossa dal signor Camillo Vicinanza è stata fissata per l'udienza del 25 gennaio 1994 e, quindi, in data relativamente ravvicinata, tenuto conto del notorio sensibile carico dei ruoli della Sezione lavoro del tribunale di Roma.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARLATO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per conoscere — premesso che:*

nei comuni di Afragola e di Acerra ed in molti altri contermini, i telespettatori non riescono a vedere i programmi della terza rete televisiva pubblica —:

quali responsabilità al riguardo ascendano alla RAI-TV e quali altre agli enti locali ed alla regione Campania che, secondo la vigente normativa, avrebbero potuto assumere d'intesa con la RAI specifiche iniziative per migliorare la ricezione dei programmi televisivi e che, secondo notizie in possesso dell'interrogante, non avrebbero fatto alcunché. (4-18171)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la vigente convenzione Stato-RAI fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la 1ª rete televisiva, le zone*

d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti e di assicurare il servizio, per la 3ª rete TV, ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione.

Ciò premesso si significa che la sede regionale RAI per la Campania ha disposto un sopralluogo tecnico presso le località indicate dalla S.V. onorevole nell'atto parlamentare in esame, dal quale è risultato che ad Afragola la ricezione dei programmi di Rai Tre, irradiati dalla stazione di Monte Faito sul canale 39, è stata riscontrata regolare e di buon livello presso tutti i punti di misura.

Per quanto riguarda Acerra il segnale della terza rete viene diffuso dalla stazione di Napoli-Eremo sul canale 46, con segnali potenzialmente in grado di assicurare all'utenza una buona ricezione delle immagini e dei suoni; tuttavia i segnali suddetti sono risultati pesantemente interferiti da una emittente privata locale denominata « Televillaricca », per cui si è provveduto a denunciare la situazione al circolo delle costruzioni telefoniche e telegrafiche competente per territorio, chiedendo gli interventi previsti dalla vigente normativa a tutela del servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:*

con atto ispettivo n. 4-16793 del 27 luglio 1992 l'interrogante aveva posto il problema della urgenza di interventi di riassetto e recupero edilizio della antica chiesa parrocchiale della Immacolata Concezione in Boscoreale e che l'11 ottobre scorso il Ministro ha confermato che: « è pervenuto alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli da parte di Padre Raffaele Russo, parroco pro tempore della chiesa dell'Immacolata Concezione, un progetto per i lavori riguar-

danti il ripristino statico dell'edificio di culto e la richiesta di un contributo per i lavori medesimi » —:

se consti quando il progetto verrà approvato ed il contributo richiesto elargito ed in quale misura. (4-18893)

RISPOSTA. — *La competente Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli in data 10 novembre u.s. ha trasmesso al parroco della chiesa dell'Immacolata Concezione di Boscoreale il proprio parere favorevole in merito al progetto concernente lavori di copertura della chiesa, a condizione che prima dell'inizio dei lavori sia fatta pervenire alla predetta Soprintendenza documentazione fotografica delle coperture.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il grado di inquinamento dell'aria sotto e nelle imminenze delle gallerie stradali di Napoli (la Vittoria, la Laziale, la Quattro Giornate) ha raggiunto limiti insopportabili, con vero e proprio avvelenamento da gas di scarico che, tra l'altro, ristagnano sotto le gallerie, oltre ad affumicare tutta la zona, con danni per gli automobilisti, i passanti e, soprattutto, per coloro che abitano nella zona costretti a « tapparsi » in casa per difendersi dall'avvelenamento latente;

gli impianti di ventilazione delle gallerie sono vecchi e decrepiti e lo stesso assessore all'ecologia della provincia di Napoli sollecitava nel 1989 (!!!) interventi al comune, annunciando un esposto alla magistratura per le omissioni del caso —:

se risulti che la denuncia alla magistratura dell'assessore su citato sia stata inoltrata, quali risultati abbiano dato le relative indagini e quali provvedimenti siano stati, eventualmente, adottati dall'autorità giudiziaria;

nel frattempo, quali iniziative risultino state intraprese per disinquinare le gallerie in questione e le zone interessate e per adottare accorgimenti e provvedimenti tali da scongiurare ulteriori danni all'ambiente per il futuro e ben al di là della ridicola notizia di questi giorni secondo la quale volte e pareti delle gallerie in questione verrebbero pulite senza che sulle cause del prodursi e del ristagno dell'inquinamento si intervenga minimamente.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella X legislatura n. 4-13951 del 7 giugno 1989.

(4-20552)

RISPOSTA. — *Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di prevalente competenza delle autorità locali, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.*

Sarà, pertanto, cura di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

PASETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Verona si sono verificati episodi che l'interrogante considera, se veri, illegittimi per non dire illegali;

che secondo quanto denunciato dalla segreteria provinciale della Federpost-CISNAL di Verona, l'ex direttore delle poste CMP Barbieri Marsilio avrebbe accumulato, pare nel solo arco di un anno, addirittura 524 ore di straordinari, sembra senza avervi diritto (e comunque il quantitativo di ore è assolutamente incredibile); inoltre, la figlia di un vice direttore provinciale delle poste, Di Tommaso Pasquale,

pur non avendone diritto, avrebbe percepito mensilmente il premio di produzione;

che tali doverose segnalazioni effettuate dalla Federpost-CISNAL, a mezzo di propri dirigenti che ricoprono anche incarichi di dirigenti d'esercizio, preposti ai controlli, sono rimaste assolutamente inascoltate e senza risposta —:

se non intenda promuovere un'indagine al fine di acclarare la veridicità dei fatti esposti, e, nel caso tali fatti risultino veri, adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti di coloro i quali abbiano commesso reati o comunque violazioni della normativa, cagionando danno, anche economico, allo Stato. (4-11572)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il signor Barbieri Marsilio, vice dirigente amministrativo ed ex direttore dell'ufficio postale del centro di meccanizzazione postale di Verona, nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1991, data del suo collocamento a riposo, ha eseguito prestazioni straordinarie oltre i limiti mensili consentiti.

Occorre precisare che l'interessato, che lamenta ancora il mancato pagamento di n. 362 ore di straordinario, ha effettuato tali prestazioni di propria iniziativa, senza essere preventivamente autorizzato dall'organo superiore competente.

Contrariamente a quanto asserito nell'atto in esame, nessun compenso, oltre a quello consentito, è stato, quindi, corrisposto al Barbieri che ha, peraltro, dichiarato di essersi volontariamente trattenuto in ufficio oltre l'orario d'obbligo « per rendersi personalmente conto dell'andamento del servizio ».

Quanto al premio di produzione corrisposto all'OSE Di Tommaso Anna, figlia dell'ex Capo del Reparto Amministrativo, Pasquale, si fa presente che la stessa è stata distaccata in data 12/3/1990, dalla Direzione provinciale di Vicenza quella di Verona ed assegnata all'Ufficio p.t. di Peschiera del Garda.

Il giorno 16/3/1990 veniva sottoposta a visita da parte del medico fiduciario che rappresentava l'opportunità che la Di Tommaso fosse allontanata « dall'attività di sportello e dispensata dal servizio notturno ».

La Di Tommaso veniva, quindi, distaccata in data 19/3/1990 presso l'ufficio di Verona CMP ed applicata alla Sezione arrivi e partenze ove è rimasta fino al mese di maggio 1992.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che presso il predetto reparto A.P., nel periodo dal 19/3/1990 al 31/1/1991, corrispondente all'incirca al periodo di permanenza della Di Tommaso, si è registrata una attività lavorativa inferiore alla norma.

Nonostante ciò, l'ufficio di Verona liquidava integralmente il premio di produzione alla Di Tommaso nell'errato convincimento che lo stato di infermità giustificasse le minori prestazioni.

Chiarito, tuttavia che il compenso in questione è strettamente legato alla produttività, alla predetta è stato comunicato che dovrà restituire la somma di L. 296.185 oltre agli interessi legali; in caso di rifiuto da parte dell'interessata, il credito sarà recuperato direttamente dagli uffici postali incaricati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

in Calabria le recenti indagini giudiziarie hanno evidenziato collegamenti inauditi tra mafia e politica (uomini politici imputati di essere i mandanti di omicidio o associati in traffico d'armi e stupefacenti);

il massimo organo istituzionale della Calabria, il Consiglio regionale, rappresenta l'immagine fedelmente negativa dello stato di degrado dei partiti che offrono una squalificata proiezione della società calabrese e non più in grado di decidere gli indirizzi politici e programmatici della Calabria;

anche in merito alle recenti elezioni del Consiglio comunale di Reggio Calabria c'è da rilevare che, nonostante il commissariamento dei partiti maggiormente coinvolti nell'intreccio politica-affari, sono

state varate liste suscettibili di infiltrazioni mafiose, in quanto vi figuravano parenti, amici e portaborse degli uomini politici coinvolti nelle indagini in atto —:

se non ritenga che ricorrano gli estremi per lo scioglimento dell'Assemblea regionale della Calabria. (4-08880)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del signor Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue, in ordine alla situazione ed alla attività del consiglio regionale della Calabria:*

per quanto concerne il numero dei consiglieri regionali oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, tre consiglieri — Giuseppe Tursi Prato, Antonino Zito e Giovanni Palamara — risultano, allo stato, sospesi dalla carica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno e 9 dicembre 1992. Ai consiglieri Nicola Adamo e Salvatore Zoccali è stata applicata, con ordinanza del GIP di Catanzaro del 22 dicembre 1992, la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici; misura revocata dal tribunale di Catanzaro in data 19 gennaio 1993, su appello presentato dagli interessati.

Il consiglio regionale si è, comunque, concretamente attivato in questo periodo, tra l'altro approvando i consuntivi relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, così recuperando parte del ritardo accumulato in passato.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Paladin.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

ai confini del Parco nazionale d'Abruzzo, nel territorio del comune di Vicalvi (Fr) in località Via Perito Valle, confinante con il territorio del comune di Alvito (Fr) in un'area prettamente agricola, si assiste negli ultimi tempi all'accumulo di mate-

riali di risulta con evidente degrado del territorio con relativa realizzazione, di fatto, di una discarica abusiva;

tutto potrebbe essere la premessa per una modificazione della destinazione dell'area, magari proprio a discarica;

in altri comuni confinanti con il Parco nazionale d'Abruzzo e perfino in comuni compresi nella suddetta area continuano ad essere segnalate discariche abusive di materiali inerti —:

se abbia avviato interventi per ottenere la rimozione di tali discariche;

se specificamente intende intervenire presso il Sindaco del comune di Vicalvi e di altri comuni confinanti col parco d'Abruzzo o inclusi in esso per la rimozione di tali discariche;

se esistono nell'area discariche autorizzate per inerti e se sono previste iniziative per il recupero e il riciclaggio di tali materiali. (4-17241)

RISPOSTA. — *Poiché i fatti esposti dall'interrogante sono di prevalente competenza delle autorità locali, sono state assunte notizie dalla prefettura di Frosinone che, sentiti l'amministrazione comunale di Vicalvi e il comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone, ha precisato quanto segue.*

Nella località « Perito Valle » in comune di Vicalvi, non esiste alcuna discarica abusiva, ma un accumulo di materiale di risulta su suolo di proprietà privata.

Detto fondo è stato preso in locazione dalla ditta Angelo Carnevale per impiantarvi una centrale di betonaggio a carattere provvisorio, per la produzione di calcestruzzo occorrente per la realizzazione della superstrada Sora-Atina-Cassino.

Nulla è stato precisato dalla prefettura in merito all'esistenza o meno di altre discariche abusive mancando nell'atto di sindacato ispettivo una precisa individuazione delle località interessate.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, ma con maggior veemenza del solito, l'intera penisola è stata sconvolta, durante il mese di luglio e i primi dieci giorni di agosto, da una ondata impressionante di incendi che hanno provocato la morte di alcune persone e depauperato sensibilmente il già povero patrimonio arboreo italiano;

come tutti gli anni si è arrivati a questo triste appuntamento estivo assolutamente impreparati e privi dei mezzi necessari per far fronte ad una emergenza che sempre più si dimostra una ricorrenza tragicamente puntuale e devastante;

in un recente vertice organizzato dal ministro dell'interno sembra sia stata, come sempre, scaricata la responsabilità degli incendi sui lavoratori stagionali della forestazione e dell'antincendio mentre è stato escluso il collegamento con il terrorismo come pure l'esistenza di una manovra che coinvolgendo autorità pubbliche ed imprese private, oltre a strani soggetti operanti spesso ai margini della legalità, mira ad appropriarsi delle ingenti risorse economiche che ogni anno sono stanziare per fronteggiare l'emergenza incendi e riparare alle sue devastanti conseguenze —:

se non reputi opportuno avviare una inchiesta sul collegamento fra i fondi spesi da Stato e regioni contro gli incendi per la rifeestazione e le aziende che beneficiano di questi contributi;

per quale motivo si è arrivati all'estate quasi completamente sguarniti di efficaci mezzi antincendio, come gli ormai noti aerei « Canadair », considerata la sempre maggiore distruttività degli incendi boschivi;

se non reputino opportuno far dislocare, con compiti di vigilanza, nelle zone maggiormente a rischio del Paese, vale a dire Campania, Calabria e Sicilia gli uomini dell'esercito.

(4-17295)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto che alla presente si allega in base a delega del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.*

Il problema degli incendi boschivi ha assunto quest'anno nel nostro Paese dimensioni preoccupanti per la ricorrenza del verificarsi dei fenomeni, per gli effetti devastanti sul patrimonio ambientale, per i conseguenti danni sulle attività economiche connesse per la perdita di vite umane.

In materia l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, relative alla difesa e salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi, demandando alle stesse il compito di costituire il servizio antincendio boschivo. È stato, tuttavia, riservato allo Stato il compito di coordinare il servizio aereo di spegnimento, d'intesa con le regioni, servizio che viene espletato da questo Dipartimento, tramite il C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo unificato).

In particolare il C.O.A.U. per la campagna antincendi boschivi dispone, per tutto il territorio nazionale di n. 17 aeromobili così distribuiti:

n. 5 velivoli Canadair gestiti dalla Società SISAM;

n. 4 velivoli G225 gestiti dall'Aeronautica Militare;

n. 5 elicotteri gestiti dall'Aviazione dell'Esercito;

n. 3 elicotteri AB212 gestiti dalla Marina Militare.

Con tale disponibilità di mezzi sono stati effettuati al 15 settembre c.a. n. 17.654 lanci per lo spegnimento di n. 777 incendi, con l'impiego di 51.561 tonnellate di acqua e 6.306 tonnellate di liquido ritardante.

Si informa che la flotta verrà ulteriormente potenziata. Infatti nel marzo 1994 entreranno in esercizio altri sei elicotteri CH47 che il Dipartimento darà in gestione all'Aviazione dell'Esercito, più quattro Canadair in corso di acquisto presso la società costruttrice; velivoli, questi ultimi, che meglio rispondono alle esigenze del concorso

aereo alla lotta contro gli incendi boschivi, sia per l'affidabilità, sia per l'efficacia.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione si fa presente che la normativa vigente, tra i compiti fondamentali che assegna alle regioni, prevede la predisposizione, da parte di queste ultime, di piani antincendio; pertanto la previsione di apposita vigilanza dovrà essere contenuta in detti piani.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile): Riggio.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

dal 1992 il Governo, su indicazione del Parlamento, stanziò la somma di lire 10 miliardi destinati al restauro dell'edilizia abitativa a Napoli in applicazione della legge 1961 n. 1552;

le locali Soprintendenze hanno operato molto efficacemente e sono riuscite a far realizzare ben 81 interventi di restauro nell'edilizia di interesse storico-artistico come vuole la succitata legge, avviando altresì la ripresa del centro storico, con ampio consenso di pubblico e stampa, mai registrato, peraltro, per altre iniziative del ministero interrogato;

nonostante che i progetti fossero muniti del preventivo assenso e della promessa di contributo del ministero stesso, da oltre un anno gli uffici ministeriali, incomprensibilmente, senza alcuna pubblica trasparenza, bloccano il versamento dei contributi previsti, con atteggiamenti vessatori degli impiegati, lentezze esasperanti, richiami assurdi ad ingiallite circolari palesemente in contrasto con la Carta del restauro;

per il 1993 la legge finanziaria del 1992 ha stanziato la somma di lire 72 miliardi ed ha istituito un apposito capitolo, il n. 8100, per estendere anche ad altri centri storici italiani l'esperienza av-

viata a Napoli. La burocrazia centrale del ministero, in contrasto con le direttive impartite presumibilmente dallo stesso ministro per gli altri capitoli di bilancio, ha preteso gestire direttamente i fondi invece di ripartirli ed assegnarli alle soprintendenze competenti, senza un preciso programma di spese approvato dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. E in contrasto con la legge sulla trasparenza nessuno sa che fine hanno fatto questi 72 miliardi —:

cosa intenda fare:

per snellire la burocrazia centrale del Ministero in epigrafe e per evitare strane sacche di resistenza alla politica ed alla legge sulla trasparenza;

per costringere la burocrazia degli uffici centrali a presentare all'opinione pubblica e naturalmente al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali i programmi ed i progetti per la spesa dei 72 miliardi stanziata dalla legge finanziaria per il 1993 sul capitolo 8100 in attuazione della legge 21 dicembre 1991 n. 1552;

per evitare che la burocrazia centrale vanifichi il programma di restauro attuato a Napoli, dove si era verificata la positiva e costruttiva convergenza di imprenditori, commercianti, utenti e pubblici intorno ad un'azione concreta per il recupero e rilancio del centro storico.

(4-19601)

RISPOSTA. — *Si premette che i 10 miliardi destinati al restauro dell'edilizia abitativa nel centro storico di Napoli sono stati e saranno utilizzati a tal fine, in osservanza del dettato della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.*

Si precisa inoltre che questo Ministero già da tempo ha adottato il criterio di erogare i contributi previsti dalla predetta legge nella misura del trenta per cento per edifici di proprietà privata e del quaranta per cento per edifici di proprietà di enti pubblici ed assimilati, in ordine cronologico della data di emissione del certificato di collaudo,

attuando quindi il criterio della trasparenza ancor prima dell'emanazione della legge 241 del 1990.

I criteri per la concessione dei contributi sono stati poi formalizzati e pubblicizzati, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990 n. 241, con l'emanazione della circolare esplicativa n. 116 del 7 agosto 1992, indirizzata ai soprintendenti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992, concernente « criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961 n. 1552, 27 maggio 1975 n. 176 e 29 gennaio 1975 n. 5 ».

In applicazione dei suddetti criteri questa amministrazione ha provveduto a liquidare contributi relativi ad opere eseguite su immobili del centro storico di Napoli seguendo l'ordine cronologico di arrivo, l'avvenuto completamento della relativa istruttoria e la disponibilità al momento dei fondi in bilancio.

Le difficoltà che incontra il Ministero nell'istruire le richieste di contributi non sono dovute ad inadempienze della « burocrazia centrale », ma al fatto che la maggior parte di esse pervengono largamente incomplete della prescritta documentazione.

Nel dettaglio si forniscono i seguenti elementi.

La somma di lire 71.450.160.000 assegnata sul capitolo 8100 per l'anno finanziario 1993 è stata utilizzata come appresso indicato:

lire 24.000.000.000 in attuazione della legge 10 febbraio 1992 n. 145;

lire 1.042.310.000 utilizzati per contributi finalizzati al restauro di beni mobili di interesse storico-artistico (legge 21 dicembre 1961 n. 1552);

lire 46.407.845.000 utilizzati per contributi finalizzati al restauro di beni immobili di interesse storico-artistico (legge 21 dicembre 1961 n. 1552).

La situazione delle pratiche relative al centro storico di Napoli è la seguente:

n. 8 provvedimenti liquidati per complessive lire 364.650.000;

n. 56 pratiche per le quali è stata richiesta la documentazione necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria. A tal proposito si fa presente che le ministeriali emesse al riguardo sono state indirizzate alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ed inviate altresì per conoscenza a ciascun proprietario in quanto la quasi totalità dei documenti richiesti dovranno essere prodotti dai proprietari medesimi;

n. 7 pratiche pervenute in data 30 dicembre 1992 e, pertanto, non incluse nell'ultimo programma che ha previsto la liquidazione dei contributi arrivati entro il 18 dicembre 1992;

n. 1 pratica per la quale il completamento dell'istruttoria è avvenuto in data 19 ottobre 1993 dopo l'attuazione dell'ultimo programma in data 8 ottobre 1993;

n. 10 pratiche per le quali questo Ministero si è pronunciato negativamente perché le stesse, esaminate dal competente ispettorato centrale, sono risultate inammissibili ai benefici previsti dalla legge 1552 del 1961 poiché i lavori eseguiti si riferivano ad opere miranti alle nuove funzionalità dell'immobile, come ad esempio l'impiantistica, i rivestimenti, gli interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale, nonché i rifacimenti ex novo di infissi, finestre e porte. Ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla circolare n. 116 del 7 agosto 1992 che al punto 7 recita: « le opere ammissibili a contributo sono quelle concernenti il restauro e la conservazione dei beni, con l'esclusione, quindi, delle opere di riuso ed adeguamento funzionale »;

n. 12 preventivi di spesa per i quali è stato espresso l'assenso preliminare di massima;

n. 5 preventivi di spesa per i quali è stata richiesta documentazione integrativa.

Premesso quanto sopra debesi aggiungere che questo Dicastero ha sempre operato in applicazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, utilizzando interamente le somme assegnate per la corresponsione di

contributi (basti ricordare che per il 1993 sono stati emessi ben 965 provvedimenti) e che il programma di restauro previsto per il centro storico di Napoli potrà certamente essere attuato, sempre che venga ottemperato a quanto prescritto dalla norma.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PETROCELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

« le organizzazioni sindacali di settore della CGIL-CISL-UIL della regione Molise hanno denunciato che la SIP, che costituisce l'unica presenza IRI sul territorio, a seguito di una insensata ristrutturazione interna, ha soppresso di fatto 25 posti di lavoro.

La stessa azienda, a seguito di quanto sopra sta pregiudicando notevolmente il servizio offerto ai clienti. Soprattutto per quel che concerne l'acquisizione dell'utenza affari e la manutenzione degli impianti. Inoltre, la SIP ha da qualche tempo dimezzato l'orario di apertura al pubblico della cassa sociale compromettendo ulteriormente la possibilità di pagare le bollette telefoniche avendo in programma la chiusura completa di questo servizio dal prossimo mese di giugno.

Da subito, ha invece, deciso di chiudere il punto SIP di Campobasso ed Isernia e di limitare l'apertura del posto telefonico pubblico a solo sette ore giornaliere » —:

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per evitare che le regioni meridionali, già duramente colpite dalla disoccupazione, vengano ulteriormente impoverite di servizi e posti di lavoro. (4-11558)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria SIP rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione di detta società.

Allo scopo di acquisire elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato

dalla S.V. onorevole nell'atto parlamentare in esame, tuttavia, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale ha fatto presente che la riorganizzazione della struttura aziendale — avviata alla fine del 1991 con l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza che consenta di rispondere adeguatamente alle condizioni poste della liberalizzazione del mercato — ha comportato una generale revisione dei criteri di presenza territoriale degli uffici SIP.

La medesima concessionaria ha ritenuto, quindi, di modificare la dislocazione territoriale di quelle strutture che svolgono funzioni di supporto alle attività delle divisioni tecnico-commerciali per posizionarle in un numero più ridotto di località appositamente individuate.

Di contro, per il raggiungimento degli scopi della ristrutturazione, non è stato necessario intervenire sulle strutture territoriali preposte alla fornitura di servizi di commercializzazione e assistenza tecnica alla clientela la cui dislocazione è stata confermata.

In linea con tale obiettivo, per quanto riguarda, in particolare, la regione Molise, la ristrutturazione ha comportato l'istituzione della filiale di Campobasso preposta alla fornitura di servizi commerciali, attraverso gli sportelli fisici (i futuri negozi di Campobasso ed Isernia) e telefonici (servizio « 187 ») e di assistenza tecnica attraverso centri di lavoro a ciò adibiti, mentre sono stati chiusi — a decorrere dal 22 febbraio 1993 — i punti SIP di Campobasso ed Isernia.

In merito all'orario di apertura delle casse sociali la medesima concessionaria ha significato che l'obiettivo da raggiungere è quello di arrivare ad una completa automazione dell'esazione delle bollette, modificando e diversificando i metodi di pagamento.

Saranno, infatti, predisposti, anche al fine di migliorare e snellire il servizio di cui trattasi, numerosi punti bancobol, convenzioni con istituti di credito e con l'amministrazione p.t., mentre è previsto il potenziamento dei servizi 182, 187 e 188.

Relativamente, infine, alle ripercussioni che tale nuovo assetto avrà sull'occupazione, la medesima SIP ha assicurato che ogni

soluzione gestionale viene studiata in modo da ridurre al massimo eventuali incidenze negative sugli attuali livelli occupazionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nulla dispone, in caso di decesso del contribuente, riguardo al pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili, con Circolare ministeriale n. 7 del 10 giugno 1993, è stato precisato che:

1) la dichiarazione ai fini ICI deve essere resa da un erede nei termini previsti per la Dichiarazione dei Redditi e con l'eventuale differimento (sei mesi) previsto per la stessa;

2) il versamento, invece, deve essere eseguito entro le scadenze di legge. Il 19 luglio e il 20 dicembre per il 1993;

l'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevede sei mesi di tempo dalla data di apertura della successione per la presentazione della relativa dichiarazione —:

se non si ritenga opportuno disporre che un periodo di sei mesi venga concesso agli eredi al fine di ottemperare sia al versamento dell'ICI dovuta dal *de cuius* sia all'imposta dovuta dagli stessi eredi sulla base degli immobili effettivamente ereditati. (4-15985)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata nella presente interrogazione si ritiene opportuno evidenziare, innanzitutto, che le disposizioni contenute nell'articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme sul riordino della finanza degli enti territoriali, sono state introdotte al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti relativamente alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). La predetta norma prevede, infatti, sia per la dichiarazione*

iniziale che per quelle successive di variazione, gli stessi termini di presentazione stabiliti per la dichiarazione resa ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto, le disposizioni concernenti gli adempimenti degli eredi dei contribuenti (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che prevedono, in favore di detti soggetti, una proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scandenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione, esplicano i loro effetti anche relativamente alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Per quanto concerne l'opportunità di concedere agli eredi una proroga di sei mesi anche per i versamenti del tributo di che trattasi, come richiesto dalla S.V. Onorevole, si fa presente che tale questione dovrà essere risolta in sede legislativa, con l'introduzione di una norma che preveda espressamente la suddetta proroga.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PISCITELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 marzo-13 aprile 1991 si sarebbe guastato il sistema software di Bologna-Pontevecchio SGU utilizzato dalla SIP per documentare i dati di traffico degli utenti di Bologna-Pontevecchio, Bologna-Chiesanuova e Bologna-Idice;

tale guasto avrebbe causato la variazione o l'azzeramento dei contatori collegati alle utenze delle località sopraindicate;

la SIP avrebbe pertanto provveduto a « ricaricare » i medesimi contatori inserendo dati « ricostruiti », ovvero attraverso un non meglio specificato « cambio di contatori »;

la convenzione per la concessione dei Servizi di telecomunicazione ad uso pubblico tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con

decreto 13 agosto 1984, n. 523, all'articolo 29 sancisce l'«obbligo di effettuare gli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale»;

l'articolo 25 del NRS stabilisce d'altra parte che «per i guasti di notevole entità, la Società provvederà a darne avviso all'utenza tramite i mezzi di informazione pubblica quali giornali, radio e televisione» —:

quanti guasti si siano verificati presso la suddetta centrale nel periodo indicato, quali ne siano state le cause, se siano stati rimossi i fattori che li hanno generati e se il loro verificarsi costituisce motivo per un giudizio di sostanziale inaffidabilità del tipo di impianto in questione;

quale sia stato, nella circostanza, il ruolo di controllo dell'ASST, attraverso quali interventi sia stato esercitato, in particolare se l'ente abbia compiuto sopralluoghi, rilievi o controlli attraverso personale proprio presso la centrale numerica ovvero se si sia limitato a richiedere informazioni ai responsabili della conduzione della stessa;

se non ritenga che l'ASST abbia abdicato rispetto al proprio compito di controllo sulla concessionaria in favore di un ruolo meramente formale, basandosi sulle giustificazioni fornite dalla SIP, nel qual caso quali sono i provvedimenti che intende assumere nei confronti dei responsabili dell'omesso o insufficiente controllo;

più in generale, attraverso quali strumenti l'ASST assolve ai propri compiti di controllo sulla società concessionaria, quante violazioni degli obblighi contrattuali siano state rilevate a carico della SIP nello scorso anno 1992 e quali provvedimenti siano stati presi a carico della stessa;

se il verificarsi di episodi come quello descritto costituisca un evento eccezionale ovvero se rappresenti un fenomeno generalizzato all'intero sistema di rilevazione del traffico telefonico, nel qual caso quale sia l'entità del fenomeno, se e quali siano

le iniziative intraprese per eliminare questo tipo di disservizio;

quali criteri segua la SIP per l'individuazione delle società fornitrici di sistemi tecnologici e quali procedure vengano seguite dalla medesima società per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura e realizzazione degli stessi;

se l'ASST svolga un ruolo di controllo sulla correttezza di tali operazioni, sulla economicità e convenienza degli stessi nonché sulla adeguatezza ed efficienza dei sistemi acquisiti;

quali interventi di manutenzione vengano effettuati su impianti quale quello in questione, con quale frequenza e da parte di chi, se verifiche quotidiane vengano effettuate in particolare sugli «emettitori di impulsi» che concorrono ad inviare impulsi di conteggio in base alle fasce orarie ed in base alle distanze;

quali siano stati gli effetti sui contatori di abbonato dei «fuori servizio», in che modo e in che misura siano stati alterati i dati di traffico;

se il traffico svolto sia stato fatturato attraverso una procedura di «ricostruzione degli scatti» e cosa comporti questo tipo di procedura;

se siano stati effettuati «cambi di contatori» e quale sia il risultato, sul piano pratico, di questa procedura;

se le procedure comunque adottate siano tali da garantire con assoluta certezza la rispondenza delle fatturazioni effettuate con il traffico svolto da ciascun utente, avuto riguardo per le differenti fasce orarie e per le differenti distanze;

se non ritenga di dover sottoporre ad ulteriore verifica le medesime fatturazioni, emesse a carico di abbonati collegati alla centrale numerica, per escludere la possibilità che gli importi dagli stessi pagati siano stati determinati arbitrariamente;

se non ritenga di dover dare notizia del disservizio agli utenti interessati allo scopo di dare loro modo di presentare

osservazioni, rilievi o reclami nel caso in cui gli importi dagli stessi versati nel periodo in questione appaiano con ogni probabilità alterati rispetto alla norma.

(4-11130)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in linea generale la sezione controllo concessioni facente parte del circolo delle costruzioni telefoniche e telegrafiche di Bologna effettua periodicamente visite di controllo — sia programmate che a seguito di specifiche segnalazioni — presso le 19 agenzie SIP e le direzioni regionali dell'Emilia-Romagna, Marche-Umbria e Abruzzi-Molise della concessionaria; nel corso di tali visite viene eseguita la verifica dei ritmatori tariffari e l'accertamento dell'esatta applicazione degli scaglioni tariffari.*

Ciò premesso si significa che il giorno 8 aprile 1991 alle ore 18,40 un improvviso innalzamento della temperatura all'interno dei locali in cui è ubicata la centrale di Bologna-Pontevicchio ha danneggiato, rendendola inservibile, l'unità magnetica di registrazione del traffico che è divenuta illeggibile; successivamente, il giorno 15 aprile 1991, alle ore 16,05 un corto circuito sull'alimentazione ha provocato il blocco della centrale con la medesima conseguenza di rendere inutilizzabile l'unità magnetica di registrazione del traffico.

Tali episodi, verificatisi non a causa dell'inaffidabilità delle apparecchiature presenti nella centrale ma per effetto di motivi esterni, sono comunque da considerare del tutto eccezionali.

La dicitura standard « cambio contatore » impressa in tale occasione sulla bolletta telefonica è da intendere come ricopiatura su nastro degli scatti effettuati dagli utenti fino al momento in cui la centrale è andata in avaria; ciò significa che la fatturazione non è avvenuta mediante una valutazione del traffico calcolato in via presuntiva, ma sulla base degli scatti sicuramente effettuati durante il regolare funzionamento della centrale, per cui, poiché i dati di traffico dal giorno 29 marzo al giorno 8 aprile 1991 sono andati perduti, non è stato effettuato il relativo addebito.

Per quanto riguarda la segnalazione, tramite i mezzi d'informazione dei due disservizi predetti non si è ritenuto che gli stessi rientrassero tra quelli indicati nell'articolo 5 del regolamento di servizio, data la loro breve durata.

Si assicura, inoltre, che in tali occasioni l'ispettorato III zona dell'ex ASST ha effettuato sopralluoghi e rilievi non limitandosi ad assumere notizie presso i responsabili della società concessionaria.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

PIZZINATO, GIORDANO ANGELINI e PETROCELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

i lavoratori delle poste e delle telecomunicazioni ospiti delle case-albergo subiscono, da alcuni mesi, continui aumenti del canone da essi elargito quali ospiti, che è passato da duecentomila lire a trecentomila lire, a cui si aggiungono le cinquantamila lire previste per le spese di riscaldamento;

è evidente l'obiettivo di rendere le case-albergo poco convenienti, così da rendere possibile la successiva vendita delle stesse;

le case-albergo sono nate per dare la possibilità alle decine di migliaia di lavoratori delle poste e delle telecomunicazioni immigrati o pendolari di usufruire di un servizio che permettesse loro quanto meno un minimo alloggio;

l'amministrazione delle case-albergo è assolutamente inadeguata in quanto i lavoratori sono costretti, tra l'altro a convivere con ambienti sempre meno decorosi ed in condizioni precarie;

gli aumenti richiesti dall'amministrazione per quanto riguarda i canoni per gli ospiti sono superiori al 30 per cento e non è previsto nessun diritto di prelazione, in quanto i lavoratori risultano ospiti e non affittuari —:

se il Ministro non ritenga che questi aumenti siano superiori a quanto previsto

dall'accordo tra Governo e organizzazioni sindacali, che ha stabilito che gli aumenti non possono essere superiori al tasso medio annuo di inflazione;

quali misure intenda adottare per porre rimedio a questa incresciosa situazione e per favorire un diverso atteggiamento a riguardo da parte dell'amministrazione delle case-albergo. (4-11499)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che le case albergo furono realizzate dall'amministrazione p.t. per ospitarvi il proprio personale che, in fase di prima applicazione, veniva assegnato a sedi del nord e si trovava, pertanto, in particolari condizioni di disagio. Attualmente sono in funzione 9 case albergo, ubicate nelle sedi di Milano (n. 4), Genova, Firenze, Bologna, Torino e Venezia, che danno ospitalità ad oltre 2.000 dipendenti postelegrafonici. All'arredamento, alla straordinaria manutenzione ed alla gestione delle stesse provvede l'Istituto Postelegrafonici, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 245.

Di dette case albergo, n. 7 sono strutturate in mini appartamenti, mentre due delle quattro esistenti in Milano (Via Saponaro e Viale Zara) sono composte da stanze a due letti con servizi in comune; presso queste ultime, sono istituite le mense per cui gli ospiti possono godere di tale ulteriore beneficio.

I dipendenti ospiti corrispondono, a decorrere da maggio 1991, un canone mensile di L. 200.000, a fronte del quale ricevono un trattamento di tipo residenziale, comprendente, oltre alla pulizia delle parti comuni, anche la pulizia e il riordino delle stanze, il cambio periodico della biancheria, il riscaldamento, l'energia elettrica e acqua corrente calda e fredda, tasse, tributi, imposte varie, manutenzione ascensori, ecc.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'importo del canone — la cui misura è stabilita con decreto interministeriale Poste-Tesoro ai sensi dell'articolo 4 della ripetuta legge n. 245/1976 — è stato fissato a decorrere dal 1° semestre 1991 in L. 200.000 che è, comunque, di gran lunga inferiore al costo di gestione mensile di un posto letto.

D'altra parte, la legge n. 245/76, nel mentre demanda la gestione di dette strutture all'Istituto Postelegrafonici, non individua le fonti di finanziamento per il ripianamento della relativa spesa, come invece avviene per le mense. Al riguardo, infatti, sono previste solo delle modeste contribuzioni (3° e 4° comma articolo 7), la cui entità insieme al canone versato dai dipendenti ospiti si sono rivelati fin dal 1983 del tutto insufficienti al mantenimento delle case albergo, tanto che il citato Ente per poterne continuare la gestione è stato costretto, in base a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 dell'8 aprile 1953, ad autofinanziarsi mediante anticipazioni dal « fondo quiescenza » deliberate dal proprio consiglio di amministrazione.

Allo stato attuale, stante la generale situazione economica che non consente aggravii di spese a carico del bilancio dello Stato, l'Amministrazione p.t., d'intesa con le organizzazioni sindacali, per la soluzione degli anzidetti problemi, sta ponendo in essere i provvedimenti (aumento della quota mensile a carico dei dipendenti ospiti da mensili L. 200.000 a L. 280.000; rimborso da parte degli stessi delle spese di riscaldamento, peraltro già previste dall'articolo 8 della legge n. 39 del 10 febbraio 1982) aventi il duplice obiettivo di contenere per quanto possibile il suddetto deficit e di scongiurare la chiusura e la successiva alienazione degli immobili, soluzione a cui costringerebbe il protrarsi della situazione deficitaria descritta.

Si fa presente, infine, che l'adozione dei provvedimenti di cui sopra deriva anche dalla considerazione che in atto sono venute meno, in gran parte, le gravi ragioni che anni fa indussero l'Amministrazione p.t. a considerare il servizio di cui trattasi di tipo puramente assistenziale. Infatti, il miglioramento del trattamento economico del personale postelegrafonico, l'espletamento di concorsi regionali, nonché il trasferimento di parte del personale immigrato al nord nelle sedi di origine inducono a ritenere notevolmente ridotto il fenomeno dei giovani reclutati, mediante concorsi su base nazionale,

nelle regioni centro meridionali ed inviati a prestare servizio nelle sedi dell'Italia settentrionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere: se la SIP abbia regolarmente presentato il suo bilancio annuale per l'anno 1992 e presso quale ufficio si trova eventualmente depositato. (4-17199)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la Società SIP, il 17 maggio 1993, ha regolarmente depositato, presso la divisione I dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di questa amministrazione, il bilancio relativo all'anno 1992 corredato delle relazioni redatte dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

POLI BORTONE e FINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premezzo che:

è stata fissata al 2 gennaio 1994 l'entrata in vigore della legge 21 novembre 1992, n. 374, recante « istituzione del giudice di pace »;

con l'articolo 12 della suddetta legge è stato previsto un aumento degli organici relativi al personale di cancelleria ed ausiliario di complessive 6.059 unità;

in detto ampliamento non figura contingente numerico appartenente alla 7ª qualifica funzionale;

con provvedimento del 17 marzo 1993 del Direttore Generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali sono state determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace (in Suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1993;

da detto provvedimento — a seguito di conteggi afferenti la complessiva dotazione organica del personale di 7ª qualifica funzionale, profilo professionale di « Collaboratore di cancelleria », negli uffici dell'Amministrazione giudiziaria — risulta l'assegnazione agli uffici del giudice di pace solamente di 108 unità (in quanto residuali da quelle in assegnazione ad altri uffici), assolutamente insufficienti per la funzionalità degli uffici predetti, anche in fase di prima applicazione della legge;

il punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 prevede la copertura dei posti di organico degli uffici del giudice di pace « mediante immissione in ruolo del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989... »;

trattasi di personale particolarmente penalizzato dal D.M. 14 maggio 1992 (in Suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993), il quale nello stabilire la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del personale degli uffici di conciliazione e le qualifiche funzionali e i profili del personale dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia non ha tenuto conto delle funzioni effettivamente svolte dal personale degli uffici di conciliazione e, soprattutto, di una diversa sussistenza di corrispondenza (verticale e non orizzontale, come attuato) tra le qualifiche funzionali (e le relative declaratorie di mansioni) nei comparti degli enti locali e dello Stato (per il quale è prevista una qualifica funzionale « numerica » in più) che si riverbera anche nella diversità dei valori stipendiali a parità « numerica » di qualifica funzionale; difatti nel rapporto « domande — posti », fra il personale degli uffici di conciliazione, che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, risulta solamente nella 7ª qualifica funzionale un numero di domande superiore (rispetto alle esigue 108 unità residuali di 7ª qualifica funzionale, profilo professionale di « Collaboratore di cancelleria », assegnate agli uffici del giudice di pace);

sarebbe quindi una grave perdita — « per evidente carenza d'organico e nella mancanza generale di personale, non potendosi ragionevolmente supporre una volontà tesa ad una (ulteriore) scoperta di altri uffici giudiziari » — la ventilata rinuncia ad impiegati in possesso di una maturata e collaudata preparazione ed esperienza professionale, almeno in quelle sedi dove attualmente opera (presso gli uffici di conciliazione) personale inquadrato nella 7^a qualifica funzionale e che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli ministeriali —:

se non ritenga di dover garantire al personale attualmente operante presso gli uffici di conciliazione il riconoscimento dei diritti maturati (e quindi a non vanificare il dettato della legge disperdendo professionalità acquisite nell'ambito giudiziario), assicurando ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto e non difficoltoso funzionamento sin dagli esordi. (4-17767)

RISPOSTA. — La legge 21 novembre 1991 n. 374 ha stabilito che le funzioni di cancelleria presso gli uffici del giudice di pace devono essere esercitate dal personale appartenente ai ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia ed ha aumentato l'organico relativo a detti ruoli di complessive 6.059 unità così ripartite: 12 dirigenti, 84 direttori di cancelleria (nona qualifica funzionale), 840 funzionari di cancelleria (ottava qualifica funzionale), 1.495 assistenti giudiziari (sesta qualifica funzionale), 802 operatori amministrativi (quinta qualifica funzionale), 1.604 dattilografi (quarta qualifica funzionale) e 1.222 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Le piante organiche degli uffici del giudice di pace sono state pertanto determinate utilizzando le unità recate in aumento dalla citata L. 374/91 nei ruoli organici del personale del Ministero di Grazia e Giustizia.

Non essendovi stati aumenti nella dotazione organica della settima qualifica funzionale, si è provveduto ad assegnare agli uffici del giudice di pace 108 unità di settima qualifica funzionale (di cui 3 destinate agli uffici del giudice di pace del

Trentino-Alto Adige), che ancora non erano state ripartite tra gli uffici giudiziari.

Le domande di immissione nei ruoli del Ministero presentate dai dipendenti comunali in servizio alla data del 31.12.1989 negli uffici di conciliazione, sono state in totale 3.272, a fronte di 5.936 posti da assegnare.

Tenuto conto delle preferenze di sede indicate dagli aspiranti, sono stati assegnati complessivamente n. 2.062 posti, mentre per i residui 1.210 posti le assegnazioni, che pure si disporranno, non assicurano la certezza della copertura, perché relative a sedi non richieste in via principale dagli interessati.

In particolare le domande presentate per posti di settima qualifica funzionale sono state 590, a fronte di 105 posti disponibili; i posti che potranno essere coperti con certezza sono però 93, per le stesse ragioni sopra illustrate.

Alla copertura dei posti vacanti nel profilo professionale di dattilografo, non richiesti dal personale degli uffici di conciliazione transitato nei ruoli della amministrazione statale, si procederà con l'assunzione di 700 idonei del concorso a 507 posti di dattilografo indetto con decreto ministeriale 6 aprile 1989, mentre per la copertura dei posti vacanti di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera verranno assunti circa 1.000 idonei dei concorsi indetti con DM 3 ottobre 1985 e DM 7 gennaio 1987.

È poi opportuno precisare che sono in atto procedure concorsuali per l'assunzione di personale delle varie qualifiche funzionali; con i vincitori di tali concorsi sarà possibile nel prossimo anno coprire quasi tutti i posti ancora vacanti negli uffici del giudice di pace.

Va da ultimo rilevato che un eventuale aumento di posti di settima qualifica funzionale nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace potrà essere disposto soltanto a seguito di un adeguato incremento della dotazione organica complessiva della predetta qualifica.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

POLI BORTONE e AGOSTINACCHIO.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
Per sapere — premesso:

la dottoressa Lia Perna di S. Severo (FG) è in possesso di abilitazione polivalente (ex DPR 970/75) ed ha presentato, a norma dell'articolo 5 della OM n. 331 del 30 ottobre 1991, regolare domanda di inclusione nell'elenco aggiuntivo del sostegno;

che funzionari sia del Provveditorato di Foggia che di quello di Bari le hanno assicurato che l'abilitazione conseguita non avrebbe avuto mai alcun riconoscimento;

che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987 si sarebbero dovuti istituire posti di sostegno nell'organico delle scuole medie superiori —:

quale possa essere la posizione della dottoressa Perna in merito alle sopra segnalate circostanze. (4-18583)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, dagli elementi acquisiti sia presso il Provveditorato agli Studi di Foggia che presso il Provveditorato agli Studi di Bari non sembra che alla docente Lia Perna non sia stato valutato il diploma di specializzazione polivalente, conseguito in corso biennale (ex decreto del Presidente della Repubblica 970/75).*

Presso il Provveditorato agli Studi di Foggia infatti, la docente risulta inclusa al primo posto dei docenti di sostegno da immettere in ruolo per l'area disciplinare tecnica ed è imminente la sua convocazione per la nomina in ruolo.

La medesima non risulta inclusa nell'elenco aggiuntivo del sostegno per supplenti annuali o temporanei, compilato a norma dell'articolo 5 dell'O.M. n. 331/91 perché non ha presentato per quella provincia domanda per tale inclusione.

Risulta invece inserita nel succitato elenco presso il provveditorato agli studi di Bari al posto n. 96 con punti 25.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'esito del concorso speciale pubblico circoscrizionale per esame a sedici posti di assistente tecnico agrario, nell'organico del servizio repressioni frodi bandito dall'ex Ministero della agricoltura. (4-19950)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si comunica che la prova del concorso a 16 posti, elevati a 22, di assistente tecnico agrario, indetto con decreto ministeriale 95886 del 24 settembre 1992 (Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 15 bis del 23 febbraio 1993) si è svolta il giorno 15 ottobre 1993 l'hotel Ergife in Roma.

Alla predetta prova, consistente in un esame obiettivo a risposta sintetica, hanno partecipato n. 842 candidati.

La commissione esaminatrice del concorso ha esaurito le procedure di valutazione dei concorrenti ed ha trasmesso all'amministrazione gli atti e la documentazione in data 17 novembre 1993.

Hanno superato la prova n. 57 candidati e la relativa graduatoria, tenuto conto anche dei titoli di precedenza e preferenza inviati dagli stessi candidati, è stata approvata con provvedimento del 30 novembre 1993.

Il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali: Diana.

POLLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che in località Paglino (NO), sulla strada statale n. 33 del Sempione, trovasi il confine Italo-Svizzero;

che in detta località si dovrebbero espletare i compiti e le operazioni tipiche di competenza della polizia di frontiera e della guardia di finanza;

che mentre le funzioni di polizia di frontiera vengono espletate in località Paglino, quelle di competenza della guardia di finanza sono eseguite in località Iselle, ossia ben circa quattro chilometri prima del reale confine Italo-Svizzero;

che tale anomalia crea, soprattutto nei giorni festivi, lunghe code di veicoli causa il doppio controllo operato in due luoghi diversi;

che, di fatto, il controllo della guardia di finanza non può considerarsi regolare in quanto non effettuato in area immediatamente precedente il confine o a quella zona conosciuta con il termine « terra di nessuno » —:

quale debba essere il corretto comportamento del cittadino e della guardia di finanza a fronte di un'eventuale mancata dichiarazione valutaria motivata dall'automobilista affermando la non volontà di oltrepassare il confine ma di fermarsi in uno dei quattro chilometri separanti il primo dal secondo controllo;

quali accorgimenti ed interventi si intendano effettuare al fine di riportare la situazione in un'ottica più compatibile alle reali esigenze, eliminando, di fatto, un'anomala, formale e sostanziale causa di disagi, disservizio e di lamentele dell'utenza automobilistica costretta ad interminabili code, e pessimo biglietto da visita per il turista straniero proveniente dal nord Europa. (4-06586)

RISPOSTA. — Nella presente interrogazione sono stati evidenziati i disagi per gli automobilisti in transito sulla strada statale n. 33 del Sempione, al confine italo-svizzero, costretti ad interminabili code perché assoggettati a due distinti controlli: di competenza l'uno della polizia di frontiera l'altro della dogana, espletati in due località diverse, distanti pochi chilometri l'una dall'altra.

Al riguardo si fa presente che in località Paglino (NO), presso il predetto confine, era ubicata sino al 1987 la sezione doganale omonima, dipendente dalla dogana internazionale di Domodossola. I gravi danni causati da una alluvione all'edificio ove la detta sezione era ubicata, hanno reso necessario il trasferimento del personale a Iselle, a tre chilometri a sud dal confine, nella caserma della Guardia di finanza.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'edificio da parte dei compe-

tenti organi della regione Piemonte, con decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1978 è stata soppressa la sezione doganale di Paglino, ed è stata istituita la sezione doganale di Iselle Trasquera, dipendente dalla dogana di Domodossola.

Analogo trasferimento hanno subito, a causa dell'alluvione del 1978, gli uffici della polizia di frontiera; tuttavia, dal giugno 1982 il controllo di polizia è stato ripristinato nella sede originaria.

La descritta situazione logistica ha determinato, quindi, l'anomalia lamentata nella interrogazione, anomalia che, peraltro, comporta tempi di attesa per gli automobilisti solo in taluni giorni dell'anno.

La riunificazione dei controlli di frontiera, sia doganale che di polizia, nell'ambito di un'unica postazione sarà comunque attuata non appena verranno ultimati i lavori di ristrutturazione dei locali danneggiati dall'alluvione.

Per quanto concerne l'altro quesito posto dalla S.V. Onorevole, si fa presente che non è sottoposto ai prescritti controlli doganali l'automobilista che, recandosi da Iselle a Paglino senza oltrepassare il confine, manifesta la propria intenzione di rimanere in territorio italiano. In tale ipotesi, la veridicità della dichiarazione del viaggiatore potrà essere oggetto di controllo da parte dei militari della Guardia di finanza, che sottopongono ad attenta e scrupolosa vigilanza il tratto di strada che separa gli uffici della polizia di frontiera di Paglino da quelli della dogana, siti ad Iselle. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che il predetto tratto di strada non può essere considerato « terra di nessuno » attesi i continui servizi di osservazione e di appostamento svolti al fine di rilevare eventuali costituzione di depositi di merce o tentativi di procedere lungo vie non consentite per sottrarsi ai normali controlli.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

POLLI e FRAGASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'immigrazione clandestina continua a rappresentare un enorme problema dalle

conseguenze imprevedibili per lo Stato italiano e per l'intera società;

tale fenomeno non accenna a diminuire, semmai si è intensificato sfuggendo ad ogni forma di regolamentazione;

ciò provoca l'insorgere, in particolare nelle aree urbane e metropolitane, di sacche di popolazione estranee al tessuto ed alla vita sociale, fatte oggetto del peggiore sfruttamento economico, spesso partecipati, quando non creatrici, di comportamenti contrari alla legge ed al buon costume;

sempre il fenomeno dell'immigrazione clandestina trova purtroppo complicità e connivenze nei comportamenti delle autorità, di alcuni funzionari, o comunque del personale che attende al controllo dei flussi migratori alle frontiere —:

quali atti il Governo intenda porre in essere per stroncare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, adottando le necessarie misure richieste dall'estrema gravità della situazione. (4-15001)

RISPOSTA. — Il problema dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano è all'attenzione di questo Ministero, che da tempo si propone di superare le difficoltà applicative della legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante apposite modifiche legislative.

A tale fine è stato emanato il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante « Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri ».

Tale decreto-legge convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, prevede, tra l'altro, sanzioni più efficaci anche per gli stranieri che distruggono il passaporto al fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, o che non si adoperano per ottenere, dalla competente autorità diplomatica o consolare, il rilascio del documento di viaggio occorrente.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

PRATESI e MATTIOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito dei progetti di trasformazione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Roma-Grosseto, è prevista la costruzione di sovrappassi e sottopassi nel tratto Chiarone-La Torba, nel comune di Capalbio;

tale tratto interessa direttamente l'oasi naturalistica del lago di Burano, protetta da molteplici normative regionali e nazionali (legge n. 1497 del 1939, legge regionale n. 452 del 1988, decreto-legge n. 296 del 1988, Pdf del comune di Capalbio - Zona A4, ecc.);

il progetto dovrebbe prevedere l'esecuzione di un sovrappasso all'altezza dell'attuale passaggio a livello del Chiarone, di un sottopasso in corrispondenza dell'abitato di Capalbio Scalo, di un altro in località Macchiatonda, e di un sovrappasso all'altezza dell'abitato della Torba; tutte queste opere andrebbero edificate nei 10 km prospicienti il lago di Burano, in un'area caratterizzata da un delicatissimo equilibrio ecologico che rischia di esserne gravemente compromesso;

i lavori per la realizzazione del sottopasso previsto al km. 137,978 (Capalbio Scalo) provocheranno sicuramente gravi danni all'ecosistema esistente dal momento che lo spazio tra la ferrovia e la fascia di canneto che costeggia il lago è di appena 110-120 metri del tutto inadeguati ad accogliere il traffico di mezzi meccanici necessario per effettuare il previsto raccordo;

tutte le aree a valle della ferrovia, nel tratto suddetto, prevedono un totale vincolo di edificabilità (anche a carattere provvisorio) per la tutela dei preziosi e fragili equilibri dell'ecosistema lacustre;

la progettata realizzazione determinerebbe anche l'incremento di traffico meccanizzato di attraversamento dell'abitato di Capalbio Scalo, a monte della ferrovia, con evidente disagio per gli abitanti —:

quali ragioni giustificichino i numerosi attraversamenti ferroviari, previsti dal progetto indicato, visto che l'area in questione, a valle della ferrovia, dove inoltre si

trova l'oasi di Burano del WWF, è a bassissima densità abitativa e di grande valore naturalistico;

se i Ministri interrogati non ritengano che un solo sottopasso in zona Macchia-tonda, a circa 1500 metri a nord, o in zona Chiarone a sud, sia sufficiente a consentire in modo più agevole l'afflusso dall'Aurelia e dell'abitato verso la costa in zona meno a ridosso del lago di Burano;

se non ritengano altresì che le risorse finanziarie così risparmiate possano essere più utilmente impiegate per realizzare sottopassi sull'Aurelia, in concomitanza degli incroci di Capalbio-Scalo e di Capalbio-Selva Nera, come richiesto dalla popolazione al fine di scongiurare i gravi rischi di incidenti stradali che hanno fino ad oggi funestato la zona. (4-15392)

RISPOSTA. — *La dorsale ferroviaria tirrenica è affidataria di un rilevante ruolo nell'ambito della riorganizzazione dei sistemi di trasporto e per questo motivo la strategia delle Ferrovie dello Stato SpA prevede una sua velocizzazione con l'eliminazione di tutti i passaggi a livello ancora esistenti.*

L'obiettivo è quello di accrescere la sicurezza sia nei riguardi della circolazione ferroviaria che di quella stradale.

In considerazione di quanto sopra, tutti i passaggi a livello ricadenti nella tratta Civitavecchia-Grosseto sono stati inseriti nei programmi di soppressione.

D'intesa con la regione Toscana, con la provincia di Grosseto e con il comune di Capalbio si è sviluppata la progettazione definitiva per la soppressione dei 5 passaggi a livello interessanti il territorio comunale di Capalbio che prevede la realizzazione delle seguenti 4 opere sostitutive:

cavalcavia al km 131+205 sostitutivo del passaggio a livello al km 131+177;

sottovia al km 137+978 sostitutivo dei passaggi a livello ai km 135+265 e 137+843;

sottovia al km 139+352 sostitutivo del passaggio a livello al km 139+410;

sottovia al km 142+180 sostitutivo del passaggio a livello al km 141+435.

Inoltre le Ferrovie dello Stato SpA osservano che tutti i progetti delle opere necessarie a mantenere la continuità viaria vengono redatti, di concerto con gli enti territoriali, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali, archeologici, idrogeologici, etc.

In questo spirito, per quanto possibile, si sono già recepite le precedenti osservazioni del W.W.F. (formulate in data 19 dicembre 1986 e 1° ottobre 1987) contenendo gli interventi al minimo indispensabile, tanto da concordare con gli enti titolari dei diritti di attraversamento la chiusura del passaggio a livello al km 135+265, ricadente nell'oasi naturalistica del lago di Burano, senza realizzazione dell'originario previsto cavalcavia.

Si conferma inoltre la disponibilità delle Ferrovie dello Stato SpA ad apportare miglioramenti alla progettazione nell'ambito degli accordi con le altre amministrazioni interessate, nel reciproco interesse.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

RAPAGNÀ. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

Di Domenicantonio Aurora nata a Teramo il 18 ottobre 1957 e ivi residente in Via Del Nardo 12, nel 1975-1976 consegue la licenza di Liceo Scientifico e nell'anno successivo 1976-1977 il Diploma di Istituto Magistrale, in seguito nel 1983 vince un concorso di insegnante elementare ed è immessa nel ruolo con decorrenza giuridica 10 settembre 1983;

nel 1984 le viene diagnosticata dai medici del policlinico A. Gemelli una Sclerosi Multipla;

nel 1985 la Di Domenicantonio consegue Licenza di Laurea in Psicologia dell'Educazione (Summa cum laude) e nel successivo 1986 la Laurea di Psicologia (110/110) all'Università « La sapienza » Roma e conclude il Corso di Specializza-

zione quadriennale *post-lauream* (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti);

nel 1989 Di Domenicantonio inoltra domanda di distacco dall'insegnamento elementare che viene accettata con assegnazione alla Segreteria Didattica di Torricella Sicura (TE) per « utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento », viene trasferita nel 1991 al Liceo Classico di Teramo con identiche mansioni, immutata rimane la sede amministrativa (Direzione Didattica Torricella Sicura);

attualmente la funzione svolta dalla Signorina Di Domenicantonio Aurora è « Collaboratrice per i servizi culturali » al liceo Classico di Teramo, che in pratica si esplica nel rispondere al telefono e nella contrattazione preliminare delle agenzie di viaggi per le gite scolastiche —:

se non si ritenga che, tenendo conto dei titoli di studio e della specializzazione acquisita, la Signorina Di Domenicantonio non abbia il diritto ad un lavoro più qualificante e congruo alle sue aspettative;

quali provvedimenti si intendano assumere in materia di diritto al lavoro per soggetti portatori di *handicap*. (4-18833)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede che alla docente Aurora Di Domenicantonio — utilizzata, in relazione al suo stato di portatrice di *handicap* in compiti diversi dall'insegnamento — siano affidate mansioni più qualificanti e più consone al suo curriculum professionale.

Al riguardo, premesso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — al quale l'interrogazione è anche diretta — ha comunicato, con nota n. 3097 del 20.11.1993, di non avere sulla questione osservazioni da formulare, si fa presente che questa amministrazione, nell'intento di venire incontro alle attese dell'interessata, non ha mancato di sottoporre il caso al Provveditore agli Studi di Teramo per le eventuali determinazioni.

Dagli elementi di valutazione forniti dal citato provveditore è emerso in effetti che, nell'affidamento, alla docente in parola, di compiti e mansioni diversi dall'insegnamento — in applicazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 — si è dovuto necessariamente tenere conto della grave patologia da cui l'interessata è affetta e che ne limita sensibilmente le capacità operative ed esecutive.

Per tali considerazioni alla docente Di Domenicantonio è stato assegnato, nell'ufficio di presidenza del Liceo Classico « Melchiorre Delfico » di Teramo, un posto comodo e riservato ed un ruolo di sicura dignità, che le consente di collaborare con il Capo d'istituto e con i professori che si occupano delle problematiche psicologiche, dell'educazione alla salute, della condizione giovanile, dell'attività formativa d'integrazione culturale per gli alunni che frequentano la scuola.

Precisazioni in tal senso sono state acquisite per tramite del competente Provveditore agli Studi, il quale resta impegnato a vigilare affinché alla docente continuino ad essere assicurate le migliori condizioni per un dignitoso espletamento del proprio lavoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RONCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

venerdì 7 agosto 1992 alle ore 9,00 il Comandante della caserma dei carabinieri di Schiava di Tufino (NA) comunicava all'amministrazione di Tufino che il tribunale di Tufino — ufficio di prevenzione e sicurezza con decreto n. 15/91 del 27 luglio 1992 disponeva che Gennaro Rinaldi, nato a Napoli l'11/10/59 e ivi residente alla via Ravello 31, era obbligato a soggiornare nel comune di Tufino per un periodo di 4 anni;

la giunta municipale con delibera n. 220 dell'8 agosto 1992 disponeva che il signor Rinaldi doveva pernottare all'hotel Scala di Nola ma allorché questi si rifiutava perché non voleva recarsi senza al-

cuna autorizzazione in un altro comune, gli assicurava un alloggio in via Temporanea nel Rione Gesca in un locale adibito a culto sottraendolo così alla comunità dei fedeli;

i partiti politici di Tufino (DC, PDS, PSDI, PRI, Verdi) e il consiglio comunale con propria delibera n. 62 dell'11 agosto 1992, in un comunicato stampa, diffuso e ripreso del *Giornale di Napoli, Il Mattino* e TG3 Regione protestavano vivamente per la procedura adottata ed in particolare per il fatto che in 24 ore andava reperito un alloggio e che l'amministrazione comunale non era stata informata dell'inclusione del comune di Tufino fra quelli ad ospitare soggiornanti sottoposti a sorveglianza speciale;

i partiti politici di Tufino denunciavano inoltre il pericolo che tale provvedimento avrebbe potuto alterare il sano vivere civile o diventare elemento di possibile contaminazione di fenomeni criminali;

a Tufino non esistono alberghi o edifici pubblici che consentano un adeguata e dignitosa sistemazione per non residenti, il patrimonio abitativo privato è interessato da attività di ristrutturazione per i notevoli danni subiti per effetto del sismo del 1980;

l'attuale dimora del soggiornante si trova a 10 m dell'asilo infantile comunale dove i genitori minacciano di non mandare i figli a scuola;

se per ottobre il soggiornante non verrà allontanato e Tufino cancellato dall'elenco dei comuni idonei ad ospitare non residenti in soggiorno obbligato, il consiglio comunale si dimetterà ed al prossimo turno delle consultazioni elettorali amministrative della primavera '93 nessuna lista sarà presentata per il rinnovo del consiglio comunale —:

quali provvedimenti intenda prendere per risolvere questa situazione, alla luce della difficile situazione abitativa presente al comune di Tufino. (4-05409)

RISPOSTA. — *L'istituto del soggiorno obbligato è stato modificato con legge 24 luglio 1993, n. 256.*

Di conseguenza, Gennaro Rinaldi è tornato nel comune di residenza.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Soverato (provincia di CZ) in località Galleria a pochi metri della battigia del mare (a circa 20 metri) un privato cittadino sta procedendo alla costruzione di un nuovo fabbricato;

tale costruzione sarebbe sprovvista di concessione edilizia e gli amministratori locali non avrebbero adottato nessun provvedimento contro tale abuso —:

se siano a conoscenza di questo fatto e quali provvedimenti intendano adottare per evitare questa costruzione e ulteriori cementificazioni sulla costa ionica.

(4-08818)

RISPOSTA. — *La questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo è di stretta competenza della locale autorità cui è stata, pertanto, richiesta la necessaria informativa. La Prefettura di Catanzaro ha precisato che dagli accertamenti effettuati dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri il fabbricato in questione è risultato essere di proprietà del signor Ventrice Saverio che aveva richiesto, in data 31/3/1992, al sindaco di Soverato l'autorizzazione per alcuni lavori di ampliamento: non avendo ricevuto risposta si era avvalso della norma sul « silenzio assenso » comunicando in data 27/11/92 che l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto in data 30/11/92.*

Successivamente l'ufficio tecnico del comune di Soverato, esaminati gli atti d'ufficio confermava al sindaco ed all'assessore all'urbanistica la legittimità del Ventrice a dare esecuzione ai suddetti lavori anche in assenza della prescritta autorizzazione.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

LUIGI ROSSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono numerose le proteste e le istanze degli utenti contro la decisione stabilita dal decreto-legge n. 278 approvato l'8 maggio. Tale provvedimento ha annullato il diritto degli utenti stessi al rimborso delle tariffe telefoniche illegittimamente percepite dalla SIP nonostante quanto disposto dalla sentenza n. 480 del 1992 del TAR del Lazio del 2 marzo 1991 e l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 359/92 del 24 aprile 1992. In rapporto a quanto sopra, si contesta generalmente la retroattività del decreto-legge governativo, mentre la « Feder Consumatori » ha sollevato l'obiezione di incostituzionalità del provvedimento stesso —:

quali iniziative di competenza ritenga oggi di dover assumere ai fini della restituzione agli utenti delle tariffe illegalmente percepite dalla SIP. (4-05720)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde in luogo del Ministero delle finanze in quanto la materia trattata è di prevalente competenza di questa amministrazione, si precisa che il D.L. 278 dell'8 maggio 1992 non ha avuto concreta attuazione in quanto non è stato convertito in legge.*

Quanto alle tariffe telefoniche si fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, vennero fissate le tariffe con decorrenza 16 gennaio 1991; tale provvedimento è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 480/92 su ricorso proposto da alcune associazioni di consumatori.

Le motivazioni addotte nella menzionata sentenza del TAR del Lazio non hanno avuto ad oggetto ragioni di ordine sostanziale avendo il citato Tribunale rilevato esclusivamente la illegittimità dalla deliberazione della Commissione centrale prezzi del 14 dicembre 1990, a causa della irrituale convocazione dei membri della stessa; è stato pertanto annullato, in quanto ritenuto viziato in via derivata, il parere del C.I.P. n. 42 del 18 dicembre 1990, che ha tratto fondamento da

detta deliberazione, ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Con ordinanza n. 359/92 il Consiglio di Stato, su ricorso proposto dalla concessionaria SIP, ha sospeso l'esecuzione della suddetta sentenza del TAR Lazio con riferimento:

alle variazioni dei ritmi degli impulsi della tariffa urbana a tempo e delle comunicazioni interurbane settoriali;

al diritto fisso per le comunicazioni extraurbane dal posto telefonico pubblico;

mentre ha tenuto fermi gli effetti della sentenza relativamente alle altre voci tariffarie.

Poiché l'ordinamento giuridico prevede la possibilità della rinnovazione del provvedimento o dell'atto affetto da vizi di forma nel caso in cui essa risponda ad una esigenza di pubblico interesse, si è provveduto ad acquisire di nuovo il parere della Commissione centrale prezzi; sulla base di tale parere favorevole, il comitato interministeriale prezzi ha adottato il provvedimento di propria competenza a seguito del quale è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992.

Avverso il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 l'Associazione Codacons ha proposto ricorso al TAR Lazio che con sentenza n. 657 dell'8 giugno 1993 ha accolto il ricorso con esclusivo riferimento all'iter di formazione delle nuove tariffe telefoniche.

Occorre in proposito sottolineare che l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 recante « disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, ha fissato un nuovo procedimento per la determinazione delle tariffe telefoniche (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro).

Di conseguenza, alla determinazione delle tariffe telefoniche si è correttamente provveduto con decreto interministeriale e senza il preventivo parere vincolante del CIP.

Con decreti ministeriali 23 aprile 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993, si è provveduto all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali nonché alla determinazione delle nuove tariffe dei servizi di telecomunicazioni internazionali e del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

LUIGI ROSSI. — Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere i dettagli circa l'eccidio dei 3 italiani in Bosnia nell'ambito dell'azione umanitaria alle popolazioni locali e su quali reparti bosniaci ricada la responsabilità di questo inaudito atto di barbarie;

se operi effettivamente un collegamento tra le forze internazionali di pace addette all'aiuto alle popolazioni nelle zone di guerra e quindi alle scorte dei convogli che trasportano in quelle zone medicinali e viveri;

se esistano — sulla base di accordi precisi — itinerari sicuri che garantiscano da gravi rischi le operazioni di soccorso alle popolazioni stremate dalla guerra civile;

quali passi abbiano fatto i ministri interrogati per chiedere la cattura dei banditi e la loro esemplare punizione da parte delle autorità bosniache e in genere ex jugoslave, che consentono queste manifestazioni di inaudita barbarie;

se i ministri interrogati non intendano promuovere in tempi brevi una riunione immediata con gli altri Paesi europei ed extraeuropei impegnati nelle operazioni di soccorso sotto l'egida dell'ONU, perché siano assicurate gravissime misure di ritorsione e di repressione nei confronti dei responsabili di tali delitti. (4-14796)

RISPOSTA. — In relazione alla presente interrogazione La rinvio a quanto ho dichiarato nell'intervento effettuato al Senato della

Repubblica l'8 giugno 1993 e pubblicato nel relativo resoconto stenografico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

IVO RUSSO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992, relativo alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, prevedeva, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, l'emanazione di uno o più regolamenti per disciplinare le modalità di iscrizione nel Registro dei revisori contabili;

che il medesimo decreto legislativo n. 88 del 1992 prevedeva l'iscrizione nel registro, da istituirsi entro un anno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso;

che il decreto-legge n. 374 del 1992 articolo 10, secondo comma riteneva di spostare il termine di iscrizione per gli aventi diritto al 30 novembre 1992;

che il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere parere sulla bozza del Regolamento di attuazione del registro dei revisori contabili, ha suggerito la riformulazione del comma 4 dell'articolo 3 che prevederebbe l'obbligo di allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione del legale rappresentante della società attestante la nomina a sindaco e la durata di un anno, escludendo l'obbligo della dichiarazione per i dottori commercialisti ed i ragionieri;

che l'articolo 11, secondo comma del decreto legislativo n. 88 del 1992 richiede per l'ammissione al registro, oltre all'iscrizione all'albo anche il requisito di un anno di collegio sindacale;

che tale requisito appare limitativo nei confronti del professionista in possesso della iscrizione ad un Albo che, già, garantisce quanto necessario per l'espletamento dell'incarico, senza dover sottostare ad un ulteriore tirocinio;

che a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di iscrizione nei Registri dei revisori contabili;

che il problema interessa circa 75.000 professionisti in attesa ormai da mesi di « istruzioni » chiare e soprattutto tempestive per poter aspirare ad accedere al registro di recente istituzione;

che tutti gli ordini professionali destinatari della norma hanno pubblicamente sollecitato il Ministro ed il Presidente del Consiglio per una corretta interpretazione e proroga —;

se non intenda necessario ed inevitabile prorogare ulteriormente, quanto meno fino al 31 gennaio 1993, il termine di iscrizione al Registro precedentemente fissato al 30 novembre;

quali iniziative intenda assumere per emanare al più presto il regolamento di attuazione previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992;

se non ritenga opportuno accogliere il parere espresso dal Consiglio di Stato sulla necessità di conformare il regolamento di attuazione alle prescrizioni del decreto legislativo, per una corretta interpretazione dell'articolo 11, comma 2-b).

(4-07288)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che le questioni poste sono ormai superate, in quanto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 88/92 è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ed il termine di presentazione delle domande di iscrizione nel registro dei revisori contabili, dopo essere stato più volte prorogato, è definitivamente scaduto il 31.1.1993.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

SARTORI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Sip ha di recente elaborato il piano di organizzazione, ristrutturazione e sviluppo dell'azienda per ottimizzarne le risorse ed economizzarne la gestione;

tale piano prevede tra l'altro una diversa collocazione degli uffici commerciali;

fino a oggi la provincia di Varese ha sempre avuto due distinti settori commerciali a Varese (circa 140.000 utenze) e a Busto Arsizio (quest'ultimo con uffici anche a Legnano e Gallarate con circa 250.000 utenze, di cui molte aziendali);

a seguito di tale piano è prevista la collocazione degli uffici commerciali solo presso la città capoluogo di provincia (Varese);

ciò significa che parte del personale commerciale che oggi opera a Busto Arsizio dovrà essere trasferito a Varese, con conseguente netta diminuzione dei servizi erogati nella zona del distretto 0331;

nel futuro la zona di Busto Arsizio perderà progressivamente posti di lavoro a favore di Varese;

tale depotenziamento è determinato solo dal fatto che la città di Busto Arsizio ed il bacino di utenza dell'Alto Milanese non sono stati ancora elevati al rango di provincia, pur avendo un numero di utenze complessivamente più elevato ed industrializzato di altre province italiane;

prima dell'elaborazione del piano nazionale era stata la stessa Sip ad indicare agli amministratori di Busto Arsizio il terreno (che tra l'altro si trova di fronte agli attuali uffici di via Concordia) per costruirvi nuovi uffici commerciali —;

1) se sia possibile trattare il territorio dell'ufficio commerciale di Busto Arsizio come realtà eccezionale mantenendo l'attuale struttura e confermando l'impegno della Sip Lombardia per costruire nuovi uffici commerciali;

2) se sia possibile, di conseguenza istituire nell'ambito della Direzione Regionale Lombardia, una nuova filiale inter-

provinciale coincidente con il distretto 0331 che con il suo numero di utenze certamente sopravanza il distretto di Varese e di altri capoluoghi lombardi;

3) se il Ministro abbia valutato nell'ipotesi prevista dal piano nazionale Sip quali siano gli effetti sul piano occupazionale per gli addetti attualmente occupati presso la struttura commerciale di Busto Arsizio. (4-09264)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la riorganizzazione aziendale, avviata dalla società SIP alla fine del 1991 si pone l'obiettivo di realizzare condizioni di assetto capaci di rispondere, con mezzi adeguati, alle condizioni poste dalla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.*

Una delle innovazioni è costituita dall'introduzione dello « sportello telefonico », accessibile da qualunque apparecchio tramite il servizio gratuito « 187 », che consente di usufruire telefonicamente dei servizi commerciali.

La SIP nel sottolineare il costante impegno posto al perfezionamento ed al potenziamento del citato servizio — al quale l'utenza rivolge l'82 per cento delle richieste complessive — non ha trascurato di porre l'accento sulla concomitante necessità di ridurre i propri uffici commerciali periferici la cui esistenza dovrebbe in futuro essere subordinata alla presenza di almeno 45.000 abbonati nel bacino di utenza; ciò consentirà di realizzare un recupero di produttività a beneficio dei settori in espansione.

Tale nuova organizzazione, che non prevede la possibilità di mantenere un ufficio di filiale in Busto Arsizio, non si traduce certamente in una diminuzione di servizi erogati alla clientela.

La Sip ha assicurato, infatti, che verrà realizzata una rete di negozi telefonici destinati a garantire i servizi di commercializzazione ed assistenza tecnica; per la zona in questione tali strutture sono previste a Busto Arsizio, a Legnano e a Gallarate.

La Sip ha assicurato, infine, che nel momento in cui avverrà tale trasformazione non mancherà di adottare ogni provvedi-

mento in grado di limitare i possibili effetti negativi sui livelli occupazionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SBARBATI CARLETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

da un esposto che il Collegio dei Docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale « F. Corridoni » di Civitanova M. (MC), ha inviato a tutti i Parlamentari delle Marche, risulta che il decreto-legge 9 Agosto 1993 n. 288 è stato applicato nell'I.T.C. « F. Corridoni » in maniera « eccessivamente restrittiva e discriminatoria rispetto ad altre scuole secondarie superiori della provincia di Macerata »;

il Collegio dei Docenti dell'I.T.C. « F. Corridoni » ha deciso di ricorrere al TAR delle Marche per la cancellazione di una sperimentazione già autorizzata dal Ministero della P.I., prevista nel P.N.I. e già proficuamente iniziata dagli alunni;

nella fattispecie è stata negata l'autorizzazione al funzionamento di due classi terze (indirizzo programmatori) con un numero effettivo di iscrizioni di 34 alunni, che in un'unica 3° classe inidonea, per la capienza dell'aula, inferiore ai parametri previsti dalla legge, non avrebbero possibilità di essere tutti accettati, per cui a una parte di essi dovrebbe essere rifiutata la possibilità di scelta dell'indirizzo di informatica;

è stata altresì negata, pur non essendo intervenute modificazioni, la conferma del funzionamento di due classi quarte « programmatori » già autorizzate nell'organico di diritto in base al Decreto del 14 Gennaio 1993;

tale situazione che penalizza notevolmente alunni e docenti ha provocato una vivace protesta che a tutt'oggi non si

placa, con grave pregiudizio per gli studenti e la proficuità degli studi —:

quali immediate iniziative intenda prendere per rendere giustizia agli studenti ed ai docenti dell'I.T.C. « F. Corridoni » di Civitanova Marche, visto che, sia il decreto-legge 9 Agosto 1993 n. 288, che il successivo Decreto Interministeriale del 24 Settembre 1993 prevedono che « per l'anno scolastico '93/94 la rideterminazione del numero delle classi si effettua a partire dalle classi iniziali dei corsi di studio e dei cicli formativi », per cui appare del tutto arbitrario l'intervento su classi 3° e 4° nelle quali, tra l'altro, è in atto una sperimentazione di informatica. (4-19513)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la mancata attivazione delle classi 3^a e 4^a programmatori dell'istituto tecnico commerciale di Civitanova non sembra in contrasto con le disposizioni vigenti in materia.*

Infatti, a norma dell'articolo 5, sesto comma, del D.I. 14.1.1993 le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (1^a classe Liceo classico, seconda classe istituto magistrale, terza classe liceo artistico, scientifico e degli istituti tecnici e professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati per la costituzione delle prime classi iniziali degli istituti di scuole secondarie superiori.

Nel caso riguardante la terza classe dell'istituto tecnico commerciale di cui trattasi gli allievi provenivano da un biennio comune.

Per quanto riguarda, infine, la mancata costituzione della 4^a classe programmatori, il provveditore agli studi ha fatto presente che gli allievi frequentanti l'unica classe quarta autorizzata sono complessivamente n. 27, numero insufficiente ai sensi della succitata normativa per consentire il funzionamento di due classi quarte.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SCALIA e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Procura circondariale di Roma è gravata da una mole di procedimenti tale da rendere estremamente difficoltoso il lavoro dei magistrati addetti; annualmente vengono rubricati oltre 100 mila notizie di reato soltanto a carico di persone note;

questa vera e propria emergenza in cui versa la giustizia pretorile nella capitale viene affrontata con provvedimenti anomali e discutibili quali la creazione di un ufficio « esame atti » a cui è addetto in pianta stabile un sostituto a cui spetta un discrezionalissimo potere di mandare avanti l'inchiesta o di autoassegnarsela al fine di proporre egli stesso l'archiviazione o, addirittura, di considerare la notizia criminis o segnalazione anonima o fatto non costituente reato per le quali ultime fattispecie, presso la procura di Roma, si usa procedere senza richiesta formale di archiviazione al giudice delle indagini preliminari al di fuori delle garanzie che ciò comporta;

tale situazione è resa ancor più insostenibile da alcuni peculiari aspetti dell'organizzazione del lavoro e della sua distribuzione voluti dalla dirigenza della Procura che sinteticamente di seguito si riportano:

a) si riscontra una quasi totale mancanza di coordinamento delle indagini, cosicché si ha un proliferare di procedimenti per lo stesso reato condotte autonomamente da singoli magistrati con rischi evidenti di spreco di energie e risorse e, soprattutto, l'impossibilità di beneficiare dell'effetto sinergico che una trattazione coordinata e comunicante potrebbe portare ad indagini complesse ed a vasto spettro; l'enorme potenzialità di una efficace gestione coordinata nelle indagini ha il suo eclatante esempio nella intelligente gestione che la procura milanese ha dato all'inchiesta mani pulite creando un pool coordinato *ad hoc*, esempio seguito anche dalla procura di Roma;

b) nonostante reiterate richieste da parte della quasi totalità dei sostituti, il Procuratore circondariale non ha mai ritenuto opportuno individuare dei gruppi specializzati di inquirenti per singole materie se una tale impostazione appare opportuna in via generale, essa diventa addirittura indispensabile in materie complesse in fatto ed in diritto ove una gestione frammentaria e non approfondita rende di fatto impraticabile un qualsiasi livello di effettivo controllo giurisdizionale;

c) tale carenza di specializzazione, e di conseguente mancata razionalizzazione ed efficacia delle attività inquirenti, è particolarmente viva nel settore dei reati in materia di ambiente e territorio cosicché in questo campo, ove è diffusa l'illegalità, gravi sono i pregiudizi arrecati a diritti e beni collettivi di primaria importanza quali la salute individuale e la salubrità ambientale; ne è la prova come l'attuale parcellizzazione ha reso impossibile l'individuazione dei procedimenti eventualmente incardinati in ordine ad abusi edilizi emersi e connessi alle importanti indagini della procura presso il Tribunale che hanno portato all'arresto dell'assessore all'urbanistica di Roma;

pertanto il quadro sovradescritto delinea una generale situazione di sofferenza della procura circondariale di Roma e dei magistrati addetti, nonché una pericolosa inadeguatezza alle sempre maggiori attese di giustizia che provengono da cittadini ed associazioni soprattutto in momento quale quello attuale —:

1) se sia al corrente delle disfunzioni segnalate e del disagio esistente tra utenti e magistrati della Procura circondariale di Roma, ed in caso negativo se non si reputi opportuno avviare delle indagini conoscitive;

2) nel rispetto della autonomia della magistratura anche nel momento organizzativo, se non si intenda comunque intraprendere una qualche iniziativa per garantire la necessaria efficienza e specializzazione ed incisività all'operato del suddetto ufficio giudiziario. (4-11561)

RISPOSTA. — *I provvedimenti relativi all'organizzazione della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma, non sono mai stati ritenuti « anomali e discutibili », né dal Consiglio Superiore della Magistratura, cui sono stati debitamente comunicati per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, né dagli ispettori di questo Ministero i quali, a seguito dell'ispezione ordinaria conclusasi nell'aprile del 1992, hanno dato atto che l'Ufficio, dopo la difficile fase di impianto, « si avvia a raggiungere soddisfacenti livelli di rendimento » e che il giudizio complessivo su di esso « non può che essere di apprezzamento per il lavoro sinora svolto ».*

Non corrisponde poi a verità l'asserita situazione di emergenza incontrollabile, presso il detto ufficio, risultando dalle statistiche ufficiali che i procedimenti pendenti sono in diminuzione costante e significativa (quasi ventimila in meno dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992), e ciò ad onta della elevata sopravvenienza e della pesante eredità rilevata a suo tempo dalla Pretura di Roma (n. 285.000 procedimenti circa, cui fa riscontro una pendenza attuale di meno di centomila unità). Si precisa inoltre che il tempo medio di definizione dei procedimenti risulta pari a tre mesi.

All'interno dell'Ufficio sono stati anche istituiti settori specializzati per determinate materie: ambiente, edilizia, falsi in assegno e reati connessi, usura. Per quanto riguarda in particolare, l'ambiente e l'edilizia, i magistrati addetti possono contare su efficienti strutture di polizia giudiziaria ed amministrativa, coordinate dal Procuratore Aggiunto preposto al settore, con ottimi risultati in termini di rapidità e di efficienza delle indagini (si veda, ad esempio, la lotta all'abusivismo nell'area di Villa Pamphili). Viene presa in considerazione, pur tenendo conto delle critiche incontrate in passato da questo tipo di organizzazione, anche l'ipotesi di una specializzazione più accentuata, che preveda l'esclusione dei magistrati interessati dalla trattazione di ogni altro tipo di procedimento: a tal fine è stata promossa la formazione di una commissione di studio per verificarne la fattibilità concreta, tenuto conto delle risorse attuali dell'Ufficio, nonché i possibili vantaggi di tale ipotesi orga-

nizzativa. Non esiste, quindi, alcuna chiusura pregiudiziale verso tale proposta innovativa, fermo restando che la responsabilità di qualsiasi scelta e dei suoi risultati compete evidentemente al capo dell'Ufficio, nel rispetto di quella autonomia organizzativa della magistratura cui il testo dell'interrogazione rende peraltro, omaggio.

Qualsiasi proposta potrà essere accolta solo nel caso in cui risponda ad effettive esigenze di efficienza, di produttività e di migliore risposta alla domanda di giustizia, e non già ad interessi individuali o alla costituzione di posizioni di privilegio.

Proprio alle richiamate esigenze di efficienza, di speditezza e di deflazione del carico individuale di lavoro, rispondono i compiti dell'Ufficio Primo Esame Atti, che funziona in sintonia con le opzioni a suo tempo espresse dalla totalità dei sostituti, dopo un primo negativo esperimento che prevedeva turni con la partecipazione periodica di tutti i magistrati.

I compiti delegati sono quelli che l'articolo 109 disp. att. c.p.p. riserva al Procuratore della Repubblica, e si svolgono sotto il diretto controllo del medesimo.

Non esiste poi alcuna incontrollata discrezionalità, posto che le richieste di archiviazione vengono avanzate in casi predeterminati con apposito ordine di servizio e sono comunque, come ovvio, sottoposti al controllo del g.i.p.

L'individuazione degli atti non contenenti notizia di reato obbedisce esattamente ai criteri indicati nella nota ministeriale n. 128-2454/89 e anche l'individuazione degli anonimi come tali, non si presta a discrezionalità di nessun tipo.

Sono attualmente addetti all'ufficio i tre magistrati, dei quali uno soltanto a tempo pieno.

Alla stregua di quanto sopra non si ravvisano nella specie profili suscettibili di assumere rilievo in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

SCALIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

entro il mese di ottobre, in moltissime scuole superiori italiane, va data da

parte dei docenti che intendano parteciparvi l'adesione ai corsi di aggiornamento;

l'attestato dell'avvenuta partecipazione al corso consente ai docenti di far domanda presso il fondo d'incentivazione per ottenere miglioramenti retributivi;

tali corsi, finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione non hanno, in generale, un livello culturale adeguato al fine per i quali sono istituiti e, rappresentando un cospicuo flusso di spese, costituiscono occasione per l'instaurazione di circuiti di potere, tramite l'assegnazione degli incarichi retribuiti dei corsi di aggiornamento da parte dei presidi a un selezionato gruppo di insegnanti;

l'esistenza di piccoli privilegi e, più in generale, il costituirsi di gruppi di potere attorno alle figure dei presidi risulta particolarmente preoccupante nella prospettiva di riforma della scuola media superiore —:

se il Ministro non intenda nella grave situazione economica generale del paese e, in particolare, della scuola, abolire o ridurre drasticamente gli stanziamenti previsti per i corsi di aggiornamento;

se non intenda disporre controlli sulle modalità e sulla qualità dei corsi di aggiornamento tenuti negli anni precedenti;

e non intenda pervenire ad un accordo di programma con il MURST con il fine di garantire l'aggiornamento, gratuito, per i docenti, non solo della scuola media superiore, attraverso le sedi universitarie.

(4-19128)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'aggiornamento costituisce uno strumento indispensabile per garantire la qualità del sistema formativo e, a norma delle vigenti disposizioni (decreto del Presidente della Repubblica 419/74) è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente per adeguare le rispettive funzioni alle nuove prospettive cul-

turali ed allo sviluppo della ricerca e del sapere, in ciascun ambito disciplinare e nella costante ricerca delle connessioni interdisciplinari.

Al fine di dare concreta attuazione, nell'attuale contesto socio-culturale, alle surrichiamate disposizioni con C.M. 136/90 è stato delineato un sistema integrato di aggiornamento, articolato su differenti livelli (nazionale, regionale, provinciale e locale) tra loro interagenti.

Nella medesima circolare sono stati fissati precisi criteri — ribaditi successivamente con C.M. 367/91 — per la determinazione del livello culturale e l'individuazione dei destinatari dei corsi di aggiornamento, ed inoltre, previsti appositi controlli sulla modalità e sulla qualità dei corsi.

Attualmente si sta procedendo al monitoraggio delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio relative all'esercizio finanziario 1992 per verificarne l'efficienza e l'efficacia.

Con C.M. 235/93 i provveditori agli studi sono stati invitati a redigere una relazione sulle attività di formazione e aggiornamento svolte nella provincia con circostanziate valutazioni circa l'idoneità dei corsi ad inserirsi nel sistema unitario per la realizzazione di una globale azione di aggiornamento del personale; le medesime relazioni devono contenere un dettagliato resoconto amministrativo-contabile attestante l'impiego razionale delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsti per i corsi di aggiornamento si ritiene opportuno precisare che quelli attualmente previsti non consentono di soddisfare tutte le esigenze; peraltro una più tempestiva disponibilità, non dipendente da questa amministrazione, consentirebbe una migliore e più razionale utilizzazione delle risorse articolando i momenti di formazione e di aggiornamento nei periodi nei quali essi risultano più funzionali alla programmazione ed alla verifica dell'attività scolastica.

In merito, infine, all'ultimo capoverso della interrogazione parlamentare in parola, si ricorda che l'accordo di programma e di fattiva cooperazione con il Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica sono prefigurati dalla C.M. n. 136/90

che dà anche attuazione all'articolo 4 comma 2 lettera a) della legge 160/89 in materia di interazione tra questa amministrazione ed il succitato Dicastero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SERVELLO, ROSITANI, POLI BORTONE e IGNAZIO LA RUSSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere:

le motivazioni della settaria censura operata dalla Rai-Tv nei confronti della Sesta edizione della Festa nazionale del Secolo d'Italia in corso a Rieti dal 24 al 31 luglio. A parte un servizio andato in onda in tarda serata, domenica 25 nell'edizione del TG3, non si ha traccia di informazione da parte dei telegiornali e giornali radio su un avvenimento che meriterebbe analogo trattamento rispetto a quelli riservati ad altre feste di partito;

se il nuovo corso alla Rai possa tollerare una discriminazione degna dei tempi peggiori della lottizzazione partitocratica nei confronti del MSI-DN e di milioni di italiani che pagano il canone e che nel MSI-DN si riconoscono. (4-16766)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto

rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la Concessionaria RAI la quale ha comunicato che il TGI — andato in onda alle ore 13,30 del giorno 1 agosto 1993 — ha trasmesso un servizio sulla conclusione della festa nazionale del Secolo d'Italia riportando anche ampi stralci del discorso tenuto dell'occasione del segretario nazionale del MSI — DN onorevole Fini.

Notizie sull'avvenimento, inoltre, sono state diffuse anche dal GR2, dalla testata per l'informazione regionale e nel corso di alcuni radio giornali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SOLLAZZO. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere:

se non ritengano di dover intervenire tempestivamente presso la regione Molise al fine di ottenere la sospensione delle autorizzazioni alla Società Laterlite SpA di Bojano relative all'utilizzo, nel proprio ciclo produttivo, di fanghi, reflui ed altre tipologie di rifiuti e delle derivanti emissioni tenuto conto di accertate violazioni delle prescrizioni autorizzative da parte della Società in questione con conseguenti gravissimi pericoli per la salute pubblica.

(4-20626)

RISPOSTA. — Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di stretta competenza dell'Autorità regionale, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.

Sarà, pertanto, cura di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

SORIERO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

da oltre 10 giorni sono state sospese le visite mediche presso la struttura INPS di Catanzaro;

ciò avviene dopo che, per decisione degli organi competenti INPS, gli uffici sanitari dell'Ente previdenziale di Catanzaro sono stati trasferiti dai locali di via S. Giorgio a quelli di via Acri;

sulla spesa di circa 300.000.000 per la ristrutturazione di detti locali, sono stati sollevati dubbi nelle sedi istituzionali locali se detta ristrutturazione abbia rispettato tutte le norme tecniche, urbanistiche, di agibilità e di accessibilità;

a tali obiezioni l'istituto di previdenza replica pubblicamente che l'utilizzo dei locali di via Acri avrebbe comportato un notevole risparmio economico sui canoni di locazione e una migliore agibilità per il servizio, date le caratteristiche tecnico funzionali dei nuovi ambienti;

ed invece forte è la protesta degli utenti e degli operatori sanitari amplificata giustamente dalla stampa locale, perché questi nuovi ambienti sarebbero al contrario inagibili, malsani, tanto da essere definiti « un sottoscala per visitare gli invalidi »;

tali locali, pur ristrutturati (essendo prima sede dell'archivio dell'INPS), non sono tali da garantire le condizioni richieste da un servizio destinato ad una utenza particolare (portatori di handicap, malati di tubercolosi, cardiopatici, malati di AIDS ecc.);

alcuni medici addetti sostengono che non si possono visitare malati particolari in stanze senza lavabo, per sala d'attesa un corridoio strettissimo e ridotto da scaffali e una stanzetta per l'esame spirometrico ed elettrocardiografico per lo più occupata dai macchinari —:

quali iniziative intendano attivare per accertare tutte le responsabilità sui motivi del trasferimento, sulla agibilità e sulla accessibilità dei nuovi locali e ripristinare un servizio essenziale non solo per gli

utenti interessati ma anche per l'intera collettività. (4-17892)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato che la scelta di trasferire gli uffici sanitari di Catanzaro da Via S. Giorgio nei locali di via Aciri è stata determinata dalla necessità di adeguare tale struttura alle normative vigenti in materia urbanistica, di prevenzione incendi ed eliminazione delle barriere architettoniche.*

Infatti i nuovi uffici sono stati ristrutturati in maniera tale da soddisfare le esigenze dell'utenza, attraverso un'adeguata e funzionale sistemazione delle sale di attesa e delle sale visite e la dislocazione su un solo piano dell'intera struttura, raggiungibile mediante ascensore e rampe di scale.

Per quanto riguarda i costi sostenuti per la sistemazione dei suddetti locali e per la loro affittanza l'istituto ha fatto presente che per la ristrutturazione è stata spesa una somma pari a L. 40 milioni, mentre il canone attualmente corrisposto ammonta a L. 14.000.000 annue, a fronte di L. 58.300.000 annue, che venivano corrisposte per i vecchi locali di Via S. Giorgio.

L'Ente ha, infine, precisato che le visite mediche non sono mai state sospese e che, a conclusione di tutti i lavori di adeguamento il Direttore regionale INPS in data 8 settembre 1993, ha avuto un incontro con i sanitari operanti nella struttura i quali hanno riconosciuto la validità funzionale dei nuovi locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

SOSPISI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali a Domenico Angelucci, nato il 7 gennaio 1953 a Quadri (Chieti) ed ivi residente, negli anni 1990 e 1991 non siano state corrisposte le indennità di disoccupazione cui aveva diritto;

2) quali interventi ritenga dover conseguentemente svolgere;

3) quali notizie reputi necessario assumere con urgenza al riguardo presso i competenti uffici periferici. (4-13728)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato che le domande di disoccupazione relative al signor Domenico ANGE-LUCCI nato il 7.1.1993 a Quadri, presentate negli anni 1990 e 1991 sono state respinte per carenza del requisito contributivo.*

L'istituto ha inoltre fatto presente che avverso i provvedimenti di reiezione è stata adita l'Autorità giudiziaria ed in data 7.5.1993 è stata emessa sentenza di rigetto della domanda dell'assicurato con dichiarazione di compensazione per intero delle spese processuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

STANISCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 642 del 26 giugno 1989 è stata autorizzata, in via definitiva, la sostituzione con servizio automobilistico del servizio ferroviario, già sospeso nel 1973, sulla tratta Archi-Atessa;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 884 del 26 luglio 1998 ha attribuito alle regioni, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le competenze riguardanti le autolinee sostitutive definitive di linee ferroviarie;

l'Ufficio Speciale dei trasporti e impianti fissi della MCTC di Pescara, con nota prot. n. 317 del 19 marzo 1990, ha comunicato quanto sopra alla regione Abruzzo e ne ha informato il superiore Ministero dei Trasporti;

la Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana, titolare del servizio suddetto, ha inoltrato istanza di concessione alla regione Abruzzo per continuare la gestione dell'autolinea in regime di concessione regionale con le provvidenze della L.R. n. 5/84 che prevede il completo ripiano del disavanzo;

la regione Abruzzo con lettera prot. n. 3751 del 17 ottobre 1990 ha respinto l'istanza principalmente per l'assenza di uno strumento programmatore oltre che per difficoltà inerenti la previsione del completo ripiano economico;

il Ministero dei Trasporti ha eccezionalmente autorizzato la Gestione Governativa Adriatico Sangritana a continuare il servizio di cui sopra con oneri a totale carico dei fondi ministeriali fino al 15 giugno 1993, data in cui, con nota prot. n. 975, ha assegnato il termine perentorio di tre mesi alla regione per assumersi la linea, pena la soppressione del servizio;

tale decisione è stata presa perché la regione Abruzzo non ha manifestato alcuna volontà di farsi carico di quanto sopra;

la regione Abruzzo, informata in merito dalla Gestione Governativa Ferrovia Adriatico Sangritana con lettera prot. n. 2760 del 26 giugno 1993, ha risposto, con nota prot. n. 4878 del 3 agosto 1993, richiedendo un congruo termine per la completa disamina degli atti;

il servizio automobilistico Archi-Atessa che ha una percorrenza annua di 99 mila chilometri si snoda su una tratta di 14 chilometri e si articola in venti corse al giorno di cui due scolastiche, è estremamente importante per i collegamenti nel comprensorio;

dall'1 giugno 1992 al 31 maggio 1993 hanno usufruito di tale servizio oltre 61 mila utenti;

mediamente delle corse scolastiche ogni giorno usufruiscono 95 studenti;

la soppressione del servizio comporterebbe gravi disagi per la popolazione scolastica e in generale per tutti quei cittadini, che sprovvisti di mezzi propri, devono raggiungere dalla vallata del Sangro il centro capoluogo di Atessa e usufruire dei servizi in esso ubicati -;

se non ritenga opportuno prorogare la data di sospensione del servizio automobilistico di collegamento Archi-Atessa e intervenire sulla regione Abruzzo affinché

rilasci sollecitamente l'atto di concessione alla Gestione Governativa Adriatico Sangritana con la relativa assunzione degli oneri a carico della regione. (4-17607)

RISPOSTA. — Si fa presente che con atto 2081 del 21 settembre 1993, Direzione generale della M.C.T.C. al fine di non interrompere un servizio pubblico, ha già provveduto a rinviare la soppressione del servizio automobilistico Archi-Atessa al 31 dicembre 1993.

Nel contempo, con nota 2081, pure del 21 settembre 1993, questa amministrazione ha sollecitato la regione Abruzzo affinché si attivi la procedura per inserire l'autolinea in argomento tra le linee in concessione regionale, evidenziando la perentorietà del suddetto termine del 31 dicembre 1993 nonché la necessità che, nell'adottare i provvedimenti di propria competenza, l'Ente regionale consideri che gli oneri netti, attualmente sostenuti dal Ministero dei trasporti per la preservazione del servizio di cui trattasi, sono a suo esclusivo carico.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

STRADA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere - premesso che:

il TAR del Lazio con sentenza del 2 marzo 1992, su istanza promossa dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, ha annullato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, la deliberazione adottata dalla Commissione centrale prezzi nell'adunanza del 14 dicembre 1990, il provvedimento del CIP n. 42/90 del 18 dicembre 1990, nonché ogni altro atto che disponeva gli aumenti tariffari da parte della SIP;

il Consiglio di Stato, in data 24 aprile 1992, su istanza della SIP, ha sospeso l'applicazione della sentenza del TAR del Lazio per la parte relativa agli adeguamenti tariffari veri e propri e non per la parte relativa al canone;

nel frattempo, su iniziativa della Federconsumatori, sono state raccolte circa 200 mila domande di rimborso da parte di altrettanti utenti, nei confronti della SIP;

in data 8 maggio 1992 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 278, con il quale si stabilisce che: « Le tariffe telefoniche, a decorrere dal 16 gennaio 1991 e fino all'adozione del nuovo provvedimento di adeguamento tariffario sono regolate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991... »;

nella premessa di tale decreto tra l'altro si legge: « Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici tra la concessionaria telefonica, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e le utenze »;

l'interrogante ritiene che sia opportuno che il Governo ritiri o faccia decadere il decreto-legge, costituzionalmente dubbio poiché di fatto autorizza degli aumenti tariffari (dichiarati peraltro illegittimi per il modo attraverso il quale si è giunti alla loro determinazione) anche con valore retroattivo;

l'interrogante si chiede infatti quale quadro di « certezza del diritto » possa mai emergere, da vicende come questa, agli occhi dei cittadini che giustamente confidano nei diversi poteri e competenze dello Stato —

quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare i diritti delle migliaia di utenti che hanno presentato domanda di rimborso e comunque dei milioni di utenti della SIP che avrebbero dovuto essere rimborsati;

visto che fino ad oggi il ruolo della autorità di Governo, in materia di tariffe pubbliche, si è limitato ad avallare i conti, spesso parziali, delle aziende che in regime di monopolio esercitano i pubblici servizi, in quale modo intendano tutelare gli interessi e i diritti degli utenti e dei cittadini, in materia di determinazione delle tariffe e della qualità dei pubblici servizi, in parti-

colare di quello telefonico, nell'applicazione del nuovo metodo denominato *price cap*. (4-01171)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991, vennero fissate le tariffe telefoniche con decorrenza 16 gennaio 1991; tale provvedimento è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 480/92 su ricorso proposto da alcune associazioni di consumatori.

Le motivazioni addotte nella menzionata sentenza del TAR del Lazio non hanno avuto ad oggetto ragioni di ordine sostanziale avendo il citato Tribunale rilevato esclusivamente la illegittimità della deliberazione della Commissione centrale prezzi del 14 dicembre 1990, a causa della irrituale convocazione dei membri della stessa; è stato pertanto annullato, in quanto ritenuto viziato in via derivata, il parere del C.I.P. n. 42 del 18 dicembre 1990, che ha tratto fondamento da detta deliberazione, ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Con ordinanza n. 359/92 il Consiglio di Stato, su ricorso proposto dalla concessionaria SIP, ha sospeso l'esecuzione della suddetta sentenza del TAR Lazio con riferimento:

alle variazioni dei ritmi degli impulsi della tariffa urbana a tempo e delle comunicazioni interurbane settoriali;

al diritto fisso per le comunicazioni extraurbane dal posto telefonico pubblico;

mentre ha tenuto fermi gli effetti della sentenza relativamente alle altre voci tariffarie.

Poiché l'ordinamento giuridico prevede la possibilità della rinnovazione del provvedimento o dell'atto affetto da vizi di forma nel caso in cui essa risponda ad una esigenza di pubblico interesse, si è provveduto ad acquisire di nuovo il parere della Commissione

centrale prezzi; sulla base di tale parere favorevole, il Comitato interministeriale prezzi ha adottato il provvedimento di propria competenza a seguito del quale è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992.

Avverso il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 l'Associazione Codacons ha proposto ricorso al TAR Lazio che con sentenza n. 657 dell'8 giugno 1993 ha accolto il ricorso con esclusivo riferimento all'iter di formazione delle nuove tariffe telefoniche.

Occorre in proposito sottolineare che l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 recante « disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni », ha fissato un nuovo procedimento per la determinazione delle tariffe telefoniche (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro).

Di conseguenza, alla determinazione delle tariffe telefoniche si è correttamente provveduto con decreto interministeriale e senza il preventivo parere vincolante del CIP.

Con decreti ministeriali 23 aprile 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993, si è provveduto all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali nonché alla determinazione delle nuove tariffe dei servizi di telecomunicazioni internazionali e del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

TARADASH, BONINO, CICCIONESERE, PANNELLA, RAPAGNÀ e ELIO VITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

Dursun Osman, cittadino turco, arrestato il 7 giugno 1984, attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Massa, deve scontare una condanna definitiva di 23 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;

il detenuto ai sensi della Convenzione internazionale firmata a Strasburgo il 25 maggio 1987, sottoscritta e ratificata anche dal nostro paese, ha fatto formale richiesta al Ministero di grazia e giustizia, in data 3 agosto 1992, per essere trasferito e finire di scontare la propria pena in Turchia;

il detenuto in questione continua a mantenere solo contatti epistolari con i propri familiari visto che gli è preclusa anche la possibilità di telefonare, come prevede l'ordinamento giudiziario, poiché non è reperibile, nell'istituto dove è detenuto, un interprete di lingua turca —:

1) per quale motivo non sia stata data ancora una risposta alla richiesta formulata da Dursun Osman visto, oltretutto, che più volte ci si è espressi sulla necessità di dare piena applicazione alla Convenzione di Strasburgo;

2) se corrisponda al vero che sarebbero centinaia le domande per il trasferimento, presentate da detenuti turchi, che non hanno ancora avuto una risposta;

3) se non si ritenga necessario accelerare i tempi di queste pratiche, non solo per permettere agli stessi di scontare la propria pena in condizioni più umane vicino ai propri familiari, ma anche per dare una parziale risposta alla piaga del sovraffollamento che caratterizza i nostri istituti di pena. (4-09979)

RISPOSTA. — Sono state presentate al Ministero di Grazia e Giustizia fino al 15.9.1993, 60 istanze di trasferimento nella Repubblica di Turchia da parte di cittadini turchi detenuti in Italia, in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21.3.1983.

La Convenzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale nel paese d'origine di persone condannate a detenzione al di fuori di esso, consentendo a tali persone di scontare nello Stato cui appartengono parte delle pene loro inflitte con sentenze definitive pronunciate in altri Stati.

Oltre che al reinserimento sociale delle persone condannate, la Convenzione ha al-

trèsi lo scopo di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale al fine di favorire una buona amministrazione della giustizia.

In conseguenza delle istanze presentate dai detenuti di cittadinanza turca, sono state avviate altrettante procedure delle quali 40 già definite.

Nessuna delle procedure definite si è conclusa con il trasferimento del detenuto di cittadinanza turca.

Ciò è da ascrivere all'orientamento assunto da questo Ministero in conseguenza dell'entrata in vigore della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 in data 12.4.1991, recante norme per la lotta contro il terrorismo, la quale all'articolo provvisorio n. 1, parte V, norme transitorie, prevede la liberazione, senza condizioni, di coloro che, condannati alla pena dell'ergastolo, abbiano scontato otto anni di pena, e di coloro che, condannati a pena detentiva limitata nel tempo, abbiano scontato un quinto della pena, in relazione a reati commessi fino alla data dell'8.4.1991.

Quasi la totalità delle istanze di trasferimento presentate da cittadini turchi detenuti in Italia si riferiscono, infatti, ad autori di reati commessi anteriormente alla data dell'8.4.1991, concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e, di frequente, l'associazione per delinquere ad esso finalizzata. Le condanne riportate da tali detenuti superano, nella maggior parte dei casi, i dieci anni e variano da sei ad oltre venti anni di reclusione.

Le istanze di trasferimento vengono, di regola, inoltrate allorché i cittadini turchi detenuti si trovano nella condizione di poter usufruire del beneficio di cui al citato articolo provvisorio n. 1 della richiamata legge della Repubblica di Turchia e quindi all'accoglimento della domanda conseguirebbe l'immediata liberazione del detenuto non appena trasferito in patria.

In considerazione di quanto sopra il Ministero di Grazia e Giustizia ha assunto l'orientamento di negare il consenso dello Stato italiano al trasferimento dei cittadini turchi detenuti in Italia nei casi in cui essi possano beneficiare del condono generalizzato previsto dall'articolo provvisorio n. 1

della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 del 12.4.1991.

A tal proposito va precisato che il trasferimento previsto dalla Convenzione di Strasburgo non è automatica conseguenza dell'istanza dell'interessato ma risulta condizionato comunque al consenso degli Stati coinvolti nella relativa procedura (Stato di condanna e Stato di esecuzione).

Il diniego del consenso al trasferimento da parte dello Stato di condanna, ovvero dello Stato di esecuzione è dunque perfettamente legittimo e conforme al dettato della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 di cui si è detto.

La linea di condotta seguita da questa amministrazione nei confronti dei detenuti di cittadinanza turca appare poi giustificata proprio dall'esigenza di buona amministrazione della giustizia, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, nonché da considerazioni generali di politica criminale. Si è tenuto conto in particolare della natura dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, per i quali quasi tutti i detenuti turchi sono stati condannati, e si è rilevato che la cessazione, prima della espiazione, della pena comminata a tali soggetti, si porrebbe in palese contrasto con la politica di particolare rigore adottata dallo Stato italiano nella repressione dei delitti relativi al traffico degli stupefacenti e nella lotta alle organizzazioni criminali a tale traffico dedicate.

Il rigetto dell'istanza di trasferimento non preclude, comunque, al detenuto la possibilità di presentare una nuova istanza dopo un congruo periodo di tempo dal rigetto della precedente e dopo aver scontato una buona parte della pena inflitta, e le nuove domande eventualmente presentate, saranno oggetto di attenta valutazione caso per caso.

Si aggiunge che la posizione assunta da questo Dicastero è stata da tempo comunicata ed illustrata al Ministero degli Affari Esteri, al fine di renderne edotte, se ritenuto utile ed opportuno, le Autorità turche.

Saranno, invece, favorite le espulsioni dei cittadini turchi detenuti in Italia, che ne facciano richiesta, qualora ricorrano i requisiti previsti dal decreto-legge 14/6/1993

n. 187, convertito con modificazioni nella legge 12.8.1993 n. 296.

Va, infine, precisato che il restrittivo orientamento seguito in materia ha la finalità di evitare che soggetti detenuti per gravi reati e che debbono ancora espiare lunghi periodi di detenzione, conseguendo, in virtù della Convenzione di Strasburgo la liberazione immediata una volta rientrati nei loro paesi ed anche l'estinzione della pretesa punitiva dall'Autorità Italiana, possano avere un trattamento di maggior favore rispetto a coloro per i quali è consentita la espulsione dall'Italia ai sensi della citata normativa.

Con specifico riferimento alla posizione del detenuto Dursun Osman, cittadino turco arrestato il 7.6.1982 e condannato a 23 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si comunica che l'istanza dallo stesso proposta onde ottenere il trasferimento in Patria ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983, è stata respinta con decreto in data 25.2.1993 in puntuale applicazione dei criteri generali sopra esposti, considerata la particolare gravità dei reati commessi e l'entità della pena residua da espiare.

Del diniego si è data tempestiva comunicazione all'interessato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TARADASH, VITO, PANNELLA, BONINO, CICCIOMESSERE e RAPAGNÀ. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che nelle scorse settimane si è avuta notizia di manifestazioni di protesta ed ostilità da parte di cittadini e pubblici amministratori per la presenza in alcune città del Nord Italia di persone sottoposte al soggiorno obbligato;

che d'altra parte le stesse persone sottoposte al soggiorno obbligato lamentano condizioni di vita particolarmente disagiate e difficili —:

1) se non ritengano che vada definitivamente abolito l'arcaico istituto del soggiorno obbligato;

2) se non ritengano che occorra comunque garantire alle persone sottoposte al soggiorno obbligato condizioni civili di vita, senza imporre misure inutilmente vessatorie e discriminatorie che possono accentuare ed incoraggiare il clima di ostilità della comunità locale nei loro confronti;

3) quante sono le persone sottoposte al soggiorno obbligato ed in quali condizioni. (4-15625)

RISPOSTA. — Com'è noto alla S.V. On.le, l'istituto del soggiorno obbligato è stato modificato con legge 24 luglio 1993, n. 256.

Di conseguenza, i quesiti posti dalla S.V. On.le non hanno più ragion d'essere.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE, PANNELLA, RAPAGNÀ e VITO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con gli elenchi telefonici del 1993, nell'inserto « Tuttocittà », è stato distribuito anche il « messaggio personale » della Chiesa Cattolica - Cei, di promozione del sostegno economico alla Chiesa tramite l'otto per mille e altre offerte deducibili dalle imposte sul reddito —:

se non ritenga inopportuno che la distribuzione degli elenchi del telefono, ad opera di una società che svolge un servizio pubblico, si trasformi in un veicolo di propaganda di parte, politica o religiosa che sia. (4-15953)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla organizzazione della società SIP con particolare riferimento ai rapporti contrattuali con altre imprese di cui si avvale per lo svolgimento di determinati servizi non rientrano nella competenza di questo Ministero.

Non si è mancato, tuttavia, di interessare la Concessionaria la quale ha comunicato che la pubblicazione « Tuttocittà » — edizione 1992-93 — nella quale è stato inserito il messaggio promozionale CEI, è un pro-

dotto della SEAT, cioè della società proprietaria della testata editoriale « *Pagine Gialle* », di cui il fascicolo in argomento costituisce un accessorio.

Si presume, quindi, soggiunge la Concessionaria, che l'operazione in parola sia scaturita da un accordo intercorso direttamente tra la CEI e la SEAT stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

TARADASH, PANNELLA e VITO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

1) la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione, all'articolo 27 afferma che: « Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula "volete che sia abrogata..." con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata nel precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione »;

2) queste norme rispondono all'esigenza di individuare, con assoluta certezza, le disposizioni di legge di cui viene chiesta l'abrogazione;

3) l'esigenza di consentire al cittadino sottoscrittore o elettore di trarre dalla lettura del quesito la conoscenza dell'intero testo delle disposizioni di legge di cui viene chiesta l'abrogazione non rientra tra le finalità del citato articolo 27 della legge n. 352 del 1970; infatti il testo letterale delle disposizioni di legge va trascritto solo se il quesito non riguarda una intera legge o interi articoli ma solo parte di uno o più articoli di legge; tale prescrizione sembra riguardare anche il caso della richiesta di abrogazione di interi commi;

4) l'articolo 7, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prescrive altresì che: « Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o a stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum »;

5) molte leggi della Repubblica contengono una vasta pluralità di norme e sono composte da numerosi articoli, ciascuno dei quali è suddiviso in numerosi commi, ciascuno dei quali, a sua volta, contiene spesso una complessità di disposizioni di legge tale da apparire più un articolo che un comma, in contrasto con quanto prescrive l'articolo 72 della Costituzione;

6) pertanto in taluni casi i quesiti referendari possono risultare così complessi ed estesi da non poter essere contenuti — per quanto stampati in corpi tipografici ridotti — in una facciata dei fogli delle dimensioni della carta bollata o comunque da non lasciare adeguato spazio per la raccolta delle sottoscrizioni —:

se ritenga ammissibile che le modalità tecniche con cui sono redatte le leggi, con la suddivisione degli articoli in commi estremamente estesi, possa di fatto precludere la sottoponibilità a referendum di tali leggi, con patente violazione dell'articolo 75 della Costituzione;

se intenda richiedere con urgenza un parere al Consiglio di Stato in relazione alla possibilità, nel caso di referendum che

chiedano l'abrogazione di interi commi, di trascrivere il quesito, sia sui fogli per la raccolta delle firme sia sulla scheda elettorale, aggiungendo all'indicazione del comma solo le prime e le ultime parole del testo letterale del comma stesso, intervalate da puntini sospensivi e dalla parola omissis oppure attraverso altra soluzione che salvaguardi il diritto sancito dall'articolo 75 della Costituzione. (4-19656)

RISPOSTA. — *L'atto di sindacato ispettivo pone all'attenzione del Governo due distinti problemi.*

Il primo riguarda la tecnica di formazione delle leggi. In realtà, testi normativi estremamente complessi nelle singole articolazioni, cioè sovrabbondanti non solo di capi e titoli, ma anche di articoli e commi, rendono senza dubbi difficile la stesura di eventuali quesiti referendari; purtroppo, nonostante diverse e precise circolari emanate nella precedente Legislatura dai Presidenti delle due Camere e dalla Presidenza del Consiglio in merito alla semplificazione dei testi ed al rispetto delle regole di buona tecnica legislativa, circolari ribadite nella presente legislatura, lo stesso Parlamento adotta sovente testi normativi complessi anche nella forma. Il Ministero di Grazia e Giustizia è costantemente impegnato a richiamare l'attenzione di tutte le altre amministrazioni sulla necessità ed opportunità di attenersi strettamente alle suddette circolari.

È auspicabile che nei regolamenti delle Camere vengano inserite apposite disposizioni sulla tecnica di normazione, tema sul quale esiste anche un'ampia letteratura.

Il problema più specificamente sollevato dall'interrogazione riguarda però la possibile riforma della disciplina della redazione della proposta di quesiti referendari e della successiva proposizione di essa al corpo elettorale. Al riguardo si osserva che le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sufficientemente chiare e precise; né sarebbe possibile riportare le sole parole iniziali e finali degli articoli o commi di cui si propone l'abrogazione, sia perché la legge non lo consente in modo esplicito, sia, soprattutto, perché l'elettore deve esser messo

in condizione di leggere e di capire l'intero testo sul quale è chiamato a pronunciarsi.

Senza dubbio la legge n. 352/1970 ha bisogno di alcuni correttivi, ed il Ministero di Grazia e Giustizia assicura il suo impegno in tal senso; ma fino a che i testi legislativi saranno redatti in modo complesso sul piano letterale e con commi numerosi e molto estesi, qualunque correttivo risulterà inidoneo ad ovviare alle difficoltà evidenziate dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

per quali ragioni non abbia ancora provveduto al ripristino di rigorosi controlli alle frontiere, onde evitare il sempre maggiore aggravamento dell'immigrazione di fatto clandestina e, certamente da sempre incontrollabile, al punto che, ormai, può definirsi incontrollata;

quali strumenti giuridici, legali ed economici sono stati posti a disposizione delle forze dell'ordine e delle questure in particolare, che devono risolvere praticamente i problemi, anche per poter almeno tenere il fenomeno sotto controllo di tipo informativo;

quali iniziative abbia assunto il Governo per evitare che siano accusati, ancorché stupidamente e malignamente, di « razzismo » coloro che segnalano il problema e chiedono parità di trattamento agli immigrati dei cittadini, nel senso che comportamenti comuni degli immigrati illegalmente e illeciti anche penalisticamente, vengono di fatto e generalmente « tollerati » e ignorati dalle forze di polizia, e dalla stessa magistratura: si pensi alla commercializzazione dei prodotti con marchi contraffatti, cui è versata ormai, una quota rilevante di industrie, piccole ma con produzione rilevante, a tal punto che se nelle città dell'Italia settentrionale, viene trovato un commerciante abusivo italiano, viene immediatamente perseguito, con il pronto sequestro della merce e quant'altro la legge prevede, se trattasi di

immigrati specie « di colore », tutti, segnatamente gli agenti addetti ai controlli, fanno finta di non vedere. Oggi, pertanto, se in Italia esiste una sorta di razzismo è senz'altro in senso opposto a difesa della « razza » italiana, nel senso che sono tollerati gli abusi e gli illeciti, anche penalmente rilevanti, degli immigrati, specie se « di colore », e del resto (e non sarebbe male che la cosa fosse diffusa e sottolineata con efficacia da tutti i mezzi di informazione specie se di Stato) in Italia parlare di razza è davvero cosa inutile e insensata e il « razzismo » frutto di ignoranza della nostra storia: infatti, 56 invasioni barbariche, dai Galli di Brenno, in poi, e, soltanto nell'ultima guerra, eserciti e formazioni militari di oltre 50 nazioni, hanno debitamente mescolato il « sangue » nelle varie generazioni italiane, perché non risulta che galli, visigoti, vandali o unni, marocchini dell'ex generale francese Juin (che occuparono sanguinariamente la cittadina di Esperia con quel che successe) abbiano mai usato sistemi anticoncezionali, mentre unica prova certa di difesa della integrità femminile è contenuta nel solo martirologio cristiano. Pertanto la conseguente *mutatio sanguinis* dell'anno successivo alle invasioni da circa ventisei secoli a questa parte, il numero, la gravità, la estensione e la durata delle invasioni stesse, fatte da intere popolazioni e grossi eserciti, escludono la possibilità storica, logica e biologica perché si possa parlare di « razza italiana ». Al contrario peraltro si deve parlare e difendere la Nazione e il popolo italiani, i cui appartenenti e cittadini hanno diritto che siano loro conservati cultura e civiltà, usi e costumi, tradizione e diritti, contro ogni tipo di invasione, ancorché lenta e strisciante, visto che sono riusciti a superare quelle violente e clamorose;

se non sia il caso che anche questo aspetto del problema sia segnalato e fatto segnalare nelle scuole di ogni ordine e grado, ma, soprattutto in quelle dell'obbligo. (4-00959)

RISPOSTA. — *Il problema dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini extracomunitari*

nel territorio italiano è all'attenzione di questo Ministero, che da tempo si propone di superare le difficoltà applicative della legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante apposite modifiche legislative.

A tale fine è stato emanato il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante « Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri ».

Tale decreto-legge convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, prevede, tra l'altro, sanzioni più efficaci anche per gli stranieri che distruggono il passaporto al fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, o che non si adoperano per ottenere, dalla competente autorità diplomatica o consolare, il rilascio del documento di viaggio occorrente.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se sia nota al Governo l'operazione « finanziaria immobiliare » di cui stampa a mezzi di informazione, in sede locale si sono ampiamente occupati, circa la vendita dal gruppo Standa all'INADEL dell'immobile sito in agro di Desenzano sul Garda, adibito a centro commerciale e a sede magazzino e punto di vendita della Standa stessa. L'immobile, che era stato acquistato da una situazione fallimentare ed era stato pagato pochi anni addietro qualche miliardo è stato venduto dalla Standa all'INADEL per oltre venti miliardi come risulta dall'atto notarile relativo, ma è anche stato lasciato in locazione alla Standa stessa che continua ad adibirlo a punto di vendita dei suoi prodotti esattamente nell'estensione e nella utilizzazione di prima della vendita;

come mai, mentre da un lato lo Stato e gli enti pubblici si avviano a una indicazione scelta e programma di smobilizzo del patrimonio immobiliare, anche per le

necessità di acquisire fondi liquidi, dall'altro un ente pubblico come l'INADEL, che come tanti altri è « attanagliato da necessità costanti di deficit di cassa », abbia divisato e disposto di acquistare un immobile, in quel sito, a quel prezzo, in questi tempi, divisando, tra l'altro, di mantenerlo nella materiale e giuridica disponibilità dello stesso venditore, con la locazione suindicata;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili che, sempre, conseguono agli abusi e omissioni, anche nei doveri di controllo, da parte dei funzionari pubblici, siano essi di carriera come segretari generali e dirigenti degli enti pubblici come l'INADEL ovvero onorari come presidenti di enti pubblici ovvero membri del consiglio di amministrazione degli stessi; ovvero ancora ministri o sottosegretari, con delega specifica, « competenti ».

(4-02398)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la strategia della finanziaria è anche di privatizzare e quindi di vendere proprietà e partecipazioni dello Stato ed anche della Regione, quelle realtà non strettamente necessarie al funzionamento delle varie istituzioni:

1) se corrisponda a verità che la struttura del Supercentro commerciale Standa di Desenzano del Garda di proprietà della Standa S.P.A. e della Cantieri riuniti milanesi S.P.A. (entrambe del gruppo Berlusconi) sia stata acquistata dall'INADEL (Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali);

2) se risulti che l'importo dell'atto stipulato presso il notaio Marco Cordero di Montezemolo sia di 20,3 miliardi;

3) se tale complesso sia poi stato successivamente ceduto in affitto alla stessa Standa, ed eventualmente, a quale prezzo e per quanti anni, e da chi è stata sottoscritta tale convenzione;

4) se esista una stima del complesso e da chi sia stata fatta, stima intesa come struttura immobiliare con destinazione commerciale;

5) quale era il precedente valore dell'immobile dichiarato dal Gruppo Berlusconi all'atto di acquisto e la data;

6) se l'acquisto sottoscritto dal commissario INADEL, onorevole Querci, possa essere ritenuto valido in relazione alle competenze del Commissario stesso, nonché alle finalità strategiche della Finanziaria;

7) quali, eventualmente, siano le componenti « positive » e le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di tale « acquisto », proprio in Desenzano, ed in zona tra l'altro infelice, compresa tra svincoli e futuri cavalcavia —:

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative su indagini di polizia giudiziaria e tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti.

(4-05078)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

come sia possibile che il Gruppo cantieri riuniti, per la situazione relativa all'immobile sito in agro Desenzano (adibito a centro commerciale Standa) e venduto da quel gruppo all'INADEL (ente commissariato) possa dichiarare di aver solo trattato e stipulato compravendita di immobili, quando proprio quell'immobile è risultato ancor dopo la predetta compravendita, in uso al centro commerciale Standa, che risulta far capo al predetto gruppo, o quanto meno, insieme allo stesso, a un unico gruppo finanziario lombardo;

quali siano le prospettive che si prefigge l'INADEL, ente « previdenziale » tra l'altro commissariato, con operazioni di questo tipo e quale sia stata la « convenienza » economica di tale operazione che ha provocato l'« acquisto » di un enorme immobile, e il suo « svuotamento » economico, per un affitto a prezzo vile, ma di lunghissima durata;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire, e giustamente reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti, abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, addebitati o addebitabili a pubblici funzionari di carriera o onorari.

(4-09089)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti disposti in merito a quanto segnalato dalla S.V. onorevole, risulta che l'immobile in data 12 febbraio 1991 veniva ceduto dalla « Standa Spa » alla « Cantieri Riuniti Milanesi Spa », per il prezzo dichiarato di lire 19.000.000.000.*

Tale società, nel luglio successivo ha alienato lo stabile all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali - INADEL - per l'importo di lire 20.300.000.000, ritenuto congruo dall'apposita Commissione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979 ed inferiore alla perizia di stima stragiudiziale effettuata da personale dipendente della Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze.

Attualmente il complesso risulta concesso in locazione alla « Standa Spa » per lire 1.319.500.000 annue.

Il contratto è soggetto agli aggiornamenti ISTAT di legge ed ha la durata di 6 anni, rinnovabile.

Si soggiunge che i compiti di vigilanza, attribuiti a questa amministrazione sull'INADEL, non si estendono ai singoli atti di acquisto degli immobili dell'Ente stesso, sul quale sono peraltro in corso indagini dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere - premesso che:*

l'interrogante ritiene gravissima la situazione determinata in ogni settore dall'azione della massoneria, cosa che, solo ora, per il coraggio di qualche magistrato del pubblico ministero, sembra essere posta all'attenzione e al centro di serie indagini di polizia giudiziaria e tributaria -:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo per collaborare attivamente e fattivamente con quei magistrati al fine di trovare, anche in campo internazionale e sulla scena mondiale, qualche eccezionale esperto, capace di aprire la « chiave » del computer sequestrato presso la sede della massoneria di Palazzo Giustiniani, contenente i dati attinenti all'attività che da sempre, come è fatto notorio, è e resta tipicamente « segreta »;

se risponda al vero che da sempre tanti « altissimi » funzionari pubblici sono nominati su vera e propria disposizione di qualche « loggia », molte delle quali sono anche ufficialmente « segrete » (non solo la famigerata e cosiddetta P2, ma molte altre, con aderenti « importanti », restano addirittura « nell'orecchio del gran maestro »);

quali supporti siano stati messi a disposizione di quei magistrati che svolgono le indagini sulla massoneria di cui alle recenti notizie di stampa. (4-06893)

RISPOSTA. — *Le richieste del Procuratore della Repubblica di Palmi agli organi investigativi di numerose questure hanno avuto, inizialmente, uno spettro di indagine notevolmente ampio e complesso, che ha reso particolarmente difficile il mandato investigativo, anche perché accompagnato da due precisi limiti: uno temporale, di riferire i risultati delle indagini entro sessanta giorni; l'altro metodologico, di impedire che trapelassero l'oggetto e i motivi dell'inchiesta.*

Di non secondario rilievo, soprattutto per i probabili rischi di responsabilità disciplinare, sono state, pertanto, le difficoltà dei

vari operatori di polizia che, tenuti ad indagare nei confronti di un imprecisato numero di soggetti, hanno dovuto contemperare la massima riservatezza negli accertamenti con il naturale obbligo di informare i Procuratori della Repubblica territoriali.

In presenza di tali difficoltà è stata manifestata al Procuratore di Palmi la possibilità che l'ampliamento delle indagini potesse portare ad una progressiva diminuzione del livello di riservatezza, prospettandosi anche l'opportunità di una riunione con i funzionari delegati agli accertamenti, per fornire loro gli elenchi delle persone sulle quali investigare e per risolvere eventuali altri problemi.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha attivamente collaborato con l'Autorità Giudiziaria inquirente attraverso ripetute e precise direttive agli organi dipendenti, perché venisse sviluppato il più ampio sforzo investigativo al fine di corrispondere, con urgenza e riservatezza, alle richieste pervenute.

Si è altresì provveduto, nel gennaio del 1993 al potenziamento della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Palmi con l'aggregazione complessiva di 24 ufficiali di polizia giudiziaria e con l'assegnazione di tre autovetture e di adeguati strumenti tecnico-operativi.

È stato pure fornito il personale necessario per l'espletamento dei servizi di vigilanza ai documenti raccolti nel corso delle indagini e custoditi nel Tribunale della stessa sede e nel mese di febbraio 1993, sono stati messi a disposizione dei magistrati inquirenti, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale in Roma, idonei locali per la custodia di parte della voluminosa documentazione acquisita.

A tale struttura è stato assegnato per la memorizzazione dei dati, un gruppo interforze di 12 qualificati elementi, dotato di idonee apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, e sono stati predisposti appropriati dispositivi di vigilanza passiva.

Anche la Guardia di Finanza ha assicurato, sia a livello centrale che periferico, la più ampia disponibilità e collaborazione con i magistrati impegnati nelle indagini sulle « logge massoniche » di cui trattasi.

A tal riguardo, sono stati messi a disposizione della Procura di Palmi strutture ed elaboratori ubicati sia in Roma che nella sede di Lamezia Terme ed è stato, inoltre, assicurato il potenziamento del personale addetto alla locale Sezione di polizia giudiziaria.

Di tali forme di collaborazione, la stessa Autorità procedente non ha mancato di rendere pubblico riconoscimento, sottolineandone la validità ed efficacia ai fini dello svolgimento delle indagini.

Quanto al computer a suo tempo sequestrato al Grande Oriente d'Italia si è appreso che nello stesso si trovano tre files criptografati, di cui il consulente tecnico, nominato anche a tal fine, non è riuscito a scoprire le chiavi d'accesso.

In relazione a tale vicenda è stata fermata una persona che aveva fornito dichiarazioni reticenti. Il Procuratore della Repubblica di Palmi ha aggiunto che emergono dagli atti fondati elementi per ritenere che vi siano massoni coperti che, tuttavia, proprio per tale motivo, non sono facilmente individuabili.

In merito all'acquisizione probatoria va premesso che la relativa procedura è compiutamente regolata nel libro terzo del vigente codice di rito; in particolare, gli articoli 220 e seguenti disciplinano l'effettuazione della perizia, cui si fa luogo in caso di necessità « di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche ».

La nomina del perito è di esclusiva competenza del giudice procedente e alle parti, compreso il pubblico ministero, è concessa la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico.

Da quanto sopra si evince con tutta evidenza la totale estraneità del Ministero di Grazia e Giustizia nella detta procedura.

Per quanto attiene invece ai supporti materiali, si precisa che sono state soddisfatte tutte le richieste formulate dalla Procura di Palmi.

Sul problema dell'iscrizione a logge massoniche di appartenenti alle forze dell'ordine, si comunica che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha già aderito alla specifica richiesta della Procura di Palmi, tendente ad

acquisire elementi per un riscontro con gli elenchi di appartenenti alla Massoneria a disposizione della predetta autorità giudiziaria.

Si aggiunge, infine, che non risultano, allo stato, specifici e concreti elementi di prova circa presunte irregolarità nelle nomine di alti funzionari pubblici, precisandosi in proposito che presso la Pubblica Amministrazione tali nomine sono disposte sulla base di una rigorosa applicazione dei criteri normativi che disciplinano la materia e ciò esclude ogni possibilità di ingerenza esterna nel procedimento da parte di altre strutture ed organizzazioni.

Con specifico riferimento al Ministero di Grazia e Giustizia va segnalato, infine, che all'esito dell'inchiesta effettuata dall'Ispettorato Generale, in adempimento dell'incarico conferito il 2 giugno 1993, è stata promossa, in data 23 novembre u.s., azione disciplinare a carico di 19 magistrati a cagione delle loro pregresse od attuali affiliazioni alla Massoneria.

Si è ritenuto, invero, che con tale comportamento è stato violato l'obbligo di diligenza ed avvedutezza che incombe al magistrato, più che ad ogni altro soggetto, di accertare se la scelta operata appaia compatibile con il proprio status, ovvero ad esso alternativa, come impone di ritenere, nella specie, l'incompatibilità tra il giuramento iniziatico — con l'obbligo di obbedienza che ne consegue — e quello che si richiama al dovere di fedeltà alla Repubblica, prestato a tutela dei valori della giurisdizione, indipendenza, imparzialità, soggezione esclusiva alla legge.

Si aggiunge che a carico di tre magistrati, uno dei quali perseguito anche in sede disciplinare, è stato richiesto al C.S.M. il trasferimento ad altra sede ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 51, osservandosi che la notorietà dei collegamenti con organizzazioni massoniche attribuiti ai predetti magistrati, ne ha irrimediabilmente offuscato l'immagine, privandoli degli indispensabili requisiti di credibilità e di prestigio e determinando una oggettiva impossibilità, per gli stessi, di continuare ad espletare nell'attuale sede, con

la necessaria serenità, le attribuzioni proprie dell'incarico ricoperto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, dall'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto al Governo (anche in questi momenti in cui si dice « occupato nella manovra economica » volta, sempre a suo dire, al « risanamento del bilancio pubblico » e alla limitazione della « spesa pubblica ») che l'ente ferrovie SPA ha dotato i « deviatori » di uno speciale apparecchio ricetrasmittente individuale, tipo PFX, prodotto dalla Philips, acquistato in grandissima quantità (basti pensare al numero dei « deviatori » impiegati e alle necessarie scorte), quindi a « bassissimo prezzo » per la logica conseguenza della legge del mercato, stante la richiesta di acquisto « in massa », al prezzo unitario di lire 2.000.000 (dicasi lire due milioni cadauno) quando l'acquisto da parte di un privato dello stesso apparecchio poteva essere effettuato intorno al prezzo di poco superiore al mezzo milione di lire (lire 500.000);

chi siano stati i reponsabili della ricerca di mercato, delle trattative, e dell'acquisto della « partita » di quegli apparecchi ricetrasmittenti; quali sondaggi di mercato abbiano fatto e con quali criteri, con quali ditte concorrenti e capaci di offrire apparecchi analoghi abbiano preso tempestivo e proficuo contatto, e quali controlli siano stati fatti e da chi, presso l'ente ferroviario, e, prima di questa sua trasformazione, presso l'azienda delle ferrovie dello Stato, e se con analoghi criteri, come per le « lenzuola » poi definite « d'oro », vengano richieste ed effettuate tutte le forniture di materie prime, macchinari e, in genere, di ogni cosa;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti

alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e doverosamente reprimere, le responsabilità contabili, i sempre conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo da parte di pubblici funzionari.

(4-08563)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato SpA precisano che gli apparati radiotelefonici portatili sono in dotazione alle squadre di manovra operanti nei piazzali e scali della rete FS (circa 270 impianti) e non ai deviatori, e che tali apparati sono stati acquistati a partire dal 1956, dopo un periodo di sperimentazione, nell'ottica di migliorare, sotto il profilo della sicurezza, il servizio di manovra riducendo nel contempo le risorse umane ivi applicate.*

Gli apparati in argomento sostituiscono bandiera e lanterna utilizzate in precedenza in base all'articolo 60 del Regolamento segnali e la loro utilizzazione è disciplinata da una normativa di esercizio emanata nel 1992.

Per l'acquisto degli apparati è stato redatto dagli uffici tecnici ferrovie dello Stato specifico capitolato via via aggiornato in relazione al progresso tecnologico.

Tali apparati, che sono disponibili in commercio, con le caratteristiche previste dal citato capitolato, devono essere omologati dal Ministero PT e lavorano su bande di frequenza (UHF 440-470 MHz) assegnate alle ferrovie dello Stato e con canali propri al fine di non subire interferenze.

In particolare l'apparato PFX prodotto dalla Philips, come peraltro tutti gli altri apparati acquistati, a differenza di quelli commercializzati, è dotato di un dispositivo di nota faro, di un generatore di chiamata e di un dispositivo software o hardware per il blocco del canale di funzionamento assegnato.

La nota faro è una segnalazione intermittente a 800 Hz che, in continuità, assicura la regolarità della manovra, mentre il generatore di chiamata permette la compatibilità tra i vari tipi di apparati utilizzati nello stesso impianto od impianti diversi.

Sin dal 1984, nell'ottica di acquistare una più ampia concorrenza, sono state in-

vitare le ditte costruttrici di radiotelefoni a presentare delle campionature per la necessaria omologazione e l'invito quindi è stato esteso alle Soc. Autophon-Telettra (ora Ascom Radiocom), Philips, Ducati e Ote che hanno manifestato interesse.

Il modello PFX della Philips è presente in numero limitato rispetto ai tipi Autophon, Ote e Ducati sulla rete ferrovie dello Stato ed il suo prezzo d'acquisto è di lire 1.400.000 circa, prezzo spuntato a seguito di trattative plurime.

Detto prezzo è comprensivo di borsa, antenna e batteria.

Si fa inoltre presente che:

il modello PFX (UHF) commerciale, senza cioè le caratteristiche specifiche sopra illustrate, ha un prezzo di lire 1.100.000-1.200.000 circa;

gli apparati commercializzati al prezzo di lire 500.000 dalle caratteristiche meccaniche e funzionali non utili alle esigenze ferroviarie sono in realtà radiotelefoni che lavorano in bande non specialistiche (27 MHz) perché non tutelate dal Ministero PT; pertanto non possono essere impiegati in ambito ferroviario ove non sono ammesse interferenze che comprometterebbero la sicurezza e la regolarità della circolazione treni.

A completamento si precisa che per i radiotelefoni tipo PFX e similari in gamma VHF (146-174 MHz) in dotazione alle squadre lavori ed operatori di piazzali (dirigenti del movimento, spuntacarri, schedari, assistenza alla clientela) il prezzo di acquisto si è attestato su lire 1.000.000 circa.

In sede centrale sono stati acquisiti negli anni 1987-1992 n. 1680 radiotelefoni portatili di varie marche di cui n. 965 modello PFX.

A tali acquisti vanno sommate le apparecchiature, anche di altre ditte utilizzate in ambito compartimentale per un totale di n. 321, con caratteristiche analoghe e prezzi comparabili con quelli relativi al prodotto Philips.

Inoltre il Ministero di grazia e giustizia ha precisato che in ordine ai fatti sopra esposti, non risultano presso la procura della Repubblica indagini giudiziarie in corso.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere:

che cosa intenda fare il Governo anche tramite gli uffici periferici dei ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza, in merito ai « contratti » che vengono fatti per la « distribuzione » dei nuovi elenchi telefonici, cosa che avviene annualmente in stagione invernale, e dati in « appalto » a « grandi ditte » quali la Casa di spedizioni San Cristoforo autotrasporti SpA, con sede in Milano, piazza Erculea, 9. Questa a sua volta « subappalta » a diverse persone o ditte nelle varie zone la « distribuzione » dei nuovi elenchi e il « ritiro » del vecchio. Peraltro essa impone di non subordinare la consegna del nuovo alla restituzione del « vecchio » ma condiziona il pagamento di quanto dovuto per la distribuzione dei nuovi alla consegna di almeno il 75 per cento dei vecchi elenchi. Se si tiene conto che ogni anno aumentano in progressione gli abbonati alla SIP e, quindi ci sono sempre più utenti che non hanno mai avuto il « vecchio elenco » da restituire; che ci sono quelli, che, comunque, non lo vogliono restituire; che ci sono altri che non lo debbono restituire per averlo acquistato al prezzo di mercato, direttamente; la soglia di quel 75 per cento diventa altissima e, addirittura, difficilmente raggiungibile. Inoltre se si considera che molti utenti hanno cambiato indirizzo senza che la segnalazione relativa sia stata effettuata ovvero senza che la stessa sia comunicata agli addetti alla distribuzione degli elenchi (anche per i soliti ritardi burocratici) e se si considera come i « contratti » che questa « Casa di spedizione » fa con gli addetti alla materiale distribuzione e alla « raccolta » dei vecchi elenchi, per poter essere corretti e a norma, comunque dell'articolo 36 della Costituzione, si dovrebbero prevedere speciali e specifiche clausole di pagamento differenziato e non clausole come quelle imposte dalla predetta casa;

con quali presupposti e su quali basi siano stati affidati gli « incarichi » e gli

appalti a quella « Casa di spedizione S. Cristoforo autotrasporti SpA di Milano », che all'interrogante risulta essere di area socialista;

se in proposito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità contabili, anche perché, alla fine la distribuzione di un elenco costa alla SIP lire 5.000 e al distributore lire 300.

(4-10281)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che l'articolo 38 della vigente convenzione Stato-SIP prevede l'obbligo per la Concessionaria di distribuire, in utilizzazione gratuita agli abbonati, l'elenco annuale relativo alla rete di appartenenza.*

L'affidamento del recapito degli elenchi telefonici alle imprese di volta in volta incaricate è subordinato al possesso da parte delle medesime di una professionalità specifica e di una comprovata esperienza nel settore, tali da assicurare la massima fiducia ai fini di una buona qualità del servizio.

Per quanto attiene in particolare alla ditta « case di spedizioni San Cristoforo Autotrasporti S.p.A. » la SIP ha precisato che la società in questione si è formalmente impegnata ad effettuare il servizio affidatole in maniera idonea, impartendo al proprio personale addetto alla consegna degli elenchi opportune disposizioni per la migliore esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento di tale attività la ditta in questione si è avvalsa della collaborazione sia di aziende e cooperative che di lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda i compensi, la SIP ha assicurato che l'importo medio, variabile a seconda delle zone di competenza, riconosciuto alle ditte per ogni elenco consegnato si attesta sulle 1.200 lire ed è parzialmente legato al recupero di una percentuale di elenchi usati, la cui carta viene riciclata; tale

percentuale viene calcolata sul totale degli elenchi della precedente distribuzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere:

se sia noto che il signor Ferrari Pierluigi lavorava presso l'azienda PGS srl, successivamente la predetta ditta ha avuto una crisi aziendale che ha comportato il licenziamento di diversi dipendenti, il signor Ferrari Pierluigi ha fatto ricorso al Giudice del lavoro e si è accordato con la ditta che ha pagato una somma a titolo di risarcimento del danno. Il signor Pierluigi ha fatto altresì domanda per ottenere il riconoscimento della mobilità, con l'inserimento nelle relative liste. Ormai è passato un anno, precisamente 11 mesi e 10 giorni, ma ancora nessun posto di lavoro è stato assegnato al medesimo, previsto nel profilo professionale della 4^a qualifica;

se in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti. (4-17345)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione parlamentare con la quale la S.V. chiede chiarimenti circa la situazione lavorativa del signor Ferrari Pierluigi iscritto nelle liste di mobilità dopo essere stato licenziato dall'azienda PGS S.r.l., si fa presente quanto segue.*

Il signor Ferrari Pierluigi è al primo posto della graduatoria ex articolo 1, 7° comma, L. 407/90 approvata il 14.6.1993, dalla competente Commissione Circoscrizionale per l'impiego di Fiorenzuola d'Adda con le qualifiche di verniciatore su metalli, V livello Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, e operaio generico.

Le vigenti disposizioni di legge prevedono che a detta graduatoria si faccia ricorso in

presenza di richieste di enti pubblici che debbono procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti.

Pertanto nel caso in cui si verificasse tale ipotesi il signor Ferrari verrebbe avviato a selezione.

Per quanto riguarda il reinserimento al lavoro presso ditte private, il suddetto signor Ferrari è stato contattato dai Servizi Informativi e Promozionali ed inserito nel programma del Progetto Preselezione.

Inoltre è stato segnalato ad alcune aziende ma non per posizioni collegate alla qualifica posseduta, data la forte crisi che ha investito il settore metalmeccanico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere:

se sia noto che il signor Ferrari Pierluigi lavorava presso l'azienda P.G.S. srl. e che successivamente la predetta ditta ha avuto una crisi aziendale che ha comportato il licenziamento di diversi dipendenti. Il signor Ferrari Pierluigi ha fatto ricorso al Giudice del lavoro e si è accordato con la ditta che ha pagato una somma a titolo di risarcimento del danno. Il signor Pierluigi Ferrari ha fatto altresì domanda per ottenere il riconoscimento della mobilità, con l'inserimento nelle relative liste. Ormai sono passati due anni e 2 mesi; ma ancora nessun posto di lavoro è stato assegnato al medesimo, previsto nel profilo professionale della 4^a qualifica —:

se in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura Generale presso la Corte dei Conti. (4-20447)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione parlamentare con la quale la S.V. chiede chiarimenti circa la situazione lavorativa del signor Ferrari Pierluigi iscritto*

nelle liste di mobilità dopo essere stato licenziato dall'azienda PGS S.r.l., si fa presente quanto segue.

Il signor Ferrari Pierluigi è al primo posto della graduatoria ex articolo 1, 7° comma, L. 407/90 approvata il 14.6.1993, dalla competente Commissione Circostrizionale per l'impiego di Fiorenzuola d'Adda con le qualifiche di verniciatore su metalli, V livello Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, e operai generico.

Le vigenti disposizioni di legge prevedono che a detta graduatoria si faccia ricorso in presenza di richieste di enti pubblici che debbono procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti.

Pertanto nel caso in cui si verificasse tale ipotesi il signor Ferrari verrebbe avviato a selezione.

Per quanto riguarda il reinserimento al lavoro presso ditte private, il suddetto signor Ferrari è stato contattato dai Servizi Informativi e Promozionali ed inserito nel programma del Progetto Preselezione.

Inoltre è stato segnalato ad alcune aziende ma non per posizioni collegate alla qualifica posseduta, data la forte crisi che ha investito il settore metalmeccanico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TATARELLA e MATTEOLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se siano a conoscenza che la SIP, società concessionaria di servizio pubblico, ha sperperato, in nome di una non meglio definibile « ristrutturazione aziendale », il cui esclusivo fine è consistito nel riaccentramento presso la Direzione Generale di Roma, al cui vertice sovrintendono noti esponenti della DC e del PSI, di tutti i budget relativi agli investimenti, alcune decine di miliardi per trasferire e tacitare, con la complicità delle Organizzazioni Sindacali, migliaia di lavoratori di ogni livello inquadramentale, alcuni sulla soglia della pensione, altri portatori di handicap ed altri ancora con gravi problemi familiari, dalle sedi di assunzione, alle Direzioni

Regionali, causando agli stessi notevolissimi disagi causati dal pendolarismo e dallo smembramento dei nuclei familiari;

altresi, quali siano i fini aziendali sottintesi alla succitata ristrutturazione, che ha provocato nelle sedi periferiche dell'Azienda notevoli disservizi, essendo venuti a mancare, a causa dell'accentramento delle attività, i tradizionali punti di riferimento che, per decenni, hanno cadenzato i ritmi dell'attività lavorativa della SIP;

infine, quali provvedimenti s'intendano adottare per porre fine ai notevoli disagi dei lavoratori interessati dai provvedimenti di trasferimento forzoso.

(4-11520)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla organizzazione aziendale della concessionaria SIP rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione di detta società.

Allo scopo di acquisire elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, tuttavia, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale ha fatto presente che la riorganizzazione della struttura aziendale — attuata con l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza che consenta di rispondere adeguatamente alle condizioni poste dalla liberalizzazione del mercato ha comportato una generale revisione dei criteri di presenza territoriale degli uffici SIP.

In tale ottica, sull'esempio anche degli altri gestori di servizi di telecomunicazione a livello internazionale, è stata operata la scelta di individuare particolari segmenti di clientela e di affidarne il presidio a quattro divisioni (servizi di base, business, telefonia pubblica, radiomobile), articolate anche in strutture di livello territoriale.

In linea con l'esigenza di razionalizzazione delle attività aziendali ed a fronte della capillarizzazione della presenza SIP sul territorio per quanto riguarda le attività operative (di carattere commerciale e tecnico), la ristrutturazione ha comportato anche l'accentramento ad un livello territoriale più alto di funzioni aziendali di supporto; ne è

derivato un intervento di riconversione e ricollocamento del personale adibito a tali attività lavorative, che ha interessato, nel corso del 1992, circa 1.200 dipendenti.

La Concessionaria, in proposito, ha sottolineato che la definizione dei provvedimenti di trasferimento è stata realizzata nei termini dell'accordo siglato, in data 24 aprile 1992, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative precisando che in circa 700 casi si è trattato di trasferimenti volontari, mentre nei rimanenti casi si è giunti al trasferimento tenendo conto delle necessità individuali e salvaguardando i dipendenti con particolari situazioni personali e familiari.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

TATARELLA e PARIGI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere:*

se sia a conoscenza che presso i duty free shops dei valichi di frontiera sloveni si trovino numerosi punti vendita di sigarette, sigari e trinciati di tutte le marche e che gli acquisti avvengono, ovviamente, al netto del carico fiscale che lo Stato italiano impone sulla vendita dei generi di monopolio;

poiché l'accesso ai duty free sloveni non è subordinato né a documenti né a controlli di alcun genere ed è sufficiente varcare la frontiera italiana, quali iniziative, necessarie ed urgenti, intende adottare al fine di tutelare il mercato legale del tabacco nel Friuli Venezia Giulia che, attualmente, versa in uno stato comatoso e senza prospettive per il futuro;

infine, se ritenga opportuno un intervento volto alla soluzione del problema susposto che penalizza pesantemente le categorie degli addetti alla distribuzione ed alla vendita del tabacco oltreché l'erario e, non ultima, la regione Friuli-Venezia Giulia, per la quale la perdita è quantificabile in 35 miliardi di lire per il 1992 mentre relativamente all'anno in corso, si paventa un mancato introito di ben 60 miliardi di lire a fronte della quota fiscale

di nove decimi ricevuta dalla regione per il tabacco venduto sul proprio territorio.

(4-17188)

RISPOSTA. — *In ordine alle questioni sollevate nella presente interrogazione, concernente le conseguenze negative derivanti al nostro Paese dalla proliferazione dei « duty free shops » in territorio sloveno al confine nord-orientale con l'Italia, si osserva, in via preliminare, che tale problematica è oggetto di costante attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria.*

L'Amministrazione Autonoma di Monopoli di Stato, nell'ambito di una scrupolosa vigilanza sui rifornimenti di tabacchi ai « duty free shops », ha interessato il Comando generale della Guardia di finanza ed il Dipartimento delle dogane al fine di attuare i controlli necessari a ridurre il fenomeno della reintroduzione nel nostro Paese di tabacchi acquistati da cittadini italiani nei « duty free shops » sloveni. Al riguardo si fa presente che la direzione centrale dei servizi doganali, ha assicurato di aver impartito precise disposizioni agli Uffici interessati affinché venga esercitato un più intenso controllo nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica di Slovenia ai fini di una migliore tutela degli interessi comunitari e nazionali.

La predetta Direzione, ha fatto altresì presente di aver interessato della problematica di che trattasi il Ministero degli affari esteri in considerazione anche delle implicazioni di natura politica ad essa connesse.

Risulta, altresì, di considerevole rilevanza l'attività esercitata sul piano operativo dai competenti reparti della Guardia di finanza. Al fine di contrastare l'illecita introduzione nel territorio nazionale di prodotti acquistati nei « duty free shops », i militari del Corpo in servizio di vigilanza presso i valichi di confine sottopongono a controllo il più elevato numero possibile di soggetti transitanti in entrata in Italia, contemperando tale attività con le esigenze di regolare deflusso del traffico.

Per quanto riguarda, infine, la segnalata flessione delle vendite di prodotti da fumo registrata nella regione Friuli Venezia Giulia, si osserva che tale flessione potrebbe essersi

verificata a seguito dello sciopero dei dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, nonché a seguito della diminuzione del numero dei consumatori per effetto delle campagne anti-fumo.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

THALER AUSSERHOFER. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sulla stampa quotidiana è apparsa la notizia secondo la quale nel 1992 sono stati presentati quasi 150 mila reclami per delle lettere raccomandate mai giunte a destinazione —:

se non ritenga che tale grave disservizio possa arrecare degli inconvenienti di non poco conto, soprattutto se si considera che l'indennità prevista nei casi di smarrimento accertato è pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione, ossia soltanto 32 mila lire e se non ritenga opportuno porre immediato rimedio ad una situazione che non onora affatto un'amministrazione moderna. (4-13856)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i reclami relativi a raccomandate non recapitate si riferiscono generalmente alle raccomandate con avviso di ricevimento.

Accade infatti che tali avvisi, rispediti al mittente per via ordinaria subiscano qualche ritardo o che, essendo indirizzati ad enti pubblici, vengano restituiti all'ufficio postale non contestualmente al recapito della missiva.

Se si esclude tale genere di disagio, i reclami presentati ed indennizzati nel 1992 per raccomandate non consegnate sono stati n. 13.829 per un importo corrisposto di lire 441.324.573.

Si ritiene al riguardo utile sottolineare che la situazione è nettamente migliorata dopo l'emanazione della circolare ministeriale 12 febbraio 1992 con la quale è stata prevista l'inclusione delle raccomandate nei

dispacci speciali (insieme con le assicurate) ed una particolare cautela nella lavorazione delle stesse.

Ed invero il numero degli invii indennizzati nel corso del 1992 è stato pari allo 0,005 per cento di quelli impostati: tale dato sarà soggetto ad una ulteriore riduzione con l'attuazione del sistema di registrazione e controllo automatici, tracking and tracing, già operativo in alcune sedi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

TRABACCHINI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in occasione del cambio orario (23 maggio 1993) l'Ente ferrovie dello Stato SpA ha proposto la chiusura della linea Viterbo-Attigliano nei giorni festivi, lasciando la città di Viterbo senza collegamento ferroviario con il nord Italia, ma prevedendo corse sostitutive con pullman, per di più privati;

l'ente ferrovie dello Stato SpA ha soppresso unilateralmente 4 treni giornalieri tra Viterbo ed Orte, lasciando la città di Viterbo priva di collegamenti con il nodo ferroviario più importante della provincia dalle ore 6.15 alle ore 12.00 e dalle ore 13.40 alle 18.15;

inoltre l'Ente ferrovie dello Stato SpA, in particolar modo l'unità depositi e mezzi, ha previsto dei turni per il deposito personale viaggiante di Viterbo, che, se realizzati, porterebbero alla chiusura di tale deposito con la perdita di 60 posti di lavoro a vantaggio di Roma;

tali decisioni, mentre lasciano trasparire un disegno di abbandono delle linee sopracitate e discriminando negativamente gli utenti e i lavoratori delle ferrovie di Viterbo, conducono verso una riduzione del ruolo del trasporto pubblico ferroviario a vantaggio di altri mezzi di mobilità —:

se il Ministro interrogato non intenda intervenire per salvaguardare e rendere più funzionale il servizio di trasporto pubblico su rotaia riguardante la città di Viterbo;

se il Ministro non intenda altresì affrontare con opportuni interventi la questione del deposito personale viaggiante di Viterbo, in direzione di una tutela dell'occupazione e in contrasto alla tendenza ad accentrare le strutture dell'Ente ferrovie dello Stato SpA nelle grandi metropoli.

(4-14447)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato comunicano che la riduzione dei finanziamenti governativi ha inevitabilmente costretto la Società a rivedere l'offerta per contenere i costi d'esercizio ed a provvedere ad una riorganizzazione del servizio che non penalizzi gli utenti pendolari.*

La ferrovie dello Stato S.p.A. informa di avere come obiettivo la costituzione di società regionali che prevedano l'integrazione dei servizi su ferro e su gomma con la partecipazione degli enti locali anche per la parte di sostegno finanziario al sistema di trasporto locale.

In particolare, sulla linea Viterbo-Orte sono state soppresse due coppie di treni a scarsa frequentazione che non interessano comunque il traffico dei pendolari.

La chiusura della linea nei giorni festivi e la sostituzione di alcune corse di treni con bus è stata adottata in relazione allo scarso traffico rilevato, così come è avvenuto per le linee Viterbo-Attigliano, Capranica-Orte e Viterbo-Roma che rientrano fra quelle il cui rapporto costo/introiti risulta particolarmente sfavorevole.

La sostituzione di treni con bus si inquadra nella logica di mantenere l'offerta di servizio pubblico adeguandola alla flessibilità della domanda in un'ottica di contenimento e riduzione dei costi di gestione.

Per quanto riguarda la città di Tarquinia la società ferrovie dello Stato rende noto che sono già state ripristinate le fermate dei seguenti treni interregionali: 2440 - 2442 - 2444 - 2446 - 2448 - 2445 - 2447 - 2451 e 2453.

In relazione alle problematiche riguardanti il deposito personale viaggiante (D.P.V.) di Viterbo, le ferrovie dello Stato precisano che esse sono legate ad una questione di turni del personale e che sono infondate le voci circa una possibile soppressione del citato deposito.

Premesso che i turni del personale viaggiante cambiano in coincidenza del cambio orario dei treni che di solito avviene l'ultima domenica di maggio per il periodo estivo e l'ultima domenica di settembre per il periodo invernale, la Società ferrovie dello Stato, raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali, ha predisposto per il periodo 27 settembre 1992-23 maggio 1993, un turno di lavoro di 37 giornate complessive per il profilo di capotreno e di 3 giornate complessive per il profilo di conduttore a fronte di una disponibilità in organico di n. 35 capotreno e 7 conduttori.

La Società ferrovie dello Stato precisa che, perseguendo l'obiettivo di produrre a minor costo, in previsione del turno estivo in vigore dal 24 maggio 1993, ha attuato alcuni accorgimenti utili ad ottenere un miglioramento dell'indice di produttività dell'impianto, presentando quindi alle organizzazioni sindacali un progetto di turno che prevede 31 giornate complessive per il profilo di capotreno e nessuna giornata per il profilo di conduttore.

Dopo vari incontri, nella trattativa a livello nazionale, tenutasi il 27 maggio 1993 tra organizzazioni sindacali e rappresentanti delle ferrovie dello Stato, è stato raggiunto l'accordo per una diversa assegnazione dei servizi nell'ambito del compartimento di Roma, ricostruendo così la possibilità di realizzare, per il DPV di Viterbo, turni più rispondenti alle necessità locali.

Trascorsi i tempi tecnici per la realizzazione dei nuovi turni, in data 20 giugno 1993 sono andati in vigore un turno da 36 giornate complessive per il profilo di capotreno e un turno di 5 giornate complessive per il profilo di conduttore, con un impiego di unità lavorativa in più rispetto a quelle dei turni in vigore fino al 23 maggio 1993.

Con il nuovo orario invernale, entrato in vigore il 26 settembre 1993, i predetti turni sono rimasti invariati.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

TRANTINO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso:*

che il recente decreto legislativo predisposto dal Governo, recante norme per la

organizzazione delle nuove Commissioni tributarie nell'ambito della riforma del contenzioso, prevede per la regione Sicilia, come per tutte le altre regioni, un'unica Commissione regionale competente per il grado di appello;

che, per le particolari condizioni socio-economiche territoriali e geografiche della Sicilia appare indispensabile prevedere la istituzione di una sezione distaccata nell'ambito del territorio della Sicilia orientale —:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di meglio modellare gli organi di giustizia tributaria alle peculiari caratteristiche ed esigenze della regione Sicilia ed evitare, in tal modo, che la istituzione di un'unica Commissione regionale di secondo grado si risolva in sostanziale ipotesi di denegata giustizia per i cittadini della Sicilia orientale, che sarebbero ingiustamente penalizzati dalla lontananza e dalla inevitabile lievitazione dei costi necessari per promuovere l'eventuale giudizio d'appello. (4-07507)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dalla S.V. Onorevole, si fa presente che l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, come da ultimo modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) non prevede l'istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, così come auspicato nella presente interrogazione.*

La predetta norma prevede, tuttavia, la possibilità della ubicazione, ove occorra e sino al 31 dicembre 1993, di sezioni delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le sedi delle attuali Commissioni di primo e di secondo grado.

Alla individuazione di dette sezioni, che costituiscono, peraltro, « mera articolazione interna » degli organi del contenzioso tributario « non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali », si procederà entro il 31 dicembre 1993, con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, per le quali sono in corso le opportune indagini conoscitive.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere:

come valutino l'applicazione, da parte dei Paesi quali il Belgio, la Repubblica Federale di Germania e l'Olanda, della direttiva sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità nei riguardi dei nostri connazionali emigrati, specie se pensionati o disoccupati.

È noto, infatti, che detti Paesi frappongono grandissime difficoltà al rinnovo dei permessi di soggiorno ai nostri lavoratori che spesso vengono concessi soltanto di tre mesi in tre mesi: in particolare nei Paesi Bassi, quando le richieste vengono respinte, per essere certi che lascino il Paese ritirano loro il passaporto che riconsegnano al momento della partenza per l'Italia, con l'obbligo nel frattempo di periodiche visite alla polizia, quasi si trattasse di sorvegliati speciali;

se non considerino una ulteriore discriminazione e ingiustizia la diversità di trattamento riservata dallo Stato italiano e dagli enti locali ai nostri connazionali costretti a rientrare in Patria a causa di disoccupazione in quanto non hanno ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno da parte di un Paese CEE, rispetto alle attenzioni riservate e ai provvedimenti presi a favore degli immigrati extracomunitari;

quali interventi siano stati effettuati dalle nostre autorità consolari di Rotterdam (Olanda) per salvaguardare il diritto del connazionale Franco Spiga nato a Cagliari nel 1956, disoccupato, alla libertà di circolazione in un Paese CEE, per fargli

riavere il passaporto abusivamente trattenuto dalla polizia comunale di Rotterdam, e se sia vero che l'unico provvedimento consolare è stato quello di legalizzare gratuitamente la traduzione conforme al testo originale in olandese della ricevuta — rilasciata dalla polizia al nostro connazionale — per il ritiro del suo passaporto;

se gli aiuti che il servizio sociale del comune di Roma dà ai connazionali che rientrano nel territorio comunale, a seguito di disoccupazione e mancato rinnovo del permesso di soggiorno all'estero, siano di mandarli senza preventivo accertamento della disponibilità dei posti letto nei vari ostelli e istituti sottoponendoli ad uno stressante andirivieni, come nel caso del signor Franco Spiga già residente a Roma, costretto infine a trovare rifugio nel parco delle ferrovie dello Stato Prenestino dove finalmente gli è stato notificato il verbale di accertamento n. 088955 con multa di lire 20.000, la notte dell'8 febbraio 1991, perché sorpreso a dormire abusivamente in una vettura. (4-02030)

RISPOSTA. — Né nella Repubblica Federale di Germania né in Belgio si riscontrano disposizioni legislative interne in materia di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno a cittadini comunitari che possano essere ritenute in contrasto con quanto disposto in materia di libera circolazione dall'articolo 48 del Trattato, dal regolamento 1612/68 e dalla direttiva 68/360. A parte le espulsioni per motivi di ordine pubblico, in singoli casi riguardanti connazionali disoccupati o pensionati in cui si sono rilevati problemi di ordine amministrativo, gli inconvenienti insorti sono stati successivamente rimossi tramite l'intervento della autorità consolare o il ricorso anche in via giudiziaria alle locali Autorità da parte dell'interessato.

Per quanto riguarda il caso del signor Franco Spiga si è potuto effettivamente accertare presso le autorità di polizia di Rotterdam il ritiro temporaneo della carta di identità nel 1989 e dal passaporto nel 1990, da esse motivato essenzialmente in considerazione da un lato del carattere saltuario ed episodico del lavoro svolto dal suddetto

presso talune agenzie olandesi e dall'altro del prolungato periodo in cui l'interessato ha beneficiato dei sussidi di disoccupazione prima governativi e poi comunali previsti dalla legge olandese. Tali motivazioni sono state rese note alla Rappresentanza consolare d'Italia che proprio su richiesta dell'interessato era intervenuta presso la polizia di Rotterdam. Risulta che la carta di identità ed il passaporto siano stati comunque successivamente restituiti all'interessato. Dagli accertamenti compiuti è inoltre risultato che al signor Spiga è stata fornita da parte del Consolato d'Italia in Rotterdam ogni utile assistenza sia in termini di utilizzazione dei servizi amministrativi dell'Ufficio sia in termini di concessione di sussidi economici.

I connazionali che rientrano dall'estero qualora dovessero dimorare a Roma e, risultino disoccupati, vengono assistiti, analogamente ai cittadini adulti indigenti che si dichiarino privi di adeguati mezzi di sussistenza, a cura del comune.

Su autorizzazione della circoscrizione competente per territorio possono essere ammessi a fruire del servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna, ovvero, alternativamente a beneficiare di un sussidio economico continuativo o straordinario.

Per quanto concerne il signor Franco Spiga, lo stesso ente ha comunicato che la 1^a circoscrizione ha rilasciato l'autorizzazione al servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna per il periodo 31/1/91-31/12/91 presso i locali dell'Esercito della Salvezza, siti in via degli Apuli n. 40.

All'epoca, la 1^a Circoscrizione prima di rilasciare un'autorizzazione per l'accoglienza presso tale struttura accertava direttamente, a mezzo telefono, presso l'Esercito della Salvezza la disponibilità del posto.

Attualmente, invece, il richiedente deve presentarsi al servizio sociale della 1^a Circoscrizione con una nota rilasciata dall'Esercito della Salvezza di Roma con l'attestazione della disponibilità del posto.

Nel caso del signor Franco Spiga è sorto un equivoco in quanto l'Esercito della Salvezza, interpellato telefonicamente, ha dichiarato che « forse » in serata si sarebbe liberato un posto che poi, invece, si liberò effettivamente solo 20 giorni dopo.

Il servizio sociale circoscrizionale, invece, ha rilasciato subito l'autorizzazione ritenendo che il posto si fosse effettivamente liberato.

Il signor Franco Spiga ha usufruito del servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna dal 20/2/1991 al 3/1/1992; dopo quella data si è procurato una diversa sistemazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Tremaglia.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardino la definizione della pratica di pensione di anzianità in convenzione italo-svizzera del signor Barrile Silvestro nato il 18 maggio 1935, rif. 5580 55001091 della Sede Regionale INPS di Palermo, la cui domanda fu presentata nel 1985. (4-04210)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato quanto segue.*

La Sede dell'istituto di Palermo ha liquidato in data 25.6.93 la pensione n. 50598495/VOS di cui è titolare il signor Silvestro Barrile, con decorrenza 1.5.89.

Il pagamento della pensione (rate correnti e arretrate), sospeso con decorrenza febbraio 1991 ai sensi della L. 407/90 in quanto l'interessato aveva dichiarato di lavorare alle dipendenze di terzi, è stato ripristinato l'8.9.92 a seguito di comunicazione dello stesso di aver cessato la suddetta attività. Per anomalie del sistema via cavo, la prima rata in pagamento non è pervenuta all'Ufficio pagatore per cui la citata Sede INPS di Palermo ha disposto, in data 26.1.93, il duplicato del pagamento medesimo, con sistema extra meccanografico.

Per quanto riguarda, infine gli arretrati accantonati, ammontanti a L. 10.218.850 gli stessi sono stati parzialmente reincassati (per L. 9.169.472) ai sensi della legge 407/90 e posti in pagamento per L. 1.049.378 corrispondenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 1991, con ordinativo di pagamento del 20.1.93.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi impediscano la liquidazione della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione italo-australiana del signor Cossari Leonardo, nato a Borgia (CZ) il 17 marzo 1923, la cui domanda risale al 1989. (4-14417)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. l'I.N.P.S. ha comunicato che la propria sede regionale per le Marche ha inviato sin dall'8/9/1993, via fax, al signor Leonardo Corsari presso il Patronato INAS di Melbourne, i prescritti moduli per le dichiarazioni reddituali, che a tutt'oggi l'interessato non ha ancora provveduto a restituire compilati e sottoscritti.*

L'istituto procederà alla tempestiva definizione della pratica di pensione non appena entrerà in possesso della suddetta documentazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

lo stato della pratica di pensione di invalidità in convenzione italo-argentina posizione numero 306506/EV della sede regionale INPS per la Sicilia, del signor Minella Luigi nato a Casteltermini (AG) il 12 aprile 1925, la cui domanda fu inoltrata nel marzo del 1982. (4-17090)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione presentata dalla S.V. relativa alla domanda di pensione di invalidità in convenzione italo-argentina del signor Luigi Cannella, l'I.N.P.S. ha comunicato che la propria sede regionale per la Sicilia si è ripetutamente attivata presso il competente Organismo argentino senza ricevere la documentazione necessaria alla definizione della suindicata domanda.*

L'istituto fa presente comunque, che entro il 31/12/1993 al signor Minella verrà liquidata una pensione di vecchiaia ai sensi dei Regolamenti Cee n. 05336802/Vos con decorrenza 1° gennaio 1987 data di perfe-

zionamento dei requisiti contributivi sulla base di una domanda presentata in Germania il 30 aprile 1990.

L'importo relativo alla predetta pensione ed agli arretrati inerenti il periodo 1/87 - 1/93 ammonta a L. 12.580.290.

L'I.N.P.S. precisa inoltre, che in caso di accoglimento della pensione di invalidità, la stessa sarà corrisposta solo per gli anni che vanno dalla data di presentazione della domanda alla data di liquidazione della pensione di vecchiaia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

i motivi per cui la sede regionale dell'Abruzzo dell'INPS, reparto convenzioni internazionali, in data 13 novembre 1992 con lettera n. 56144 3880/88887722 ha comunicato al signor Domenico Paone, nato il 24 maggio 1931, residente in Argentina, pensione VOS 50464341 la non integrazione al trattamento minimo della pensione italiana, atteso che il signor Paone aveva a suo tempo ottenuta l'autorizzazione ai versamenti volontari dalla stessa sede regionale che aveva regolarmente fatto per raggiungere il requisito, come risulta dal Mod. 07 Conv. Int./b n. 56144 a lui intestato. (4-19082)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole l'INPS ha comunicato quanto segue.

Il signor Domenico PAONE nato il 24.5.1931 e residente in Argentina è titolare con decorrenza dal 1° giugno 1991, di pensione di vecchiaia n. 5064341/VOS, avendo acquisito il relativo diritto in virtù del cumulo dei contributi italiani (n. 52 settimane, di cui 37 nell'assicurazione generale obbligatoria e 15 come versamenti volontari) e argentini (n. 1552 settimane).

L'istituto ha precisato inoltre che la pensione in parola non è stata integrata al trattamento minimo poiché non ricorre la condizione prevista dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 407 del 29.10.90 in quanto

l'interessato può far valere « un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia » pari soltanto a 37 settimane, inferiore cioè a un anno di anzianità, come è richiesto dalla citata norma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere - premesso:

che l'Amministrazione provinciale di Bergamo ha in progetto una nuova discarica che dovrebbe sorgere nel territorio dei comuni della cosiddetta « Isola »;

che ventuno sindaci della Comunità dell'Isola (di cui fanno parte i comuni di Calusco, Suisio, Medolago, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo e Terno d'Isola) è già sufficientemente penalizzata da una situazione ambientale che ne fa una delle zone più a rischio della Bergamasca con la discarica di Madone -;

se intenda intervenire sentita la provincia di Bergamo e la regione Lombardia al fine di sospendere le attuali scelte dando la possibilità ai comuni stessi di avanzare proposte alternative. (4-20567)

RISPOSTA. — Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di prevalente competenza delle autorità locali, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.

Sarà, pertanto, curà di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere - premesso:

che il Comune di San Giovanni Bianco in Valbrembana (Bergamo) paga da un triennio l'affitto di un'area in località

Pioda (frazione di San Gallo) per la sistemazione di una discarica di materiali inerti;

che la stessa area è utilizzabile per una decina d'anni;

che l'area è stata scelta dopo uno studio approfondito da un geologo con la presentazione di un progetto che teneva conto del recupero ambientale;

che il progetto otteneva l'approvazione del Consiglio Comunale, dell'Assessorato Ambiente ed Ecologia della Provincia di Bergamo, del Servizio Igiene Pubblica dell'USSL 27 di Valle Brembana;

che parere pienamente favorevole veniva espresso in occasione dei tre sopralluoghi effettuati dai tecnici della Regione —

se risultino al Ministro i motivi per i quali la regione Lombardia malgrado le numerose sollecitazioni pervenute, non abbia ancora concesso l'autorizzazione per una discarica immediatamente disponibile e che viene a servire, nel rispetto della situazione ambientale, un vasto bacino di utenza. (4-20568)

RISPOSTA. — Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di prevalente competenza delle autorità locali, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.

Sarà, pertanto, curà di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che la regione Lombardia ha stanziato un miliardo e mezzo per sistemare sentieri e percorsi di boschi e montagne;

che inspiegabilmente nella ripartizione fra le diverse comunità montane

della regione sono state completamente trascurate quelle che rientrano nel Parco delle Orobie a cominciare dalla comunità montana Valle Seriana Superiore —

quale sia stato il motivo di una tale esclusione e se risponda a verità che il mancato stanziamento deriverebbe da una specie di atto di ritorsione punitivo da parte della Regione nei confronti delle comunità montane bergamasche accusate di aver avanzato troppe perplessità nei confronti del Parco delle Orobie. (4-20573)

RISPOSTA. — Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di prevalente competenza delle autorità locali, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.

Sarà, pertanto, curà di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che il piano delle acque della provincia di Bergamo è stato giudicato incompleto e difforme delle indicazioni espresse dalla regione Lombardia;

che, come denunciato dalla Lega ambiente, nelle valli i progetti vanno avanti per conto loro, sicché la gestione delle sorgenti crea gravi problemi di potabilità e, unitamente alla speculazione edilizia, emergenze estive sempre più gravi;

che in pianura l'inquinamento delle falde e l'abuso di acqua pulita per necessità industriali, per sprechi vari e per una distribuzione irrazionale perché vetusta crea non pochi problemi;

che in particolare la regione ha sollevato obiezioni per l'opera principale, l'acquedotto della pianura;

che, secondo la regione, mancano nel piano le valutazioni in merito al problema delle risorse idriche e al permanere della loro disponibilità nel tempo, soprattutto di quelle da reperire in profondità, nonché in ordine ai riflessi di carattere ambientale —:

se intende esprimersi sulla situazione che si è venuta creando sul conflitto fra regione e provincia in merito alle acque, e l'elevato costo dei finanziamenti per un piano che non riesce ancora a trovare sbocco. (4-20576)

RISPOSTA. — Poiché i fatti esposti nell'atto di sindacato ispettivo investono questioni di prevalente competenza delle autorità locali, è stata avviata l'istruttoria per l'acquisizione dei necessari elementi informativi.

Sarà, pertanto, curà di questo Ministero predisporre adeguata risposta non appena sarà pervenuta ogni notizia e documentazione al riguardo.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 131 del regolamento della Camera.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

TRIPODI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 23 marzo 1992 — *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1992, n. 69, 4ª serie speciale, veniva bandito il concorso a 86 posti di direttore didattico;

al predetto concorso partecipava, tra gli altri, la signora Colella Angela Maria, la quale sosteneva e superava con esito favorevole le prescritte prove di esame;

con decreto ministeriale del 23 giugno 1993, la signora Colella veniva esclusa dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione, e precisamente, « per non aver prestato, alla data di scadenza dei termini, cinque anni di servizio effettivo dopo la nomina in ruolo »;

la predetta concorrente è stata ritenuta non in possesso del requisito di cui sopra in ragione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e

puerperio dalla stessa fruito nell'anno scolastico 1990/1991 ai sensi della legge in vigore n. 1204 del 1971;

il comportamento di codesto onorevole Ministero ha leso i diritti della signora Colella, prima delle prove di esame, con l'emanazione del bando di concorso nel punto in cui non prevedeva il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio come servizio effettivo prestato per l'intera durata dell'assenza; dopo le prove di esame, sostenute con esito positivo, con l'emanazione del decreto di esclusione, quale si configura il principio di incostituzionalità in considerazione che il bando stesso equiparava a servizio effettivo prestato le assenze di aspettativa per servizio militare di leva, di mandato amministrativo e parlamentare, le quali pur non configurando, di fatto, un « servizio effettivo prestato », i beneficiari di tali requisiti venivano ammessi regolarmente al concorso, al contrario, tale orientamento danneggiava la signora Colella per aver messo al mondo una creatura, e non la tutelava così come vuole la legge n. 1204 del 1971;

incostituzionale e lesivo è stato il comportamento del Ministero della pubblica istruzione nei confronti della signora Colella Angela Maria, con l'emanazione del decreto ministeriale del 26 agosto 1993, con il quale sono stati annullati i decreti di esclusione, dichiarando vincitrici le candidate partecipanti al concorso a posti di Preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990;

le partecipanti a tale concorso: Palazzo Giuseppina, Bevacqua Ivana, Manco Caterina, Federici Elvira, Porto Maria Rosa e Caroti Emanuela, con decreti ministeriali 5 giugno 1993 e 6 giugno 1993, venivano escluse, dopo aver superato le prove di esame, per carenza del requisito di cinque anni di ruolo, in quanto le stesse avevano goduto dell'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;

con successivo provvedimento del 26 agosto 1993, codesto Ministero ha ritenuto giustamente di dover annullare i decreti di

esclusione e dichiarare vincitrici le partecipanti al concorso per posti di Preside, in quanto è stata « rilevata la sussistenza di un contrasto tra la norma che stabilisce i requisiti di ammissione al concorso con la tutela accordata dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 6 della legge n. 1204 del 1971, alle posizioni di status conseguenti alla maternità; ritenuto che, in presenza di tale contrasto e di una giurisprudenza in materia caratterizzata da oscillazioni interpretative, sia più opportuno ed equo attribuire alle norme di cui trattasi un significato che consenta di armonizzare le espressioni letterali usate dal legislatore con la rilevanza costituzionale della tutela della maternità, preordinata alla realizzazione di superiori interessi pubblici »; così si legge nell'atto menzionato —:

se di fronte a un trattamento discriminatorio e ingiusto non ritenga ripristinare la legalità e la giustizia con la revoca e l'annullamento dell'assurdo atto di esclusione e dichiarando vincitrice del concorso la Colella, evitando ulteriori danni economici e morali, tenuto conto che nonostante che tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito sono stati dichiarati vincitori e nominati, sono rimasti decine di posti vacanti. (4-19770)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, contemplato dalla legge 1204/71, è stato considerato servizio utile ai fini della maturazione dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione ai concorsi direttivi.

Conseguentemente questa amministrazione ha provveduto, con determinazione in corso, ad inserire la candidata Colella Angela Maria nella graduatoria di merito relativa al concorso a posti di direttore didattico indetto con decreto ministeriale 23.3.1992.

Con lo stesso provvedimento l'interessata, dichiarata vincitrice con decorrenza giuridica 1.9.1993, è stata destinata alla sede di Santo Stefano in Aspromonte (RC) dove

assumerà servizio dall'1.9.1994 salvo che non chieda ed ottenga il trasferimento ad altra sede.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TRUPIA ABATE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è nota la gravissima e inquietante vicenda verificatasi a Empoli dopo la partita di calcio, in cui due giovani vicentini Alberto Zini e Daniele Valerio sono stati colpiti da proiettili sparati da agenti del commissariato di Empoli;

episodi di violenza tra i tifosi si vanno moltiplicando nel paese e nel Veneto;

pur in presenza di provocazioni di facinorosi, non è in alcun modo giustificato il ricorso alle armi contro giovani e cittadini inermi da parte delle forze dell'ordine —:

se, venuto a conoscenza del gravissimo episodio, intenda mettere in atto iniziative volte ad appurare la verità dei fatti e ad accertare le responsabilità;

se e in che modo decida di intervenire per prevenire questi fenomeni di violenza che possono dar luogo a vere e proprie tragedie;

se e in che modo intenda riferire alla Camera dei deputati. (4-08569)

RISPOSTA. — *La questione, proposta dalla S.V. On.le ha formato oggetto di diffusa trattazione il 19 gennaio di quest'anno, davanti all'Assemblea del Senato della Repubblica, in occasione dello svolgimento di una interpellanza riguardante il medesimo argomento.*

Si rinvia, quindi, al testo della relazione fornita dal Sottosegretario delegato nella circostanza, pubblicata nel resoconto stenografico della seduta.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

TUFFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da intese tra le organizzazioni sindacali degli autotrasportatori e il Governo si è convenuto:

a) l'immediata applicazione dei decreti attuativi della legge n. 68 del 1992 relativa alla ristrutturazione del settore;

b) lo stanziamento della somma di 150 miliardi, come già concordato nel protocollo d'intesa del gennaio scorso, per il bonus fiscale;

c) l'inasprimento delle misure per la lotta contro l'abusivismo —:

se il Governo sia a conoscenza che le organizzazioni di categoria, che raccolgono l'80 per cento delle aziende dell'autotrasporto, hanno dichiarato il fermo dal 28 c.m. al 6 dicembre 1992 per le inadempienze governative; se è stato valutato il danno economico e sociale in un periodo di pesante congiuntura economica e di forte recessione; quali urgenti misure si intendano adottare per scongiurare una tale iattura e per il rispetto degli impegni sottoscritti. (4-07872)

RISPOSTA. — *In data 27 luglio 1993, con protocollo d'intesa sottoscritto dai rappresentanti del Governo e dai rappresentanti delle associazioni di categoria è stata composta la vertenza dell'autotrasporto di merci.*

Punti nodali oggetto della trattativa sono stati la concessione di un « bonus fiscale », l'adeguamento tariffario e una riforma legislativa del settore.

I provvedimenti, relativi ai primi due punti, sono stati adottati: il primo, con decreto legge n. 262 del 30 luglio 1993 (successivamente reiterato con decreto legge 27 settembre 1993 n. 383, di identico contenuto) con il quale è stato concesso un ulteriore credito di imposta di 200 miliardi a fronte dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese in conseguenza dell'aumento del prezzo del gasolio per autotrazione; il secondo con decreto ministeriale 27 luglio 1993 con il quale sono state adeguate le

tariffe in vigore precedentemente alla apertura della vertenza, incrementandole del 3,5 per cento per l'anno 1993 e del 2,5 per cento per l'anno 1994.

Quanto alla riforma legislativa, è stata costituita un'apposita commissione interministeriale, incaricata di predisporre schemi normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri.

In tema, poi, di lotta all'abusivismo, nell'autotrasporto merci, il Ministero dei trasporti ha, con circolare, disciplinato il trasferimento del titolo autorizzativo.

Si è disposto che gli Uffici della motorizzazione ritirino le targhe, la carta di circolazione ed il titolo autorizzativo relativi all'autoveicolo sostituito allorquando, espletata la pratica di trasferimento del titolo da un automezzo all'altro, vengano consegnate la nuove targhe e la nuova autorizzazione conto terzi o la nuova licenza conto proprio.

Gli autoveicoli privati delle targhe potranno essere riammessi alla circolazione solo a seguito di nuova immatricolazione.

Con la stessa circolare ministeriale, gli Uffici della motorizzazione sono stati invitati inoltre ad effettuare una più puntuale verifica sulla permanenza delle condizioni in base alle quali furono rilasciate le licenze per l'autotrasporto in conto proprio.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

TURCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il rapporto annuale del SECIT ha denunciato insufficienze gravi nell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria verso grandi imprese che poi si sono rivelate profondamente coinvolte nelle vicende di tangentopoli e nel malaffare politico-economico;

questa denuncia ha indotto la Procura di Roma ad avviare una indagine giudiziaria per approfondire l'esistenza di omissioni o di responsabilità anche più gravi degli uffici dell'Amministrazione e del SECIT stesso;

secondo ulteriori notizie di stampa due ispettori del SECIT hanno segnalato

nei giorni scorsi al Ministro delle finanze che il SECIT stesso nel gennaio 1992 avrebbe archiviato un documento anonimo, in cui venivano analiticamente descritti e denunciati i meccanismi perversi e gli intrighi orditi dai protagonisti della vicenda ENIMONT, al fine di realizzare quell'enorme truffa ai danni dello Stato, dei contribuenti e degli stessi piccoli azionisti Montedison che è emersa infine negli ultimi mesi per opera del pool della Procura di Milano —:

quali valutazioni il Ministro esprima sull'insieme dei fatti ricordati in premessa, riguardanti comportamenti quanto meno censurabili tenuti da uffici dell'Amministrazione finanziaria e quali iniziative intenda conseguentemente assumere.

(4-17380)

RISPOSTA. — Come è noto, in data 7 settembre 1993 il Corriere della Sera, pubblicò un articolo secondo cui il Servizio Centrale Ispettori Tributarî pure essendo venuto a conoscenza, attraverso un esposto anonimo, di elementi rilevanti in ordine alla vicenda ENIMONT, avrebbe colpevolmente archiviato il caso.

L'esposto concerneva la nota vicenda della collocazione sul mercato azionario del venti per cento delle azioni ENIMONT, poi in maggior parte rastrellate da finanziari alleati di Gardini, ed il successivo acquisto delle stesse da parte dell'ENI. Allo scritto anonimo erano allegati due articoli apparsi rispettivamente sul quotidiano La Repubblica del 5 marzo 1991 e sul quotidiano Il Sole-24 Ore del 24 aprile 1990, commentati dall'anonimo nell'esposto stesso.

A tale proposito è d'uopo premettere, come già accennato nella audizione del 23 settembre 1993 presso la VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, che la procedura di assegnazione dell'esposto, adottata in seno al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî, è stata ritenuta pienamente legittima dal comitato di coordinamento con delibera del 6 settembre 1993. In particolare il Direttore del servizio l'aveva assegnata al Gruppo II; questo ritenne di doverlo trasmettere, per competenza al gruppo VII.

Il gruppo VII, nel mese di marzo 1992, espresse le sue conclusioni sul caso, successivamente fatte proprie con delibera dal comitato di coordinamento del SECIT in data 6 settembre 1993.

Il comitato di coordinamento, sulla base di quanto esposto nella relazione del gruppo VII, ha rettamente ritenuto che gli aspetti extra fiscali contenuti nell'esposto fossero tutti di dominio pubblico, tanto che la vicenda era stata oggetto di vertenza giudiziaria civile, nonché di una pronuncia da parte della Corte dei Conti (Sezione Controllo enti del 4 aprile 1991).

Sul piano fiscale le notizie avrebbero avuto un interesse per il SECIT solo se avessero riguardato un'evasione (ipotetica o reale), anche nella forma dell'elusione, verificatasi relativamente al carico tributario gravante sugli enti e le società interessate (ENI, MONTEDISON, ENIMONT). Di contro i fatti denunciati dall'anonimo permettevano agevolmente di ritenere che un'ipotetica supervalutazione, vuoi dei conferimenti di ENI e MONTEDISON in ENIMONT, vuoi del prezzo di mercato delle azioni di quest'ultima, si sarebbe di per sé tradotta fiscalmente in maggiori plusvalenze e quindi in un maggior carico tributario, sicché il fisco come tale non aveva interesse a dolersi della circostanza.

Quanto alle presunte denunce di inefficienza che il SECIT avrebbe rivolto agli uffici finanziari nell'ambito del consueto rapporto sul funzionamento degli stessi deve rilevarsi come già precisato dal SECIT stesso, con comunicato stampa del 23 agosto 1993, che le osservazioni mosse, ben lungi dall'essere volte a censurare precipue responsabilità, erano dirette ad individuare le cause e le soluzioni di problemi di funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed avevano, perciò, carattere prevalentemente propositivo.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

VALENSISE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Catanzaro, sulla base di consultazioni telefoni-

che tra gli uffici periferici con gli uffici del Ministero, ha attribuito lo *status* di insegnante specialista della lingua inglese ad insegnanti che non ne avevano il diritto, non avendo concluso il previsto corso di formazione;

infatti le attribuzioni dello *status* di specialista sono avvenute nell'agosto del 1993 a favore di insegnanti che non avevano completato le prime 250 ore di formazione sulle 300 richieste per l'ottenimento dell'attestato di specialista della lingua inglese;

nell'agosto del 1993 il provveditorato ha formato una graduatoria unica delle insegnanti specialiste in lingua inglese, includendovi anche le insegnanti prive della necessaria specializzazione —;

se è vero che il provveditorato agli studi di Catanzaro, è venuto a conoscenza della circolare 379/92 relativa alla materia in questione, alla fine di settembre 1993 e, pertanto, non ha potuto applicare nell'agosto 1993, quando ha operato la forzatura della graduatoria unica comprendente le insegnanti che avevano completato il periodo di formazione, nonché quelle che non avevano portato a termine detto periodo; se è vero che, sulla base di circostanziati ricorsi prodotti da interessati, il provveditorato agli studi ha proceduto ad una riconvocazione per le assegnazioni, in data 27 settembre, prendendo atto dell'errore commesso e parlando esplicitamente, nella stessa lettera di convocazione, di « provvedimento di accodamento » dei docenti del corso C ancora non completato;

se è vero che la Divisione III della Direzione Elementare del Ministero della pubblica istruzione ha fornito al provveditorato agli studi la risposta ad un quesito formulato dal provveditorato agli studi di Catanzaro o se, al contrario, è soltanto intercorsa una telefonata tra funzionari per dipanare l'intricata questione dell'interpretazione della suddetta circolare 379/92;

se il Ministro non ritenga di promuovere un'indagine per accertare le ragioni che hanno portato il provveditorato di

Catanzaro ad equiparare insegnanti privi dei previsti requisiti ad insegnanti già in possesso della specializzazione, nonché le ragioni per le quali la circolare 379, che prevede la possibilità di utilizzare in via straordinaria anche le insegnanti prive del titolo, ma che frequentano il corso di formazione, è stata interpretata in modo da conferire con largo anticipo rispetto alla fine del corso di formazione previsto per la fine di novembre 1993, il titolo di specialiste a non aventi diritto, assegnando loro, addirittura, una sede;

se non si ritiene che la procedura adottata a Catanzaro stravolga l'ordine delle utilizzazioni, soprattutto se si considera che, per le attività di sostegno, da anni, vengono prima utilizzate le docenti specialiste e solo in un secondo tempo, in base alle esigenze, si fa ricorso alle « formande » che hanno completato il primo anno del corso;

se non si ritiene che la procedura adottata a Catanzaro ignori il concetto di *status* professionale nella pubblica amministrazione, introducendo il principio che basta avere avviato un'attività di formazione per poter godere di un titolo professionale. (4-19907)

RISPOSTA. — Giova osservare preliminarmente che l'assegnazione dei docenti elementari in qualità di specialisti per l'insegnamento della lingua straniera è fattispecie del tutto particolare, finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di generalizzazione dell'insegnamento stesso in applicazione dell'articolo 10 della legge n. 148/90.

In assenza di strumenti — la legge n. 114/93 non ha potuto ancora trovare applicazione in virtù delle disposizioni di cui al decreto-legge 22/5/1993, n. 155, convertito nella legge 19/7/1993, n. 243 — e in attesa della formazione universitaria degli insegnanti di scuola elementare, come previsto dalla legge n. 341/90, l'amministrazione è impegnata in una costante opera di reperimento di docenti disponibili, da formare attraverso la frequenza di corsi di tipo diverso in relazione alle competenze possedute dagli interessati, al fine di garantire

almeno la continuità dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole in cui è stato attivato.

Ciò premesso, si deve far presente che con C.M. n. 379 del 31/12/1993, questo Ministero ha disposto che i docenti frequentanti i corsi di formazione da essa disciplinati, il cui termine era previsto nei primi mesi del corrente anno scolastico, fossero ugualmente utilizzati per l'insegnamento della lingua straniera fin dall'inizio di detto anno scolastico.

All'assegnazione per il predetto insegnamento — prevista eccezionalmente e previa verifica da parte dei Provveditori agli Studi dei motivi ostativi alla ultimazione dei corsi prima dell'inizio delle lezioni — si doveva procedere nei casi in cui fossero rimaste da effettuare le 50 ore di aggiornamento metodologico, nella considerazione che la partecipazione ai corsi stessi, per il numero di ore dedicate alla formazione linguistica (n. 250), consente il raggiungimento della richiesta competenza in materia.

Successivamente, con decreto ministeriale n. 232 del 30/7/1993, contenente disposizioni per l'assegnazione dei docenti operanti come specialisti, sono stati indicati i criteri cui l'Ufficio scolastico provinciale doveva attenersi nel caso di concorrenza fra più docenti aspiranti all'assegnazione stessa nel proprio circolo di titolarità o in un circolo diverso. Ferma restando la precedenza per le operazioni di conferma, i predetti criteri attengono prioritariamente alla titolarità nel circolo e successivamente all'anzianità di servizio.

Il Provveditore agli Studi di Catanzaro nel predisporre la graduatoria degli insegnanti elementari di ruolo, specialisti della lingua, ha osservato le disposizioni di cui alla succitata Circolare 379/92 includendo nella graduatoria medesima sia gli insegnanti elementari di ruolo specialisti della lingua inglese nei decorsi anni sia quelli frequentanti il corso C delle 300 ore che dovevano ancora completare la formazione pari a n. 40 ore di lezione nei primi mesi dell'anno scolastico 1993/94.

Avverso le operazioni effettuate dal Provveditore agli Studi di Catanzaro è stato proposto un unico ricorso da una docente che ha lamentato l'inserimento in un'unica

graduatoria anche degli insegnanti che dovevano completare la formazione; ciò perché, a suo dire, privi del titolo di specializzazione richiesto.

Detto ricorso è stato inoltrato a questo Ministero che, alla luce delle disposizioni succitate, ha confermato la regolarità delle operazioni effettuate dal Provveditore agli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ELIO VITO, BONINO, CICCIONESERE, PANNELLA, RAPAGNÀ e TARADASH. — Ai Ministri dell'interno dei lavori pubblici delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il Comune di Perugia ha avviato le procedure per la localizzazione della nuova sede della Questura e della Polizia Stradale di Perugia;

il sito indicato è quello dell'area di Pian del Massiano, località della città destinata in gran parte a Parco Territoriale per le attività ricreative e sportive dei cittadini;

in seguito a tale notizia si è formato un vasto schieramento di cittadini, associazioni, forze politiche contrarie alla realizzazione di tale opera, soprattutto per salvaguardare la destinazione urbanistica dell'area che verrebbe sconvolta da un manufatto di imponenti dimensioni la cui volumetria è valutata intorno a 100.000 mc;

molte Circostrizioni perugine hanno espresso parere negativo rispetto alla localizzazione dell'opera e che in attuazione allo Statuto comunale presso alcune di esse sono state avviate le procedure per far pronunciare i cittadini in materia mediante referendum consultivo —:

1) chi sia il proprietario dell'area sulla quale dovrebbe sorgere l'opera predetta e quali siano stati i precedenti passaggi di proprietà del terreno almeno negli ultimi venti anni;

2) se corrisponda al vero che tale opera non sarebbe realizzata direttamente dallo Stato ma da privati che la cederebbero in locazione allo Stato medesimo per un periodo definito, scaduto il quale l'opera tornerebbe nella disponibilità del proprietario; nel caso in cui questo non corrisponda al vero se lo Stato prima di realizzare l'opera intenda acquistare il terreno o se invece si riservi l'acquisto del manufatto e del terreno ad opera ultimata;

3) se non ritenga il Ministro dell'interno che alla localizzazione dell'opera si debba arrivare anche con il concorso delle Circoscrizioni, avendo riguardo dei pareri da esse già espresse che riflettono le preoccupazioni dei cittadini in ordine allo stravolgimento della destinazione urbanistica dell'area, dato che le attività sportive e di svago non si conciliano con i peculiari compiti di istituto per cui le nuove sedi di Polizia verrebbero realizzate. (4-05937)

RISPOSTA. — *La proposta, cui fa riferimento la S.V. On.le, è, al momento, ancora all'esame della Giunta Municipale di Perugia che non risulta aver adottato alcuna decisione.*

Infatti, a seguito della richiesta di referendum avanzata da quattro consigli circoscrizionali sull'ubicazione della nuova sede della Questura di Perugia, la Giunta Municipale ha sospeso la procedura per la formazione di un piano particolareggiato in variante al P.R.G. che prevede la costruzione degli uffici di polizia nella zona di Pian di Massiano.

La società FIMA ha, poi, precisato che l'area, cui fa riferimento la S.V. onorevole, è di sua proprietà.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

VITO, TARADASH, BONINO, CICCIO-MESSERE, PANNELLA e RAPAGNÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 22 aprile 1993 il Ministro della pubblica istruzione

indicava un concorso per soli titoli al fine di aggiornare le graduatorie provinciali permanenti per l'insegnamento nella scuola secondaria;

per accedere a tale concorso veniva richiesto:

a) l'abilitazione ottenuta attraverso un precedente concorso;

b) 360 giorni effettivi in qualsiasi classe di concorso corrispondente alla laurea conseguita;

nello stesso decreto ministeriale si consentiva di accedere alla classe di concorso per insegnante tecnico pratico (gruppo C) prescindendo dall'aver conseguito una abilitazione e consentendo dunque ai possessori di diploma di maturità di partecipazione a tale concorso purché i concorrenti avessero svolto almeno 360 giorni di servizio;

in particolare la classe C520 sarebbe stata aperta ai possessori di qualsiasi diploma di maturità;

dopo l'espletamento delle prove concorsuali in data 17 settembre 1993 con circolare ministeriale n. 277 e quindi in data di molto successiva al bando di concorso, il Ministro stabiliva che quanti (diplomati con laurea) si erano iscritti in quella graduatoria alla quale si accedeva solo con il diploma di maturità, avrebbero conseguito una precedenza assoluta conferita d'ufficio in modo tale che gli iscritti a questa graduatoria otterrebbero il beneficio di poter avere diritto comunque ad una nomina anche di graduatorie diverse dalla C520;

pertanto quanti si sono iscritti alla graduatoria C520 il cui titolo di accesso era il diploma di maturità, potrebbero ottenere un incarico in un'altra disciplina nonostante che abbiano punteggio talvolta assai esiguo, tanto è che il diritto di precedenza consentirebbe di sorpassare tutti coloro che pur avendo punteggio superiore nella graduatoria di pertinenza

del titolo di laurea non hanno presentato domanda per la graduatoria C520 —:

se sia a conoscenza di tale situazione;

se intenda intervenire per garantire un'equa accessibilità di tutti agli incarichi di cui sopra, eliminando i privilegi che di fatto sono stati immessi con la circolare n. 277. (4-19983)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si conviene in effetti che il decreto ministeriale del 22.4.1993, di cui è cenno nell'interrogazione medesima, ha consentito che, ai fini dell'accesso alle classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico-pratici (di cui alla tab. C) fosse sufficiente il solo requisito dei 360 giorni di servizio effettivo, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione ottenuta attraverso un precedente concorso.

Tale possibilità, tuttavia, non è stata certo prevista sulla base di valutazioni discrezionali di questa amministrazione, ma ha trovato fondamento giuridico nella legge del 6.8.1991, n. 244, la quale, all'articolo 1-bis - 5° comma - ha espressamente stabilito che « per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico ».

Ad una precisa disposizione legislativa è, inoltre, da attribuire anche la previsione contenuta nella circolare ministeriale n. 217 del 17.9.1993, circa la precedenza assoluta spettante nell'attribuzione delle supplenze a tutti i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli, ivi compresi quelli in possesso del solo diploma di maturità ed iscritti nella graduatoria relativa alla classe di concorso C-520.

La citata circolare, infatti, è stata emanata in attuazione dell'articolo 8 - comma 3 - del decreto-legge 6.11.1989, n. 357, convertito e modificato con la legge 27.12.1989, n. 417, laddove viene esplicitamente stabilito che « coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno

diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza ».

Si ricorda peraltro che, anche prima dell'emanazione dell'anzidetta circolare, al citato articolo 8 è stata data puntuale applicazione con le direttive precedentemente impartite, le quali hanno infatti previsto che l'inclusione in una graduatoria concorsuale per soli titoli comporta l'attribuzione della precedenza non soltanto nella corrispondente graduatoria di supplenza ma anche nelle altre in cui eventualmente figuri l'aspirante, nell'ambito, tuttavia, di ciascuna distinta tipologia scolastica (scuola materna, scuola elementare, scuola secondaria).

Ovviamente il Ministero non ignora come i privilegi accordati ai docenti di cui trattasi dal sopra richiamato articolo 8 della legge n. 417 del 1989 - volta a favorire, nel conseguimento per le supplenze anche per diverse classi di concorso, gli aspiranti aventi titolo ad ottenere l'immissione in ruolo - possa condurre, in taluni casi - quali quelli segnalati - ad effetti non del tutto condivisibili.

Su tali effetti, comunque, l'amministrazione si ripromette di porre ogni attenzione e valutazione in occasione della revisione delle norme dell'ordinanza, che disciplineranno il prossimo triennio di vigenza delle nomine di supplenza al personale docente.

Assicurazioni in tal senso sono state fornite alla Commissione Cultura del Senato nella seduta del 17.12.1993, in occasione della discussione di interrogazioni di analogo contenuto.

Per quanto riguarda, infine, la classe di concorso C1520, si fa presente che la ridefinizione delle attuali classi di concorso, ivi compresa la predetta, costituisce oggetto degli adempimenti attualmente in corso, in applicazione dell'articolo 7 - 5° comma - del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

VITO, PANNELLA, BONINO, CICCIO-MESSERE, RAPAGNÀ e TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso:

che il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 prevede che il consiglio dell'ente locale in stato di dissesto finanziario entro il termine (espressamente dichiarato perentorio) di tre mesi dalla nomina della Commissione straordinaria di liquidazione è tenuto a deliberare un'ipotesi di bilancio di previsione, riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 66 del 1989;

che l'inosservanza dei termini di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dà luogo ai meccanismi sanzionatori previsti dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 (nomina di un commissario *ad acta* e scioglimento del consiglio);

che il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1993, ribadisce all'articolo 14 che l'ipotesi di bilancio riequilibrato è presentata « nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione »;

che la circolare del Ministro dell'interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93, al punto 15 da una parte conferma quanto già rilevato in ordine alla perentorietà del termine di presentazione dell'ipotesi di bilancio, ma dall'altra, con il secondo ed il quinto periodo dello stesso punto 15, configura prima una proroga del termine e poi addirittura una riapertura del termine scaduto, fissando la decorrenza iniziale del termine di tre mesi non più dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione (come previsto dalla legge n. 68 del 1993, di

conversione del decreto-legge n. 8 del 1993) ma, anche per quegli enti il cui termine perentorio è già scaduto, dalla data di pubblicazione del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993, cioè dal 27 settembre 1993 —:

1) se non si ritenga di dover annullare, ritirare, modificare o smentire, anche per autotutela, la circolare del Ministro dell'interno 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 per le parti nelle quali, al punto 15, proroga e riapre un termine scaduto ed espressamente definito perentorio dalla legge (articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito dalla legge n. 68 del 1993);

2) se non si ritenga che la grave situazione determinatasi con la circolare del Ministro dell'interno, che modifica dei termini perentori previsti dalla legge, possa compromettere la certezza del diritto, in una materia importante e delicata, che interessa centinaia di enti locali e milioni di cittadini e quali conseguenti provvedimenti si intendano adottare;

3) se si ritenga che gli enti locali in stato di dissesto finanziario per i quali alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993 erano già in corso o erano addirittura già scaduti i tre mesi decorrenti dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, debbano rispettare il termine perentorio previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge n. 68 del 1993 o, invece, quello previsto dal punto 15 della circolare del Ministro dell'interno n. F.L. 21/93 e quali risolutive e chiarificatrici iniziative si intendano assumere in merito;

4) se non si ritenga che possano configurarsi l'illegittimità e l'eccesso di potere della circolare del Ministro dell'interno n. F.L. 21/93 e il reato di omissione d'atti d'ufficio per i responsabili della mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato nei termini previsti dalla legge. (4-20334)

RISPOSTA. — *La circolare, cui fa riferimento la S.V. onorevole, è stata diramata per offrire ai comuni in stato di dissesto finanziario un criterio certo per il computo del termine entro il quale deve essere deliberata dai rispettivi Consigli e presentata a questo Ministero l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*

Il criterio è stato individuato nella decorrenza del termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

Ciò in quanto le sanzioni, conseguenti ad un'eventuale inadempienza degli enti locali, comportano decisioni, la cui adozione non poteva prescindere dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

D'altra parte, il comma 7 dell'articolo 21 della legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 gennaio 1993, demanda ad un apposito regolamento la disciplina delle modalità applicative della legge stessa.

La circolare ha cercato quindi di rispettare fedelmente la volontà del legislatore, ma ha dovuto considerare necessariamente anche circostanze di fatto determinatesi anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

ZAMPIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se sia a conoscenza delle conseguenze negative del decreto ministeriale 20/3/1991 con il quale il circolo didattico di Ariano Polesine è stato soppresso e accorpato a quello di Taglio di Po. Tuttavia per due volte lo stesso Ministero ha sospeso tale provvedimento in considerazione della particolare situazione del circolo assai vasto, il quale comprende plessi molto distanti tra loro, situati nei comuni di Ariano e Corbola;

tale stato di cose, tuttora permane (decreto ministeriale del 19/9/1991 e decreto ministeriale 18/9/1992) -:

se il Ministro non ritenga di dover definitivamente abrogare il provvedimento di soppressione del circolo didattico di Ariano Polesine. (4-10854)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che questo Ministero non può intervenire, come auspicato dalla S.V. Onorevole, per il ripristino della direzione didattica di Ariano Polesine già soppressa in sede di razionalizzazione della rete scolastica nell'anno scolastico 1991/92 con provvedimento (decreto ministeriale 20.3.91) i cui effetti sono stati peraltro sospesi per gli anni scolastici 1991/92 e 1992/93.*

Permangono, infatti, le condizioni che a suo tempo hanno portato alla soppressione della direzione didattica (numero docenti inferiore ai parametri previsti dalla normativa vigente per l'autonomo funzionamento) e all'accorpamento del circolo in parola a quello di Taglio di Po.

Peraltro, in sede di soppressione della direzione didattica il consiglio scolastico provinciale aveva espresso quasi all'unanimità il suo parere favorevole al provvedimento.

Si desidera anche precisare che la distanza tra la direzione didattica di Taglio di Po (comprensiva di quella di Ariano) ed il plesso più distante è la medesima già esistente tra la direzione didattica di Taglio di Po ed il proprio plesso più distante anche senza tener conto dell'accorpamento.

Si fa presente, infine, che, con la soppressione del circolo di Ariano, le scuole elementari del comune di Corbola sono state aggregate alla direzione didattica di Adria 1° circolo, comune limitrofo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ZOPPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se sia a conoscenza della grave situazione creatasi alla Scuola Media « Francesco Petrarca » di Levanto (SP) per incapacità direttiva del Preside con la complicità

del Provveditore agli Studi della Provincia di La Spezia. Sono state richieste a suo tempo due sezioni della scuola media una delle quali a tempo prolungato, che è una libera scelta degli alunni e delle famiglie, nella quale, se i dati che mi sono stati forniti corrispondono al vero, ci sono n. 20 alunni ed una sezione a tempo normale dove sono iscritti n. 35 alunni quindi impossibile che detti possano essere ospitati in un'unica classe.

Per poter comprendere appieno l'irresponsabilità dei dirigenti scolastici si trascrive di seguito la triste storia:

1) il 16 gennaio 1993 i genitori degli alunni frequentanti la classe 5^a elementare chiedono ed ottengono un appuntamento dal Provveditore per risolvere il decennale problema dell'insegnamento della lingua straniera presso la scuola media (francese per il tempo normale - inglese per il tempo prolungato).

Dopo ampia discussione il Provveditore dice: « Consiglio di dare atto al sorteggio per l'abbinamento classi-lingua, dopo logicamente che i genitori abbiano opzionato il tipo di scuola, come suggerito dai genitori presenti ed invito il qui presente signor Preside ad attuare quanto proposto »;

2) il signor Preside, riuniti i genitori in assemblea scolastica il 20 gennaio 1993, afferma: « Quanto ha proposto il Provveditore lo si doveva far mettere per iscritto e anche se ciò fosse avvenuto non lo avrei tenuto in considerazione in quanto il Collegio dei Docenti è organo sovrano nelle scelte didattiche »;

3) i genitori, resisi conto di essere stati presi in giro, chiedono un ulteriore appuntamento al Provveditore che lo rifiuta. Scaturisce così un inasprimento dei rapporti tra genitori e Preside-Provveditore con l'inevitabile conseguenza che alcuni di essi (e precisamente 26 su 52) non effettuano la preiscrizione entro il 30 gennaio 1993. Tali preiscrizioni hanno peraltro puro valore statistico per l'apparato scolastico. Due genitori vengono pure convocati dal Maresciallo dei Carabinieri dietro te-

lefonata del Preside che asseriva che essi facevano opera di forzatura davanti alla scuola elementare per non far consegnare le iscrizioni. Il Maresciallo, convocati i due genitori, constatava che ciò era falso in quanto uno era a lavorare e l'altro non aveva mai presenziato. Approfittano, tuttavia, per precisare che tutti i genitori dissidenti (se così vogliamo chiamarli) iscriveranno i loro figli a luglio entro la scadenza dei termini di legge. Tutto ciò viene ripetuto al Preside in un'assemblea nel Salone comunale;

4) al 31 gennaio 1993, termine ultimo valido per effettuare le preiscrizioni risultano i seguenti dati: classe a tempo normale: alunni preiscritti n. 13 classe a tempo prolungato: alunni preiscritti n. 13. Verifica che può essere consultata presso il Comando dei Carabinieri in quanto, come sopracitato, avevano svolto indagini alla chiusura delle preiscrizioni presso la scuola elementare;

5) il signor Sindaco di Levanto, anche per la problematica delle poche iscrizioni pervenute al locale Liceo, ottiene dal Provveditore una proroga alle preiscrizioni anche per la Scuola Media senza comunicare la data ufficiale di scadenza di detta proroga;

6) in data 24 marzo 1993 vengono accolte dal Preside 4 domande (tutte di richiesta di tempo prolungato) di genitori che non avevano effettuato le preiscrizioni in tempo utile;

7) in data 25 marzo 1993 il Preside di fronte a due mamme ed una insegnante, rifiuta di accogliere le 16 domande di preiscrizione asserendo che ormai era troppo tardi e che non poteva più farci niente (da tenere presente che l'Organico di diritto presso il provveditorato sarebbe stato concluso il 27 aprile 1993) a meno che non si optasse per tempo prolungato (come mai aveva bisogno di tutti questi alunni a tempo prolungato?);

8) in data 26 marzo 1993 le mamme si recano dal Provveditore per chiedere spiegazioni riguardanti l'accaduto ed il

Provveditore conferma quanto asserito dal Preside aggiungendo che se non fossero state d'accordo, dirottassero i loro figli altrove;

9) per avere la massima tutela, previo consulto con le Organizzazioni Sindacali della scuola media ed il consiglio di un Avvocato, i genitori dei 16 alunni delegano il signor Del Bene Santiago ad inviare a mezzo raccomandata A.R. al Preside le 16 domande con lettera di accompagnamento e copia viene simultaneamente inviata sia al Provveditore che al responsabile CISL provinciale scuola media.

Tutto questo in data 16 aprile 1993;

10) in data 1° luglio 1993 i 16 genitori si recano alla scuola, già muniti di ricevuta di versamento, per iscrivere i propri figli.

Il segretario su ordine del Preside rifiuta le iscrizioni di 7 alunni e consegna loro una lettera.

Asserisce che sempre su ordine del Preside accetterà dette iscrizioni se i 7 genitori firmeranno tale testo (che mi permetto allegare).

Succede il pandemonio perché i genitori rifiutano tale condizione e si chiede urgentemente l'intervento dei Carabinieri. Alla presenza del Maresciallo il segretario accetta le iscrizioni e consegna ai genitori il libretto già vidimato delle assenze e comunicazioni con la scuola;

11) al 3 luglio 1993 gli alunni iscritti sono 55 così suddivisi n. 35 alunni a tempo normale e n. 20 a tempo prolungato;

12) il Preside affigge in data 10 settembre 1993 un avviso sul quale si afferma che il giorno 13 settembre 1993 procederà a sorteggiare 7 nominativi di alunni da passare dal tempo normale al tempo prolungato, come deciso dal Consiglio di istituto;

13) si viene a sapere che il Collegio dei Docenti si era espresso in maniera del tutto contraria a quanto il Preside propone. Però in assenza di verbale egli comunica distortamente le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti;

14) il Collegio dei Docenti viene invitato ad una riunione pubblica indetta dai genitori (manca il Preside) e viene chiarita pubblicamente la loro posizione che contrasta totalmente con quanto aveva asserito il Preside ed in quella occasione alcuni genitori informano gli insegnanti e gli altri partecipanti che sia il Preside che il segretario hanno telefonato nel frattempo ad alcune famiglie presenti promettendo che accettando il passaggio dal tempo normale al prolungato sarebbero stati favoriti consentendo loro di frequentare solo il mattino esonerandoli dai due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno. Detta riunione si tiene in sala comunale in quanto viene rifiutato l'ambiente scolastico. Al termine della riunione i docenti presenti stillano e sottoscrivono un documento in cui rimarcano ancora una volta la loro posizione cioè la richiesta della terza classe;

15) in data 9 settembre 1993 i docenti si riuniscono in Collegio straordinario per smentire il Preside su quanto riferito al Consiglio di Istituto sulle proposte formulate dai docenti;

16) il Preside ed il Consiglio di Istituto in data 13 settembre 1993 di fronte ad alcuni genitori si apprestano a sorteggiare i 7 alunni da passare dal tempo normale al prolungato;

17) su questo abuso i genitori protestano vivacemente al punto tale che deve intervenire la Forza Pubblica;

18) il Preside, su consiglio del Brigadiere dei Carabinieri, annulla e sospende il sorteggio. Posto che:

a) il diritto allo studio è previsto dalla Costituzione;

b) la scuola media è scuola dell'obbligo;

c) chi desidera il tempo normale non può passare al tempo prolungato e viceversa;

d) nel comune di Levanto vi è una sola scuola media e le più vicine a Deiva e a Monterosso, non possono essere facilmente raggiunte;

quali iniziative intenda assumere per pervenire alla formazione di una ulteriore prima classe, in deroga ovviamente, senza intaccare il quadro provinciale consolidato (peraltro in modo poco didattico, posto che certe scuole hanno classi di 28/30 alunni).
(4-17852)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti, in ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, è da escludere che la mancata attivazione, presso la scuola media « Francesco Petrarca » di Levanto (SP) di una terza prima classe sia da attribuire a presunta incapacità delle competenti autorità scolastiche o ad atteggiamenti pretestuosi delle stesse.*

Certo, il Ministero ritiene sostanzialmente comprensibili le richieste, a suo tempo avanzate dai genitori per una diversa soluzione della questione, ampiamente riferita nell'interrogazione, ma, nello stesso tempo, deve riconoscere che la formazione delle classi, presso la suindicata scuola, è avvenuta del pieno rispetto della normativa vigente.

Dai succitati elementi è emerso, in particolare, che il Provveditore agli Studi di La Spezia, sulla base delle preiscrizioni raccolte dalla scuola in questione e che, alla data del 31.1.1993, (termine ultimo) ammontavano a n. 32 — di cui n. 18 di alunni interessati al « tempo prolungato » — aveva autorizzato, in accoglimento delle richieste formulate dal Preside, d'intesa con i competenti organi collegiali, una prima classe a tempo prolungato, con lingua inglese ed una prima classe a tempo normale con lingua francese.

Alla medesima data del 31.1.1993 non avevano, però, ancora provveduto alla preiscrizione n. 20 alunni residenti nel bacino di utenza della scuola, i cui genitori — come si rileva anche nell'interrogazione — contestavano il fatto che la lingua inglese fosse stata

prevista per il tempo prolungato, anziché per il tempo normale.

I predetti genitori peraltro, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute, procedettero a regolarizzare l'iscrizione dei figli solo in data 17.4.1993.

A questo punto, pur in presenza di una consistenza numerica di complessivi 52 alunni (di cui n. 32 iscritti entro i termini e n. 20 iscritti tardivamente), le autorità scolastiche non poterono che confermare l'istituzione di due prime classi, tenuto conto che ciascuna di tali classi avrebbe avuto un numero massimo di alunni non superiore alle 28 unità, in conformità di quanto stabilito per le scuole medie di 1° grado dal D.I. del 18.1.1993.

Tuttavia, per riequilibrare la consistenza numerica delle due classi si rendeva necessario procedere, mediante sorteggio, a dirottare n. 6 alunni dal tempo normale al tempo prolungato.

Riguardo a quest'ultima soluzione, legittimamente deliberata dai competenti organi collegiali in coerenza con l'organizzazione didattico-pedagogica della scuola, il Provveditore agli Studi di La Spezia ha precisato di avere fornito i necessari chiarimenti ai genitori, che ne avevano contestato l'opportunità e che continuavano a chiedere l'istituzione di una ulteriore prima classe.

Lo stesso provveditore agli Studi, nell'affermare di non avere mai rifiutato di incontrare i genitori, ha, ad ogni modo, riferito che questi ultimi, a seguito dei chiarimenti ricevuti, hanno poi spontaneamente deciso che i propri figli, in numero di 6, transitarono al tempo prolungato, il che è valso a ristabilire la necessaria situazione di normalità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.